

Ebe

1

LE RACCOLTE DI DECISIONES
I SUPREMI TRIBUNALI DEL
REGNUM SICILIAE

Francesco di Chiara



PALERMO
UNIVERSITY
PRESS

Ebe - 1

Le raccolte di decisioni - I supremi tribunali del Regnum Siciliae
Francesco di Chiara

Direttrice: Beatrice Pasciuta

Comitato scientifico: Luca Loschiavo, Marta Madero, Silvia Di
Paolo, Emanuele Conte, Isabel Trujillo

ISBN (a stampa): 978-88-99934-59-0

ISBN (online): 978-88-99934-56-9

© Copyright 2017 New Digital Frontiers srl
Viale delle Scienze, Edificio 16 (c/o ARCA)
90128 Palermo
www.newdigitalfrontiers.com

Indice

<i>Introduzione</i>	7
I. Due premesse	13
II. La <i>decisio</i> nella storiografia. Dal diritto comune europeo al <i>ius commune</i> dottrinale	23
III. <i>Decisiones</i> , commentari, trattati: la dottrina siciliana fra cinque e seicento	39
IV. I caratteri delle raccolte siciliane	73
<i>Appendice</i>	125
<i>Fonti e Bibliografia</i>	151

Introduzione

Le raccolte di *decisiones* dei tribunali supremi di età moderna rappresentano sicuramente una fonte privilegiata di cognizione del diritto Cinque-Seicentesco. La *decisio* era percepita dai contemporanei come un genere letterario che fotografava fedelmente la prassi giurisprudenziale. Essa, infatti, pur non coincidendo con la sentenza, riportava, secondo gli operatori del diritto, le motivazioni che avevano condotto alla pronuncia. Così attraverso le raccolte di *decisiones* e grazie ai loro autori, che solitamente erano stati anche giudici nelle controversie trattate nelle sillogi, si riusciva ad entrare nell'aula del tribunale e ad assistere al momento decisionale del collegio.

Proprio la percezione che i contemporanei avevano della *decisio*, costituisce la prima premessa da cui prende le mosse il presente lavoro. La seconda ineludibile premessa è rappresentata dalla realtà giuridica in cui le raccolte di *decisiones* andarono ad operare. La realtà cioè degli ordinamenti tendenzialmente assoluti dell'età moderna, in cui i sovrani cercavano di appropriarsi del fenomeno giuridico legiferando e controllando la prassi giurisprudenziale, attraverso la creazione di corti sovrane di ultima istanza che avrebbero dovuto rappresentare la coscienza giuridica dei regnanti. In questo scenario le raccolte di *decisiones* proliferavano e circolavano in gran parte d'Europa. Dopo aver percorso le tre tappe: dell'oblio, del diritto comune europeo a base giurisprudenziale e dello *ius commune* dottrinale, che contraddistinguono altrettante fasi dello studio storico giuridico sulla decisionistica, si avranno tutti gli strumenti per addentrarsi nel *case study* di questo lavoro, vale a dire le raccolte di *decisiones* del *Regnum Siciliae*.

Di queste si fornirà una rapida descrizione e si cercherà di ricostruire le vicende che decretarono il successo delle raccolte siciliane, stampate per tutto il Seicento in varie parti d'Europa. Si entrerà poi

Introduzione

all'interno della *decisio*, nella cui struttura e costruzione narrativa un ruolo preponderante è ricoperto dalla dimensione dottrinale propria del genere letterario. Nell'appendice, posta alla fine della trattazione, verranno fornite le schede che riassumono alcune *decisiones* e *consilia* in materia criminale tratte dalle raccolte di Girolamo Basilicò e Mario Giurba, che proprio al diritto penale sono interamente dedicate. Sono state scelte le *decisiones* che, oltre ad essere state la base per la costruzione di quest'opera, riescono per la loro chiarezza a mostrare i percorsi dottrinali attraverso i quali la *communis opinio* entra e risolve le controversie siciliane.

Contenuti e obiettivi della letteratura decisionistica siciliana sono stati analizzati seguendone le logiche interne. Ma questo non vuol dire assumere come sostanzialmente credibile il punto di vista degli autori. Anzi questo è soltanto un primo livello di indagine, che è stato definito più volte formale. Si è sempre proceduto oltre, oltrepassando l'uscio delle raccolte per svincolarsi dall'immagine che i curatori creano sapientemente al fine di suscitare nei contemporanei una percezione, o per meglio dire, le percezioni desiderate, cercando così di capire, non solo ciò che si faceva apparire ma anche quello che le raccolte effettivamente erano.

Un doppio livello di indagine, tra apparenza e realtà, che è sempre necessario nell'analisi delle fonti dottrinali. Esse, infatti, restituiscono un'immagine, spesso un modello, non esaurendo certamente il quadro della realtà giuridica.¹

In tal senso, la *decisio* mutuava proprio dal saldo legame con la giurisprudenza del supremo tribunale la sua fonte di credibilità e successo tra i contemporanei, evocando la coincidenza con la sentenza da cui traeva spunto. Il quadro cambia spostando l'attenzione sul piano dell'effettivo rapporto tra la *decisio*, quale genere prodotto dalla scienza giuridica, e la prassi giurisprudenziale. Apporti personali degli autori, manifesti di ceto e costruzioni di carattere dottrinale complicano,

¹ Sulla non sufficienza della fonte dottrinale- e conseguentemente della produzione a stampa- per la comprensione ed illustrazione del fenomeno giuridico, si rinvia a D. EDIGATI, *Gli occhi del Granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca*, Pisa 2009, pp. 1-3; e M. ASCHERI, *L'unificazione giuridica della Toscana lorenese (1814): "La giustizia è religiosamente amministrata"*, in *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana 1814*, Milano 2004, p. IX.

e non di poco, la possibilità di delineare con certezza il rapporto tra giurisprudenza a stampa e casistica reale. Non è chiaro se e in che misura le *decisiones* descrivessero, almeno in linea di massima, lo stato e le dinamiche effettive dell'amministrazione giudiziaria, o piuttosto ne fornissero un'immagine edulcorata e deformata.²

Le *decisiones* pubblicate, comunque, anche quando è diretto il rapporto con le pronunce giudiziarie, non riproducono fedelmente le sentenze effettivamente emanate. Le sentenze dei supremi tribunali consistevano infatti soltanto in una laconica annotazione in calce al resoconto della causa, relativa all'accoglimento totale o parziale, o al rigetto, della sentenza contro la quale era stato fatto appello.³

Anzitutto, è necessario considerare che il compilatore opera una prima rivisitazione della realtà processuale già nell'atto della selezione delle sentenze da pubblicare. Degne di stampa, presumibilmente, vengono repute le sentenze che consentono al giurista di esibire le

² Il problema della documentazione è stato più volte sollevato dalla storiografia: V. PIERGIOVANNI, *Una raccolta di sentenze della Rota civile di Genova nel XVI secolo*, in *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, a cura di M. Sbriccoli e A. Bettoni, Milano 1993, p. 80; ASCHERI, *Rechtsprechung und Konsiliensammlungen*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, a cura di H. Coing, Band II Neuere Zeit (1500-1800), München 1976, II, p. 1139 (con riguardo alla Rota Romana); J. HILAIRE - C. BLOCH, *Connaissance des décisions de justice et origine de la jurisprudence*, in *Judicial records, Law reports and the growth of case law*, Berlin 1989, pp. 56-57 per il Parlamento di Parigi.

³ Effettuare un puntuale raffronto tra la *decisio* a stampa e la sentenza prodotta da uno dei supremi tribunali del *Regnum* è un'operazione resa complessa da lacune e insufficienze difficilmente superabili. Nonostante presso l'Archivio di Stato di Palermo siano conservati i fondi prodotti dalle tre magistrature: Regia Gran Corte, Tribunale del Real Patrimonio e Tribunale del Concistoro della Sacra Regia Coscienza e delle cause delegate, lo stato di conservazione dei fondi è purtroppo decisamente al di sotto dei livelli accettabili e non sembra di scorgere in un futuro utile la possibilità di un qualche apprezzabile miglioramento. Il fondo della Gran Corte è ancora attualmente inconsultabile, a causa dei danni subiti durante la seconda guerra mondiale. Il fondo del Tribunale del Patrimonio è stato oggetto di una sommaria sistemazione negli anni '70 del secolo scorso ma ancora oggi è dotato di una numerazione provvisoria. Infine il Concistoro. Per questo tribunale la situazione sembra apparentemente migliore, poiché il fondo è dotato di inventario e di numerazione definitiva ed è interamente consultabile. Sulle fonti archivistiche inerenti agli atti giudiziari del Concistoro, cfr. B. PASCIUTA, *Le fonti giudiziarie del Regno di Sicilia tra tardo Medioevo e prima Età Moderna: le magistrature centrali*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna (Atti del Convegno di Studi, Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008)*, a cura di A. Giorgi, S. Moscardelli e C. Zarrilli, Siena 2012, pp. 315-330.

Introduzione

proprie attitudini retoriche e quelle tese a trasmettere un'immagine armonica e coerente della giustizia suprema; quest'ultimo obiettivo sembra solitamente raggiunto proponendo pronunce in cui il Concistoro non smentisce la Gran Corte e viceversa.

E, infatti, la dottrina sembra privilegiare una sostanziale omogeneità fra l'orientamento dei due tribunali apicali: ciò è probabilmente motivato dal fatto che gli autori delle raccolte di *decisiones* avevano ricoperto nella loro carriera il ruolo di giudici sia in Gran Corte che nel Concistoro. Quindi la scelta delle *decisiones* da includere nelle raccolte era orientata dalla volontà di fornire un indirizzo coerente e perciò più autorevole e soprattutto al fine di creare o rafforzare la *communis opinio*.

Nelle sillogi a stampa, la tendenza a rileggere i fatti della causa in termini prettamente dottrinali trasforma le raccolte in *tractatus*. Il caso controverso, allora, è solo il movente, peraltro neanche necessario, della speculazione scientifica. La prevalenza della dimensione dottrinale oltre ad essere mistificatoria, allontana decisamente sentenza e *decisio* sfumandone il legame. Le lunghe e complesse dissertazioni su cui si costruiscono le *decisiones* delle raccolte siciliane - ed in generale europee - poco o niente hanno a che spartire con le stringate sentenze del supremo tribunale.

È questo un esito che, se pur immediatamente evidente, già ad un primo semplice sguardo, richiede comunque non solo uno studio attento tutto interno alla *decisio* ma, ed è forse questo il dato più rilevante, impone un graduale cambio di rotta rispetto a un percorso, *decisio*-sentenza che porta, inevitabilmente, a interpretare gli elementi e le peculiarità della *decisio* in funzione della sentenza, alla ricerca ostinata di un legame tra due entità non conciliabili, appartenenti a due ambiti diversi.

La sentenza è l'atto formale promanante da un tribunale all'esito di una controversia, la *decisio* è un'opera letteraria che pur avendo argomento giurisprudenziale è comunque sempre frutto di una costruzione che obbedisce a canoni eminentemente dottrinali. Anche questa è una conclusione per certi versi ovvia, ma la difficoltà sta proprio nella sua accettazione. Darle un seguito, infatti, implica, da un lato una precisa opzione metodologica, dall'altro un rischio.

Procedendo con ordine, per quel che concerne al metodo, chi si avvicina a questo genere di fonti, deve necessariamente abbandonare

il sicuro ma fuorviante "itinerario" *decisio*-sentenza, per avventurarsi nel meno battuto *decisio-decisio*; in altri termini, occorre interpretare la *decisio* per la *decisio* senza cercare altri approdi fuori di essa.

Ma non bisogna dimenticare che in un simile cambio di scenario interpretativo si corre anche un rischio, che è quello di leggere tutti quegli elementi, prima finalizzati a cogliere aspetti e contenuti della sentenza, come un accumulo di dati sterili e dispersivi, poiché oramai svuotati del loro punto di arrivo. L'unico modo per evitarlo è attribuire un significato e una valenza autonoma alla *decisio*, vista non come elemento funzionale alla sentenza ma come prodotto dottrinale, parte del vasto panorama della scienza giuridica siciliana cinque-seicentesca che si caratterizza per una connessione assai stretta con l'ambito delle procedure.

Si moltiplicano, in tale periodo le opere dei giuristi siciliani, prammatiche e *commentaria*, dedicate al *ritus*, le quali se in apparenza ostentano lo scopo di voler mettere ordine in una normativa complessa e disorganica, in realtà tendono, attraverso un'interpretazione estensiva del testo normativo, a divenire fonte primaria rispetto al testo stesso. È questo il modo di reagire della dottrina alla tendenza regia di inglobare il processo, sia civile che penale, tra le maglie della legislazione di propria competenza.

In un siffatto quadro che vede un rapporto dialettico tra normativa e dottrina, avente come campo di contesa privilegiato proprio il processo, si inserisce la decisionistica con i suoi contributi del tutto peculiari.

Già nel suo progetto redazionale, la *decisio* del supremo tribunale si presenta come fonte di risoluzione degli interrogativi più ricorrenti. Nei repertori siciliani, dunque, la sentenza a stampa viene presentata quale rimedio necessario, rispetto al caos normativo, che avrebbe permesso di ovviare alle "mille *difficultates*" della vita forense.

Tanta insistenza sulle ambiguità delle leggi positive serve ovviamente ai compilatori a giustificare il più generale diritto-dovere del tribunale supremo di supplire ad ogni sintomo d'inerzia del legislatore.

Così una volta aperto il varco, è agevole dilatarlo sul presupposto implicito che il sovrano delegasse ai suoi magistrati il compito di provvedere non soltanto per il *casus dubius* ma anche per quello del tutto *omissus*, ossia non previsto dall'ordinamento.

I decisionisti, dunque, praticano un sistematico "rovesciamento della norma in lacuna": essi, cioè ravvisano un vuoto o un'ambiguità non

Introduzione

soltanto rispetto a casi non regolati, ma anche quando la legge appaia ingiusta o inopportuna⁴. Anche in tale circostanza, la dottrina si apre la via per ritoccare sostanzialmente il sistema normativo, trasformando in concreto diritto positivo quello scelto ed avvalorato per via interpretativa.

Sono pertanto un'opzione politico-culturale tanto la proposta in Sicilia di una raccolta di *decisiones*, quanto l'esaltazione dell'attività giurisprudenziale: questo pare perfettamente percepito dai curatori delle raccolte che definiscono la loro attività non *scientia* né *ars*, ma "virtus, prudentia pars"⁵.

⁴ Il fenomeno è descritto da SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi dell'età comunale*, Milano 1969, cit., p. 270. Per un parallelo con l'ermeneutica contemporanea cfr. E. BETTI, *Teoriagenerale della interpretazione*, a cura di Giuliano Grifò, Milano 1990, p. 842. In realtà, come osserva R. GUASTINI, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Milano 1993, pp. 421 ss. e ID., *Il giudice, e la legge. Lezioni di diritto costituzionale*, Torino 1995, pp. 20-21, la lacuna non preesiste all'interpretazione ma ne costituisce un potenziale esito: l'interprete può decidere che una lacuna vi sia o non vi sia, dunque può "prevenire una lacuna" ma "anche crearla.

⁵ MASTRILLO, *Decisiones Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae*, Pa-normi 1606, I, indirizzo al lettore di P. Corsetto.

I

Due premesse

1. La *Decisio*

“Licet enim decisiones sint actus mere extraiudiciales, aliud non continent nisi quandam propalationem voti, vel sensuum Tribunalis, seu motiva [...]. Attamen illae ostendunt bonum ius, atque ad hunc effectum sententia aequipollent”.¹

È, quella sopra riportata, la definizione di *decisio* data da Giovan Battista De Luca, il quale, contemporaneo e quindi diretto testimone del diffondersi capillare delle raccolte di *decisiones* dei grandi tribunali in gran parte d'Europa, riesce in queste poche battute, non solo a riassumere gli elementi salienti del genere letterario ma anche a restituirne la percezione avutane dai contemporanei. Il cardinale venosino vede nella *decisio* un semplice atto stragiudiziale, indipendente dalla sentenza -della quale costituisce la motivazione- ma accomunato ad essa dal fatto di essere fonte del diritto in senso lato.²

Le raccolte erano, infatti, il frutto dell'iniziativa privata dei singoli curatori, tutti eminenti giuristi, che solitamente nelle opere a stampa davano conto delle sentenze delle quali avevano avuto personale cognizione come giudici o come avvocati. La *decisio*, dunque, rimane atto stragiudiziale che non coincide con la sentenza, ma la utilizza

¹ G.B. DE LUCA, *Theatrum veritatis ac Justitiae. Tomus XV*, Lugduni 1697, *De iudicis*, Disc. XIV p. 45. n. 15.

² Negli stessi termini si esprime, sulla definizione di De Luca, F. MANCUSO, *Per la storia della motivazione della sentenza nei secoli XVI/XVIII (Note a margine a studi recenti con il testo di una sentenza del 1229)*, in “Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile”, XLIX (1995), pp. 285-310, ponendo comunque l'accento sul ruolo centrale assunto dalla *decisio* quale motivazione della sentenza.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

quale presupposto per una rielaborazione eminentemente dottrinale. Attraverso una costruzione lessicale discorsiva, argomentata minuziosamente con incisi dottrinali, i curatori delle raccolte sembrano voler render note all'esterno le motivazioni, spesso oscure, delle sentenze delle supreme corti giudicanti.³

L'autore crea un percorso volto di ricostruire l'*iter* logico-giuridico che aveva condotto alla pronuncia. Sia pur confinata ai margini della trattazione, ed identificata spesso soltanto con la data, la sentenza fornisce l'indispensabile *auctoritas* formale; essa è quindi necessaria per suffragare l'autorità sostanziale, il vero contenuto sviluppato nelle argomentazioni dall'autore.

La struttura delle *decisiones* presenta caratteri di notevole discontinuità che non permettono una loro sussunzione all'interno di un unico schema classificatorio. L'eterogeneità degli autori e delle procedure adottate nelle diverse sedi giudiziarie rende, infatti, assai difficile dare una definizione generale della *decisio*. E tuttavia, pur nella consapevolezza delle differenze che spesso si riscontrano all'interno di raccolte di giurisprudenza del medesimo tribunale, è possibile rintracciare alcuni elementi "estrinseci" che accomunano le *decisiones* e le rendono un genere letterario.

La *decisio* solitamente esordisce con un rinvio alla causa cui inerisce, generalmente individuata con il nome delle parti; a questa segue la *narratio*, ossia un'esposizione -più o meno stringata- del fatto litigioso e dei punti controversi discussi in giudizio. Successivamente si dà conto delle ragioni di diritto che avrebbero potuto indurre ad una conclusione e di quelle opposte, ricostruendo così l'*iter* logico-giuri-

³ Cfr. M. ROBERTI, *Lodovico Antonio Muratori e il tramonto del diritto comune*, in "Rivista di Storia del diritto italiano", 1936, p. 12 ss., per un'equiparazione limitatamente agli effetti tra *decisiones* come *reports* e motivazione. Per una generale disamina sulla motivazione della sentenza dei tribunali dell'*ancien regime* si veda M. ASCHERI, *Tribunali Giuristi e Istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna 1989, p. 97 ss. e M. TARUFFO, *L'obbligo di motivazione della sentenza civile tra diritto comune e illuminismo*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Atti del III Congresso Internazionale della Società italiana di storia del diritto, Firenze 1977, II, pp. 599-633: quest'ultimo di grande utilità per la delineazione della dottrina del diritto comune in tema di motivazione (che in generale non veniva considerata condizione di validità della sentenza) e per il panorama della situazione nei vari stati dell'antico regime. In particolare negli ordinamenti italiani non erano tenuti a motivare i supremi tribunali di Venezia, Milano, Sicilia, Napoli (fino al 1774) e la Rota Romana.

dico che ha condotto alla decisione finale, di cui si dà un breve cenno. Nell'ambito di questo schema, semplice e per certi versi costante, si alternano *decisiones* nelle quali viene fatta puntuale menzione delle parti processuali, dell'oggetto della controversia, dell'*iter* attraverso cui questa è giunta fino al tribunale giudicante, della decisione di quest'ultimo e della relativa data, con altre nelle quali o manca qualcuno dei citati elementi, o addirittura si fa riferimento ad una pronuncia, in chiave puramente esemplificativa, identificandola semplicemente con la data. Nel primo caso, per riprendere una partizione oramai consolidata, si può parlare di "report", mentre nel successivo, dove l'elemento dottrinale non lascia troppo spazio alla narrazione del caso giudiziario, si configura una vera e propria trattazione di problemi giuridici su base giurisprudenziale.⁴

L'analisi della struttura delle *decisiones* mostra come per i curatori il caso giudiziario non sia l'oggetto centrale dell'esposizione, ma divenga soltanto un presupposto, per quanto necessario, dell'elaborazione svolta secondo i dettami forgiati da una dottrina che aveva formazione e canoni fondati sul diritto comune. In virtù di questa visione, infatti, si muove dal caso concreto, ma per svolgere un discorso originale ed autonomo, che in quanto tale si profila immediatamente come dottrinale. Il vero cuore della *decisio* è rappresentato dalle innumerevoli citazioni di *auctoritates* le quali supportano la costruzione dottrinale edificata dal curatore. È proprio costui che tra le *rationes* a confronto sceglie la *communis opinio* risolutoria del caso controverso, avvalorando e selezionando un percorso, rispetto agli altri citati, idoneo a giustificare la sentenza finale del tribunale.

Così costruite, le *decisiones* riescono a fondere al loro interno due piani all'apparenza inconciliabili. Da un lato, infatti, esse offrono un resoconto della giurisprudenza della suprema corte da cui promanano, ma allo stesso tempo propongono un percorso dottrinale che affonda invece le radici nella solida tradizione del diritto comune.⁵

⁴ Tale classificazione è proposta da ASCHERI, *Tribunali Giuristi e Istituzioni*, cit., p. 85 ss., il quale vede il discrimine tra *report* e trattazione proprio nella descrizione del caso giudiziario, dettagliata nel primo caso, pretesto per una dissertazione puramente dottrinale nel secondo.

⁵ Quella di racchiudere sia "law in action", inteso come prassi giurisprudenziale, che "law of the books", vale a dire fonti dottrinali autoritative che fondano il diritto co-

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

Tale dato appare evidente fin dalla scelta dei casi controversi su cui strutturare la *decisio*, questi, infatti, solitamente ineriscono a nodi problematici particolarmente dibattuti sia nel supremo tribunale in cui il caso è sottoposto, ma costituiscono altresì oggetti di riflessione e luoghi di approdo di una *communis opinio* le cui basi dottrinali valicano i confini territoriali in cui l'organo giudicante opera.

2. Tra normativa, dottrina e prassi. Il diritto dell'età moderna

Le *decisiones* sono lo specchio del diritto della prima età moderna. In questo periodo, normativa regia, dottrina e prassi giurisprudenziale insieme contribuiscono alla costruzione degli ordinamenti giuridici. Dalla sovrapposizione di questi tre ambiti, trae origine e trova sistematizzazione il diritto effettivamente applicato nei regni.

L'irruzione della "modernità" porta con sé dei mutamenti decisivi nel panorama del diritto fra XVI e XVII secolo. I sovrani delle singole realtà statuali tendono ad ergersi a centro degli ordinamenti e l'appropriazione del giuridico diviene elemento comune delle nascenti monarchie.⁶ Funzionale a tale scopo è in primo luogo il controllo sulle fonti di produzione del diritto; sempre più materie, infatti, vengono attratte nell'ambito della normazione dei sovrani legislatori. Uno dei settori, che in un simile scenario risulta maggiormente riformato è, ad esempio, quello del diritto penale. Ad esso, in gran parte d'Europa, i sovrani assoluti prestavano la loro costante attenzione attraverso l'emanazione di complessi normati-

mune, è una costante delle raccolte di *decisiones* della prima età moderna. Trattando della raccolta di *decisiones* del belga Paul Christinaeus, ad esempio, così argomenta sul tema A. WIJFFELS, *Orbis exiguus. Foreign legal authorities in Paulus Christianaeus's Law Reports in Ratio decidendi: guiding principles of judicial decisions. 'Foreign' Law*, II, Berlin 2010, p. 37: "As a work, written primarily by the standards of the *ius commune* literature, it reflects in many ways the "law of the books", but because its proclaimed emphasis is on the practice of the Belgian superior courts, it also reflects to some degree legal practice, or, as it is sometimes called, "the law in action".

⁶ Per un'approfondita analisi storica sulle relazioni tra potere e diritto si veda A.M. HESPANHA, *Storia delle Istituzioni politiche*, Milano 1993; ID., *Introduzione alla storia del diritto europeo*, Bologna 1999, pp. 9-59. Per uno sguardo alle politiche assolutistiche dei sovrani cinque-seicenteschi, volte soprattutto all'unificazione degli ordinamenti giuridici statali, si veda A. CAVANNA, *La storia del diritto moderno (secoli XVI-XVIII) nella più recente storiografia italiana*, Milano 1983, p. 76 e ss.

vi che contenevano sia diritto sostanziale che procedurale; costituirono esempi di tale normazione la *Constitutio criminalia carolina* (1532),⁷ nel Sacro Romano Impero, e l'*Ordonnance Criminelle* (1670),⁸ in Francia.

Ma alla proliferazione delle norme avrebbe dovuto far seguito anche la puntuale applicazione dell'atto volitivo del re. In tal senso, la centralizzazione dell'amministrazione della giustizia ed in particolare delle magistrature apicali era punto nevralgico, nelle politiche di accentramento dei sovrani "tendenzialmente" assoluti.⁹ Produzione normativa e creazione di organi giudiziari costituenti la coscienza giuridica del sovrano sono due aspetti che testimoniano da una parte il tentativo di appropriazione del giuridico posto in essere dal potere sovrano, dall'altra danno atto della non compiuta realizzazione di un tale progetto.

Fuori dall'oramai superata visione di una rigida contrapposizione frontale tra un potere centrale, motore ed esclusivo detentore delle prerogative statali ed una società, conservatrice ed esclusa dalla gestione del governo, si deve porre l'attenzione alla complessità degli ordinamenti giuridici della prima età moderna. Una complessità che è lo specchio di quella rete di rapporti politici tra attori e fazioni differenti che si fondono in un groviglio nel quale i conflitti sono spesso sottostanti e silenti.¹⁰ Per gran parte dell'età moderna, anche in contesti istituzionali relativamente stabili, le dinamiche di risoluzione dei conflitti giurisdizionali devono infatti misurarsi con la frammentarietà sociale, in cui l'endiadi fazioni e lotta politica rappresenta una costante.¹¹

⁷ Sulla *Carolina* si vedano, tra i molteplici contributi, *Die peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. von 1532 (Carolina)*, a cura di G. Radbruch, Reclam, Stuttgart 1975; *Strafrecht, Strafprozess und Rezeption. Grundlagen, Entwicklung und Wirkung der Constitutio Criminalis Carolina*, a cura di P. Landau, F.C. Schroeder, Frankfurt am Main 1984.

⁸ Sull'*Ordonnance Criminelle* cfr. M. BOULANGER, *Justice et absolutisme. La grande Ordonnance Criminelle d'août 1670*, in "Revue d'histoire moderne et contemporaine", 47 (2000), 1, *Ordre et désordres, XVII^e-XX^e siècles*, pp. 7-36.

⁹ Cfr. I. BIROCCHI, *La formazione dei diritti patri nell'Europa moderna tra politica dei sovrani e pensiero giuspolitico, prassi ed insegnamento*, in *Il Diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*. Atti del Convegno internazionale, Alghero, 4-6 novembre 2004, a cura di I. Birocchi e A. Mattone, Roma 2006, p. 38.

¹⁰ Sulla nozione di politica nei secoli dell' Antico regime, con specifico riferimento al Seicento, si veda F. BENIGNO, *Favoriti e ribelli. Stili della politica barocca*, Roma 2011, p. 9 e ss. E la bibliografia ivi citata.

¹¹ Per un'analisi della conflittualità sociale nei territori italiani del Seicento, si veda *Guelphi e ghibellini nell'Italia del Rinascimento*, a cura di M. Gentile, Roma 2005.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

La dottrina giuridica continua a svolgere un ruolo fondamentale nella creazione e nella riduzione a sistema del diritto vigente nei regni. Attraverso un'interpretazione che enfatizza la frammentarietà del dettato legislativo, i giuristi ne giustificano una rilettura estensiva se non addirittura alternativa.¹² La materia del processo diventa protagonista delle opere di dottrina, specialmente con i commenti ai sempre più frequenti interventi normativi dei sovrani sulle procedure.

Per tutta l'età moderna, infatti, ad esempio nei territori della penisola italiana accadeva che ogni mutamento istituzionale venisse accompagnato dal reiterarsi delle normative di riforma sull'ordinamento giudiziario. Pur muovendosi in un ambito di cauto riformismo e spesso in continuità col passato, tali leggi volevano restituire l'immagine del nuovo sovrano quale unico e sommo dispensatore di giustizia. Accadde così ovunque, pur nelle sfumature dei singoli quadri territoriali. I giuristi sono i mediatori di quell'intreccio tra potere e diritto che caratterizza la tradizione occidentale in età moderna, il linguaggio stesso del pensiero politico trarrà dalla scienza giuridica i propri termini.¹³

Ma la dottrina Cinque-Seicentesca si caratterizza anche per l'attenzione riservata alla prassi giudiziaria. Nel passaggio all'età mo-

¹² Di questa forma d'interpretazione parla M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi dell'età comunale*, Milano 1969, p. 270, secondo cui i giuristi praticano un sistematico "rovesciamento della norma in lacuna": essi, cioè ravvisano un vuoto o un'ambiguità non soltanto rispetto a casi non regolati, ma anche quando la legge appaia ingiusta o inopportuna. Nello stesso senso, ma specificamente per realtà napoletana, si veda, M.N. MILETTI, *Tra equità e dottrina. Il Sacro Regio Consiglio e le «Decisiones» di V. de Franchis*, Napoli 1995, pp. 55-61. Sulla portata assunta dalla lacuna legislativa negli ordinamenti di diritto comune, si veda M. MECCARELLI, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998, p. 318 e ss. L'autore sottolinea, infatti, come in tali ordinamenti essenzialmente giurisprudenziali, il fattore interpretativo è fondamento dell'effettività della norma. In questa prospettiva, la lacuna è lo spazio in cui l'*arbitrium* ermeneutico si muove per colmare il dettato normativo insufficiente. Appaiono scettici, invece, rispetto all'idea stessa di utilizzare la categoria di "lacuna" legislativa con riferimento alla situazione che poteva crearsi negli ordinamenti dotati di pluralità di fonti, come quelli precedenti alle codificazioni, P. CARONI, *Statutum et silentium. Viaggio nell'entourage silenzioso del diritto statuario*, in "Archivio Storico Ticinese", 118 (1995), pp.134-146; BIROCCHI, *La formazione dei diritti patri*, cit., p. 57.

¹³ Per il rapporto tra potere e diritto con la conseguente contaminazione dei rispettivi linguaggi, si veda D. QUAGLIONI, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, Bologna 2004.

derna si delinea, infatti, un progressivo spostamento del centro di elaborazione della scienza del diritto dalle università ai tribunali, i giuristi eleggono la prassi giudiziaria a oggetto privilegiato delle loro speculazioni.¹⁴ Si assiste dunque alla creazione ed allo sviluppo di un diritto *sub specie interpretationis* che tra il XVI e il XIX secolo, in buona parte d'Europa, trova la sua "culla" nei supremi tribunali di ciascun ordinamento territoriale; i suoi interpreti principali sono i giudici di queste corti, rappresentanti di una vera e propria casta di giuristi legata alla pratica forense; essi affiancano ed in certi casi surrogano, nella funzione creatrice ed innovatrice del diritto, i professori delle università. Si tratta di un fenomeno con caratteri di omogeneità in buona parte d'Europa, che aveva come corollario il privilegiare, all'interno delle università stesse, un insegnamento più professionalizzante concentrandosi maggiormente su certe parti dei testi tradizionali, in particolare quelle dall'immediato risolto pratico.¹⁵

I *doctores* influenzavano altresì la prassi giudiziaria anche dall'interno dei tribunali, quali magistrati delle corti supreme dei singoli stati.¹⁶

¹⁴ Su questo fondamentale fenomeno, che si può collocare a partire dal secolo XV, cfr. M. ASCHERI, *Tribunali Giuristi e Istituzioni*, cit., pp. 152-153; F. CALASSO, *Medio Evo del diritto*. I. *Le fonti*, Milano 1954, pp. 598-599; A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*. I, Milano 1979, p. 221 ss; D. MAFFEI, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano 1956, p. 36; G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*. I. *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976, p. 20 ss. R.C. VAN CAENEGEM, *I sistemi giuridici europei*, Bologna 2003, p. 31 ss.

¹⁵ Cfr. A. BELLONI, *L'insegnamento giuridico in Italia e in Francia nei primi decenni del Cinquecento e l'emigrazione di Andrea Alciato*, in *Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medio Evo ai nostri giorni. Strutture, Organizzazione, Funzionamento*, a cura di A. Romano, Messina 1995, pp. 137-158; per la Germania ancora utile il contributo di K.H. BURMEISTER, *Das Studium der Rechte im Zeitalter des Humanismus im deutschen Rechtsbereich*, Wiesbaden 1974.

¹⁶ Le prime elaborazioni sistematiche di una categoria storiografica unitaria dei "Grandi Tribunali" risalgono alla fine degli anni settanta del secolo scorso e si devono al comparatista G. GORLA, *I Tribunali Supremi degli Stati italiani. fra i secc. XVI e XIX, quali fattori della unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione fra Stati (Disegno storico-comparatistico)*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, I, Firenze 1977, pp.445-532; a cui fanno seguito, se pur con annotazioni critiche rispetto all'impostazione comparatistica e all'unicità della categoria storiografica, le ricerche di ASCHERI, *Tribunali Giuristi e Istituzioni* cit., e R. SAVELLI, *Tribunali "decisiones" e giuristi: una proposta di ritorno alle fonti*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini-A. Mohlo-P. Schiera, Bologna 1994, pp. 397-421. Una più recente riflessione sul tema è di I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002, pp. 85-93.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

Come è noto, tali organismi, riformati o costituiti *ex novo* agli albori dell'età moderna, occupavano il vertice del sistema amministrativo giurisdizionale dei regni; erano composti dai più rinomati giuristi, nominati direttamente dal sovrano, avevano competenza di appello nei confronti di tutte le sentenze emanate dai tribunali di grado inferiore e competenza esclusiva in specifiche materie, quali le cause che riguardavano direttamente il re, l'aristocrazia, i *debiles*, o infine le cause feudali.¹⁷ Così organizzate, le corti supreme avrebbero dovuto assecondare gli intenti di accentramento del sovrano, soprattutto applicando il diritto che da quest'ultimo promanava, cioè la legge. Ma in realtà, proprio grazie al ruolo centrale svolto in seno all'organizzazione dello stato, all'autorevolezza dei giuristi che ne componevano i collegi, e agli ampi poteri equitativi riconducibili all'*arbitrium*, i grandi tribunali si ponevano spesso in concorrenza col sovrano proprio sul versante applicativo del diritto, considerando le proprie pronunce come fonte primaria per risolvere le controversie, con il risultato di attribuire, alle sentenze, una forza simile a quella della legge.¹⁸ Un ruolo "quasi legislativo", quello svolto dalle sentenze direttamente riconducibile alle autorità dalle quali promanavano.¹⁹

¹⁷ Fra gli esempi più significativi di studi sui grandi tribunali U. PETRONIO, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, I, Milano 1977; ID., *I Senati giudiziari*, in *Il Senato nella storia. Il Senato nel medioevo e nella prima età moderna*, Roma 1997, pp. 355-453; G.P. MASSETTO, *Monarchia spagnola, Senato e Governatore: la questione delle grazie nel Ducato di Milano. Secoli XVI-XVII*, in "Archivio storico lombardo", CXVI (1990), pp.75-112; M.N. MILETTI, *Stylus iudicandi. Le raccolte di "decisiones" del Regno di Napoli in età moderna*, Napoli 1995; *Grandi tribunali e rote nell'Italia di antico regime*, a cura di M. Sbriccoli e A. Bettoni, Milano 1993; J. KRYNEN, « *Qu'est-ce qu'un Parlement qui représente le roi?* », in *Excerptiones iuris: Studies in Honor of André Gouron*, a cura di B. Durand-L. Mayali, Berkeley 2000, pp. 353-366.

¹⁸ Questo scarto tra l'intento del sovrano, di cui i tribunali avrebbero dovuto costituire la coscienza giuridica, e la realtà in cui essi rappresentano un contropotere in chiave centrifuga, ha fatto parlare la storiografia più recente di una vera e propria ambiguità, con riferimento alla funzione giurisdizionale dei Grandi Tribunali. Sul tema si veda BIROCCHI, I. *Alla ricerca dell'ordine*, cit., p. 85. Già V. PIANO MORTARI, *Gli inizi del diritto moderno in Europa*, Napoli 1980, pp. 419-433, sottolineava da una parte il ruolo istituzionale dei grandi tribunali, funzionale alla statalizzazione del diritto, ma dall'altra rilevava la natura creativa dell'interpretazione del dettato normativo che tali organi ponevano in essere.

¹⁹ Numerosissimi sono gli esempi citati da ASCHERI, *I Grandi Tribunali*, cit., p. 96 ss., PETRONIO, *Il Senato*, cit., p. 1159, nei quali si attribuisce alle decisioni delle Corti Supreme una forza simile a quella della legge; più precisamente, in maniera alquanto frequente, si afferma che esse *habent vim legis*.

Si trattava di una compartecipazione al potere del sovrano che comunque aveva origini e rilievo differenti nelle singole aree territoriali in cui le supreme corti operavano. Così la Sacra Rota Romana, ricavava la propria autorevolezza ed il ruolo sovraordinato tra i tribunali della Chiesa, grazie all'attitudine a farsi portatrice di quell'intreccio tra coscienza e diritto che era elemento caratterizzante la giustizia del sovrano pontefice. La Rota riusciva così ad esercitare una giurisdizione territoriale ed universale al tempo stesso.²⁰

Altre corti mutuavano invece le prerogative "sovrane" dall'originario *status*, fin dal secondo Quattrocento, di consigli del principe con facoltà politiche e giudiziarie insieme. Solo successivamente si specializzeranno in consigli esclusivamente di giustizia, conservando comunque anche nei secoli successivi, porzioni delle originarie potestà di governo.²¹ È il caso del Parlamento di Parigi o, per l'Italia, del Senato di Milano e del Sacro Regio Consiglio napoletano, corti che unirono alla straordinaria autorevolezza delle sentenze una reale compartecipazione al potere legislativo del sovrano.

Dal crescere e proliferare dei grandi tribunali, scaturiva l'aumento del potere dei giudici-giuristi che ne componevano i collegi. L'espansione numerica del ceto dei togati al servizio delle magistrature statali ma soprattutto la sua scalata agli apparati di governo, spesso a scapito della nobiltà di nascita, furono fenomeni che dal XVII secolo passarono sopra alle differenze di regime politico e alle varianti territoriali.²²

²⁰ Emblematiche le parole di G.B DE LUCA, *Il Dottor volgare*, Firenze 1843, IV p. 562, secondo cui il tribunale "oltre l'autorità e la giurisdizione nel proprio e particolare principato temporale dello stato ecclesiastico... si diffonde per tutto il mondo cattolico". Tra le molteplici opere che analizzano sotto vari profili la Sacra Rota Romana, si rinvia a K. SALONEN, *Papal justice in the late Middle Ages: the Sacra Romana Rota*, Londra-New York 2016 e alla bibliografia ivi citata.

²¹ Cfr. M. BERENGO, *L'Europa delle città*, Torino 1999, p. 358 e ss.

²² P.L. ROVITO, *Alle origini del costituzionalismo: mediazione giuridica e potere degli apparati tra Cinque e Seicento*, in *Nuovi moti per la formazione del diritto*, Padova 1988, pp. 162-202, delinea una storia "costituzionale dei grandi tribunali e del ruolo dei giuristi come soggetti cui attribuire già dal XV secolo caratteristiche di straordinaria modernità, di valenza "costituzionale" (addirittura quasi repubblicana), di valori "borghesi ed antinobiliari". Per il ruolo dei togati nei territori italiani nel Seicento, si veda, M. BELLABARBA, *La giustizia nell'Italia moderna*, Bari 2008, pp. 135-148.

II

La *decisio* nella storiografia.

Dal diritto comune europeo al *ius commune* dottrinale

1. La *decisio*, un genere letterario di successo

La *decisio* è il genere letterario privilegiato per “trattare” della giurisprudenza dei grandi tribunali ed attuare così una solida saldatura tra dottrina e prassi giudiziaria.

Rispetto ai pur diffusi massimari che raccoglievano sentenze promananti da tribunali di diversi Paesi, testimonianza della circolazione sovranazionale di tale giurisprudenza, le raccolte di *decisiones* aggiungevano un approfondimento dottrinale che le rendeva scientificamente più apprezzabili e confacenti alla tradizione del diritto comune.¹

La decisionistica poco alla volta inizia anche a soppiantare la letteratura consulente. Rispetto al *consilium*, la *decisio* ha infatti il pregio di presentarsi non come atto promanante da una delle parti ma come il resoconto fedele dell’attività di un’autorità terza quale è la corte giudicante. Inoltre, poiché i grandi tribunali annoverano tra i propri giudici i giuristi più rinomati,² ciò attribuisce un elevato grado di autorevolezza dottrinale non solo alla sentenza, ma anche alla *decisio*, redatta il più delle volte da uno dei componenti il collegio.³

¹ ASCHERI, *Tribunali, giuristi e Istituzioni*, cit., p. 135, sottolinea il rilievo e la diffusione dei massimari di giurisprudenza, opera soprattutto di giuristi napoletani come Marta e Borrelli. Essi, raccogliendo la giurisprudenza delle corti di diversi Paesi, creano delle vere e proprie “*summae*” del diritto giurisprudenziale europeo.

² SAVELLI, *Tribunali “decisiones” e giuristi*, cit., p. 6, sottolinea come questo sia un fenomeno che si lega strettamente “al costruirsi (nell’immaginario collettivo dei giuristi) della figura del giudice come colui che detiene un primato tra i diversi tipi di operatori del diritto”.

³ ASCHERI, *Tribunali, giuristi e Istituzioni*, cit., pp.189-193, ha evidenziato come la crisi del genere consiliare sia la diretta conseguenza del declino delle Università italiane, discorrendo di una crisi oramai insanabile tra insegnamento legale e prassi forense.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

Ma al di là della differente percezione da parte dei contemporanei, è spesso impossibile distinguere la *decisio* dal *consilium*. Non vi sono infatti, solitamente differenze nella struttura formale dei due generi letterari, se si eccettua l'aggiunzione, a margine della *decisio*, del breve cenno dalla pronuncia del tribunale, questo elemento, tuttavia, è ritenuto di fondamentale importanza, in quanto attribuisce credibilità a tutto l'impianto logico costruito, accreditando uno dei percorsi dottrinali proposti nella *decisio* e ponendosi quale autorità giustificatrice dello stesso.

Per tale via, nelle raccolte di giurisprudenza europee mescolati alle *decisiones* si trovano, *consilia*, *allegationes* e voti dei singoli componenti il collegio giudicante. Una nozione assai ampia di *decisio*, quindi, che preservando l'indispensabile legame con l'attività del tribunale, ricomprende anche il resoconto di atti di parte. Questi grazie alla formale intitolazione delle opere come *decisiones* di una suprema corte, godono della credibilità e del favore tra gli operatori del diritto che discendono dal genere letterario.

Selezionando, accreditando o respingendo determinate "*opinionnes*", le raccolte di decisioni strutturate da giuristi di ampia cultura si presentavano come autorevole supporto nella pratica quotidiana del foro: per il loro tramite si poteva individuare come presumibilmente si sarebbero regolati gli organi giudicanti, e questi stessi, peraltro, quando subordinati, vi avrebbero trovato una guida certa nella complessità del diritto controverso.⁴

Alle *decisiones* rinviavano gli operatori del diritto sia per cercare un campo di certezze rispetto alle contraddizioni ed esitazioni delle opere teoriche e della letteratura consiliare, sia per conoscere il diritto quale effettivamente applicato nei maggiori tribunali di ogni ordinamento. L'autorità di alcune corti consentiva poi alle *decisiones* di valicare i confini degli stati e di dar luogo a una prassi internazionale, un vero e proprio *usus fori* europeo.⁵

⁴ ASCHERI, *Tribunali giuristi e Istituzioni*, cit., p. 92. Nello stesso senso già L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano 1967, p. 192 e più recentemente SAVELLI, *Tribunali, "decisiones" e giuristi*, cit., pp. 414-415 e soprattutto MILETTI, *Stylus judicandi*, cit., p. 184 ss.

⁵ Di una giurisprudenza che svolga a livello istituzionale un ruolo di unificazione del diritto tra gli stati, parla GORLA, *I Tribunali Supremi*, cit., pp. 445-532. Alla visione di Gorla aderisce, se pur in termini sfumati, G.-P. MASSETTO, *Sentenza (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Milano 1989, pp. 1200-1245. Rilievi critici a tale teoria sono invece mossi da BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*, p. 87 ss. Oltre che da

La decisio nella storiografia. Dal diritto comune europeo al ius commune dottrinale

La diffusione delle raccolte di *decisiones* rappresenta, infatti, un evento di portata “globale” che coinvolge gran parte d’Europa. Già dall’inizio del XV secolo, cominciano a circolare le prime raccolte di sentenze, che vengono denominate *decisiones* ad imitazione della giurisprudenza dell’autorevole Sacra Rota Romana. Molti curatori, peraltro, dichiarano esplicitamente di ispirare le proprie *decisiones* a quelle del supremo tribunale della cristianità.⁶ Ma è dalla fine del Quattrocento e per i due secoli successivi che al consolidarsi dell’autorevolezza dei supremi tribunali e della loro giurisprudenza fa diretto seguito il fiorire ed il diffondersi delle raccolte di *decisiones* di tali corti. In questo periodo, infatti, nel solco tracciato da opere di successo quali quelle di Guy Pape per l’area francese o Matteo D’Afflitto per quella italiana, vedono la luce diverse centinaia di raccolte che collezionano la giurisprudenza di corti supreme tedesche, dei Paesi Bassi e della Scozia.⁷

La *decisio* acquista dunque un ruolo centrale nel panorama della letteratura di diritto comune, con dei caratteri propri e dei contorni ben definiti ma ciò non impedisce di connotare il genere stesso di quella versatilità che, come visto, permette alle raccolte di *decisiones* di accogliere al loro interno tutti quegli atti processuali legati alla giurisprudenza di una corte suprema.

Un ulteriore e forse più rilevante aspetto della giurisprudenza giudicante è quello che la lega alla sopravvivenza di un diritto comune europeo che non poteva più trovare il suo canale nella giurisprudenza delle scuole di diritto e nelle teorizzazioni dei *doctores*.⁸ In

ASCHERI, *Tribunali Giuristi e Istituzioni*, cit., pp. 85-183, quando afferma che quella giurisprudenza, pur autorevole, aveva comunque carattere regionale.

⁶ Così, ad esempio, Guy Pape, nelle pagine introduttive della sua raccolta di *decisiones* del Parlamento di Grenoble: “... et dixi in scriptis redigendum prout infra per modum questionum, ritum decisionum rote curie Romane insequendo...”, G. PAPE, *Decisiones Gratianopolitanae*, Grenoble 1490, P. 5.

⁷ Per uno studio a tutt’oggi ancora basilare, sull’effettiva portata quantitativa della diffusione delle raccolte di *decisiones* e sulla loro incidenza nelle singole realtà territoriali dell’Europa continentale, si vedano i contributi di M. ASCHERI (per l’Italia), G. WALTER (per la Francia), J.-M. SCHOLZ (per Spagna e Portogallo), M. GEHRKE (per l’area tedesca), U. WAGNER (per i Paesi Bassi) e K. LUIG (per la Scozia), in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, a cura di H. Coing, II, pt. 2 *Neuere Zeit (1500-1800)*, München 1976, pp. 1113-1445.

⁸ M. CARAVALE, *Alle origini del diritto europeo. Ius commune, droit commun, common law nella dottrina giuridica della prima età moderna*, Bologna 2005, p.115 ss., riflette,

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

tal senso, la *decisio* riuscì nel duplice scopo di inserirsi nel solco della tradizione dottrinale della *scientia iuris* medievale e di traghettarne i criteri e le metodologie applicative verso un ambito come quello della prassi giurisprudenziale che a poco a poco divenne protagonista nelle speculazioni dottrinali d'età moderna.

2. Il perché di una lacuna

Solo di recente, la storiografia giuridica ha mostrato un crescente interesse per l'imponente produzione giurisprudenziale dell'età moderna. Si tratta, comunque, di un'attenzione relativa che, come vedremo, ha avuto ad oggetto precipuo i supremi tribunali, dai quali le sentenze promanavano ed il ruolo unificante di tale giurisprudenza in sistemi giuridici differenti, facendone così fonte per uno studio comparato. Restano a tutt'oggi parzialmente nell'oblio le raccolte di *decisiones* che tanta fortuna e rilievo ebbero nell'ambito della cultura giuridica europea, a partire dal Cinquecento.⁹ Appare quantomeno singolare riscontrare come, nell'ambito della storiografia contemporanea, ad un pressoché generale riconoscimento della rilevanza di tali sillogi a stampa -apprezzate ora come fonti di produzione ora solo di interpretazione del diritto esistente- non abbia corrisposto un adeguato interesse per una loro dettagliata illustrazione.¹⁰ Nonostante questo riconoscimento, infatti, l'approccio della storiografia giuridica appare piuttosto formale, volto a creare categorie di comodo con chiaro scopo semplificatorio¹¹ o ad attribuire necessariamente un significato istituzionale alle *decisiones*, dotandole, ad

prendendo le mosse dalle corti sovrane francesi, sull'originale contributo offerto dalla giurisprudenza all'evoluzione che l'*interpretatio* di *ius commune* conobbe nella prima età moderna in Europa; per lo stesso periodo, sul concetto di giustizia, cfr. P. PRODI, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000, p. 107 ss. e QUAGLIONI, *La giustizia*, cit., pp. 115-142.

⁹ Sulla proliferazione e diffusione delle raccolte di *decisiones* in gran parte d'Europa si veda ASCHERI, *Tribunali giuristi e Istituzioni*, pp. 152-153.

¹⁰ È ASCHERI, *Tribunali giuristi e Istituzioni*, cit., p. 86 ss., a rilevare che alla riconosciuta centralità e rilevanza dei "Grandi Tribunali" nella formazione del diritto moderno fa riscontro, nei manuali di storia del diritto, di regola, una semplice menzione di qualche raccolta di decisioni con i rispettivi autori.

¹¹ La stessa creazione della categoria unitaria dei "Grandi Tribunali" determina secondo SAVELLI, *Tribunali "decisiones" e giuristi*, cit., pp. 401 ss., il concreto pericolo di un appiatti-

La decisio nella storiografia. Dal diritto comune europeo al *ius commune* dottrinale

esempio, di una *vis legis*, ostentata dagli autori delle sillogi ma il più delle volte non riscontrabile nella prassi.¹² Manca invece un'analisi specifica e interna alle raccolte giurisprudenziali, che permetta di cogliere gli innumerevoli spunti che questo imponente materiale offre, riguardo ai curatori delle *decisiones*, alla natura di queste, al funzionamento e alle fonti utilizzate dai tribunali di cui le sillogi rappresentano il frutto tangibile.¹³

La *decisio*, genere letterario fortemente rappresentativo della dottrina giuridica nella prima età moderna, sconta forse la sottovalutazione ed il giudizio negativo che ha accompagnato la *scientia iuris* di tale periodo, una visione che ha accomunato gli studi di storiografia "generale" a quelli più specificamente dedicati alla storia del diritto.

Nell'introdurre il suo repertorio sui testi giuridici pubblicati in Italia nella prima età moderna, lo storico del diritto scozzese Douglas J. Osler delinea alcune tra le componenti distintive di quella che viene definita *the Jurisprudence of the Baroque*.¹⁴ Egli sottolinea che si tratta di una produzione dottrinale che tra il 1550 ed il 1750 accomuna quelle aree territoriali del sud Europa, in particolare le penisole iberica ed italiana, caratterizzate dall'influenza culturale della chiesa cattolica, che nello specifico campo del diritto si riflette nel rilievo centrale assunto dallo *ius canonicum novissimum*.¹⁵ Nel diritto della chiesa riformata acquistano un rilievo centrale accanto alle tradizionali fonti dell'ordinamento canonico -decretali pontificie e canoni conciliari- anche le decisioni dei tribunali ecclesiastici. Esso operava in territori politicamente affini ed era relativamente impermeabile rispetto ai testi giuridici provenienti dalle aree del nord Europa,

mento "superficiale e antistorico" causato appunto dall'utilizzo di tale etichetta di comodo, su posizioni del tutto analoghe si muove BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., p. 85.

¹² In tal senso G. VALLONE, *Le Decisiones di Matteo D'Afflitto*, Milano 1988, p. 58 ss., il quale ha attribuito alle *decisiones* napoletane solamente un mero valore persuasivo, ben diverso dall'autorità della *vis legis*. Questo perché le *decisiones* sono contenute in raccolte private e non ufficiali.

¹³ La mancanza di una approfondita analisi delle *decisiones* era stata denunciata, tra gli altri, già da G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, Milano 1927, p.105 e successivamente da LOMBARDI, *Saggio*, cit., p.162 ss., i quali constatavano come la rinuncia all'esame dello sterminato e quasi sconosciuto materiale delle *decisiones* costituisse una sensibile lacuna nella ricostruzione storica.

¹⁴ Cfr. D.J. OSLER, *Jurisprudence of the Baroque. A census of Seventeenth century Italian legal imprints*, Frankfurt am Main 2006.

¹⁵ *Ivi*, p. XVII.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

caratterizzate dalla Riforma Protestante.¹⁶ Pur non potendosi tracciare un esatto “allineamento” tra i confini territoriali e quelli religiosi e lasciando comunque un grado di permeabilità nel sistema, pare innegabile che le barriere erette dopo la Riforma influenzarono profondamente i meccanismi di produzione e circolazione del sapere, incluso quello giuridico.¹⁷

Quella appena menzionata è una definizione estremamente generale, ma dalla quale si può prendere spunto per delineare alcuni aspetti che hanno caratterizzato lo studio della scienza giuridica della prima età moderna, legati soprattutto al suo contenuto ed alla sua diffusione. Il definire barocca tale letteratura giuridica, ha spesso implicato, da parte degli studiosi, un giudizio di merito che la associava a quel periodo di “declino culturale” che avrebbe attanagliato Spagna e Italia, nel corso del Seicento.¹⁸ Una decadenza dipinta come inarrestabile, e che investiva la politica, l’economia, la società nel suo complesso, e la stessa tradizione intellettuale e morale delle due penisole.¹⁹

Questo *clichè* risulta essere da lungo tempo abbandonato, almeno nel campo della pittura, della scultura, della religione e della letteratura; è stato, infatti, sostituito da una nuova interpretazione del termine barocco, che, proprio nel sud Europa, connota oggi un’epoca di

¹⁶ Per il ruolo svolto dalla censura operata dall’Inquisizione quale barriera alla circolazione dei testi giuridici, si vedano i numerosi contributi di Rodolfo Savelli. In particolare, R. SAVELLI, *Censori e giuristi. Storie di libri, di idee e di costumi (secoli XVI-XVII)*, Milano 2011.

¹⁷ Del mancato allineamento tra confini politici e confini religiosi, in età moderna, parla A. PASTORE, *Introduzione*, in *Confini e frontiere nell’età moderna: un confronto fra discipline*, a cura di A. Pastore, Milano 2007, pp.7-21.

¹⁸ Sulla situazione politico-istituzionale di Italia e Spagna nell’ambito della politica assolutistica e sui risvolti di questa nel panorama culturale, si veda R. VILLARI, *Politica barocca. Inquietudini, mutamento e prudenza*, Bari 2010, p. 272 e ss.

¹⁹ Per la ricostruzione della genesi “europea” dell’idea di decadenza Sei- Settecentesca, con specifico riferimento all’Italia, si veda M. VERGA, *Decadenza italiana e idea d’Europa (XVII-XVIII sec.)*, in “*Storica*”, 22 (2002), pp. 7-33. Secondo l’autore, “si tratta, infatti, di ricostruire un processo culturale che non attiene affatto, o almeno non in misura rilevante a quanto avviene tra Sei e Settecento nella penisola, nei suoi assetti sociali, economici o politici, quanto soprattutto ad un più largo e complesso processo di definizione di quella che potremmo chiamare in tutta semplicità una nuova idea d’Europa”. Sempre nel solco di un’idea di decadenza che matura in ambienti culturali esterni all’Italia, sono i basilari, sia pur datati, contributi di F. VENTURI, *L’Italia fuori d’Italia*, in *Storia d’Italia*, vol. III, *Dal primo Settecento all’Unità*, Torino 1973, pp. 987-1482 e VI. COMPARATO, *Viaggiatori inglesi in Italia tra Sei e Settecento: la formazione di un modello interpretativo*, in “*Quaderni storici*”, 42 (1979), pp. 851-886.

La decisio nella storiografia. Dal diritto comune europeo al ius commune dottrinale

grande fioritura in molti campi del sapere.²⁰ Una rivisitazione e rivalutazione che comunque non pare aver scalfito il giudizio sulla cultura giuridica. Gli storici impegnati nella trattazione degli argomenti generali di storia intellettuale hanno spesso trascurato, specialmente nell'ambito della tradizione letteraria europea, lo spazio fondamentale occupato sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo dalla letteratura giuridica.²¹ Gli storici del libro hanno in particolare mostrato uno scarso interesse per il mondo del libro di diritto, che tuttavia costituiva, insieme ai testi di medicina e teologia, uno dei tre ambiti di interesse basilari per l'editoria dell'età moderna.²²

Pur nell'impossibilità di racchiudere il libro come oggetto di studio di una singola disciplina non riuscendo in tal modo ad analizzare compiutamente i vari aspetti della sua vita,²³ certamente la lunga trascuratezza che ha caratterizzato gli studi sulla *scientia iuris* Cinque-Seicentesca e, all'interno di essa, le raccolte di *decisiones* pare essere una lacuna ancor più grave se si volge lo sguardo alle ricerche legali più specificamente alla storia del diritto.

²⁰ Per un tentativo di definizione di Barocco legata esclusivamente alla sua dimensione spazio-temporale, si veda J.A. MARAVALL, *La cultura del Barocco*, Bologna 1985, p.17.

²¹ In particolare A.M. HESPANHA, *Form and content in early modern legal books. Bridging the gap between material bibliography and the history of legal thought*, in "Rechtsgeschichte", XII (2008), p. 12, rileva come nonostante la tradizione letteraria europea sia fortemente basata anche sulla letteratura giuridica, ciò non risulti chiaramente nei lavori dei più apprezzati storici del libro europeo. Nello stesso senso, si veda R. SAVELLI, *Il libro giuridico tra mercato, censure e contraffazioni. Su alcune vicende cinque-seicentesche*, in *Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto per Vito Piergiovanni*, Milano 2011, p. 189. Per una descrizione dettagliata dell'editoria giuridica in età moderna, e del suo rapporto con la censura, cfr. Id., *Censori e giuristi*, cit.

²² Sulla diffusione dei libri di diritto durante l'età moderna e sulla scarsità di studi su un tale fenomeno, si vedano le recenti riflessioni di L. BECK VARELA, *The Diffusion of Law Books in Early Modern Europe: a Methodological Approach*, in *Spatial and Temporal Dimensions for Legal History. Research Experiences and Itineraries*, a cura di M. Meccarelli - M. J. Solla Sastre, Frankfurt am Main 2016, pp. 195-239. Nello specifico, secondo l'autrice, "This neglect might be explained by the required expertise in legal historical studies or even by a persistent lack of information about the prominent role of the jurists in early modern European learned culture." (p. 202).

²³ In tal senso, ancora attuali sono le riflessioni di DARTON R., *What is the history of books?*, in "Daedalus", 111 (3), 1982 pp. 65-83, secondo cui "Books also refuse to be contained within the confines of a single discipline when treated as objects of study. Neither history nor literature nor economics nor sociology nor bibliography can do justice to all aspects of the life of a book".

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

La storiografia giuridica tradizionale ha faticato per lungo tempo a staccarsi dall'idea di un diritto comune di matrice eminentemente dottrinale fondato esclusivamente sulle università, sull'interpretazione del diritto romano-canónico e su una *communis opinio* esclusivamente dottrinale. Quest'ammirazione, a tratti nostalgica, per lo spessore dogmatico della *scientia juris* ha indotto la storiografia italiana, fino agli anni settanta del secolo scorso, da un lato a trascurare e porre in una posizione di sudditanza la storia giuridica della prima età moderna rispetto a quella medievale,²⁴ dall'altro a vedere nella *decisio* un genere che riassumeva in sé le "degenerazioni" del tardo diritto comune: disorganicità, rifiuto programmatico di ogni "sistema", fuga nella dispersione casistica. Non appaiono nemmeno trascurabili sotto un altro versante, gli entusiasmi tardoilluministici per il modello codificatorio, i quali hanno alimentato "un diffuso scetticismo o drastiche condanne verso tutte le soluzioni endogiudiziali al problema della certificazione normativa".²⁵

3. La *decisio* e il diritto comune europeo

Cercando di ridimensionare i sentimenti nostalgici verso il periodo medievale e le ideologie legalistiche ed anti-giurisprudenziali sottese al movimento codificatorio, la più recente storiografia ha avviato un ripensamento nei confronti delle pronunce delle corti supreme riconoscendone il ruolo di primo piano nella formazione di un diritto comune europeo che, per quasi tutta l'età moderna, può essere definito a base giurisprudenziale.²⁶

²⁴ G. GORLA, *Un Centro di studi storico-comparativi sul "Diritto comune europeo"* in "Il Foro italiano", V (1978), p. 313, parla di "grande lacuna" della storia del diritto italiano, avendo riguardo alla scarsità delle ricerche storiche sui secoli XV-XVIII, con particolare riferimento italiano e continentale.

²⁵ Cfr. MILETTI, *Stylus iudicandi*, cit., p.1. A conclusioni analoghe giunge anche M. ASCHERI, *Rechtssprechungs, und Konsiliensammlungen*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, a cura di H. Coing, Band II Neuere Zeit (1500-1800), München 1976 p. 1115 il quale attribuisce la disattenzione della storiografia all'influenza del giusnaturalismo prima, poi della codificazione, della scuola dell'esegesi e della pandettistica. Fornisce inoltre (ivi, p. 1114, nt. 4) indicazioni sui manuali italiani di storia del diritto occupatisi di decisionistica. Analogo, deluso riscontro in G. GORLA, *L'origine e l'autorità delle raccolte di giurisprudenza*, in "Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi", vol. XLIV (1970), p. 4.

²⁶ Secondo D. FREDA, *La dottrina dei Lawyers. Le raccolte di giurisprudenza nell'Inghilterra dei Tudor*, Napoli 2009, p. 10 ss., questo "nuovo" approccio, che pone al centro la giurispru-

La decisio nella storiografia. Dal diritto comune europeo al *ius commune* dottrinale

È stata forse la constatazione di questo fenomeno a rafforzare l'idea della vigenza e recezione a carattere europeo del *ius commune* che, sia pur con l'ausilio di forme e generi letterari nuovi rispetto a quelli medievali connoterebbe, con la sua forza autoritativa, anche l'età moderna fin quasi alle codificazioni ottocentesche. Questa tesi è stata sostenuta dalla maggior parte della storiografia giuridica della seconda metà del secolo XX, impegnata, attraverso la ricerca di un passato giuridico comune, nell'annoso tentativo di costruire un'integrazione in un continente ancora dilaniato dagli echi del recente conflitto mondiale.

In tale prospettiva, autori, quali Franz Wieacker, nella sua pionieristica *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit*,²⁷ pubblicata già nel 1952 e Helmut Coing, entrambi di origine tedesca, pur partendo da premesse filosofiche differenti,²⁸ giungono alla medesima costruzione di un'Europa come luogo di creazione di un *Rechtsgemeinschaft*, un diritto unitario e

denzialità nell'ordinamento di diritto comune, potrebbe essere funzionale a stemperare la data ed ormai manieristica contrapposizione tra il *civil law* continentale visto come diritto esclusivamente fondato sulla dottrina ed il *common law* inglese come ordinamento a base eminentemente giurisprudenziale. Già G. GORLA, *La "communis opinio totius orbis" et la reception jurisprudentielle du droit au cours des XVI^e, XVIII^e et XVIII^e siècles dans la "Civil Law" et la "Common Law"*, in *New Perspectives for a Common Law of Europe*, a cura di M. Cappelletti, Stuttgart 1978, aveva attribuito allo studio dei grandi tribunali europei e delle raccolte di giurisprudenza che ad essi facevano capo, il merito di avvicinare le due tradizioni giuridiche (di *Common Law* e *Civil Law*) proprio sul piano della giurisprudenzialità.

²⁷ F. WIEACKER, *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung*, Göttingen 1967. Su Wieacker, si vedano i contributi di V. WINKLER, *Der Kampf gegen die Rechtswissenschaft. Franz Wieackers 'Privatrechtsgeschichte der Neuzeit' und die deutsche Rechtswissenschaft des 20. Jahrhunderts*, Hamburg 2014, e di G. DILCHER, *Franz Wieacker als "Germanist". Mit einigen Bemerkungen zu seiner Beziehung zu Marx, Nietzsche und Max Weber*, in *Franz Wieacker. Historiker des modernen Privatrechts*, a cura di O. Behrends e E. Schumann, Göttingen 2010, pp. 223-252.

²⁸ Sull'influenza che sui due autori esercitarono filosofi quali Weber e Toynbee, si veda T. DUVE, *European Legal History. Concepts, Methods, Challenges*, in *Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches*, a cura di T. Duve, Frankfurt am Main 2014, pp. 29-66. In particolare l'Autore rileva che "For our purpose, it might be sufficient to highlight, with a certain generalization, that if Wieacker took Weber as his methodological starting point, for Coing it was his (by the way: very peculiar, and only partial) reading of Toynbee. Both theoretical foundations made them see Europe as a space that had created a legal culture categorically different from the rest of the world. Obviously, Weber and Toynbee were not the only theoretical fundaments European legal historical scholarship relied upon, and it has to be asked how big the differences were between what Wieacker and Coing read and what Weber and Toynbee meant; still, both proved to be influential for two highly influential authors, whose works are still being read and translated all over the world" (p. 48).

uniforme.²⁹ Un'idea che, come è stato di recente sostenuto da Michael Stolleis, successore proprio di Coing alla direzione del Max Planck Institut di Francoforte, risultava inoltre funzionale agli obiettivi di ricerca dei suoi stessi fautori. "Per Helmut Coing e molti altri, la riedificazione dello « ius commune » ha rappresentato l'opportunità non solo per rimodernare la Romanistica (nella direzione di una Storia del Diritto privato dell'età moderna), ma anche per raccordarsi di nuovo, a livello internazionale, con le ricerche sul Medioevo e sulla prima età moderna. Oltre a ciò, il civilista Coing ha inteso mettere in contatto con la propria storia il diritto vigente e futuro: per lui, in fin dei conti, si è sempre trattato di « diritto romano attualmente vigente in Europa », ancorché nella moderna chiave dei nuovi settori del diritto, delle codificazioni nazionali e delle evoluzioni future del diritto privato".³⁰

In tale prospettiva, la giurisprudenzialità del diritto della prima età moderna diviene oggetto di studi comparati tendenti ad enfatizzarne l'uniformità nei vari contesti territoriali europei.

Proprio l'attitudine dei grandi tribunali a produrre diritto tramite la propria giurisprudenza e la circolazione europea delle raccolte di *decisiones* ha fatto parlare il comparatista italiano Gino Gorla di un'opera di unificazione del diritto, che sarebbe stata attuata dalle supreme corti non soltanto all'interno dello stato di appartenenza ma addirittura al di fuori dei confini di questo.³¹

²⁹ Si tratta di una tendenza che caratterizza la storiografia di matrice tedesca, si vedano in tal senso i lavori di P. KOSCHAKER, *Europa und das römische Recht*. Monaco 1958, pp. 2-5; ma soprattutto di Helmut COING, il quale sembra spinto proprio da quest'idea di un diritto comune che abbracci un ampio arco cronologico, dal rinascimento della *scientia iuris* fino alla soglia delle codificazioni, nella stesura dei suoi monumentali *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, voll. I-III/3, München 1973-1986, opera che racchiude la storia del diritto privato europeo, dal XII al XIX secolo. Un *ius commune* a carattere universale che coinvolge tutti i territori del continente europeo i quali, proprio per questa comune appartenenza, vengono definiti da Coing, "europäischen Länder" H. COING, *Die europäische Privatrechtsgeschichte der neuen Zeit als einheitliches Forschungsgebiet: Probleme und Aufbau*, in "Ius commune" 1 (1967), p. 3.

³⁰ Cfr. M. STOLLEIS, *Il Quadro europeo*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 104 (2013), pp. 33-41.

³¹ Si tratta di una tesi sostenuta, con profonda convinzione, da GORLA, *I Tribunali Supremi*, cit., p. 501, il quale identifica i tribunali supremi degli Stati Italiani fra i secc. XVI e XIX, quali fattori della unificazione del diritto nello Stato e della sua unificazione tra stati. Pur tuttavia, osserva l'autore, bisogna tener conto della scarsità delle ricerche ef-

La decisio nella storiografia. Dal diritto comune europeo al *ius commune* dottrinale

Si tratta di un dato che Gorla utilizza per il raggiungimento di un fine ben preciso. “Invero il tema dei tribunali supremi quali fattori dell’unificazione del diritto nello Stato rappresenta nientemeno che il fulcro della comparazione, su base storica, fra il sistema giuridico della *common law* inglese e quello dei paesi di « diritto continentale », accomunati in una unità storica o *quid comune*”.³² Il *law reporting*, in ottica storico-comparatistica, diviene allora il ponte ideale tra il diritto continentale e quello anglosassone. Per John Philip Dawson, una “storia dei giudici” può permettere di cogliere il significato profondo e l’evoluzione dei diversi sistemi giuridici.³³ Anche al di qua della Manica, la giurisprudenza viene allora valorizzata quale elemento vitale degli ordinamenti, alle esigenze dei quali il diritto codificato non riesce più a fornire risposte pronte ed adeguate.³⁴

Negli anni ottanta del secolo scorso, la storiografia giuridica si concentra, quindi, nel ricostruire le fila delle vicende degli alti tribunali, dei loro giudici, delle procedure e della normativa che ne regolava il funzionamento, ma soprattutto sulla produzione di quelle corti, in particolare sulle sentenze e sul rilievo e l’autorità cui quella produzione assurgeva all’interno dei sistemi normativi dei singoli stati europei. Opere quali *Tribunali giuristi e Istituzioni dal medioevo all’età moderna* di Mario Ascheri,³⁵ tratteggiano un quadro della giustizia nei territori italiani tra medioevo ed età moderna, ma soprattutto risultano basilari per l’analisi e la classificazione delle raccolte di giurisprudenza di tale periodo.³⁶ La prospettiva comparata risulta

fettuate nel campo sia penale che pubblicistico e della trascurabile rilevanza in alcune realtà statuali –ad esempio Venezia e Milano- della relativa giurisprudenza. Alla tesi di Gorla aderisce, se pur in termini sfumati, MASSETTO, *Sentenza*, cit., pp. 1200-1245.

³² Cfr. GORLA, *I Tribunali Supremi*, cit., p. 453.

³³ J.P. DAWSON. *The oracles of the law*, Anna Arbor 1968 (tr. it. *Gli oracoli del diritto*, a cura di R. Giurato, Napoli 2014). Nella scia della pionieristica opera di Dawson, si vedano P. STEIN, *I fondamenti del diritto europeo. Profili sostanziali e processuali dell’evoluzione dei sistemi giuridici*, Milano 1987; *European Legal History: Sources and Institutions*, edited by O.F. ROBINSON, T.D. FERGUS, W.M. GORDON, London 1994.

³⁴ Sul tema della crisi del sistema codice e sulle radici ottocentesche di tale fenomeno, si veda in particolare N. IRTI, *L’età della decodificazione*, Milano 1979.

³⁵ ASCHERI, *Tribunali giuristi e Istituzioni*, cit.

³⁶ Una sintesi delle ricerche svolte dalla storiografia italiana sulle corti supreme operanti nelle varie realtà territoriali della penisola, è riscontrabile negli atti al convegno su “Grandi tribunali e Rote” organizzato da Mario Sbriccoli a Macerata: *Grandi Tribunali e Rote nell’Italia di Antico Regime*, a cura di M. Sbriccoli e A. Bettoni, Milano 1993.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

ancora prevalente e le ricerche sulle supreme magistrature di varie realtà statuali vengono spesso riunite in opere collettive, proprio allo scopo di incentivare il dialogo tra studiosi provenienti dalle tradizioni giuridiche di diritto continentale e anglosassone; ne è un esempio la collana *Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History* che vede Helmut Coing tra i fondatori.³⁷

4. La *decisio* nel diritto comune dottrinale

A questa visione si contrappone negli ultimi anni una posizione che tende innanzitutto a ridimensionare la portata globale del “diritto comune” Cinque-Seicentesco e a considerarlo limitato ad alcune realtà territoriali dell’Europa occidentale: in particolare l’area iberica e quella degli stati italiani. In questa prospettiva poi la effettiva penetrazione del diritto comune negli organismi statuali della prima età moderna sarebbe marginale rispetto alla più forte caratterizzazione del nascente diritto patrio e dei giuristi che in tale contesto operavano. Secondo questo orientamento, dunque, l’apporto dei giuristi stranieri avrebbe carattere residuale rispetto ad una *scientia iuris* prevalentemente “nazionale”.³⁸

³⁷ Al primo numero della collana, H. COING, K.W. NORR (curr.), *Englische und Kontinentale Rechtsgeschichte: ein Forschungsproject*, Berlin 1985, se ne sono aggiunti altri venticinque. Si sono occupati specificamente di corti supreme e raccolte giurisprudenziali, i volumi: V. PIERGIOVANNI (cur.), *The courts and the development of commercial law*, Berlin 1987; A. PADOA SCHIOPPA (cur.), *The Trial Jury in England, France, Germany 1700-1900*, Berlin 1987; J.H. BAKER (cur.), *Judicial records, law reports and the growth of the Case-law*, Berlin 1997; A. WIJFFELS (cur.), *Case Law in the making, The Techniques and Methods of Judicial Records and Law Reports, vol.2: Documents*, Berlin 1997; W.H. BRYSON, S. DAUCHY, *Ratio decidendi, Guiding Principles of Judicial Decisions, I. Case Law*, Berlin 2006. Sempre nel solco delle opere collettive aventi ad oggetto le supreme corti in età moderna, si veda A. WIJFFELS, C.H. Van RHEE (curr.), *European Supreme Courts: A Portrait Through History*, London 2013.

³⁸ Per tale filone critico si veda soprattutto D.-J. OSLER, *The Myth of European Legal History*, in “*Rechtshistorisches Journal*” 16 (1997), p. 404, il quale avvertendo aspramente l’idea di una “pan-European jurisprudence”, sostiene che “The real legal history was taking place somewhere else, namely in the national legal systems which were coming into place in the modern period”. In realtà secondo Osler oggetto di studio dovrebbero essere le migliaia di giuristi che in tali sistemi operavano e non un irrealistico *pan-European legal system*. Sul medesimo orientamento critico, rispetto

La decisio nella storiografia. Dal diritto comune europeo al ius commune dottrinale

Gli studi sulle singole realtà statuali italiane in età moderna hanno portato a valorizzare gli aspetti peculiari della giurisprudenza in questi ordinamenti. Essi risultavano fortemente connaturati dai differenti assetti costituzionali, da rapporti tra Istituzioni di governo e potentati locali, che mutano nei vari territori della penisola, non permettendo una visione uniforme.³⁹ Si è così messa in discussione anche la visione di Gorla. Attribuire, infatti, ai grandi tribunali, tramite la loro giurisprudenza, una funzione unificante del diritto addirittura a livello transnazionale, in virtù di una prerogativa istituzionalmente riconosciuta, sembra un postulato difficilmente dimostrabile. Non basta, infatti, constatare la diffusione a carattere europeo delle diverse raccolte di decisioni e la ricorrente citazione di pronunce di tribunali particolarmente autorevoli in materiali giurisprudenziali di altri Stati per poter discorrere di omogeneizzazione del diritto a livello transnazionale.⁴⁰

E tuttavia, sia pur forse ridimensionata dal punto di vista della sua estensione territoriale e dell'effettiva attitudine omologante, pare proprio, però, che per ciò che attiene alla circolazione delle raccolte di *decisiones*, si possa comunque parlare di un sistema di citazioni legate al metodo autoritativo del diritto comune su cui si può considerare impiantato un vero e proprio *usus fori* transnazionale.

Ma a ben vedere la circolazione delle raccolte di giurisprudenza dei maggiori tribunali europei è solo uno degli aspetti di questo diritto comune Cinque-Seicentesco. Ciò che effettivamente lo caratterizza è la sua dimensione dottrinale che ha formazione, metodologie e lessico fondati sulla *scientia iuris* medievale.

Non a caso la struttura della *decisio* eredita dalla *quaestio* il tipico schema *pro-contra-solutio*; a sostegno delle ragioni delle parti che hanno dato origine alla controversia, ma soprattutto della sentenza definitiva,

alla tradizionale storiografia tedesca, si veda anche T. DUVE, *Von der Europäischen Rechtsgeschichte zu einer Rechtsgeschichte Europas in globalhistorischer Perspektive*, in "Rechtsgeschichte" 20 (2012), p. 18-71.

³⁹ M. ASCHERI, *Tribunali italiani d'Antico regime*, in *Tavolarotonda 1. Conversazioni di storia delle Istituzioni politiche e giuridiche dell'Europa mediterranea*, Milano 2004, pp. 11-23.

⁴⁰ Per queste ed altre critiche alla tesi di Gorla, ed un inquadramento generale del ruolo dei Grandi Tribunali nella più recente ricerca cfr. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., p. 87 ss.. Tende ad incrinare i postulati da cui muove Gorla anche ASCHERI, *Tribunali giuristi e Istituzioni*, cit., pp. 85-183, quando afferma che quella giurisprudenza, pur autorevole, aveva comunque carattere regionale.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

vengono poste autorità tratte dal diritto comune;⁴¹ in una dialettica che vede contrapporsi *auctoritates* promananti da ordinamenti diversi, la cui vincolatività non va ricercata sul piano istituzionale ma su quello eminentemente dottrinale. Le *auctoritates*, infatti, fanno parte di quel sistema di citazioni che si ripetono in maniera stereotipata, il cui contenuto è spesso ignorato dall'autore della *decisio* che le riporta, ma che in quanto rientranti nell'ambito del diritto comune vengono percepite come vincolanti.⁴² Le *decisio* mostra dunque come ad essere recepita non è la fonte promanante da un ordinamento straniero quanto piuttosto il percorso dottrinale in cui essa è inserita, e che la vede quale tassello di una *communis opinio* che pare indifferente a limiti di carattere territoriale. Ma la *decisio* è altresì specchio di un diritto comune che nel Cinquecento tende a "regionalizzarsi" creando un nesso inscindibile con i nascenti diritti patri.⁴³ In tal senso, gli autori delle raccolte di *decisiones*, che di tali ordinamenti sono protagonisti, traggono spunto da una giurisprudenza che è necessariamente nazionale e adattano le soluzioni fornite dal diritto comune agli ordinamenti "nazionali" in cui operano.

Riscoprire quindi la dimensione dottrinale della *decisio* implica necessariamente un'opzione metodologica. Occorre, prioritariamente, uscire dagli schemi fin qui usati dalla storiografia giuridica, che hanno posto al centro i grandi tribunali e la loro giurisprudenza lasciando alla *decisio* uno spazio marginale di mero orpello. Grandi tribunali e giurisprudenza devono essere presenti nello studio della *decisio* ma col ruolo di utili premesse. In tal senso, il diritto comune europeo a base giurisprudenziale dell'età moderna può uscire da una visione puramente modellistica soltanto se si fonda su un *ius commune* dottrinale e non su astratte basi istituzionali. Ma sullo sfondo dovranno sempre esserci gli ordinamenti "nazionali" perché le raccolte di *decisiones* sono fonti vitali, scritte e utilizzate dagli operatori del diritto di quegli ordinamenti.

I protagonisti sono giuristi, giudici e avvocati di cui le *decisiones* fotografano spesso le carriere e le dinamiche cetuali. I giudici artefici

⁴¹ Cfr. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., pp. 31 ss.

⁴² Cfr. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., p. 91. L'autore altresì rileva che, in realtà, la citazione era funzionale a dimostrare la sussistenza del consenso su quel principio, prova questa della sua razionalità.

⁴³ Su questo fenomeno si veda F. CALASSO, *Introduzione al diritto comune*, Milano 1970, pp. 121-122; oltre alle riflessioni svolte da BIROCCHI, *La formazione dei diritti patri*, cit., pp. 17-73, sul rapporto tra il diritto comune ed i diritti patri nella prima età moderna.

La decisio nella storiografia. Dal diritto comune europeo al *ius commune* dottrinale

delle sentenze dei supremi tribunali sono allo stesso tempo autori di raccolte di *decisiones* o di altre opere di dottrina ritenute autorevoli nel sistema di citazioni dell'ordinamento di diritto comune, e in questa veste divengono i tasselli di una *communis opinio* transnazionale.

La *decisio*, dunque, accoglie al suo interno due ordinamenti in rapporto dinamico e integrati nella costruzione dottrinale, uno "nazionale" che chiede giustizia e ottiene la sentenza, l'altro transnazionale che fornisce la motivazione giuridica della decisione.

III

Decisiones, commentari, trattati: la dottrina siciliana fra cinque e seicento

1. La dottrina giuridica siciliana d'età moderna e la storiografia giuridica

Solo di recente, come visto, la storiografia giuridica ha mostrato, dopo un lungo periodo di oblio, un crescente interesse per l'imponente produzione giurisprudenziale dell'età moderna ed in particolare per le raccolte di *decisiones* che tanta fortuna e rilievo ebbero nell'ambito della cultura giuridica europea, a partire dal Cinquecento.

Per ciò che concerne la Sicilia, purtroppo, un simile sforzo non sembra riscontrabile nello studio della dottrina giuridica, e, più in generale, del sistema giudiziario isolano in età moderna. Per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, la lacuna maggiore attiene in particolare alle Istituzioni che proprio in questo periodo vengono create.¹ Accade così che questo silenzio interessi, ad esempio, anche il tribunale del Concistoro della Sacra Regia Coscienza e delle Cause delegate, la magistratura che, almeno a partire dalla metà del XVI secolo, viene posta al vertice del sistema giudiziario del regno.²

¹ Gli studi principali sul tema rimangono a tutt'oggi quelli di A. BAVIERA ALBANESE, *L'ufficio di Consultore del Vicerè nel quadro delle riforme dell'organizzazione giudiziaria del secolo XVI in Sicilia*, in "Rassegna degli Archivi di Stato", 1960; ora in EAD., *Scritti minori*, Soveria Mannelli, 1992, pp.109-158 e di V. SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli 1983; per un periodo più risalente si rinvia a B. PASCUTA, *In Regia Curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale*, Torino 2003, pp. 41-68 e alla bibliografia ivi citata.

² Tale Corte trae origine dal *Iudex Sacrae Regiae Conscienciae*, una magistratura monocratica già esistente nel secolo XIV, alla quale il sovrano delegava particolari

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

La storiografia giuridica, infatti, ha preferito concentrarsi sulle origini del *Regnum*, identificando nel dominio normanno il termine *a quo* in una linea di continuità che percorrerebbe le Istituzioni giudiziarie siciliane fino ai primi dell'Ottocento.³ Si tratta di un indirizzo storiografico la cui compiuta formulazione si può già rinvenire nella giuspubblicistica siciliana di inizio Diciannovesimo secolo. In questo periodo, infatti, la ricerca di elementi e caratteri comuni, nelle Istituzioni isolate, risalenti all'età normanna, era funzionale alla difesa del mito della "nazione siciliana" e delle strutture politiche e giuridiche tradizionali.⁴

Si fissava così un'ininterrotta linea lunga sette secoli, in cui anche le innegabili fratture istituzionali vengono viste come tasselli, spesso enfatizzati, ma comunque rientranti nella continuità. In questa prospettiva, esempio emblematico appaiono gli stravolgimenti verifi-

controversie. Assume i suoi caratteri definitivi con la riforma dei tribunali del 1569, che ne stabilisce la composizione - un presidente e tre giudici che durano in carica due anni - e gli attribuisce la competenza di appello nelle sentenze pronunciate dalla Regia Gran Corte in sede civile, dal Tribunale del Real Patrimonio - purché non fosse interessato il fisco - e dal Giudice della Regia Monarchia; in quest'ultimo caso la composizione del collegio variava poiché veniva aggiunto un giudice ecclesiastico. Il Concistoro era anche giudice speciale per le cause delegategli dal Vicerè. Sul Concistoro e più in generale sul complesso sistema degli appelli incrociati tra i Supremi Tribunali, cfr. PASCUTA, *Le fonti giudiziarie*, cit., pp. 315-330; V. LA MANTIA, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia, comparata con le leggi italiane e straniere dai tempi antichi sino ai presenti*, Palermo 1866-1874, II, p. 197.

³ Sulla tesi della sostanziale continuità delle Istituzioni siciliane durante i sette secoli di esistenza del *Regnum Siciliae* cfr. BAVIERA ALBANESE, *L'istituzione dell'ufficio del Conservatore*, cit., p. 7; nello stesso senso si veda anche G. FALLICO, *Magistrate ed archivi in Sicilia*, (Istituto di Storia del Diritto e delle Istituzioni - Università degli Studi di Messina, *working papers* n. 1, dattiloscritto) Messina 1987, pp. 13-32.

⁴ Sul punto cfr. M.A. COCCHIARA, *Istituzioni Giudiziarie e amministrazione della giustizia nella Sicilia borbonica*, Milano 2003, pp. 105-107; EAD, *Nazione e Stato nella giuspubblicistica siciliana del primo Ottocento*, in *Costruire lo Stato, costruire la storia. Politica e moderno fra 800 e 900*, a cura di A. De Benedictis, Bologna 2003, pp. 59-101; M. CARAVALE, *Alle origini di un mito: la dottrina giuridica della Restaurazione e la monarchia normanna*, in ID., *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai normanni ai Borboni*, Roma-Bari 1998, pp. 233-314. Secondo M. BELLOMO, *Problemi e tendenze della storiografia giuridica siciliana tra Ottocento e Novecento*, in *La presenza della Sicilia nella cultura degli ultimi cento anni*, pp. 989-1004, p. 989-1004, "portava, proprio fra Ottocento e Novecento, a grandi accanimenti nelle dispute sulle 'origini' di ogni istituto giuridico e di ogni norma giuridica" (p. 1000). Anche M. BLOCH, *Apologia della storia*, Torino 1969, pp. 43-48, ha dedicato un capitolo all'*idolo delle origini*, per analizzarne storicamente il mito nella storiografia di quegli anni.

Decisiones, commentari, trattati: la dottrina siciliana fra cinque e seicento

catisi nel regno meridionale di tradizione normanno-sveva dopo la rivolta antiangioina scoppiata nell'Isola nel 1282, con la nascita della monarchia indipendente di Sicilia.⁵ Il nuovo sistema politico, che dopo lunghe guerre vedrà lo stabilizzarsi del dominio aragonese si caratterizza come regno "policentrico" nel quale convivono tre distinte anime, l'aristocrazia signorile, la Corona e, con rilievo certamente non trascurabile, le città demaniali.⁶ In questo complesso equilibrio di poteri diversi si evolve l'*ordo iudiciarius* siciliano che da un simile assetto istituzionale rimane fortemente caratterizzato.⁷

⁵ Sul carattere mitico e fondativo della coscienza nazionale siciliana attribuito alla rivolta dei Vespri, specialmente ad opera della storiografia ottocentesca, si veda BENIGNO, *Favoriti e ribelli*, cit., pp.193-209. In generale sui processi di "invenzione della tradizione" e di costruzione di *imagined communities* da parte della storiografia cfr. E.J. HOBSBAWN - T. RANGER (a cura di), *L'invenzione della tradizione*, Torino 1983; B. ANDERSON, *Comunità immaginate: origini e diffusione dei nazionalismi*, Roma 1996; A.D. SMITH, *The Cultural Foundations of Nations: Hierarchy, Covenant and Republic*, Malden 2008.

⁶ Cfr. B. PASCUTA, *Gerarchie e policentrismo nel regno di Sicilia. L'esempio del Tribunale Civile di Palermo* (sec. XIV), in "Quaderni Storici", n.s. 97 (1998), pp.143-169. Sulla concezione della Sicilia come stato "policentrico" cfr. P. CORRAO, *Centri e periferie*, in Aa. Vv., *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P.Schiera, Bologna 1994 pp. 187-216.

⁷ Per la delineazione del rapporto tra città e giustizia fra XIII e XV secolo, nonché per la dettagliata descrizione del funzionamento della Corte Pretoriana di Palermo, B. PASCUTA, *In Regia Curia*, cit.; sul ministero togato in Sicilia nei secoli XVI e XVII, cfr. SCIUTI RUSSI, *Astrea*, cit., *passim*. In particolare sulla *Magna Regia Curia*, cfr. A. ROMANO, *Le decisioni della Regia Gran Corte del Regno di Sicilia. Forma delle sentenze, registrazione, raccolte*, in *Case Law in the making, The Techniques and Methods of Judicial Records and Law Reports*, 2. *Documents*, edited by A. Wijffels, Berlin 1997, pp. 137-194. Per una visione d'insieme cfr. V. LA MANTIA, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia*, I, Palermo 1866, pp. 193-299; II, Palermo 1874, pp.194-231; R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sinodi presenti*, a cura di A. Saitta, 3 vol., Palermo 1972, in particolare lib. VI, cap. 2. Fra i contributi in qualche modo significativi, seppure fra loro molto diversi per metodologia e contenuti, espressamente dedicati alla organizzazione giudiziaria della Sicilia, possiamo ricordare F.M. EMANUELE GAETANI DI VILLABIANCA, *Notizie storiche intorno agli antichi uffizi del Regno di Sicilia*, Opuscoli di autori Siciliani, VIII, Palermo 1767, pp. 3-88; X, *Panormi* 1769, pp. 167-240; XI, *Panormi* 1770, pp. 3-81; XIII, *Panormi* 1772, pp. 93-165; XV, *Panormi* 1775, pp. 85-125; XVIII, *Panormi* 1777, pp. 269-362; F. TESTA, *Dei magistrati siciliani* (versione in italiano edita da G. Capozzo), *Memorie su la Sicilia*, II, Palermo 1842, pp. 449-468; N. PALMERI, *Memorie sulle magistrature di Sicilia dall'epoca normanna sino a noi*, *Memorie su la Sicilia*, Palermo 1842, pp. 519-592; V. CORDARO CLARENZA, *Storia del diritto siculo*, V, Palermo 1848, pp. 162-210; A. BUSACCA, *Storia della legislazione del*

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

Secondo la storiografia tradizionale, tale insieme di peculiarità, se pur risalente nel tempo, continuerebbe a caratterizzare la realtà giuridica siciliana che, dunque, rimarrebbe sostanzialmente immutata almeno fino alla metà del XVI secolo, momento in cui, nell'Isola, si assiste alla definitiva stabilizzazione delle magistrature.

Ma è stato proprio a causa dell'enfatizzazione di questo percorso a ritroso e di una presunta continuità fin dalla fondazione del *Regnum*, che la storiografia tradizionale non ha colto i mutamenti reali nelle Istituzioni giudiziarie dell'Isola, e i momenti di passaggio in cui questi mutamenti avvenivano.⁸

Per quanto concerne lo studio della dottrina giuridica siciliana ed in particolare della decisionistica, la storiografia non ha finora dedicato a questo genere letterario e alla sua diffusione nel Regno di Sicilia uno studio organico. E questo sia per il vuoto di indagini che interessa la cultura giuridica siciliana di età moderna nel suo complesso sia, probabilmente, per un precostituito ed affrettato giudizio di merito sul genere letterario nella sua specificità.

Le raccolte di *decisiones*, infatti, sono state analizzate con l'obiettivo di indagare il rapporto tra *decisio* e sentenza e la vincolatività del precedente nell'ordinamento giuridico del Regno di Sicilia: un orientamento, questo, viziato da un preconetto di tipo ideologico, legato ad una visione "statalista" dell'ordinamento stesso, le cui ori-

Regno di Sicilia dai primi tempi fino all'epoca sveva, Messina 1852, pp. 169-180; 214-226; I. LA LUMIA, *Estratti di un processo per lite feudale del secolo XV concernenti gli ultimi anni del regno di Federico III e la minorità della regina Maria*, Documenti per Servire alla Storia di Sicilia, ser. I, v.3, Palermo 1878; P. CIOTTI GRASSO, *Del diritto pubblico siciliano al tempo dei normanni*, Palermo 1883, pp. 32-43 e *passim*; E. WINKELMANN, *Bischof Harduin von Cefalu und sein Prozess*, in "Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung", 1 (1985), pp. 298-358; P. DI GIOVANNI, *Guido delle Colonne e i giudici in Sicilia nei secoli XIII e XV*, Roma 1884; L. SICILIANO VILLANUEVA, *Sulla legislazione aragonese in Sicilia. Note comparative*, in "Rivista di legislazione comparata", I (1903), pp. 72-109; L. GENUARDI, *L'ordinamento giudiziario in Sicilia sotto la monarchia normanna e sveva*, il Circolo giuridico "L. Sampolo" di Palermo, XXXVI, Palermo 1905, pp. 261-278; ID., *La procedura civile in Sicilia dall'epoca normanna al 1446*, Palermo 1906; C. LAUDANI, *Studio storico sulle magistrature in Sicilia*, Ribera 1909, *passim*; G. CATALANO, *Le ultime vicende della Legazia Apostolica in Sicilia*, Catania 1950, p. 16 s.; BAVIERA ALBANESE, *L'ufficio di Consultore del Vicerè*, cit., pp.149-195.

⁸ Critica rispetto alla tesi continuista è PASCUTA, *In Regia Curia*, cit., p. 42 ss, che intravede proprio in questo approccio una delle cause del ritardo nello studio delle peculiarità istituzionali della monarchia trecentesca.

Decisiones, commentari, trattati: la dottrina siciliana fra cinque e seicento

gini risalgono all'impianto illuminista che caratterizza la giuspubblicistica siciliana di inizio Ottocento, e colui che ne è reputato il fondatore, Rosario Gregorio.⁹

Anche successivamente, l'aver riscontrato che nell'ordinamento siciliano le *decisiones* non sono legate strettamente alle sentenze e, per di più, non hanno forza vincolante, come si vedrà nel dettaglio più avanti, ha determinato un sostanziale disinteresse per una collocazione "autonoma" del genere letterario e una sottolineatura della presunta sudditanza rispetto all'affine letteratura decisionistica napoletana, ritenuta come un più evoluto approdo della dottrina rispetto alle apparentemente mediocri sillogi siciliane.¹⁰

A tutt'oggi, inoltre, la decisionistica siciliana risente del giudizio negativo che la storiografia giuridica riserva al ceto togato dell'isola, cioè agli autori di questa fonte. I magistrati siciliani, tra Cinque e Seicento, infatti, sono visti come un'élite sociale che, a differenza di quanto avvenne negli altri domini spagnoli nel territorio italiano, non furono in grado di porsi come interlocutori privilegiati del sovrano e non poterono quindi coadiuvarlo nel governo dell'Isola. Le politiche di promozione sociale, le strategie patrimoniali e le alleanze matrimoniali perseguite dal ceto stesso gli impedirono di conseguire una piena autonomia dalla nobiltà feudale, con la quale intrattenne rapporti clientelari particolarmente stretti.¹¹

Un esempio che avvalorerebbe questa visione è fornito dalla biografia di Giovanni Francesco Rao, uno dei più potenti e discussi magistrati siciliani vissuto nella seconda metà del Cinquecento. Grazie a un uso spregiudicato delle posizioni apicali rivestite nelle supreme magistrature dell'Isola, accumulò un ingente patrimonio, collocò in matrimonio i figli e le figlie nelle principali famiglie del baronaggio e, nonostante gli illeciti conclamati emersi in occasione delle periodiche

⁹ Su Gregorio si vedano, in particolare, G. GIARRIZZO, *Rosario Gregorio. Nota introduttiva*, in *Illuministi italiani...Riformatori delle antiche Repubbliche, dei Ducati, dello Stato pontificio e delle Isole*, a cura di G. Giarrizzo, G. Torcellan e F. Venturi, VII, Milano-Napoli 1965, pp. 1154-1179; ID., *Illuminismo*, in *Storia della Sicilia*, diretta da R. Romeo, IV, Palermo 1980, pp. 791-792; 800-805; A. SAITTA, *Introduzione* a R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la Storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, Palermo 1973, I, pp.7-28.

¹⁰ Cfr. A. ROMANO, *La Regia Gran Corte del Regno di Sicilia*, in *Case Law in the making. The Techniques and Methods of Judicial Records and Law Reports*, 1. *Essays*, edited by A. Wijffels, Berlin 1997, p. 157 e ss.

¹¹ SCIUTI RUSSI, *Astrea*, cit.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

“visite” dei funzionari madrileni, esercitò fino alla morte la carica di Presidente della Regia Gran Corte.¹² Tuttavia, lo spettro delle posizioni e delle esperienze maturate dai giudici autori di raccolte di *decisiones* è più ampio e articolato: oltre a essere supremi magistrati, costoro sono anche rinomati giuristi, capaci di imporsi nel panorama italiano e internazionale grazie alla loro riconosciuta cultura e meritevoli pertanto di una esplorazione approfondita dei loro testi dottrinali.

È dunque quanto mai interessante, anche in una prospettiva comparata, un’analisi dinamica della produzione giurisprudenziale dei grandi tribunali dell’Isola, del suo ruolo all’interno del sistema normativo-giurisdizionale siciliano e delle vie attraverso cui trovava diffusione sia nel viceregno sia al di fuori, concorrendo alla definizione di un diritto giurisprudenziale comune “europeo”.

2. Le raccolte di *decisiones*

Se da un lato si può affermare che in Sicilia fino a tutto il Cinquecento mancavano raccolte di sentenze effettuate ad opera delle corti o di privati ed aventi valore di precedenti vincolanti, è del pari pur vero che, già dall’inizio del secolo XV, le *decisiones* del tribunale della Regia Gran Corte erano in qualche modo note e citate, seppure facendo ricorso ad esperienze personali. Le pronunzie del tribunale regio venivano allegate come *auctoritates*, certamente autorevoli, ma discutibili e non vincolanti per le corti giudicanti.¹³ Appare certo che a partire dagli inizi del Quattrocento i richiami alla giurisprudenza della Regia Gran Corte sono abbastanza frequenti, in special modo negli scritti destinati ad essere esibiti in giudizio, quali *allegationes* e *consilia*. Si possono citare come esempio i *XXIII consilia pheudalia*,¹⁴ del giurista sira-

¹² Mi permetto di rinviare a F. DI CHIARA, *Rao, Giovanni Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 86, Roma 2016, pp. 489-491 versione online consultabile presso l’indirizzo [http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-francesco-rao_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-francesco-rao_(Dizionario-Biografico)).

¹³ Sul tema cfr. ROMANO, *La Regia Gran Corte*, cit., p. 151 e ss..

¹⁴ G. PERNO, *XXIII. Consilia pheudalia. Et in medio de principe: de rege: deque regina tractatus. Atque pheudorum non nulla notabilia: nec non super duobus huius regni siciliae capitulis:...* *Ac super aliquibus etiam programaticis: & priuilegiis interpretatio. Item super capitulo... v. i. doctoris domini Bernardi de Medico: cognomento saccurafa: interpretatio...*

Decisiones, commentari, trattati: la dottrina siciliana fra cinque e seicento

cusano Guglielmo Perno, uno dei più importanti feudisti siciliani, nei quali è contenuta un'ampia documentazione della giurisprudenza del tribunale regio.¹⁵

Bisogna giungere ai primi anni del secolo XVI per iniziare a riscontrare nelle opere destinate alla pratica forense dei maggiori giuristi siciliani un apprezzabile uso di citazioni di giurisprudenza tratta da raccolte di sentenze promananti da tribunali stranieri: soprattutto le *decisiones* di Matteo D'Afflitto, che conoscono larga ed immediata diffusione anche in Sicilia.¹⁶

Nonostante, dunque, l'inizio del secolo XVI sia il momento in cui, conformemente ad un uso già diffuso in tutta Europa, si afferma anche in Sicilia la prassi di supportare le argomentazioni di diritto, in special modo negli scritti destinati alla pratica giudiziaria, allegando le *decisiones* delle corti maggiori, è soltanto sul finire del secolo che si moltiplicano le raccolte di *decisiones* dei tribunali più autorevoli dell'Isola. Riunite in sillogi selezionate spesso ad opera di giureconsulti che avevano esercitato il giudicato, esse sono origine e conseguenza a un tempo del consolidarsi della giurisprudenza e dello stile dello stesso tribunale.

La prima raccolta di *decisiones* di un tribunale siciliano si deve al giurista catanese Francesco Milanese.¹⁷ Si tratta di una silloge che ripropone, in veste riassuntata ed abbondantemente rielaborata, cause di particolare rilievo discusse presso la Gran Corte, con lunghe citazioni di varia dottrina anche non siciliana. Stampata per la prima volta a Venezia nel 1595, sembra che l'opera abbia conosciuto una larga diffusione anche al di fuori dell'Isola, almeno a giudicare dal numero delle edizioni.¹⁸

Messanae 1537. Sulla vita e le opere di Perno si veda A. ROMANO, *Giuristi siciliani dell'età aragonese. Berardo Medico, Guglielmo Perno, Gualtiero Paternò, Pietro Pitrolo*, Milano 1979, pp. 35 e ss.; ID., *Guglielmo Perno da Siracusa cittadino palermitano, in Scritti in memoria di Mario Condorelli*, Milano 1988, pp. 281-294.

¹⁵ Sull'utilizzo di tale giurisprudenza da parte di Perno e sulla vincolatività delle sentenze della Regia Gran Corte, quali precedenti per le corti inferiori, si veda ROMANO, *Tribunali, giudici e sentenze*, cit., p. 270 e ss.

¹⁶ Non sembra un caso, ad esempio, che nel *De concessione feudi tractatus*, di Pietro de Gregorio, opera ultimata nel 1521, ma pubblicata a Palermo nel 1598, risultino citate addirittura venticinque delle *decisiones* di D'Afflitto.

¹⁷ F. MILANESE, *Aureae decisiones*, vol. I e II, Venetiis 1595.

¹⁸ Cfr. ROMANO, *Tribunali, giudici e sentenze*, cit., pp. 271-273.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

L'opera di Milanese inaugura, per la Sicilia, una "serie" davvero fortunata. Ad essa, infatti, fanno seguito le edizioni di numerose altre raccolte i cui autori – Mastrillo,¹⁹ Intriglioli,²⁰ Del Castillo,²¹ Giurba,²² Muta,²³ Caracciolo²⁴ e Basilicò,²⁵ solo per citare i più noti – sono i rappresentanti maggiormente autorevoli fra i giuristi ed i giudici siciliani vissuti fra la metà del Cinquecento ed il secondo Seicento.²⁶ Le loro raccolte ineriscono essenzialmente a cause discusse nei tribunali della Regia Gran Corte e del Concistoro della Sacra Regia Coscienza,²⁷ mentre non sono riscontrabili raccolte di pronunzie di tribunali specializzati come la *Curia Rationum* o il Tribunale del Real Patrimonio.²⁸

È opportuno quindi fornire una breve descrizione puntuale delle singole raccolte e dei loro autori.

- Le *Aureae decisiones* di Francesco Milanese

Come già accennato, la prima raccolta di *decisiones* di un supremo tribunale siciliano data alle stampe è quella di Francesco Milanese, apparsa per la prima volta a Venezia nel 1595. L'opera viene ristampata, sempre nella città lagunare, nel 1596 e nel 1602 e ancora a Francoforte nel 1600 e a Palermo nel 1624.

¹⁹ MASTRILLO, *Decisiones*, cit.

²⁰ N. INTRIGLIOLI, *Decisiones aureae Magnae Regiae Curiae Regni Siciliae*, Panormi 1609.

²¹ G.F. DEL CASTILLO, *Decisiones Tribunalis Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae*, Panormi 1613.

²² M. GIURBA, *Decisiones novissimae Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae*, Messanae 1616.

²³ M. MUTA, *Decisiones novissimae Magnae Regiae Curiae supremisque magistratus Regni Siciliae*, Panormi 1619.

²⁴ O. CARACCILO, *Decisiones curiae Pretoris Felicis Urbis Panormi*, Panormi 1641.

²⁵ G. BASILICÒ, *Decisiones Magnae Regiae Curiae Regni Siciliae*, Madriti 1669.

²⁶ Per brevi profili dei giuristi sopra menzionati si veda LA MANTIA, *Storia*, cit., II, pp. 69-93. Qualche notizia anche in D. ORLANDO, *Biblioteca di antica giurisprudenza siciliana*, Palermo 1851, *ad voces*; G.M. MIRA, *Bibliografia siciliana*, Palermo 1875, *ad voces*.

²⁷ Fa eccezione la raccolta di O. CARACCILO, *Decisiones*, cit., inerente alle decisioni del Pretore di Palermo.

²⁸ ROMANO, *Tribunali, giudici e sentenze*, cit., p. 275, nota come l'assenza di raccolte di decisioni inerenti alla *Curia Rationum* ed al Tribunale del Real Patrimonio possa essere causata dalla procedura adottata o dalla struttura di quelle corti, ma anche dalla natura delle controversie in esse dibattute.

Decisiones, commentari, trattati: la dottrina siciliana fra cinque e seicento

Nelle sue *Aureae decisiones Magnae Regiae Curiae Regni Siciliae*, Milanese raccoglie quaranta *decisiones* della Regia Gran Corte, divise in due libri, riuniti in unico tomo,²⁹ recanti ciascuno venti *decisiones*.³⁰

L'autore nasce a Catania e, una volta conseguita la laurea in *utroque iure*, si sposta a Palermo, dove intraprende la carriera di giudice della Corte Pretoriana, nel 1581-82, e, nel biennio 1589-1591, della Regia Gran Corte. Ricopre anche il ruolo di consigliere regio ed avvocato fiscale del Real Patrimonio. Muore a Palermo il 27 agosto 1595.³¹

Milanese è un sostenitore convinto della necessità di giudicare nel Regno le liti dei siciliani, negando anche al sovrano la potestà di avocarle fuori di Sicilia. A causa di queste convinzioni, le sue *decisiones* nel 1766 vengono "condannate" dal governo e bruciate in piazza, perché ritenute lesive dei diritti regi.³²

- Le *Decisiones aureae* di Nicolò Intriglioli

All'opera di Milanese, fanno seguito, a partire dagli inizi del XVII secolo, le edizioni di numerose altre sillogi elaborate dai più noti giudici e giuristi siciliani. La prima è la raccolta curata dal giudice e professore catanese Nicolò Intriglioli. *Decisionum aurearum Magnae Regiae Curiae Regni Siciliae liber primus* viene stampata da Giovan Battista Maringo nel 1603 e nuovamente nel 1609 e nel 1631, sempre a Palermo.³³ La raccolta, che mescola al suo interno sia *decisiones* che *consilia*, in materia prevalentemente successoria e feudale, accoglie giurisprudenza della Regia Gran Corte in un periodo ricompreso tra il 1594 ed il 1601.³⁴

²⁹ Pur essendo ricompresi in unico tomo, i due libri, comunque, recano ciascuno un proprio frontespizio. COCCHIARA, *Diritto e cultura*, cit., p. 251, menziona un'edizione dell'opera stampata a Palermo nel 1597, in cui compare soltanto la parte seconda.

³⁰ Nel computo delle *decisiones* del secondo libro ne va aggiunta una, la post XIII, che, pur essendo rubricata come *decisio*, in realtà riporta una *quaestio* del giurista, nonché Maestro Razionale, Giovanni Luigi Settimo, avente ad oggetto la possibilità, nell'ambito di un'esecuzione causata da un contratto di compravendita censuale, di far valere la simulazione del contratto stesso.

³¹ Cfr. A. MONGITORE, *Biblioteca sicula*, I, p. 230; F.M. EMANUELE GAETANI DI VILLABIANCA, *Della Sicilia nobile*, cit., III, pp.15, 506.

³² L'informazione è riportata da LA MANTIA, *Storia*, cit., p. 73.

³³ La raccolta sarà anche stampata fuori dalla Sicilia e precisamente a Lipsia nel 1621.

³⁴ Quest'ultimo dato temporale risulta comunque parziale, visto che è ricavato dalle date che l'autore riporta in un numero limitato di *decisiones*, meno di dieci rispetto alle cinquanta che compongono l'opera.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

Si tratta di un lasso di tempo la cui brevità rispecchia la vita dell'autore. Nicolò Intriglioli, infatti, nato a Catania nel 1562, vivrà soltanto quarantadue anni. Nel 1594, dopo essersi addottorato nella città di nascita, diviene lettore *de sero* di diritto civile nel *Siculorum Gymnasium* catanese. Oltre a svolgere la carriera di avvocato, è consigliere regio e per cinque volte giudice della Regia Gran Corte. Muore precocemente nel 1604.³⁵

- Le *Decisiones Consistorii* di Garsia Mastrillo

La prima raccolta dedicata esclusivamente alla giurisprudenza del supremo tribunale del Concistoro della Sacra Regia Coscienza è quella curata da Garsia Mastrillo e che viene edita con il titolo *Decisiones Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae*. L'opera conta trecento *decisiones*, divise in tre volumi pubblicati separatamente, in più edizioni ed in luoghi diversi.³⁶

Il primo volume, contenente cento *decisiones* relative agli anni 1599-1601, cui si aggiunse il *consilium unicum* a favore della madre,³⁷ viene stampato a Palermo nel 1606 da Erasmo Simeone, a Venezia nel 1609, nuovamente a Palermo nel 1619 da Giovanni Antonio De Francisci e nel 1623 da Francesco Ciotto.

Il secondo volume, con altre cento sentenze del periodo 1604-1608, è stampato a Palermo nel 1610 da Erasmo Simeone, poi da Ciotto, sempre a Palermo, nel 1620.

³⁵ M. CATALANO TIRRITO, *L'Università di Catania nel Rinascimento (1434-1600)*, in *Storia dell'Università di Catania dall'origine ai nostri giorni*, Catania 1934 (1434-1600), pp. 43, 62, MONGITORE, *Biblioteca*, cit., II, p.89; R.M. RIZZO PAVONE, *L'Archivio di Stato di Catania e le fonti per la storia dello "Studium" siciliano*, in *"Siciliae Studium generale"*, II.1, *Insegnamenti e professioni. L'Università di Catania e le città di Sicilia*, a cura di G. Zito, Introduzione di M. Bellomo, Catania 1990, pp. 171, 196-197; C.E. TAVILLA, *Saggio di ricerca per una raccolta di notizie tradite sullo Studio etneo per i secoli XVI e XVII*, ivi, II.2, p. 271.

³⁶ Sulla raccolta di *decisiones* di Garsia Mastrillo, sia consentito il rinvio a F. DI CHIARA, *Fonti per una storia dei Grandi Tribunali in Sicilia: le decisiones di Garsia Mastrillo (1606-1624)*, in *"Archivio Storico Siciliano"*, serie IV 32 (2006), pp. 95-110.

³⁷ L'autore compose il *Consilium unicum pro ill. d. Aloysia Mastrilli et Corbera baronissa terrae Tortoreti contra eius vassallos* già nel 1600, a seguito della controversia intentata contro la madre dagli ufficiali di Tortorici che si opponevano all'infuedazione del loro territorio e rivendicavano un diritto di prelazione, a sostegno delle proprie tesi Mastrillo si avvale di numerose decisioni del Collaterale napoletano.

Decisiones, commentari, trattati: la dottrina siciliana fra cinque e seicento

Il terzo volume, con i primi due e ulteriori cento sentenze, è aggiornato dall'autore con la giurisprudenza dei tribunali del Regno fino al dicembre 1619 e pubblicato postumo a Palermo nel 1621 da Francesco Ciotto.

Vi è anche un quarto volume, recante solo dieci sentenze, stampato a Palermo nel 1624 da Ciotto, ristampato con gli altri tre a Venezia nel 1624.³⁸

Le *decisiones* di Mastrillo sono oggetto di altre ristampe per tutto il secolo: a Spira nel 1615 e nel 1619, a Colonia nel 1660.³⁹

Questi brevi cenni sulle varie edizioni dell'opera di Mastrillo danno immediatamente conto della notevole credibilità e diffusione di cui la raccolta godette ben oltre i confini siciliani e non solo fra i contemporanei.

Questo fenomeno sembra doversi attribuire in parte al rango del tribunale da cui le *decisiones* promanavano, ma soprattutto al prestigio personale vantato dal loro curatore. Garsia Mastrillo era, infatti, un cadetto di una potente famiglia aristocratica palermitana impegnata nel ministero togato del *Regnum Siciliae* e del regno di Napoli, nella milizia gerosolimitana, in importanti uffici ecclesiastici, e godeva di prestigiose parentele.⁴⁰

La laurea conseguita presso l'università di Catania segna l'inizio del brillante *cursus honorum* di Garsia Mastrillo. Nel 1598 ottiene l'iscrizione al prestigioso Collegio dei dottori di Napoli.⁴¹ Quello con la città partenopea è un rapporto che il giurista palermitano non interromperà mai, vi si recherà, infatti, spesso nella qualità di patrocinatore presso il tribunale del Collaterale. Mastrillo diviene a più riprese,

³⁸ G. PACE, *La laurea del giurista siciliano Garsia Mastrillo*, in "Rivista internazionale di diritto comune", 9 (1998), p. 130 ss., rende noto che il quarto volume, oramai praticamente irreperibile, contiene solo dieci *decisiones*, poco o niente rielaborate e dallo stile prolisso.

³⁹ Sulle edizioni delle opere di Mastrillo cfr. MONGITORE, *Biblioteca*, cit., p. 251; COCCHIARA, *Diritto e Cultura*, cit., pp. 246-248.

⁴⁰ Il padre, *iuris doctor*, proveniva da una ricca famiglia originaria di Nola, che si era stabilita a Napoli agli inizi del Cinquecento dando vita ad una dinastia di togati. Si trasferì a Palermo, con la famiglia, nel 1580 intraprendendo una rapida carriera nelle magistrature isolate. Fu giudice della Corte pretoriana, del Concistoro della Sacra Regia Coscienza, della Gran Corte criminale, agevolato dalla nobile famiglia della consorte, che vantava rapporti di parentela nella feudalità e nelle alte magistrature e una presenza nel ceto senatorio di Palermo da circa un secolo. Cfr. M.T. NAPOLI, *Garsia Mastrillo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 72 (2008), e la bibliografia ivi citata. Consultabile all'indirizzo [http://www.treccani.it/enciclopedia/garzia-mastrillo_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/garzia-mastrillo_(Dizionario-Biografico)).

⁴¹ Per la vicenda della laurea catanese di Garsia Mastrillo ed il successivo ingresso nel collegio di dottori napoletani, si veda PACE, *La laurea*, cit., pp. 123-140.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

tra il 1598 ed il 1618, giudice della Corte Pretoriana di Palermo,⁴² della Regia Gran Corte,⁴³ e del Concistoro della Sacra Regia Coscienza.⁴⁴ Oltre ad essere stato membro del Sacro Regio Consiglio, ed avvocato fiscale della Regia Gran Corte, Mastrillo è anche giudice “aggregato” al tribunale del Sant’Uffizio per alcune particolari vertenze. Muore a Palermo nel 1620.⁴⁵

- Le *Decisiones* di Giovanni Francesco Del Castillo

Sempre alla giurisprudenza del Concistoro è dedicato il primo volume della raccolta *Decisiones Tribunalis Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae* del giudice palermitano Giovan Francesco Del Castillo, recante centocinque sentenze del Concistoro della Sacra Regia Coscienza relative al biennio 1606-1608.

L’opera viene stampata a Palermo in due edizioni, nel 1613 da Erasmo Simeone e ancora nel 1626 da Angelo Orlando. Il secondo volume, cui [...] *accedunt aliquae notabiles decisiones et presertim Magnae Regiae Curiae*, contenente novantacinque sentenze provenienti da Curia Arcivescovile, Gran Corte e Concistoro è aggiornato fino al 1621 e stampato nel 1622 a Palermo presso Ciotto. Infine, un terzo volume di *Decisiones Magnae Regiae Curiae*, cui si aggiungono *aliquae causarum delegatarum*, con cinquanta sentenze prevalentemente della Regia Gran Corte databili tra il 1624 ed il 1627, è pubblicato, sempre a Palermo presso Giovan Battista Maringo nel 1629.

L’ambito del diritto civile, con specifico riferimento alle successioni, occupa quasi esclusivamente la prima e la terza parte dell’opera, mentre ben trentotto *decisiones* penali sono presenti nel secondo volume.

Il materiale giurisprudenziale trattato nella raccolta proviene da organi giudiziari diversi, elemento questo che fotografa la brillante carriera del curatore all’interno delle magistrature del *Regnum*. Nato a Palermo, ma di origini spagnole, Giovanni Francesco Del Castillo ricopre sin da giovane importanti cariche pubbliche. *Gentis*

⁴² Nel 1598/9 e nel 1605/6.

⁴³ Nel 1608/9, nel 1612 e nel 1618.

⁴⁴ Tra 1601 ed 1604, e tra il 1606 e il 1609.

⁴⁵ Cfr. F. DI CHIARA - B. PASCIUTA, *Mastrillo Garsia*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna 2013, II, pp. 1304-1305.

Decisiones, commentari, trattati: la dottrina siciliana fra cinque e seicento

bellicae auditor, giudice del Concistoro nel biennio 1607-1608 e giudice degli appelli della Corte Pretoriana di Palermo nel 1603-1604 e nel 1615-1616.⁴⁶

Alla morte di Mario Burgio,⁴⁷ nel 1616, gli succede nella carica di giudice della Gran Corte, ufficio che ricopre nuovamente nel biennio 1623-1625. Diviene anche assessore della Curia Arcivescovile palermitana, Maestro razionale e giudice del Tribunale del Real Patrimonio. Muore a Palermo nel 1632.⁴⁸

- Le raccolte di Mario Giurba

Interamente dedicata alla giurisprudenza del Concistoro della Sacra Regia Coscienza è la raccolta *Decisionum novissimarum Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae volumen primum*, del giudice e professore messinese Mario Giurba. L'opera viene pubblicata, per la prima volta, a Messina da Pietro Brea nel 1616 e quindi a Palermo da Giovan Battista Maringo nel 1621. Conosce una fortuna notevole anche fuori dall'Isola: viene infatti stampata a Venezia nel 1617, ad Amsterdam 1651, a Genova 1653, a Colonia 1653, a Ginevra 1671 e 1675.

L'autore raccoglie centodiciotto sentenze del Concistoro comprese nel biennio 1610-1612, anni in cui è giudice del supremo tribunale. La materia maggiormente trattata è quella procedurale, e in particolare le tematiche dell'esecuzione della sentenza, della sua appellabilità e delle conseguenze della sua eventuale nullità.⁴⁹

Mario Giurba cura anche i *Consilia seu Decisiones criminales*⁵⁰ editi a Messina presso Giovanni Francesco Bianco nel 1626 e poi ristampati a Venezia nel 1626, a Genova nel 1645 e nel 1654, a Vienna nel 1629 e

⁴⁶ Cfr. COCCHIARA, *Diritto e cultura*, cit., p. 183 in nota.

⁴⁷ Secondo quanto viene riportato da LA MANTIA, *Storia*, cit., p. 78; MONGITORE, *Bibliotheca*, cit., II, p. 72; il catanese Mario Burgio fu attivo tra la fine del XVI secolo e l'inizio del XVII, fu consigliere regio e giudice della Regia Gran Corte negli anni 1616-1617, ma non riuscì a concludere il suo incarico, poiché morì a Palermo il 2 luglio 1616.

⁴⁸ Sulla vita di G.F. Del Castillo si veda MONGITORE, *Bibliotheca*, cit., I, p. 346; A. STRADA, *Quietationes.. contra disceptationis don Ignatii Gastonis*, Panormi 1688, p. 15; EMANUELE GAETANI DI VILLABIANCA, *Della Sicilia nobile*, cit., I, pp. 237, 251; III, pp. 17, 19, 506.

⁴⁹ Si tratta comunque di tematiche affrontate soltanto nell'ambito del diritto civile, non sono infatti presenti controversie riguardanti la materia penale.

⁵⁰ M. GIURBA, *Consilia seu decisiones criminales*, Messanae 1626.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

a Napoli nel 1654. Nell'opera, l'autore dà conto della propria attività di consulente nelle più importanti corti del regno, soprattutto presso la Regia Gran Corte, per il lungo periodo che va dal 1596 al 1621. Si tratta di cento tra *consilia* e *decisiones* tutti di argomento penale. I punti maggiormente controversi vertono sulla prova del reato - tematica trasversale a tutte le trasgressioni - che Giurba analizza soprattutto con riferimento all'omicidio, sull'immunità ecclesiastica a cui sono dedicati undici *consilia*.⁵¹

Mario Giurba nasce a Messina nel 1565, da un ricco mercante originario di Rometta e da una esponente di una potente famiglia feudale. Oltre che facoltose, le famiglie di origine erano ben inserite nei quadri dirigenziali messinesi, il padre, nei ranghi della giurazia tra il 1561 ed il 1594, fu notaio mentre la madre vantava prestigiose parentele all'interno del ministero togato.⁵²

Il 19 settembre 1587 consegue il dottorato in *utroque* a Pisa.⁵³ Fatto ritorno a Messina, è iscritto nella lista degli eleggibili per l'anno 1588 con il titolo di *messere*, in quanto nobile laureato. Intraprende immediatamente la carriera forense e già nel 1590 patrocina la sua prima causa nel tribunale del Concistoro. Diviene, nello stesso periodo, avvocato dei rei presso il tribunale del S. Ufficio, un incarico che manterrà per tutta la vita. L'esercizio della pratica forense nei tribunali sia civili che ecclesiastici del Regno, fa di Giurba uno dei più celebri e facoltosi avvocati dell'Isola.

Fortemente caratterizzanti del pensiero politico di Giurba, e strettamente connesse con la sua carriera professionale, furono le pretese egemoniche di Messina rispetto alle altre città siciliane. Tali istanze erano legittimate da un privilegio concesso nel 1591 da Filippo II. In virtù di tale atto normativo la città aveva ottenuto la riapertura dell'Università con *licentia doctorandi*, l'obbligo di residenza del vicerè per metà del suo mandato, un più pregnante

⁵¹ Pure di argomento forense, dello stesso Giurba sono le *Tribunalium Siciliae decisae observationes* edite a Messina nel 1646 (ed ancora ad Amsterdam nel 1652 e a Colonia nel 1688). Nelle centosedici *observationes*, l'autore prende in esame le pronunce più significative dei tribunali del Regno, comprese in un arco cronologico di oltre cinquant'anni.

⁵² Cfr. M.T. NAPOLI, *Giurba Mario*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 57, Roma 2001, pp. 112-116.

⁵³ Secondo COCCHIARA, *Diritto e cultura*, cit., p. 208 si sarebbe invece addottorato a Padova nel 1588.

Decisiones, commentari, trattati: la dottrina siciliana fra cinque e seicento

ruolo del tribunale cittadino di prima istanza (la Corte Stratigoziale) finalizzato ad una più incisiva tutela dei privilegi cittadini, rilevanti esenzioni tributarie.⁵⁴

Convintamente Giurba prestò la sua esperienza giuridica per la realizzazione delle prerogative messinesi, nel 1596 sottoscrisse due *allegationes* tendenti a sollecitare l'esecutoria viceregia che aveva accolto le istanze messinesi relative all'apertura dello Studio.

Nel 1597 si recò, quale componente del Senato,⁵⁵ a Palermo per convincere il riluttante vicerè a trasferire la corte ed i tribunali a Messina, così come previsto dal privilegio del 1591;⁵⁶ l'anno seguente divenne giudice stratigoziale, carica che ricoprì anche nel 1605. Fu giudice dell'Appellazione nel 1600 e nel 1603; ricoprì quindi la carica di sindacatore e capitano d'armi a Mistretta e Polizzi e nel 1610, Grazie al Quintana Duena, reggente nel Supremo Consiglio d'Italia per gli affari di Sicilia, fu eletto, nel 1611, giudice del Tribunale del Concistoro.⁵⁷ Al termine del mandato, nel 1612, decise di abbandonare la carriera in magistratura e di dedicarsi esclusivamente all'attività forense, che gli assicurò una notevole fama nel Regno: ricorsero al suo patrocinio anche il vicerè Tellez Giron duca di Osuna⁵⁸ e lo stratigoto Manriquez. Nel 1624 subentrò all'amico Glorizio, morto nel dicembre del 1623, nella cattedra di diritto feudale nello *Studium* messinese.⁵⁹ Nonostante la sua fama rimanesse indiscussa, tanto che l'imperatore Ferdinando II d'Austria lo interpellò sul complesso problema della successione al ducato di Manto-

⁵⁴ Sulle rivendicazioni e le pretese egemoniche messinesi in questo periodo si veda D. NOVARESE, *Istituzioni politiche e studi di diritto fra Cinque e Seicento. Il Messinese Studium generale tra politica gesuitica e istanze egemoniche cittadine*, Milano 1994, *passim*.

⁵⁵ Secondo P. REINA, *Delle notizie storiche della città di Messina*, II, Messina 1668, p. 529, intorno al 1595 entrò nei ranghi della giurazia che intanto aveva assunto il nome di Senato

⁵⁶ Su tale visita si veda G. GIUNTA DE PASQUALE, *Biografia di Mario Giurba giureconsulto messinese*, in "La lanterna di Messina", I (1846) p. 49 ss.

⁵⁷ Cfr. MONGITORE, *Biblioteca*, cit., p. 48.

⁵⁸ Il *responsum* avente ad oggetto la sostituibilità dell'ufficiale in caso di morte è confluito in GIURBA, *Decisiones*, cit., pp. 61-63.

⁵⁹ Ma, come attesta G. ARENAPRIMO, *I lettori dello Studium messinese dal 1636 al 1678 in CCC anniversario della Università di Messina. I professori*, I, Messina 1900, pp. 232-237, iniziò i corsi soltanto nell'anno accademico 1625-1626, essendo prima stato inviato a Catania come capitano d'armi *ad rixas*, e nella contea di Modica come visitatore.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

va,⁶⁰ Giurba andò incontro a vicissitudini giudiziarie che rischiarono di inclinarne il prestigio. Nel 1641 il delegato del tribunale della Monarchia gli inflisse la scomunica, l'interdizione dalle pubbliche cariche e gli arresti domiciliari: un provvedimento che giungeva al culmine di una serie di contrasti con il tribunale della Monarchia, contro le cui ingerenze nella giurisdizione cittadina, Giurba si era più volte scagliato.⁶¹ Dal quattro febbraio 1642, all'età di settantasette anni, il giurista fu detenuto per quattro mesi nella fortezza di città con l'accusa di sedizione e per altri quattro fu agli arresti domiciliari.⁶²

Assolto dalle accuse, fu reintegrato nella cattedra già nell'anno accademico 1642-1643. Al termine del mandato di giudice dell'Appellazione, cui fu eletto per gli anni 1646-1647, riprese l'insegnamento del diritto feudale, che continuò fino a un mese dalla morte, che lo colse a Messina il 10 marzo 1649.⁶³

- Le *Decisiones novissimae* di Mario Muta

A Palermo negli anni 1619, 1620 e 1635 sono edite da Giovan Battista Maringo le *Decisiones novissimae Magnae Regiae Curiae supremique magistratus Regni Siciliae* del giudice palermitano Mario Muta. L'autore colleziona cento *decisiones* della Regia Gran Corte databili tra il 1616 ed il 1618. Le materie maggiormente trattate sono quella feudale e del regime dotale, sono anche presenti trentaquattro controversie riguardanti il diritto criminale, ed in particolare il delitto di omicidio.

Giureconsulto palermitano tra i più conosciuti del suo tempo, Muta, figlio di Vincenzo e della nobile Maria Incarbonell di Barcellona,

⁶⁰ La notizia è riportata da C.D. GALLO-G. OLIVA, *Gli annali, della città di Messina. Nuova edizione*, 6 v., Messina 1877-1893 (rist. Sala Bolognese 1980), p. 415 ss.

⁶¹ Su tale dissidio si veda C. GIARDINA, *Mario Giurba*, in *Studi di storia del diritto*, I, Palermo 1951 pp. 395-396.

⁶² L'accusa era di aver favorito il saccheggio di un palazzo dove i gesuiti progettavano di fondare un collegio per giovani nobili, essendo la sua casa attigua a quel palazzo. Il provvedimento, che suscitò al tempo parecchio scalpore, per l'età ed il rango del personaggio, era forse originato dal ruolo di Giurba di consulente dei monaci teatini e domenicani, contrari all'insediamento dei gesuiti. Cfr. M.T. NAPOLI, *Mario Giurba e la "Iustitia politica" a Messina nel Seicento*, in *Studi in onore di E. Cortese*, Roma 2001, pp. 448-470.

⁶³ Per queste ed altre notizie sulla vita e le edizioni delle opere di Mario Giurba si veda CÖCCHIARA, *Diritto e cultura*, cit., nt. p. 208. Per un contributo recente, cfr. M.T. NAPOLI, *Giurba Mario*, in *Dizionario biografico dei Giuristi italiani*, cit., I, pp. 1032-1034.

Decisiones, commentari, trattati: la dottrina siciliana fra cinque e seicento

ricopre numerosi uffici pubblici. È giudice della Corte Pretoriana di Palermo negli anni 1607-1608, 1614-115 e 1622-1623. Più volte giudice della Regia Gran Corte e del Tribunale del Concistoro, fa anche parte del Sacro Regio Consiglio. Muore a Palermo il 29 febbraio 1636.⁶⁴

- La raccolta di *orationes* e *decisiones* di Mario Cutelli

Sono divise in due volumi le *Decisiones supremorum huius Regni Siciliae tribunalium* del giudice catanese Mario Cutelli. Il primo contiene trenta allegazioni di materia successoria e feudale riguardanti l'attività forense svolta dall'autore tra il 1626 ed il 1630.⁶⁵ Le *orationes* sono edite nel 1632 e nel 1636 sia Messina da Pietro Brea e Francesco Bianco che a Palermo da Decio Cirillo. Il secondo volume della raccolta vede la luce a Palermo, stampato da Nicola Bua nel 1652. Contiene quaranta *decisiones* di argomento fiscale e feudale, in cui viene riportata giurisprudenza proviente da diversi tribunali dell'Isola, aggiornata fino al 1650.⁶⁶

La raccolta rispecchia la carriera del suo autore, evidenziando l'alternanza tra il ruolo di avvocato e quello di giudice nelle maggiori corti del Regno. Il catanese Mario Cutelli, infatti, dopo essersi addottorato nel 1621 in *iure pontificio et cesareo* nello Studio della città natale, si dedica alla carriera forense, svolta a Catania, a Messina e soprattutto a Palermo. Riveste importanti cariche pubbliche: è giudice della Corte Patriziale della città natale; nel 1628 è nominato fiscale della visita da Diego de Riano, visitatore del Regno, inviato in Sicilia da Filippo IV; è giudice della Regia Gran Corte nei bienni 1630-1632 e 1635-1637 ed è più volte inviato dai vicerè alla corte spagnola. Nel 1648, è nominato maestro razionale del Tribunale del Real Patrimonio. Nel 1651, su proposta del Senato catanese, diviene deputato del Regno per il braccio demaniale. Destina parte dell'ingente patrimonio accumulato alla fondazione di un "Collegio di uomini nobili", sul modello dei *colegios mayores* spagnoli. L'educazione dei giovani nobili costituiva, infatti per Cutelli un tassello fondamentale nel rinnovamento politico e

⁶⁴ Su Mario Muta vedi anche G. FACELLA, *Tractatus quatuor de recta administratione iustitiae principum, iudicum aliorumque officialium...*, Panormi 1643, p. 20; GIARRIZZO, *La Sicilia*, cit., p. 266; MONGITORE, *Bibliotheca*, cit., II, p. 50; F. MUGNOS, *Teatro genologico delle famiglie nobili titolate feudatarie ed antiche nobili del fedelissimo Regno di Sicilia...*, Palermo 1647-1670, II, 232; STRADA, *Quietationes*, cit., p. 16; EMANUELE GAETANI DI VILLABIANCA, *Della Sicilia nobile*, cit., III, pp. 18, 19.

⁶⁵ Il dato è ricavabile dalla data presente in buona parte delle *orationes*.

⁶⁶ Sulle edizioni dell'opera di Cutelli, si veda COCCHIARA, *Diritto e cultura*, cit., pp. 167-168.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

culturale di una nobiltà isolana che una volta accolta alla corte madrilena avrebbe potuto facilitare l'integrazione tra centro e periferie nella gestione dell'Impero.⁶⁷ Cutelli muore nel 1654, a Palermo.⁶⁸

- La giurisprudenza della Curia Pretoriana di Palermo

Nel 1641 sono edite, a Palermo, presso Angelo Orlando, le *Decisiones Curiae Pretoris Felicis Urbis Panormi* di Ottavio Caracciolo e Lanza. Si tratta di quaranta *decisiones*. Le materie più trattate sono quelle della dote, delle successioni e dei conflitti di giurisdizione tra il foro ordinario e quelli privilegiati. La raccolta contiene anche sei *decisiones* di ambito criminale, dedicate alla prova nei reati di uxoricidio e porto d'armi. Le sentenze, delle quali non viene mai indicata la data, provengono in prevalenza dalla Curia Pretoriana di Palermo, per la materia civile, e dalla Curia Capitaneale della stessa città, quando si dibatte in ambito penale. L'autore dà sempre conto della prosecuzione delle controversie presso le magistrature d'appello del Concistoro e della Regia Gran Corte, assicurando in questo modo un collegamento con la giurisprudenza delle corti supreme dell'Isola.

Le quaranta *decisiones* che compongono la silloge sono seguite da un trattato dello stesso autore,⁶⁹ riguardante la remissione dei fori in ambito penale, con specifico riferimento al rapporto tra foro feudale e foro ordinario.⁷⁰ È interessante notare che il trattato, recante un autonomo frontespizio, in realtà si pone come ideale continuazione

⁶⁷ Su questo tema cfr. V. SCIUTI RUSSI, *Mario Cutelli. Una utopia di governo*, Acireale 1994, pp. 19 e ss.

⁶⁸ Per ulteriori informazioni biografiche su Mario Cutelli cfr. F. BENIGNO, *La questione della capitale: lotta politica e rappresentanza degli interessi nella Sicilia del Seicento*, in "Società e Storia", 13 (1990), pp. 27-63; M. GAUDIOSO, *L'Università di Catania*, cit., pp. 172-174; GIARRIZZO, *La Sicilia*, cit., pp. 290 ss., 339-340; LA MANTIA, *Storia*, cit., p. 84; S. POLICASTRO, *Grandi ed illustri siciliani del passato dal settimo secolo A.C. al 1968 D.C.*, Catania 1968, p. 123; V. SCIUTI RUSSI, *Cutelli Mario*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 31, Roma 1985, pp. 529-533; TAVILLA, *Saggio*, cit., pp. 272 ss.; EMANUELE GAETANI DI VILLABIANCA, *Della Sicilia nobile*, cit., I, p. 238; III, p. 507.

⁶⁹ *De fori privilegiorum remissione tractatus secundum Regni et iuris communis dispositionem...*, Panormi 1641, pp. 207-372.

⁷⁰ Nel trattato si commenta e si spiega una lettera che il viceré, duca di Alcalà, nel 1634 aveva indirizzato ai giudici e capitani del regno con l'intento di limitare le remissioni dei rei ai fori feudali.

Decisiones, commentari, trattati: la dottrina siciliana fra cinque e seicento

rispetto alle *decisiones*, ed in particolare rispetto all'ultima di queste, che tratta della stessa materia, nella quale così l'autore introduce le sue successive *elucubrationes*: "Feci igitur in omnium gratia: easque in harum decisionem calce imprimendas curavi, ut facilius, si aliquid circa praesentem decisionem occurrerit, a eas lector accurrat".⁷¹ Delle *decisiones*, il trattato ricalca anche lo stile narrativo e la struttura.⁷²

L'autore dell'opera nasce a Mussomeli nel 1600 dai nobili Giuseppe Caracciolo e Porzia Lanza. Si trasferisce a Palermo, dove si dedica agli studi di giurisprudenza. Conseguita la laurea *in utroque*, diviene presto uno dei più insigni avvocati del tempo. Più volte giudice della Corte Pretoriana di Palermo (nel 1636-1637, nel 1642-1643, nel 1656-1657, quale giudice degli appelli, nel 1658-1659 e infine nel 1667-1668), è anche giudice del Tribunale del Concistoro della Sacra Regia Coscienza (nel biennio 1651-1652) e della Regia Gran Corte (nel biennio 1652-1653). Componente del Sacro Consiglio convocato il 17 gennaio 1664 dal vicerè duca di Sermoneta per deliberare sul privilegio dell'esportazione della seta, si schiera con i palermitani votando contro il monopolio vantato dalla città di Messina. In ragione della sua condotta integerrima, è incaricato dal vicerè Francesco Fernandez de la Cueva, duca d'Albuquerque, di sovrintendere ai lavori di restauro per i danni cagionati ad Acì dall'eruzione dell'Etna del 1669. Muore 1670.⁷³

Alla giurisprudenza della Corte Pretoriana di Palermo, appartengono anche le *Iuridicae controversiae in causa taxationis dotium de paraggio unica decisione resolutae per regiam Curiam Pretoris felicis urbis Panormi*, che Francesco Magretti pubblica, nel 1665. L'opera è incentrata su un'unica decisione della Curia Pretoriana di Palermo riguardante la dote di paraggio. L'autore dell'opera, nativo di Patti, ma cittadino palermitano per privilegio, conseguita la laurea in diritto, patrocina nei supremi tribunali del Regno ed occupa prestigiosi uffici pubblici. È giudice della Corte Pretoriana di Palermo, nel 1651-1652, e del Tri-

⁷¹ CARACCILO E LANZA, *Decisiones*, p. 206.

⁷² Il trattato si articola in 51 *quaestiones*, schema assolutamente simile alle *decisiones* con un *summariium* seguito da un *argumentum* e dalla speculazione dottrinale.

⁷³ Come riportato da V. AURIA, *Diario delle cose occorse nella città di Palermo e nel Regno di Sicilia (1653-1674)*, in G. Di MARZO (a cura di), *Biblioteca storica e letteraria di Sicilia*, V, Palermo 1870 (rist. an. Sala Bolognese 1973), p. 113; FACELLA, *Tractatus*, cit., p. 20; MONGITORE, *Bibliotheca*, cit., II, p. 111; EMANUELE GAETANI DI VIL-LABIANCA, *Della Sicilia nobile*, cit., I, pp. 239, 253; III, pp. 21-25.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

bunale del Concistoro, nonché consigliere regio. È anche “*armorum capitaneus per Regnum ad omnes causas delegatus cum mero et mixto imperio*”. Muore a Palermo nel 1672.⁷⁴

- Le *Decisiones criminales* di Girolamo Basilicò

Le *Decisiones criminales Magnae Regiae Curiae Regni Siciliae* del giudice e avvocato messinese Girolamo Basilicò sono edite a Madrid e a Messina nel 1669, ancora a Firenze nel 1691.⁷⁵ La raccolta contiene quarantacinque *decisiones* tutte di ambito penale. La problematica maggiormente dibattuta è quella della prova del reato. Si tratta di un tema che coinvolge trasversalmente tutti i delitti, a cui è dedicata la metà delle *decisiones* selezionate da Basilicò. La silloge abbraccia un lungo arco temporale, infatti viene riportata giurisprudenza della Regia Gran Corte che va dal 1582 al 1663. L'autore non essendo mai stato giudice del supremo tribunale, non fu testimone diretto delle sentenze menzionate nella raccolta.

Girolamo Basilicò, *iuris utriusque doctor* messinese, infatti pur esercitando con successo l'attività forense sia in Sicilia che in Castiglia nella seconda metà del XVII secolo, non fu mai giudice delle corti apicali siciliane. Ricoprì, invece, la carica di giudice della Corte Strati-goziale di Messina nel 1669. Oltre che giurista fu anche letterato, fece parte dell'Accademia della Fucina di Messina e dell'Accademia dei Riaccesi di Palermo. Muore a Madrid intorno al 1670.⁷⁶

- Le *Disceptationes fiscales* di Ignazio Gastone

A Palermo, nel 1684, viene pubblicato da Pietro De Isola il primo volume delle *Disceptationes fiscales notis politicis illustratae et in supremis Siciliae Praetoris definitae* di Ignazio Gastone, mentre il secondo volume

⁷⁴ Cfr. MONGITORE, *Bibliotheca*, cit., I, p. 237; STRADA, *Quietationes*, cit., p. 18; EMANUELE GAETANI DI VILLABIANCA, *Della Sicilia nobile*, cit., III, pp. 23, 27.

⁷⁵ Sulla raccolta di Basilicò si veda C. TRASELLI, *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V. L'esperienza siciliana 1475-1525*, I, Saveria Mannelli 1982, p. 124. Sia inoltre consentito il rinvio a F. DI CHIARA, *Il diritto penale del Regnum Siciliae in una raccolta di decisiones della seconda metà del Seicento*, in “Glossae. European Journal of Legal History”, 13 (2016), pp. 182-206 (indirizzo on line <http://www.glossae.eu>).

⁷⁶ Su Girolamo Basilicò cfr. COCCHIARA, *Diritto e Cultura*, cit., pp. 91-92; GALLO - OLIVA, *Gli annali*, cit., III, pp. 383-384, 415; MONGITORE, *Bibliotheca*, cit., I, pp. 273-274; EMANUELE GAETANI DI VILLABIANCA, *Della Sicilia nobile*, cit., III, p. 260.

Decisiones, commentari, trattati: la dottrina siciliana fra cinque e seicento

è pubblicato, sempre a Palermo, nel 1696 da Ignazio Calatro e ancora nel 1699. La raccolta contiene sessantotto *decisiones* in tutto, ventidue nella prima parte e quarantasei nella seconda. Le sentenze, prevalentemente di materia fiscale, provengono da vari tribunali del *Regnum*.

L'autore appartiene ad una nobile famiglia catanese. Conseguita la laurea in giurisprudenza, è lettore nello Studio catanese di diritto canonico e di diritto feudale. Per sette volte è giudice della città; successivamente, è giudice a Messina (nel 1679) e giudice criminale della Regia Gran Corte. Nel 1680 è sospeso da questo ufficio e sottoposto alla visita particolare di Pedro Valero a causa di un episodio di *usurpatio jurisdictionis*. L'anno seguente, però, insieme ad altri ministri della Gran Corte viene assolto e reintegrato nel suo ufficio. Tra gli altri incarichi, è anche primo ministro della *Regiae Iunctae bonorum confiscatorum*, maestro razionale, avvocato fiscale del Real Patrimonio e consigliere regio. Era stato appena eletto presidente del Concistoro della Sacra Regia Coscienza quando muore, a Palermo, nel 1693.⁷⁷

3. Il ritmo delle raccolte

L'elenco delle opere a stampa sopra riportato dà la misura del ritmo incalzante con cui si susseguono le raccolte di *decisiones* siciliane lungo tutto l'arco del Seicento. Un elenco destinato ad allungarsi volendo includere anche le numerose *decisiones, vota e consilia* pubblicati autonomamente dai singoli autori o le molteplici *quaestiones forenses*. Si pensi alle *Quaestiones* di Ottavio Corsetto, che godettero di particolare diffusione nel *Regnum* e furono pubblicate per ben tre volte a Palermo, nel 1615, poi ancora nel 1621 ed infine nel 1646. Si pensi altresì alle *Variarum forensium et practicabilium iuris resolutionum* del giudice palermitano Antonio Amato⁷⁸ edite a Palermo negli anni 1616 e 1627

⁷⁷ Per ulteriori cenni biografici su Ignazio Gastone si veda G.E. DI BLASI, *Storia cronologica de' Vicerè, Luogotenenti e Presidenti del Regno di Sicilia*, Introduzione di I. Peri, Palermo 1974, II, p. 299; GAUDIOSO, *L'Università di Catania*, pp. 204-207; LA MANTIA, *Storia*, cit., p. 89; MONGITORE, *Bibliotheca*, cit., I, p. 309; SCIUTI RUSSI, *Astrea*, cit., pp. 252-253; EMANUELE GAETANI DI VILLABIANCA, *Della Sicilia nobile*, cit., I, pp. 241, 245-246, 255.

⁷⁸ Palermitano, dottore in diritto civile e canonico, è chiamato a ricoprire numerose magistrature. Giudice della Corte Pretoriana di Palermo, nel 1648-1649, e del Tri-

Le raccolte di *decisiones*. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

(il primo volume) e nel 1634 (il secondo volume). Della stessa opera si ricordano un'edizione veneziana del 1655 e due lionesi del 1656 e del 1668 ove i due libri sono editi in un unico tomo.

Queste opere, dedicate alla prassi giudiziaria, comparvero in numero talmente copioso durante il secolo XVII, che ne risulterebbe alquanto complesso, se non addirittura impossibile, farne un'elencazione.

In definitiva, se fino al 1595 non sono riscontrabili esempi editi di raccolte di *decisiones*, nel cinquantennio dal 1600 al 1650 se ne contano oltre trenta edizioni, che scemano poi a meno di dieci nel secondo cinquantennio del XVII secolo.

Se il Seicento segna l'apogeo del genere letterario della *decisio*, in Sicilia, il secolo seguente ne vede sicuramente il crepuscolo. Pochissime sono le raccolte e di scarso rilievo, in queste la materia trattata è prevalentemente quella feudale. Da una rapida lettura risalta subito come il genere sia oramai del tutto snaturato. Le raccolte contengono poche *decisiones*, solitamente non più di dieci, che riguardano spesso un'unica controversia. Chiaro è anche nello stile l'intento razionalizzante, tipicamente settecentesco, che si riscontra soprattutto nella scarsità delle citazioni dottrinali, adesso non più affastellate nei "chilometrici" corsivi, tipici della *decisio* classica, ma confinate in nota, a piè di pagina. Tutti questi requisiti sono riscontrabili, ad esempio, in una delle più note raccolte di *decisiones* siciliane settecentesca, quella del giudice palermitano Antonio De Napoli. Esponente di una potente famiglia impegnata da almeno due secoli nel ministero togato, De Napoli pubblica la sua raccolta nel 1780 a Palermo, presso Gaetano Bentivenga.⁷⁹ L'opera conta dieci *decisiones* riguardanti una complessa successione feudale pendente presso la Regia Gran Corte. L'autore, senza dilungarsi in disquisizioni dottrinali, riporta le giustificazioni dei voti dei giudici che compongono il collegio, i cui nomi compaiono nel frontespizio della raccolta.⁸⁰

bunale del Concistoro nel biennio 1643-1644, nel 1650 è nominato giudice, in sede civile, della Regia Gran Corte. Muore il 31 luglio 1653. Per notizie biografiche su A. Amato cfr. MIRA, *Bibliografia*, cit., I, p. 31; MONGITORE, *Bibliotheca*, cit., I, p. 42; STRADA, *Quietationes*, p. 13; EMANUELE GAETANI DI VILLABIANCA, *Della Sicilia nobile*, cit., I, pp. 252, 239; III, p. 22.

⁷⁹ A. DE NAPOLI, *Decisiones Tribunalis M.R.C.*, Panormi 1780.

⁸⁰ Gli elementi sopra riportati sono riscontrabili anche in un'altra raccolta della seconda metà del Settecento, quella di F. ARTALE, *Feudales decisiones*, edita a Napoli

Decisiones, commentari, trattati: la dottrina siciliana fra cinque e seicento

4. Le *Decisiones* e il diritto siciliano nella seconda metà del Cinquecento

Il fiorire delle raccolte di *decisiones* nel lasso di tempo sopra descritto trova un contesto favorevole nella riforma delle magistrature.

Il processo di stabilizzazione degli alti tribunali siciliani, iniziato verso la metà del secolo XV giunge a maturazione con la prammatica *De reformatione tribunalium* di Filippo II del novembre del 1569.⁸¹

La riforma voluta per omologare le strutture giurisdizionali dell'Isola a quelle milanesi e napoletane, cercava di rispondere all'esigenza di razionalizzare l'amministrazione della giustizia. Il fine politico del provvedimento era quello di escludere dagli affari di Stato il baronaggio, a vantaggio del ceto togato. Ne era prova la soppressione di alcuni antichi uffici giudiziari, come quello del Maestro giustiziaere, da sempre riservati alla nobiltà feudale. Allo stesso tempo, venivano affidate a giudici eletti *ad meram regiam voluntatem*, ma di fatto perpetui, le presidenze dei supremi tribunali siciliani.⁸²

Con tale provvedimento veniva definita una nuova struttura delle magistrature dell'Isola. Al vertice del sistema si collocavano tre tribunali, la Regia Gran Corte, il Concistoro della Sacra Regia Coscienza e il Tribunale del Real Patrimonio, che si occupava di finanza pubblica e contese fiscali. Le tre supreme magistrature operavano in un sistema di appelli ordinari reso complesso dalla necessità di tre sentenze conformi per ottenere il passaggio in giudicato. Infatti, contro le sentenze della Gran Corte è possibile proporre appello al Concistoro della Sacra Regia Coscienza; contro le decisioni del Concistoro ci si può appellare alla Gran Corte (nella composizione criminale); le sentenze di questa sono

nel 1752. Sulle raccolte di Artale e De Napoli, si veda G.B. ROCCHETTI, *Diritto feudale comune e siculo*, Palermo 1912, p. X.

⁸¹ *Prammatica de reformatione Tribunalium*, edita in J. CESINO FOGLIETTA, *Prammaticae Regni Siciliae*, II, Panormi 1700, 1-7 e in F.P. DI BLASI, *Prammaticae Sanctiones Regni Siciliae*, III, Panormi 1791. Sulla riforma di Filippo II, che può considerarsi il momento conclusivo di tutta una serie di richieste di riforme giurisdizionali avanzate nei Parlamenti dalla prima metà del Cinquecento in poi cfr. SCIUTI RUSSI, *Astrea*, cit., p. 95 ss.; in generale cfr. GREGORIO, *Considerazioni*, cit., pp. 541-543. Sulla politica di Filippo II, cfr., per tutti, H.G. KOENISBERGER, *Il governo della Sicilia sotto Filippo II di Spagna*, London 1951.

⁸² Cfr. SCIUTI RUSSI, *Astrea*, cit., p. 80 e ss.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

appellabili innanzi alla Gran Corte (come giudice per le cause delegate) e contro quest'ultima si può adire il Concistoro (come tribunale per le cause delegate). Infine, contro le sentenze del tribunale del Real Patrimonio si può proporre appello al Regio Consiglio.⁸³

La riforma prevedeva la durata biennale per i giudici del Concistoro e della Regia Gran Corte. La linea della perpetuità era prevalsa, invece, per i presidenti dei tre supremi tribunali e per tutti i giudici del Real Patrimonio.

Questa distinzione tra magistrati perpetui e magistrati temporanei causò una spaccatura profonda all'interno del ceto togato. I presidenti delle tre corti supreme, infatti, esercitavano un potere pressochè illimitato nell'amministrazione della giustizia e nel controllo sugli altri componenti del proprio collegio. Inoltre, i tre presidenti formavano insieme al consultore (anch'esso giureconsulto) una "giunta" ristretta all'interno del Sacro Regio Consiglio, che divenne, prima per via di prassi e poi con riconoscimento normativo, l'organo consultivo più ascoltato dal viceré nelle questioni giuridiche più rilevanti.⁸⁴ Allo stesso modo crebbe il prestigio e il potere del Real Patrimonio, tribunale i cui componenti erano tutti perpetui. Questa corte controllava il contenzioso tra fisco e privati, ed inoltre gestiva la finanza del Regno, il debito pubblico e gli appalti delle entrate fiscali. Si trattava di settori strategici che permettevano ai maestri razionali di entrare in contatto e di fare lucrosi affari con l'alta finanza isolana.⁸⁵

I giudici temporanei, invece, pur godendo anch'essi del prestigio derivante dall'essere magistrati in un supremo tribunale, subivano il rapido avvicendamento nelle corti del Regno, e solitamente nell'intervallo tra una carica e l'altra si mettevano al servizio del baronaggio.

Anche per questo, l'intento di Filippo II di creare attraverso la sua riforma un ceto togato autonomo dalla nobiltà feudale, simile a quello

⁸³ Cfr. LA MANTIA, *Storia*, cit., II, p. 197. Sull'ordinamento giudiziario in Sicilia nei secoli XVI e XVIII, cfr. SCIUTI RUSSI, *Astrea*, cit., e, in particolare, sul parlamento del 1535, pp. 22-28 e sulla riforma del 1569, p. 79 e p. 216 e ss.; ID., *Il governo della Sicilia in due relazioni del primo Seicento*, Napoli 1984, pp. 17-25.

⁸⁴ Sul punto si rinvia a SCIUTI RUSSI, *Astrea*, cit., p. 79 e ss.

⁸⁵ SCIUTI RUSSI, *Astrea*, cit., p. 100 e ss., oltre a segnalare i numerosi abusi e gli illeciti arricchimenti perpetrati dai maestri razionali, rileva che: "il fatto stesso che il governo centrale volle perpetui i sei maestri razionali del Patrimonio (compresi i togati, prima biennali) e che successivamente promulgasse alcune prammatiche per rendere più efficiente il funzionamento del tribunale, costituiscono segni della preponderanza acquisita dall'amministrazione finanziaria rispetto a quella giudiziaria" (p. 102).

Decisiones, commentari, trattati: la dottrina siciliana fra cinque e seicento

napoletano, fu destinato al fallimento. I giudici perpetui o temporanei dell'Isola, infatti, erano accomunati dall'intento di utilizzare la carriera magistratuale per conseguire quell'arricchimento che gli avrebbe permesso di collocare la propria famiglia nei ranghi della nobiltà feudale.

Ma indipendentemente dagli esiti politici raggiunti, la riforma della giustizia del 1569 affidava la maggior parte delle cariche disponibili nei tribunali supremi a giudici che erano scelti fra i migliori giuristi dell'Isola.

Questo contribuì in maniera decisiva ad inserire la Sicilia nel sistema della giurisprudenza europea. La professionalizzazione delle corti, infatti, accresceva il prestigio delle decisioni da esse promananti e promulgate.⁸⁶ Le sentenze adottate con parere unanime da tre o più sommi giuristi-dottori, con esclusione di interventi di giurie o di giudici non togati, erano dotate di un altissimo grado di autorevolezza.

È in questo modo che il processo di stabilizzazione dei tribunali siciliani che aveva trovato concreta attuazione con la prammatica *de reformatione tribunalium* di Filippo II, unitamente alla diffusione in gran parte d'Europa della letteratura di natura giurisprudenziale, porta ben presto ad un fiorire anche in Sicilia di edizioni di *decisiones* dei maggiori tribunali locali, o meglio di un genere letterario che da quelle trae fondamento e pretesto.

In quegli anni, la *decisio* si afferma largamente in Europa, facendo intravedere in questo genere letterario il superamento degli antichi *consilia* e aggiungendo al prestigio del giurista l'*auctoritas* di una corte giudicante tendenzialmente portata a non smentirsi nella sostanza dei suoi giudicati. L'enorme fortuna e la fama di cui godettero, anche in Sicilia, le *decisiones* del napoletano Matteo D'Afflitto⁸⁷ - vero "faro

⁸⁶ Sul punto ROMANO, *La Regia Gran Corte*, cit., p. 151 e ss., osserva come il sistema giudiziario siciliano sembra avere maturato sempre più nel tempo una reale "specializzazione", reggendosi in effetti su tecnici del diritto: una realtà che contribuiva decisamente a una approfondita elaborazione giurisprudenziale del diritto siciliano, ma che, nel contempo, rendeva politicamente assai influente il ceto dei giuristi, che in Sicilia sosteneva sovente posizioni fortemente conservatrici a fronte di ogni mutamento politico istituzionale che potesse intaccare le prerogative proprie e del ceto nobiliare, cui esso era assai spesso strutturalmente legato. Su questi temi si veda anche BELLABARBA, *La giustizia*, cit., pp. 23-40.

⁸⁷ ROMANO, *Tribunali, giudici e sentenze*, cit., pp. 270-271, evidenzia come nonostante il ruolo di esempio svolto da Matteo D'Afflitto, fra la stampa della raccolta del giurista napoletano e quella dell'opera del primo decisionista siciliano trascorrono ben ottantaquattro anni, questo ritardo rappresenterebbe il sintomo evidente della difficoltà incontrata da tale genere letterario ad attecchire nella cultura giuridica siciliana, nonostante la presenza in questi anni giuristi di buona levatura e fama come, ad esempio, Blasco Lanza, Aloisio Settimo, Antonio Montalto e Pietro de Gregorio.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

per la dottrina successiva⁸⁸, incoraggiarono prepotentemente i magistrati siciliani a seguirne l'esempio, anche per appagare il proprio spirito di emulazione e l'orgoglio "patrio" suscitati dalla circolazione negli ambienti forensi siciliani di opere simili come, oltre al testo di D'Afflitto, le decisioni delle rote romana e perugina, che si ritrovano allegate, ad esempio, da Giurba e Mastrillo.

L'apprezzamento che le raccolte ricevettero dai destinatari "pratici" fu d'altronde di incoraggiamento agli autori: avvocati e patrocinatori trovavano nella silloge una casistica facilmente utilizzabile in occasione di procedimenti analoghi, nei quali, per altro, non era escluso che potessero avere come giudice l'autore dell'opera.⁸⁹

La creazione e la diffusione a Palermo di stabilimenti tipografici fu infine una importante sponda per la produzione editoriale. Servì sicuramente per ridurre le spese e rendere più agevoli ed accessibili i contatti necessari per le edizioni.⁹⁰

5. Le *Decisiones* nella dottrina giuridica siciliana

Le opere a stampa prese in esame finora rappresentano gli esempi più autorevoli della decisionistica siciliana, almeno nella percezione che di essa ne avevano i contemporanei. In tal senso, il gran numero delle edizioni delle sillogi sopra menzionate e la frequenza con cui esse vengono citate – o, per meglio dire, si citano vicendevolmente – ne evidenziano il grande successo dal punto di vista editoriale e, particolare ancora più importante, l'elevato grado di autorevolezza scientifica raggiunta.⁹¹

⁸⁸ E. CORTESE, *Sulla scienza giuridica a Napoli tra Quattro e Cinquecento in Scuola, diritto e società nel mezzogiorno medievale d'Italia*, I, a cura di M. Bellomo, Catania 1985 (ora in Id, *Scritti*, a cura di I. Biocchi e U. Petronio, Spoleto 1999, pp. 841-942); cfr. anche MILETTI, *Stylus iudicandi*, pp. 20 ss.

⁸⁹ Cfr ROMANO, *Tribunali, giudici e sentenze*, cit., pp. 273-274.

⁹⁰ A. ROMANO, *"Legum doctores" e cultura giuridica nella Sicilia aragonese. Tendenze, opere, ruoli*, Milano 1984, p. 264 evidenzia come, negli ultimi decenni del secolo XVI, ad una particolare ricchezza dell'editoria giuridica siciliana si contrapponga una carenza di officine tipografiche, una situazione che si risolve solo alla fine del secolo.

⁹¹ Ma se i due sopra menzionati elementi sono gli indici rivelatori della percezione che i contemporanei avevano delle raccolte prese in esame, non possono invero essere trascurate, come si vedrà nel seguito della trattazione, le due cause che tale

Decisiones, commentari, trattati: la dottrina siciliana fra cinque e seicento

Le raccolte prese in esame erano dunque percepite dai contemporanei come componenti essenziali di quella *communis opinio* dottrinale che caratterizza fortemente la cultura giuridica siciliana del Seicento.

Per completare il quadro, sempre nell'ambito della produzione dottrinale, vanno inoltre tenuti in gran conto, oltre alle raccolte di *decisiones*, i trattati sulla procedura. Le 'pratiche' civili e criminali e i commentari al *Ritus Magne Regie Curie* sono destinati esplicitamente all'attività forense. Prodotti in numero considerevole già a partire dalla seconda metà del XV secolo, essi si diffondono particolarmente tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo, nel medesimo periodo in cui prosperano in Sicilia, le raccolte di *decisiones*.

La dottrina giuridica siciliana sceglie la materia del processo non solo come campo privilegiato per le sue riflessioni, ma anche e soprattutto per una interpretazione della normativa regia che disciplina le procedure. Si tratta di un tentativo, da parte dei giuristi, di rimanere protagonisti in un ambito, quello delle procedure, che sempre più i sovrani tendono ad attrarre tra le materie della propria legislazione.⁹²

È certo, dunque, che nella Sicilia degli ultimi decenni del Cinquecento e della prima metà del secolo successivo intorno al nucleo dei grandi tribunali si sviluppa e fiorisce, per impulso dei maggiori giudici-giuristi, una produzione tecnica legata all'attività delle corti e propria di avvocati ma soprattutto di magistrati, in buona parte anche professori o ex professori nelle università di Catania e Messina, i quali alle speculazioni teoriche di diritto comune tipiche dei corsi ufficiali universitari preferiscono le trattazioni tecnico-professionali legate alla prassi forense.⁹³

percezione creano cioè la fama degli autori e l'autorevolezza del tribunale da cui la *decisiones* promanano.

⁹² È questa una teoria elaborata da PASCUTA, *Le fonti giudiziarie*, cit. pp. 315-330, secondo la quale "normativa regia e riflessione giuridica sono dunque costantemente impegnate in una contrapposizione silenziosa che elegge come terreno di attività il processo e le sue sistemazioni". Su questo sia anche consentito citare F. DI CHIARA, *The Judge in the Seventeenth century: a royal official between legislation, doctrine and case law. The Sicilian case*, in *Proceedings of the 16th International Conference on the History of Concepts* (Bilbao 29-31 August 2013), Bilbao 2015, pp. 267-272.

⁹³ Per un simile fenomeno nell'Italia meridionale, in un ambiente da sempre assai attento alla prassi giudiziaria, cfr. CORTESE, *Sulla scienza giuridica*, cit., in particolare pp. 105, 130-132.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

- I *commentaria* al *Ritus* alfonsino.

In questo clima culturale, vedono la luce un gran numero di opere, ascrivibili a vari generi letterari, per mezzo delle quali la dottrina giuridica siciliana, reinterpretandolo, crea il diritto effettivamente applicato nelle aule dei tribunali. Tale attività interpretativa prende le mosse dal più corposo intervento normativo sulle procedure giudiziarie avutosi nel *Regnum* dopo le Costituzioni di Federico II, il *Ritus Magne Regie Curie et totius regni Siciliae Curiarum*.⁹⁴ È con questo provvedimento, emanato nell'ottobre del 1446, che il sovrano Alfonso V il Magnanimo intendeva disciplinare la materia procedurale, sia civile che penale, nei tribunali della parte insulare del Regno di Sicilia, con lo scopo precipuo di rendere più agevole lo svolgimento dei processi.⁹⁵

Già dalla fine del '400 la dottrina inizia a cimentarsi nell'interpretazione del *Ritus* alfonsino, apportando commenti a singoli articoli del testo normativo, in trattazioni destinate alla pratica forense. Ma sarà tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo che vedranno la luce i due più significativi e diffusi commentari al *Ritus*, quelli di Giuseppe Cumia e di Marcello Conversano.

Il monumentale commentario al *Ritus* alfonsino di Cumia,⁹⁶ pubblicato per la prima volta a Palermo nel 1588, dedicato al viceré Marco Antonio Colonna, reca in un unico tomo i *Commentaria* ed in calce ad essi, così come anticipato nel frontespizio, una *praxis* sul *Ritus*. La struttura dei *Commentaria* segue uno schema già rodato nella maggior parte delle opere di tal genere, il testo dell'articolo da commentare è solitamente riportato integralmente (negli ultimi invece spesso si riporta solo il titolo dell'articolo per identificarlo), ma la numerazione non è quella delle raccolte ufficiali, essendone attribuita, infatti, una arbitraria che enumera gli articoli del *Ritus* a partire dal primo (che corrisponde al XCVI originario) e così via fino al CX (che sarebbe l'originario Capitolo CCIV di re Alfonso). Dopo il testo dell'articolo, vi è un sommario, spesso con proposizioni in forma interrogativa,

⁹⁴ La versione integrale del testo del *Ritus Magnae Regiae Curiae et totius Regni Siciliae Curiarum*, di Alfonso V il Magnanimo è edito in *Capitula Regni Siciliae*, a cura di F. Testa, Panormi 1741 (rist. an. A. ROMANO (cur.), Saveria Mannelli 1999), I, pp. 240-273.

⁹⁵ Sul *Ritus* alfonsino si veda PASCUTA, *In Regia Curia*, cit., pp. 88-91.

⁹⁶ G. CUMIA, *In ritus magnae regiae curiae ac totius regni Siciliae curiarum Commentaria, praxisque super eiusdem Magnae Regiae Curiae ritibus [...]*, Panormi 1588.

Decisiones, commentari, trattati: la dottrina siciliana fra cinque e seicento

che riporta ciò che verrà trattato nella successiva speculazione teorica. Questa è la parte fondamentale che spiega ed interpreta il singolo articolo del *Ritus*, avvalendosi di abbondanti citazioni dottrinali.

La *Praxis*, allegata in calce sin dalla prima edizione – ma pubblicata anche autonomamente già dieci anni prima⁹⁷ – si presenta come un prontuario di formule che, prendendo spunto dal *Ritus*, indica vari schemi di atti da applicare nella prassi forense, soprattutto nell'esecuzione.

L'altra opera che godette di indubbio prestigio e diffusione in tutta l'Isola è quella edita a Palermo nel 1614 a cura del giurista di Lentini Marcello Conversano.⁹⁸ A differenza della raccolta di Cumia, Conversano non apporta il suo contributo creativo al commento del *Ritus*, ma lascia tale compito a tutti quei giuristi insigni che avevano scritto sul *Ritus* e che ancora venivano invocati nei tribunali. Lo scopo dell'autore, espresso nella nota dell'editore Angelo Orlandi, in cui peraltro compare una dedica a Garsia Mastrillo, è di conservare la memoria di giuristi quali Antonio Platamone, Antonio e Blasco Lanza, Federico Leto solo per citare alcuni tra quelli che compongono l'opera.⁹⁹ Si tratta di professori di diritto, nonché giudici presso i maggiori tribunali dell'isola, attivi tra la fine del secolo XV e l'inizio del secolo seguente.¹⁰⁰

La raccolta riporta in apertura il testo completo del *Ritus*, e di seguito le annotazioni, *additiones*, postille, letture o *quaestiones*, degli autori selezionati da Conversano, i quali si serviranno di questi generi

⁹⁷ *In ritus Magnae Regiae Curiae Regni Siciliae praxis nunc primum edita...*, L'opera reca un proprio frontespizio e sequenza delle pagine autonoma. L'esemplare legato ai *Commentaria* in realtà era già stato pubblicato a Venezia nel 1578.

⁹⁸ M. CONVERSANO, *Commentaria super ritu regni Siciliae... a Marcello Conversano collecta*, Panormi 1614.

⁹⁹ Infatti, l'elenco degli autori che commenteranno il *Ritus*, presenti nell'indice dell'opera è ben più corposo, comprendendo: Ferdinando Bongiorno, Francesco Alfonso, Francesco De Podio, Geronimo Fimia, Giacomo Chirco, Giovan Luigi Settimo, Giovan Filippo Paternò, Ludovico Montalto, Mariano de Iuliano, Pietro Petrolo, Pietro Rizzari, Simone Vivacito, Vincenzo Giglio, Vincenzo Porcella. In indice sono infine menzionate anche delle *additiones* di autore incerto.

¹⁰⁰ Cfr. le note biografiche e bibliografiche di COCCHIARA, *Diritto e cultura*, cit., *ad voces*; sulla scienza giuridica siciliana del XV secolo cfr. inoltre ROMANO, "Legum doctores", cit. e M. BELLOMO, *Cultura giuridica nella Sicilia catalano-aragonesa*, in "Rivista Internazionale di Diritto Comune", 1 (1990), pp.155-171.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

letterari per commentare in alcuni casi tutti gli articoli del *Ritus*, in altri solo alcuni di esso. A costoro, giudici-*doctores* maestri, si deve l'avvio dell'attività interpretativa sul *Ritus* e la creazione del primo nucleo di una *communis opinio* destinata a segnare come un filo rosso tutta la dottrina giuridica siciliana dei secoli successivi.

Le due opere, nonostante le innegabili differenze, dovute soprattutto al diverso approccio degli autori,¹⁰¹ si caratterizzano, entrambe, per l'intento di spiegare e forse soprattutto, di interpretare il *Ritus*, un'interpretazione che diviene necessariamente creativa, tanto da far assurgere l'opera di dottrina a fonte di primo livello rispetto allo stesso testo normativo.¹⁰² Questo dato appare incontrovertibile, anche con riguardo alla percezione che ne avevano gli stessi fruitori del diritto; tutte le citazioni del *Ritus*, contenute nelle raccolte di *decisiones* siciliane -le quali agli occhi dei contemporanei rispecchiavano il diritto così come applicato nella prassi giudiziaria- non fanno diretto riferimento ad *Ritus*, ma alle opere di dottrina in cui questo è commentato, su tutte le due di Conversano e Cumia. Ciò che entra dunque a comporre la *communis opinio*, risolutiva delle controversie, non è tanto la fonte normativa, quanto l'interpretazione che di essa ne fa la dottrina.¹⁰³ L'atto normativo, in quanto tale, è semmai visto nei suoi aspetti deteriori di scarsa chiarezza e disorganica alluvionalità; a questi la dottrina, con la sua razionalità, porrà rimedio.

Funzionale rispetto a tale intento è sicuramente la struttura formale dei due commentari al *Ritus*. Anche in questo caso appare assai interessante ed esplicativo il confronto con il genere della

¹⁰¹ Da una parte, infatti, Cumia apporta al *Ritus* il proprio commento mentre dall'altra Conversano colleziona i contributi di altri giuristi.

¹⁰² Nonostante appaia alla lettura delle opere come incontrovertibile, è questo un intento che gli autori, almeno formalmente si affannano a smentire. Così ad esempio, dopo aver esaltato la *potestas statuendi* del sovrano, fin dal proemio, CUMIA, *In ritus Magnae Regiae Curiae*, cit., p. 10, definisce l'attività della dottrina: "Et non est proprium Doctoris, nec sapientis, condere leges: nam doctoris auctoritas non est necessaria sed probabilis...".

¹⁰³ Quanto sostenuto non appare contraddetto dalla presenza negli *argumenta* di alcune *decisiones*, specialmente nelle raccolte di Mario Giurba, di citazioni di articoli del *Ritus* senza riferimento ad alcun commentario, poiché in questi casi la fonte normativa è inserita ad integrare il nodo problematico, mentre all'interno della *decisio*, che lo stesso nodo tende a districare, la normazione è riportata non come fonte a se stante ma così come interpretata dalla dottrina, in particolare dai commentari.

Decisiones, commentari, trattati: la dottrina siciliana fra cinque e seicento

decisio: se infatti nella struttura di quest'ultima l'*argumentum* identifica il punto in diritto che nel corso della trattazione verrà affrontato e risolto, così nel commentario al *Ritus* la fonte normativa, posta in testa alla trattazione, alla stregua degli *argumenta* nelle *decisiones*, individua il nodo nevralgico che la successiva trattazione dovrà, interpretando, sciogliere.

- I decisionisti e le opere di dottrina

La coincidenza stilistica tra il genere della *decisio* e quello del commentario si spiega altresì avendo riguardo al fatto che il più delle volte gli autori erano gli stessi. Accadeva, infatti, che spesso i curatori delle raccolte di *decisiones* si cimentassero nella redazione di commenti alle fonti normative vigenti nel *Regnum*. È il caso di Mario Muta, autore di commentari ai Capitoli del regno,¹⁰⁴ alle Prammatiche¹⁰⁵ e alle Consuetudini di Palermo,¹⁰⁶ o Mario Cutelli, che avvalendosi delle sue *notae politicae*, apporta un commento, in quattro libri, ai capitoli di Giacomo, Federico III, Pietro II e Martino.¹⁰⁷ Alla normativa statutaria cittadina sono invece dedicate le *Lucubrationes* sulle consuetudini di Messina, di Mario Giurba, pubblicate nel 1620.¹⁰⁸

¹⁰⁴ M. MUTA, *Capitulorum regni Siciliae...expositionum*. I commentari, in sei tomi comparsi a Palermo fra il 1605 e il 1627, si riferiscono ai Capitoli che vanno dal regno di Giacomo a quello di Giovanni (1474). Su tale opera si veda diffusamente B. PASCUTA, *Placet regie maiestati. Itinerari della normazione nel tardo medioevo siciliano*, Torino 2005, pp. 93-103.

¹⁰⁵ M. MUTA, *Regni Siciliae pragmaticarum sanctionum*.

¹⁰⁶ M. MUTA, *Commentaria...in antiquissimas felicis Senatus populique panormitani consuetudines*.

¹⁰⁷ M. CUTELLI, *Codicis legum sicularum libri quatuor*. Come sottolinea PASCUTA, *Placet Regie Maiestati*, cit., pp. 103-107, nelle sue *Notae politicae*, Cutelli fa trasparire la sua posizione di convinto assertore dell'assolutismo, proprio in virtù di ciò egli perora la trasformazione delle magistrature da temporanee a perpetue al fine di assicurarne la migliore gestibilità e governabilità nelle mani del sovrano.

¹⁰⁸ M. GIURBA, *Lucubrationum... in omne ius municipale quod statutum appellant Senatus Populique Messanensis...* L'opera, che fin dal proemio esalta la fonte consuetudinaria ed il ruolo del sovrano quale supremo garante degli ordinamenti particolari, consiste in un'esegesi sulle consuetudini messinesi, divisa in sedici capitoli, con specifico riferimento ad alcuni istituti di carattere privatistico quali la comunione tra coniugi, le successioni, i testamenti e la dote. Di notevole interesse sono anche le frequenti digressioni sulle norme statutarie delle principali città dell'Italia centro-settentrionale e sulle consuetudini francesi. Secondo NAPOLI, *Mario Giurba*, cit., p.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

Altra opera coeva, realizzata da uno dei più rinomati giuristi dell'Isola, nonché autore di una diffusa raccolta di *decisiones* del Concistoro, è il *De magistratibus eorum imperio et iurisdictione* di Garsia Mastrillo. Non si tratta di un commentario, come quelli fin qui analizzati, ma di un trattato politico, in cui si analizzano in maniera minuziosa origine, prerogative e limiti delle potestà magistratuali. L'opera risulta divisa in due parti, pubblicate entrambe, se pur separatamente, a Palermo nel 1616. La trattazione consta complessivamente di sei capitoli riguardanti: l'origine e la potestà sovrana di creare magistrati, le qualità di questi ultimi, la giurisdizione del principe, dei baroni e dei magistrati. Il sesto ed ultimo capitolo è infine dedicato agli istituti del sindacato e della visita straordinaria. Sia per il genere letterario utilizzato che per l'argomento, di estrazione spiccatamente umanista, l'opera, forse più vicina alla tradizione ed ai gusti dei giurisperiti napoletani,¹⁰⁹ sarà la prima, e per certi versi la sola nella sua specie prodotta in Sicilia. Anche per questo godette di notevole fortuna poiché veniva percepita come vera e propria fonte imprescindibile per la conoscenza del ministero togato nell'isola.¹¹⁰ Un'ultima annotazione merita forse la struttura del trattato che denota non già, come evidenziato in precedenza nei commentari, una somiglianza rispetto a quella delle raccolte di *decisiones* quanto piuttosto una vera e propria identità, sia da un punto di vista formale che stilistico. I *capita* in cui i sei capitoli del trattato sono suddivisi al loro interno, sono, infatti, perfettamente sovrapponibili alle singole *decisiones*, in uno schema che prevede un *summarium*, un *argumentum*, con principi di diritto spesso espressi in forma interrogativa, il tutto ad introdurre la trattazione dottrinale, nella quale le numerosissime autorità citate si distinguono nitidamente dal resto della narrazione grazie ad un eloquente corsivo.

460, in realtà l'opera sarebbe la prima di quattro parti di un progetto, mai realizzato, volto ad un commento analitico dell'intero *corpus* statutario messinese.

¹⁰⁹ Mastrillo, profondo conoscitore della cultura giuridica napoletana, sicuramente intende inserire la sua opera nel solco della luminosa tradizione della trattatistica politica partenopea, emulando nel genere rinomati autori di trattati quali D'Afflitto, Capece, De Leonardis.

¹¹⁰ Nonostante ciò, l'opera subirà aspre critiche da parte della storiografia ottocentesca. In particolare LA MANTIA, *Storia*, cit., P. 78, osserva come Mastrillo: "esponendo chiaramente le prerogative dei vari uffici e le ragioni e i privilegi baronali... Non si elevò a generali considerazioni filosofiche o politiche, né si occupò di storiche indagini e trattò quei gravi argomenti quasi materie di pratica giurisprudenza secondo l'uso dei tempi".

Decisiones, commentari, trattati: la dottrina siciliana fra cinque e seicento

Il quadro adesso appare meno formale e più aderente alla realtà. Le raccolte di *decisiones* siciliane devono naturalmente essere inquadrare all'interno dell'ordinamento giudiziario del *Regnum* nella seconda metà del Cinquecento ed essere necessariamente ricollegate ai togati dell'Isola che ne erano gli autori. Ma da quanto si è visto, il magistrato siciliano tra Sedicesimo e Diciassettesimo secolo non è soltanto un ministro spregiudicato, dedito all'arricchimento tramite l'esercizio della giustizia e alla passiva sottomissione al baronaggio.

Il magistrato siciliano, infatti, può anche essere identificato con un uomo di diritto come Garsia Mastrillo. Giudice non perpetuo, così come gli altri colleghi decisionisti, nelle più alte magistrature del *Regnum*, ma soprattutto giurista ben inserito nel panorama culturale europeo. Lo attestano i suoi rapporti con Napoli, mai interrotti anche dopo l'ingresso nel prestigioso collegio dei dottori della città e confermati dalle numerose sottoscrizioni di giuristi napoletani, come Giovan Francesco Da Ponte al *consilium* reso da Mastrillo in favore della madre nella causa feudale di Tortorici.¹¹¹ Ma l'internazionalità di Mastrillo è testimoniata soprattutto dalla fortuna della sua raccolta di *Decisiones*, ristampata nel corso del Seicento in gran parte d'Europa. La silloge, peraltro, costituisce un autorevole e costante punto di riferimento argomentativo nelle *Decisiones* del napoletano De Franchis e in quelle di Juan Pedro Fontanella dedicate alla giurisprudenza del Senato di Barcellona.¹¹² Il noto giurista valenziano Francisco Jerónimo de León, dimostra poi, attraverso le numerose citazioni, l'apprezzamento anche al di fuori dell'Isola, di altri autori siciliani oltre a Mastrillo. In particolare De León spesso fa riferimento a Milanese, Intriglioli e Giurba.¹¹³

I decisionisti siciliani, quindi, grazie alla loro autorevolezza culturale riescono ad inserire le loro opere in quel sistema di citazioni reciproche che fonda lo *ius commune* dottrinale Cinque-Seicentesco. Un inserimento che viene confermato entrando dentro alle raccolte di *decisiones* siciliane.

¹¹¹ PACE, *La laurea*, cit., pp. 139-140. Il *consilium* vanta anche l'approvazione di numerosi dottori, oltre che napoletani e siciliani, bolognesi, toscani e di Salamanca.

¹¹² Sull'influenza di Mastrillo nell'opera del catalano Fontanella, si veda J. CAPDEFERRO I PLÀ, *Ciència y experiència. El jurista Fontanella (1575- 1649) i les seves cartes*, Barcellona 2012, p. 99.

¹¹³ Su De León e la sua conoscenza degli autori di *decisiones* siciliani, si veda la tesi di dottorato ancora inedita di N. VERDET MARTÍNEZ, *Francisco Jerónimo De León. Cultura política y práctica administrativa en la Valencia de los Austrias menores, Tesis Doctoral Inédita*, Valenzia, 2014, pp. 49- 50 e p. 76.

IV

I caratteri delle raccolte siciliane

1. Oltre i frontespizi delle raccolte

Per costante ammissione degli autori, le raccolte di *decisiones* sono destinate *ad utilitatem advocatorum, ad usum studendi et commodum practicorum et curialium* e la loro diffusione si giustifica, appunto, con il favore con il quale vengono accolte proprio dagli operatori del diritto.¹

Le raccolte sono il frutto dell'iniziativa privata dei singoli curatori e solitamente contengono sentenze delle quali l'autore ha avuto personale cognizione come giudice o come avvocato.

I curatori sono anche i rappresentanti più autorevoli della dottrina giuridica siciliana seicentesca, tutti giudici nonché giuristi di successo, autori sia di raccolte di *decisiones* che di trattati. Questa duplice attività determina non solo un'omogeneità, soprattutto stilistica tra i due generi, ma anche una fittissima serie di citazioni reciproche, tra *decisiones* e trattati, in uno scambio continuo tra *auctoritates* che "giocano" a legittimarsi vicendevolmente². Un quadro questo che restituisce un'immagine dinamica e vivace della dottrina isolana, allo stesso tempo compatta e caratterizzata da un'intrinseca continuità data dalla contaminazione tra i generi letterari.

Stando a quanto dichiarato nei frontespizi, le *decisiones* siciliane hanno ad oggetto cause discusse, quasi esclusivamente, dinnanzi ai supremi tribunali dell'isola. In particolare tutte le raccolte riguardano

¹ D'altronde, come nota ROMANO, *Tribunali, Giudici e Sentenze*, cit., p. 273, l'elevato grado di tecnicismo che caratterizzava le sillogi giurisprudenziali ne rendeva impossibile una circolazione esterna agli addetti ai lavori.

² Non appare casuale, solo per citare un esempio, che le opere di dottrina maggiormente citate nelle *Decisiones* di Muta siano appunto i Commentari ai Capitoli del Regno e alle consuetudini palermitane dello stesso autore.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

la giurisprudenza promanante dalla Regia Gran Corte, ad eccezione delle tre raccolte dedicate al Concistoro della Sacra Regia Coscienza,³ delle *Decisiones* di Ottavio Caracciolo e Lanza, dedicate all'attività di un tribunale cittadino quale la Corte Pretoriana di Palermo e delle *Disceptationes fiscales* di Ignazio Gastone.

E tuttavia, addentrandosi all'interno delle singole raccolte, ci si imbatte spesso in sillogi che, se pur formalmente dedicate ad un supremo tribunale, riportano in realtà giurisprudenza promanante dalle più disparate corti del regno o pronunce adottate dai singoli autori in qualità, magari, di giudici delegati. Questa mescolanza di diversa giurisprudenza è soprattutto riscontrabile nel secondo libro della raccolta di Del Castillo e nell'ultimo di Mastrillo, ove rispettivamente si trovano alternate alle sentenze del Concistoro, pronunce provenienti dalla Curia Arcivescovile e decisioni adottate dall'autore in qualità di giudice delegato.⁴

Lungi dall'essere segno di approssimazione o di casualità, questa mescolanza è il frutto di un duplice ordine di elementi. Da una parte, gli autori scelgono consapevolmente di immortalare nelle raccolte i tratti più significativi delle proprie carriere, costruite sull'alternanza sia nei ruoli di consulenti e che di giudicanti. Dall'altra, la temporaneità delle cariche magistratuali faceva sì che i giudici-giuristi, durante il corso della loro attività, fossero presenti più volte nei tribunali dell'Isola di ogni ordine e grado. La disorganicità interna delle raccolte, che è frutto dell'alternanza dei ruoli e della mobilità istituzionale, consente comunque di ricostruire "dall'interno" i rapporti fra i vari organi giudiziari siciliani.

Ma l'intitolare la propria raccolta ad uno dei supremi tribunali dell'Isola rispecchiava una precisa opzione editoriale degli autori, i quali intendevano attribuire all'opera, fin dal titolo, l'autorevolezza che dalla corte discendeva.⁵

³ Ci si riferisce alle citate raccolte di *Decisiones* di Mastrillo, Giurba e Del Castillo.

⁴ Sorprendente, in senso opposto, è la raccolta di Muta, dove tutte le sentenze sono effettivamente della Regia Gran Corte, specialmente in sede criminale.

⁵ Non fa eccezione, rispetto a quanto sostenuto, la raccolta di Caracciolo e Lanza che, se pur non riferibile ad un tribunale apicale dell'isola, è dedicata alla giurisprudenza di una corte, quale la Curia Pretoriana che, dato lo *status* privilegiato dei cittadini di Palermo ed il determinante rilievo politico della città nel regno, era posta ad un livello istituzionale del tutto peculiare, non essendo subordinata rispetto ai tribuna-

Il tribunale da cui le sentenze promanano e la fama dei curatori sono dunque i due “elementi di credibilità” delle raccolte. Sono questi due fattori ad attribuire autorevolezza e spessore scientifico alle sillogi, influenzandone indubbiamente il contenuto ma soprattutto la percezione esterna e giustificandone, in ultima analisi, la circolazione nel *Regnum* così come fuori dall’Isola.

In altri termini, mentre l’autore attribuisce un’*auctoritas* nell’ambito prettamente dottrinale, inserendo la raccolta nel “salotto buono” della dottrina siciliana attraverso il proprio prestigio personale di giudice e *doctor* ed uniformandone lo stile a quello dei trattati coevi, il tribunale conferisce alla raccolta una diversa *auctoritas* sicuramente meno *probabilis* di quella dottrinale, più legata alla prassi giudiziaria e ad un’idea di vincolatività riconnessa direttamente alla sentenza del supremo tribunale.

E ancora, questi elementi attribuiscono credibilità non solo alla singola raccolta ma alla decisionistica in quanto tale e orientano gli autori a scegliere l’etichetta della *decisio* per raccolte dai contenuti non sempre omogenei.

Tanto è vero che superando il solito uscio formale ci si imbatte, ancora una volta, in una realtà ben diversa da quella rappresentata dai frontespizi delle opere. A ben guardare, infatti, gli autori ragionando in maniera non formale, giungono a far rientrare nell’alveo della generica definizione di *decisio* altri generi letterari quali il *consilium*, l’*allegatio* ed il *votum*. Questo è un procedimento posto in essere in maniera consapevole dagli stessi creatori delle raccolte, con la volontà di legare inscindibilmente la propria opera ad un genere all’epoca di grande successo e di beneficiare, come sopra accennato, della credibilità di cui godeva una sentenza frutto della decisione collegiale di un alto tribunale dell’Isola.⁶

Può quindi accadere che vi sia corrispondenza tra la *decisio* ed altri generi ad essa affini, come nel caso dei *Consilia seu decisiones criminales*, di Mario Giurba, ove i due termini sono considerati assimilabili, al punto da essere posti in relazione sinonimica.⁷

li centrali, mentre risultava egemone nei confronti delle corti periferiche delle altre città demaniali. Sul funzionamento ed il ruolo istituzionale della Corte Pretoriana fin dal tardo Medioevo si veda PASCIUTA, *In Regia Curia*, cit., passim.

⁶ Sul tema cfr. ROMANO, *Le decisiones*, cit., p. 147.

⁷ La raccolta è composta in prevalenza da *consilia*, anche se quello rubricato come *consilium* I in realtà è un vero e proprio saggio dedicato al principe, ed alle teorie

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

I due generi, se pur non indicato nel titolo, convivono di fatto nella raccolta di Intriglioli, dove disinvoltamente l'autore alterna *consilia* e *decisiones* senza un'apprezzabile distinzione stilistica. Risultano allora preziose frasi del tipo: "duo contraverruntur articoli inter meos clientes [...]"⁸ per intuire che si tratta di un atto di parte e non della rielaborazione di una decisione della Regia Gran Corte.

In linea generale, si può dunque affermare che anche nella dottrina giuridica siciliana le *decisiones* assumono comunemente l'aspetto di *consilia*, con la breve aggiunta in calce dei dispositivi delle sentenze relative agli specifici *casus*. Anche i *consilia*, infatti, avevano sempre presentato una costruzione logico-lessicale discorsiva, argomentata minuziosamente con incisi dottrinali utili a sostenere le ragioni dell'autore senza, peraltro, pretermettere quelle della controparte.⁹ Con tale impostazione i consulenti avevano inteso affrancarsi dal pregiudizio canonistico (nonché umanistico) che reputava *fatuus* il giudice propenso ad esprimere "in sententia causam, et motiva animi sui".¹⁰

E ancora nel primo libro della raccolta di Mario Cutelli, sotto la generica qualifica di *decisiones* vengono pubblicate le *allegationes* o *orationes* date dal giurista, completate dalle relative sentenze, annotate per estratto o riportate integralmente. In particolare ciascuna delle trenta allegazioni dell'autore viene qualificata come *decisio-oratio*, in un'assimilazione di generi che nel frontespizio scompare, lasciando spazio nel

sulla sovranità confacenti al giusto modo di governare. L'autore, contrario all'assolutismo, in ogni sua forma, si colloca, piuttosto nel solco del contrattualismo spagnolo, naturale approdo delle teorie legalistiche poste a base del rapporto sovrano *universitates*. Ruolo centrale viene ad assumere il magistrato, quale interprete delle leggi nonché consultore del sovrano. In tale costruzione, Giurba si avvale, in particolare, del concorde pensiero di Mastrillo e Corsetto.

⁸ INTRIGLIOLI, *Decisiones*, cit., p. 140.

⁹ Le affinità formali tra *consilium* e *report* sono state sottolineate da LOMBARDI, *Saggio*, cit., p. 139; ASCHERI, *Rechtsprechungs*, cit., p. 1210. Cenni sull'articolato schema espositivo dei *consilia* sono riscontrabili in F.P. DE STEFANO, *Orazio Persio iuris consultus materanus (1580-1649) e la raccolta inedita dei suoi consilia*, in "Rivista di Storia del diritto italiano", LXIII (1990), p. 220.

¹⁰ Questa teoria già esposta dall'Ostiense e da Guglielmo Durante, cui aderirono Alciato e Zasius, risaliva alla Decretale di Innocenzo III *Sicut nobis* (X. 2.27.16), ove si presumeva la legittimità di ogni sentenza "propter auctoritatem iudicariam". Sul tema cfr. MASSETTO, *Sentenza*, cit., p. 1225; F. MANCUSO, *Exprimere causam in sententia, ricerche sul principio di motivazione della sentenza nell'età del diritto comune classico*, Milano 1999, pp. 56 ss.

titolo alla più rassicurante qualifica di *Decisiones*, che nulla lascia presagire rispetto al reale contenuto della silloge, formata in realtà esclusivamente da allegazioni di parte.

Nella maggior parte delle raccolte si alternano, in un susseguirsi all'apparenza casuale *decisiones*, *consilia*, *allegationes* o *responsa*. Talvolta, infine, la *decisio* riproduce il *votum* del giudice, espresso all'interno del collegio giudicante.¹¹

Per concludere, un'ultima alternanza di generi, del tutto particolare è riscontrabile nella raccolta di Ignazio Gastone. L'opera, infatti, dando fede al frontespizio, non dovrebbe neppure rientrare nel novero della decisionistica in quanto conterrebbe, secondo il titolo, *Disceptationes*; in questo caso, tuttavia, con procedimento inverso rispetto a quanto visto sin qui nelle altre sillogi, ad essere "nascoste" nei meandri della raccolta sono proprio le *decisiones*. Qui l'autore non ha la necessità dell'"ombrello" protettivo del genere letterario della *decisio* poiché le *Disceptationes* sono *notis politicae illustratae*. Le note politiche, che supportano la costruzione dottrinale dell'autore, conferiscono autorevolezza e legittimano la raccolta. Nelle *disceptationes*, la finalità politica è il movente della trattazione dottrinale. La *disceptatio* costituisce, in definitiva, una via di mezzo tra il trattato politico e la *decisio*, in quanto dal primo eredita la finalità e lo stile, mentre dalla seconda l'utilizzo, comunque, del materiale giurisprudenziale e le argomentazioni legate alla prassi forense. Nella silloge, con la medesima intitolazione di *Disceptationes*, convivono, dunque, due generi letterari in parte diversi, quello della *disceptatio* e quello della *decisio*.¹²

Le *decisiones*, prevalenti nel secondo tomo dell'opera, sono invece presenti soltanto in due esemplari tra le ventidue *disceptationes* che compongono il primo. Si tratta di due *decisiones* particolarmente rilevanti in quanto riguardano entrambe un medesimo giudizio svoltosi dinnanzi al tribunale del Real Patrimonio, ed è questa una rarità dato che la giurisprudenza della suprema corte fiscale risulta scarsamente protagonista nelle sillogi siciliane. In particolare nella controversia presa in esame, il tribunale, di cui l'autore è uno dei giudici, è chiamato a decidere su una questione inerente alla possibilità di vendere o sottoporre ad ipoteca cariche pubbliche, con specifico riguardo alla carica di tesoriere genera-

¹¹ Questo è riscontrabile non di rado nelle raccolte di Intriglioli o Muta.

¹² In particolare, la raccolta consta di due tomi contenenti ventidue *disceptationes* il primo e quarantasei il secondo.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

le. La sentenza statuisce che in ogni caso necessaria, per la vendita della carica, è l'autorizzazione del principe. Nell'ultima *decisio* si dà atto della continuazione della controversia e della richiesta di revisione rispetto a quanto statuito dal Tribunale del Real Patrimonio, ma l'istanza che giunge per via di supplica al vicerè viene respinta.¹³

2. I legami tra le *decisiones*

Prima di addentrarci all'interno della *decisio*, ed in particolare nella sua struttura, è indispensabile sottolineare un ulteriore elemento di carattere generale, legato all'impianto complessivo delle raccolte giurisprudenziali che pare non rispondere a criteri di connessione logica o cronologica degli argomenti. Le *decisiones*, infatti, si susseguono in modo casuale, senza un ordine, denotando, almeno in apparenza, l'assenza di un progetto e di un filo conduttore interno alle opere, quasi a voler sottolineare l'alluvionalità e la distribuzione confusa e casuale del materiale giurisprudenziale preso in esame. È questo un dato che, pur confermando lo scarso interesse degli autori per l'organicità interna delle raccolte, già evidenziato dal disordinato mescolarsi di generi letterari al loro interno, appare comunque in palese contrasto con la percezione che i contemporanei avevano delle compilazioni giurisprudenziali, viste, rispetto alla disorganica stratificazione del sistema legislativo, come un meritorio sforzo razionalizzatore.¹⁴

In alcune raccolte (si pensi, in particolare, a quella di Mastrillo o alle *Decisiones* di Giurba), non si riscontra alcun legame tra una *decisio* e l'altra, cosicché i casi in cui un testo richiama il seguente costituiscono delle vere eccezioni che si spiegano con la comunanza delle parti processuali¹⁵ o con l'analisi di diversi e controversi punti in diritto nell'ambito di un medesimo procedimento.¹⁶ Nella maggior parte delle sillogi, invece, il raggruppamento di più *decisiones* dedicate alla stessa controversia o al medesimo tema appare più frequente.

¹³ GASTONE, *Disceptationes fiscales*, cit., pp. 202-241.

¹⁴ Il tema è affrontato diffusamente da MILETTI, *Tra equità e dottrina*, cit., p. 48 ss., le cui riflessioni, pur se riferite in maniera specifica alla realtà napoletana ed in particolare alla *decisiones* di V. De Franchis, possono agevolmente applicarsi al panorama siciliano.

¹⁵ GIURBA, *Decisiones*, cit., pp. 31, 43.

¹⁶ GIURBA, *Decisiones*, cit., pp. 88, 94.

Così, ad esempio, i *consilia* dal II al VI della raccolta *Consilia seu decisiones* di Mario Giurba prendono in esame una medesima controversia riguardante un omicidio compiuto da più soggetti durante una rissa.¹⁷ Ciascun *consilium* analizza le condotte dei singoli partecipanti al delitto, delineandone le differenze di responsabilità, e richiamando il *consilium* VI per la decisione finale della Regia Gran Corte, la quale condanna i responsabili dell'assassinio alla forza.¹⁸

Una comunanza tematica di più *decisiones*, poste in ordine consecutivo, si può riscontrare nel nutrito gruppo di pronunce, che vanno dalla CLIV alla CLXXXVIII, inserite nel secondo libro della raccolta di Del Castillo.¹⁹ Queste hanno tutte in comune la trattazione della materia penalistica, più nello specifico l'attenzione si incentra sulla figura dei chierici, sulla loro immunità, sulla possibilità di essere giudicati dal foro secolare per omicidio, ed infine sulla eventualità di essere sottoposti a tortura. Le pronunce non sono poste in ordine cronologico e quasi mai viene fatta menzione del tribunale giudicante, nelle rare volte in cui questa è presente si fa riferimento alla Curia Arcivescovile di Palermo.²⁰

Più che di comunanza tematica limitata a qualche *decisio*, si può parlare di vere e proprie "raccolte monografiche" con riguardo alla seconda parte dell'opera di Milanese, interamente dedicata alla materia censuale,²¹ e al primo tomo della silloge di Gastone, nella quale le

¹⁷ GIURBA, *Consilia seu decisiones*, pp. 13-44.

¹⁸ Sempre in GIURBA, *Consilia seu decisiones*, pp. 148-182, è possibile riscontrare un altro gruppo di *consilia* (dal XXIV al XXIX) che trattano di un'unica controversia. Questa riguarda una presunta usurpazione del mero e misto imperio da parte di un barone, difeso dall'autore, ed in particolare dell'usanza da parte dei signori feudali di accogliere nei propri possedimenti soggetti banditi dal *regnum*. Era una questione, che come afferma Giurba, riscuoteva particolare interesse perché metteva in rapporto la normativa di diritto comune e le fonti di *ius proprium*, identificate in questo caso nelle prammatiche regie vceregie, nell'ambito delle quali, senza alcun giudizio di merito, bisognava scegliere quelle più recenti. Alla fine la Regia Gran Corte reputa legittimo l'esercizio della giurisdizione da parte del barone e lo assolve.

¹⁹ DEL CASTILLO, *Decisiones*, cit., pp. 357-584.

²⁰ Un altro raggruppamento cospicuo di *decisiones*, affini da un punto di vista tematico, si ritrova nel secondo tomo delle *Decisiones* di Mario Cutelli, pp.1-91, che l'autore stesso identifica come cause fiscali, in esse si trattano tematiche di diritto pubblico inerenti, ai beni demaniali o alle gabelle, in cui protagonista è il Regio Fisco, è difficile individuarne il tribunale giudicante, mai indicato dall'autore, ma in ragione delle materie trattate dovrebbe trattarsi del Real Patrimonio.

²¹ Ecco come l'autore motiva la sua scelta tematica nella prima *decisio*, MILANESE, *Aureae decisiones*, cit., p. 2, della seconda parte della sua raccolta: "...Antequam de-

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

prime venti *disceptationes*, sulle ventidue totali, riguardano le disquisizioni e le statuizioni adottate dalla *Regia Iuncta bonorum confiscatorum*, inerenti alle sanzioni da applicare dopo la repressione – o, per usare le parole dell'autore, il ristabilito ordine - della rivolta che vide protagonista Messina tra il 1674 ed il 1678.²²

Nelle raccolte si dà inoltre conto degli incroci, o per meglio dire degli incontri degli autori quali componenti di un medesimo collegio giudicante. Per tale via, può infatti, accadere che una stessa controversia possa essere analizzata in raccolte diverse. È, ad esempio, il caso del processo penale che vede come protagonista Ettore Boccadifuoco. Costui, imputato ed assente per un periodo superiore a quattro mesi, viene dichiarato contumace dalla Regia Gran Corte che ne ordina altresì la confisca dei beni. Componenti del collegio giudicante erano Mastrillo, Muta e Del Castillo, i quali nelle rispettive raccolte di *Decisiones* traggono spunto dalla controversia per analizzarne il nodo problematico, consistente nell'entità dei beni da sottoporre a confisca.

In particolare, il reo prima di essere bandito aveva effettuato una donazione di tutti i propri beni a favore del figlio, riservando però per sé la disponibilità di una certa somma di denaro. Secondo il Fisco Regio, rappresentante l'accusa, la somma doveva essere inserita nell'inventario dei beni da sottoporre a confisca, in quanto il bando cagionava la morte civile del reo, una situazione giuridicamente speculare alla morte naturale. La somma, per se riservata, poteva quindi essere incamerata dal Fisco quale erede interveniente in una fittizia successione

veniam ad praesentis causae discussionem, dico, ex quodicta nostro rum doctorum antiquorum magnaе autoritatis regni, qui super materia bullae tractarunt, non sunt impressa, ideo ea sigillatim & fideliter referam non solum in hac praesenti causa & decisione, verum etiam & in alijs subsequentibus." Dopo aver chiarito il meritorio scopo "archivistico" l'autore chiarisce anche l'autorità che maggiormente verrà citata in tutta la raccolta: "...& praecipue dicta Petri de Gregorio pro soceri mei."

²² Sono queste le *disceptationes* funzionali alla costruzione dottrinale-politica che sottende tutta l'opera, supportando la posizione filo realista dell'autore. In particolare, si dibatte sulla confisca dei beni dei ribelli e della legittimazione per il sovrano, tramite il fisco, di annetterli gli averi di questi ultimi, ma anche di estendere la confisca a coloro che non parteciparono direttamente alla ribellione. Sempre legata all'argomento ribellione è poi la trattazione del *crimen laese maiestatis*, della possibilità di estendere i confini per la configurazione di questo delitto e della relativa pena. In realtà tutte e venti le *disceptationes* tendono ad estendere la portata della repressione regia sulla ribellione, specialmente dal punto di vista economico giustificandone il più possibile la confisca dei beni dei ribelli.

mortis causa ab intestato. Dal canto suo, invece, la moglie del reo riteneva che la somma dovesse andare ad accrescere la donazione per almeno due ordini di ragioni. Da una parte, infatti, morte naturale e civile non potevano essere equiparate per tutti gli effetti prodotti, tanto da far scaturire dalla seconda una finta successione in cui chiamato a succedere fosse il Regio Fisco. Dall'altra, poi, il reo aveva riservato per sé ed i propri bisogni la disponibilità della somma, non già la somma stessa, al momento del bando quindi il denaro doveva andare ad accrescere la donazione. Alla fine, come attestano i tre giudici nelle rispettive raccolte di *Decisiones*, prevarranno le ragioni del donatario e la somma verrà esclusa dall'inventario dei beni da confiscare. La sentenza, comunque, non è adottata all'unanimità, nelle righe finali della sua *decisio* infatti, enfaticamente Mario Muta manifesta il proprio dissenso sottolineando che *licet fuerim in contraria opinione*.²³

3. La struttura della *decisio*

Le raccolte si caratterizzano, in maniera preponderante, per la discontinuità nei generi letterari che le compongono e per l'assenza di un visibile progetto unitario. È adesso necessario riscontrare se e quanto tali elementi, che riguardano i caratteri generali delle sillogi, entrino nella *decisio* influenzandone la struttura.

Ad una prima analisi, appare che, alla carenza di un predefinito "ordine" sistematico complessivo, faccia riscontro una certa armonicità interna a ciascuna *decisio*, che coinvolge le sue partizioni e, in definitiva, la sua struttura.

La *decisio* si apre con l'*argumentum* e il *summarium*. L'*argumentum* preannuncia la questione (o le questioni) da risolvere, talvolta in tono definitorio, altre volte con formule dubitative; spesso contiene principi generali o brocardi come "A firmitas non est recedendum"²⁴ che saranno messi in discussione e confermati nel corso della *decisio*.

²³ MUTA, *Decisiones*, cit., p. 290. Senza tale espressa menzione fatta nella *decisio*, peraltro, del dissenso dell'autore non si avrebbe avuta alcuna traccia nei registri del tribunale. Lo stesso Muta, infatti, rivela di non aver consentito a far mettere per iscritto il proprio voto contrario alla sentenza.

²⁴ MASTRILLO, *Decisiones*, cit., I, p. 49.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

Il *summarium* individua le “proposizioni di diritto” contenute nella *decisio*, ma che costituiranno inoltre la base per l’indice alfabetico presente a margine delle raccolte.²⁵ La lettura dei *summaria* rende immediatamente evidente una differenza tra le varie raccolte: se, infatti, nella raccolta di *Decisiones* Mario Giurba si riscontra in modo costante la puntuale corrispondenza tra la proposizione di diritto indicata nel *summarium* e il passo della *decisio* annunciato, seguendo ordinatamente il rigoroso schema osservato dal messinese, l’assenza di tale corrispondenza nelle opere di Mastrillo e Del Castillo suggerisce fin dall’esordio uno stile che, lasciando più spazio alla creatività espositiva dell’autore, si mostra meno incline al rigorismo formale e alla cura per il particolare tecnico.²⁶

La vera e propria *decisio* si apre con una breve esposizione del fatto;²⁷ quindi si passa ad una ricostruzione più o meno dettagliata della tesi soccombente, ed infine di quella prevalente. L’esposizione delle tesi contrapposte è il vero cuore della *decisio*. Spesso, le reciproche obiezioni delle parti del processo vengono analizzate anche ad un secondo livello di approfondimento. Questo avviene, in particolare, nella raccolta di Basilicò e nei *Consilia seu decisiones* di Giurba. Nelle due raccolte si può effettivamente discorrere di vari livelli, infatti, in entrambe si procede con uno schema in cui si susseguono in maniera serrata *quaestiones* e *responsa*, che analizzano e mescolano le ragioni dei contendenti. Si crea in questo modo un ritmo incalzante, nel quale comunque frasi “guida” del tipo *nec obstat*, poste in testa alle pretese di una delle parti, specialmente in una raccolta costituita da *consilia* come quella di Giurba, indirizzano immediatamente la narrazione in senso favorevole al cliente dell’autore, stroncando, ancor prima di enunciarla, la dottrina suffragante la causa della controparte.

²⁵ Cfr. A. WATSON, *La formazione del diritto civile*, Bologna 1986, p. 72.

²⁶ A ben vedere nelle raccolte di Mastrillo e Del Castillo i *summaria* o presentano delle proposizioni troppo generiche che poco o nulla corrispondono ai tratti della *decisio* cui si riferiscono (si veda ad esempio MASTRILLO, *Decisiones*, cit., III, p. 27), o addirittura i numeri che precedono la proposizione del *summarium* non trovano riscontro nella *decisio* (si abbia come esempio, tra i molti, DEL CASTILLO, *Decisiones*, cit., II, p. 74).

²⁷ Sulla brevità del racconto *in facto* nei cd. *Reports* continentali concordano ASCHE-RI, *Rechtsprechungs*, cit., p. 1170; WATSON, *La formazione*, cit., p. 71; STEIN, *I fondamenti*, cit., pp. 119-120.

La struttura dialettica, come si vedrà diffusamente oltre, è sapientemente costruita dall'autore che, per questo, si avvale di contributi tratti dalla normativa, dalla dottrina e dalla prassi giudiziaria, ed è posta in evidenza, anche graficamente, attraverso le "chilometriche" serie di citazioni, tutte in corsivo, quasi a creare una frattura nella continuità narrativa della *decisio*. Questa composizione formale è evidentemente a vantaggio del lettore, e forse del giudice, che meglio inquadra l'*iter* logico giuridico attraverso cui si giunge alla sentenza.

L'esito processuale, di cui si fa breve menzione indicandone anche la data, è presentato quasi come naturale conseguenza del precedente impianto logico.²⁸

La scansione della *decisio*, riassunta nei termini *Pro-Contra-Solutio*,²⁹ rappresenta lo schema "ideale" elaborato dalle *decisiones* rotali.³⁰ Tuttavia le *decisiones* siciliane spesso se ne discostano. Così, ad esempio, esordisce Del Castillo in una *decisio*, del primo libro, inerente alla possibilità di proporre domanda riconvenzionale in sede di appello: "Multis rationibus fuit determinatum per Tribunal, quod Fabius Zavatleri non audiretur in reconventionem per eum facta in iudicio appellationis contra Illustriss. Dominam Donnam Angelam Lacerda, & Luna Ducissam Bisbona [...]"³¹ In tal modo l'autore, in deroga allo schema usuale, prima ancora di citare le parti della controversia, rende noto l'esito della stessa e, cosa forse più rilevante, in tutto il resto della narrazione vengono esposte le *rationes* giustificatrici della decisione del tribunale.³² Come è evidente, in questo caso, manca totalmente la dialettica tra attore e convenuto e l'enunciazione

²⁸ Espressioni del tipo *ex quibus* o *quapropter*, poste ad introdurre l'esito della controversia, indicano come la sentenza sia in realtà l'appendice della trattazione dottrinale, che immediatamente la precede.

²⁹ BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., p. 31 ss; rileva come lo schema *pro-contra-solutio*, comune alla maggior parte di *decisiones* presenti nelle raccolte europee riproduce esattamente la scansione tipica delle *questiones* medievali.

³⁰ Sul tema si veda ASCHERI, *Rechtsprechungs*, cit., pp. 1164-1168, ove si analizzano diffusamente le differenze di struttura tra *decisio* e *report*.

³¹ DEL CASTILLO, *Decisiones*, cit., I, p. 196.

³² Schema simile è rinvenibile in una *decisio* della raccolta di INTRIGLIOLI, *Decisiones*, cit., pp. 22-26, riguardante una richiesta di esecuzione di un contratto dotale avente ad oggetto beni sottoposti a fedecommesso, la decisione della Regia Gran Corte è espressa circa a metà della trattazione che poi si sostanzia nella spiegazione-giustificazione della decisione presa.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

dei rispettivi orientamenti, viene soltanto esposto il “punto di vista” del Concistoro. È forse per ribadire l’univocità dell’orientamento sul punto, nonché l’assenza di dialettica sullo stesso anche all’interno del collegio giudicante, che si sottolinea, dopo la menzione della data della pronuncia, che sulla decisione “*fumus omnes concordēs*”.³³

Sempre nella raccolta di Del Castillo, molte *decisiones* recano al loro inizio l’enunciazione di un principio di diritto che, all’apparenza incontrovertibile, verrà poi ridimensionato dal caso concreto, che ne analizzerà i tratti controversi. Ecco, infatti come si apre la *decisio* XX: “*Tutor lusor & e dilapidator bonorum tamquam suspectus a tutela est repellendus etiam se esset tutor testamentarius, avus, alter consanguineus [...] talis tutor fideiussores dare velit in casu redditionis corpori tutelae [...]*”.³⁴

Ma il dubbio del tribunale attiene ad una circostanza particolare, e cioè alla possibilità per l’erede di estromettere il tutore testamentario, moralmente dissoluto, anche nel caso in cui il testatore, che lo istituì, fosse a conoscenza della sua condotta morale. Il tribunale, lasciando prevalere la volontà del testatore, decide “*quod dictus tutor solus remaneret cum fideiussione tamen de rem pupillorum salvam fore, ut evitaretur aliquod damnum ipsorum [...]*”.³⁵

Altre volte, invece, l’esito processuale è presentato come accidentale appendice del preconstituito impianto logico, che, in tali casi viene contraddetto da una pronuncia che appare non solo sorprendente, ma addirittura estranea al resto della *decisio*.³⁶ Il dissenso tra il percorso dottrinale proposto dall’autore e la delibera del tribunale non viene mai enfatizzato ma anzi liquidato sbrigativamente con espressioni del tipo “*sed his non ostantibus fuit decisum*”. Questo atteggiamento potrebbe essere indice di una ricostruzione non già dell’*iter* deliberativo interno al collegio, quanto invece del *votum* espresso, nello stesso consesso, dal curatore, e poi disatteso dalla pronuncia finale.³⁷

³³ DEL CASTILLO, *Decisiones*, cit., I, p. 197.

³⁴ DEL CASTILLO, *Decisiones*, cit., I, p. 132.

³⁵ DEL CASTILLO, *Decisiones*, cit., I, p. 143.

³⁶ Esempi più evidenti di un simile contrasto tra l’*iter* logico-giuridico, costruito in tutta la *decisio*, e la pronuncia finale possono riscontrarsi in: GIURBA, *Decisiones*, cit., pp. 162-168; DEL CASTILLO, *Decisiones*, cit., I, pp. 196-197; 237-239; 251-254.

³⁷ Così MUTA, *Decisiones*, cit., p. 290, dopo aver citato i componenti il collegio giudicante, che oltre allo stesso autore comprendeva Mastrillo e Del Castillo, rende palese il proprio *votum* dissenziente rispetto alla sentenza del Tribunale: “*licet fuerim*

Una variante significativa all'usuale schema descritto è quella adottata da Mario Cutelli nelle sue *Decisiones*. Qui dopo l'esposizione del *casus quaestionis*, è riprodotta l'*allegatio* (o *oratio*) del giurista, seguita dal testo integrale della pronuncia del supremo tribunale, cui si accompagnano le osservazioni dell'autore sulla controversia, con corredo di giurisprudenza. *Oratio, sententia e observationes* costituiscono, dunque, un insieme organico ed inscindibile che dà conto della genesi, dello sviluppo e della conclusione della controversia e dell'orientamento della giurisprudenza del supremo tribunale.

Rispetto alla tipizzazione paradigmatica compiuta dalla storiografia, le *decisiones* siciliane possono ascrivere al genere dei *reports* (con tutte le perplessità che una simile trasposizione suscita), piuttosto che alle sentenze cd. "rotali": del resto queste ultime, spesso motivate e destinate a rendere pubblici gli atti processuali,³⁸ risultano estranee alla letteratura giuridica meridionale.³⁹ Ciò non equivale a disconoscere che le dettagliate argomentazioni sviluppate in ciascuna *decisio* si proponessero quali implicite (e velleitarie) motivazioni autentiche.⁴⁰

La decisionistica cinque-seicentesca oltretutto ereditava dalla letteratura consulente, in polemica con la dottrina medievale, la propensione, o forse l'ambizione, ad esternare il percorso formativo della pronuncia all'interno del collegio, nonché l'articolazione espositiva.

in contraria opinione", ma forse per salvaguardare, almeno all'esterno, l'immagine di un collegio coeso aggiunge che "sed non permisi quem votum contrarium scriberetur 17 Iunij 1617".

³⁸ Cfr. la tipologia tracciata da ASCHERI, *Rechtsprechungs*, cit., p.1161 e ss. Cfr. anche G. ERMINI, *Il diritto comune pontificio, e la sua bibliografia*, prefazione a *Guida bibliografica per lo studio del Diritto Comune Pontificio*, in "Roma", 2 (1934), ora in *Scritti di diritto comune*, a cura di D. Segaloni, Padova 1976, p. 48. Cenni sui tribunali che "motivavano" erano già in GORLA, *L'origine*, cit. La motivazione rotale comunque non concerneva il dispositivo finale, ma solo lo schema di atto comunicato alle parti prima della sentenza, per consentire al tribunale una revisione interna allo stesso procedimento: TARUFFO, *L'obbligo*, cit., pp. 616-617; MASSETTO, *Sentenza* cit., p. 1233.

³⁹ ASCHERI, *Rechtsprechungs*, cit., p. 1144; GORLA, *L'origine*, cit., p. 11.

⁴⁰ ASCHERI, *Tribunali, giuristi Istituzioni* cit., p. 178, n. 366 osserva che l'esposizione del *report* si presentava anch'essa articolata e in qualche modo dava conto della "discussione": per cui, per un'esatta distinzione dal modello "rotale", occorreva conoscere se la legislazione del contesto in esame contemplasse o meno l'obbligo di motivazione. Spunti in G. GORLA, *Procedimento individuale. Voto dei singoli giudici e collegialità "rotale": la prassi della Rota di Macerata nel quadro di quella di altre Rote o simili tribunali fra i secolo XVI e XVIII*, in *Grandi Tribunali e Rote*, cit., p.8, n. 5.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

Sin qui, dunque, si è trattato della struttura formale della *decisio* che, come visto, rispecchia una certa uniformità e continuità nell'ambito della decisionistica siciliana generalmente intesa. La situazione muta, e notevolmente, quando si passa all'analisi della struttura narrativa, questa permette di cogliere le peculiarità di ciascuna raccolta determinate dalle scelte stilistiche, ma soprattutto concettuali, di colui che diventa, come si vedrà, il vero protagonista della narrazione, l'autore.

4. Gli *argumenta*

Come accennato sopra, elemento pressochè costante in quasi tutte le sillogi è la presenza, in testa alla narrazione della singola *decisio* di un *argumentum*.⁴¹ Esso identifica immediatamente il punto, o i punti, in diritto che saranno oggetto della successiva trattazione.

Gli *argumenta*, nella maggior parte dei casi, esprimono, in forma interrogativa, un quesito di diritto, evidenziato dalla presenza della preposizione *an*; solitamente il quesito viene poi ribadito all'interno della *decisio*, dopo la descrizione in fatto, per introdurre la trattazione in diritto.⁴² La forma interrogativa può anche essere introdotta dall'avverbio quando; esempi di questo genere sono presenti in modo particolare nella raccolta di Garsia Mastrillo. Così ad esempio viene introdotta la trattazione nella *decisio* XXXI: "Tertio quando possit impugnare institutionem factam personae non legitimae, & quando beneficium seculare possit conferri regularibus".⁴³

Altre volte l'*argumentum* non esprime un quesito da risolvere, quanto invece una statuizione di diritto del tipo: "Plures possunt conveniri unico libello, quando obligatio procedit ex eadem radice, cau-

⁴¹ Uniche eccezioni sono rappresentate dalla raccolta di Cutelli, in cui gli *argumenta* sono presenti soltanto all'inizio del libro, e da quella di Milanese in cui sono del tutto assenti, sostituiti da quella che può definirsi un'"introduzione" alla singola *decisio* che, staccata graficamente da questa, specifica in termini succinti il fatto, indica le parti e l'*iter* del processo fino alla decisione.

⁴² La preposizione interrogativa *an* è la più ricorrente negli *argumenta* delle *decisiones* siciliane per introdurre un quesito di diritto. Solo per citare un esempio, così Mario Giurba introduce una *decisio* in tema procedurale: "Reconventionem sui natura ordinariam, an reconveniens facere possit summaria, ut conventionis summariae, gaudeat privilegijis et simultaneo processu terminetur." (GIURBA, *Decisiones*, cit., p. 352).

⁴³ MASTRILLO, *Decisiones*, cit., I, p. 105.

sa seu facto,⁴⁴ che ricalca la massima adottata dal tribunale per risolvere il caso controverso. La laconica proposizione di diritto, in forma non interrogativa, quasi sempre contiene una disposizione normativa la cui apparente certezza viene posta in crisi soprattutto in termini di applicabilità al caso concreto dedotto nella *decisio*.

La presenza della fonte normativa già nell'*argumentum*, rappresenta una costante nelle *Decisiones* di Mario Giurba.⁴⁵ Si tratta di *decisiones* in prevalenza di argomento procedurale, ed è per questo che il riferimento normativo è solitamente tratto dal *Ritus Magnae Regiae Curiae* di Alfonso V.⁴⁶

La scelta del giudice messinese ripropone uno schema tipico della letteratura giuridica del tempo, soprattutto dei *commentaria* al *Ritus*, la fonte normativa è posta al centro di una trattazione dottrinale che tende a crearne un modello applicativo alternativo rispetto allo stesso dettato legislativo, costruito sull'interpretazione del giurista che ambisce a divenire fonte primaria. Il porre, dunque, la fonte normativa già nell'*argumentum* non la identifica certo quale *solutio* della controversia, ma la pone al centro del percorso dottrinale costruito da Giurba che, nella *decisio*, ne chiarisce il significato e ne determina i limiti applicativi, in relazione al caso dubbio proposto.⁴⁷

Più raro, infine, il caso di *argumenta* in cui al quesito di diritto vengono esplicitamente affiancate citazioni di *auctoritates* dottrinali. È il caso della *decisio* CLXXX contenuta nel secondo libro della raccolta di Del Castillo. Qui accanto al quesito in materia penale, *inquiri de iniurijs an possit quis ad instantiam Fisci*, vengono citati i due autorevoli

⁴⁴ DEL CASTILLO, *Decisiones*, cit., I, p. 201.

⁴⁵ Per quanto riguarda le altre raccolte di *decisiones* siciliane, la fonte narrativa è presente soprattutto negli *argumenta* del terzo libro delle *Decisiones* di Mastrillo (si veda: pp. 12, 35, 249) e nel secondo libro della raccolta di Del Castillo (per tutti, cfr. p. 659).

⁴⁶ La citazione del testo normativo è presente fin dalla prima *decisio* della raccolta di Giurba, il cui *argumentum* così, infatti, recita: "Tertius citatus si sua putaverit interesse, si tacuit, & post conclusum in causa comparet. An extraordinarias habere possit Restitutiones (quia minor) si principalis conventus eas habuerat. Ad intellectum Rit 134. 136" (GIURBA, *Decisiones*, cit., p. 3).

⁴⁷ Appare quantomeno curioso riscontrare come, la menzione della fonte normativa già nell'*argumentum* sia praticamente assente nei *Consilia seu decisiones* dello stesso Giurba, questa differenza è sicuramente dovuta alle diversità tematiche delle due raccolte. Infatti, soltanto nelle *Decisiones* la materia procedurale è assolutamente prevalente e quindi richiede una interpretazione, tramite *decisio*, del *Ritus* alfonso.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

giuristi napoletani D'Afflitto e Grammatico, i quali, nel corso della *decisio*, saranno utili sostegni dottrinali per spiegare il rapporto tra il reato di ingiuria e quello di sodomia.⁴⁸

Se da una parte, dunque, gli *argumenta* informano non solo delle tematiche che verranno affrontate nella *decisio*, ma anche su quel rapporto tra normativa, dottrina e prassi che ne costituisce il cuore, dall'altra essi rendono immediatamente noto l'ambito del diritto a cui ciascuna *decisio* può essere ascritta. L'analisi degli *argumenta* dunque è fondamentale per comprendere le materie conflittuali che più spesso portavano a rivolgersi al tribunale ed a comprendere, quindi, gli ambiti in cui lo stesso operava.⁴⁹

Gli *argumenta* permettono, dunque, di inserire le varie *decisiones* nei diversi ambiti del diritto. Solitamente all'interno di ciascuna silloge a stampa, il contenuto può definirsi misto: si può così affermare che la maggior parte delle *decisiones* in esse contenute riguardano il diritto civile, poche il diritto penale, specialmente nei suoi aspetti procedurali, ed ancor meno il diritto pubblico.⁵⁰ Vi sono *argumenta* poi che introducono una trattazione insieme di diritto civile e penale, volta ad analizzare il rapporto tra i due ambiti in aspetti squisitamente procedurali; così, ad esempio, recita un *argumentum* di una *decisio* del terzo libro della raccolta di Garsia Mastrillo: "causa criminali pendente an sit supersedendum in civili".⁵¹

Per quel che attiene al diritto civile sostanziale, le controversie trattate vertono maggiormente sulla materia feudale,⁵² sui beni dotali

⁴⁸ DEL CASTILLO, *Decisiones*, cit., II, p. 539.

⁴⁹ Gli autori selezionano le *Decisiones* nelle quali le materie trattate presentano nodi problematici, aspetti peculiari, o questioni particolarmente dibattute in varie pronunce giurisprudenziali; emblematiche, in tal senso sono alcune locuzioni del tipo: "Articulus iste pluries fuit in Consistorio disputatus".

⁵⁰ Più nello specifico, si può affermare, che la materia del diritto pubblico o fiscale, è concentrata nella raccolta di Cutelli, in particolare nelle prime quattro *orationes* del primo tomo (CUTELLI, *Decisiones*, cit., pp. 1-120), espressamente dedicate alla definizione dei confini degli *iura regalia*, con riferimento alla distinzione tra beni allodiali e beni feudali, e le prime quindici del tomo secondo (CUTELLI, *Decisiones*, cit., pp. 1-91), sulle quali si è già accennato sopra. Pure assimilabili al diritto pubblico sono le prime venti *disceptationes* di Gastone: GASTONE, *Disceptationes fiscales*, cit., pp. 1-193.

⁵¹ MASTRILLO, *Decisiones* III, cit., p. 62. Per altri esempi di tal genere, sempre nella raccolta di Mastrillo, vedi *Decisiones* III, cit., pp. 5, 99.

⁵² Questa è la materia maggiormente trattata in gran parte delle raccolte ma soprattutto in quella di Mastrillo. Per meglio rendere l'idea si veda, MASTRILLO, *Decisio-*

-con particolare riferimento alla dote di paraggio- e sui beni ereditari nell'ambito dell'istituzione d'erede e di fedecommissio sia nella successione testamentaria che legittima.

Le *decisiones* relative al patrimonio immobiliare riguardano prevalentemente contratti di censo⁵³, e poi locazione ed enfiteusi. Si tratta più precisamente di rivendiche di beni dati a censo o in locazione, di richieste di canoni, di revoca di locazioni.

Per quanto concerne i beni mobili, le pronunce vertono sul contratto che ne permette lo scambio, vale a dire la compravendita. Accanto a controversie su singoli contratti, mandato ed assicurazione, vengono pure riportate pronunce riguardanti il contratto in generale ed il rapporto obbligatorio con particolare rilievo al momento dell'adempimento. Inoltre sono trattate le materie delle donazioni, della gestione delle tutele e della capacità processuale e contrattuale dei minori. Particolarmente numerose sono le *decisiones* sul processo civile, i suoi istituti ed il suo funzionamento, sulla validità della sentenza e sul riparto di giurisdizione fra il foro ecclesiastico e quello ordinario.⁵⁴

Anche se numericamente meno rilevanti, non mancano le pronunce riguardanti l'ambito penale, sia per quel che attiene l'aspetto sostanziale, con la trattazione di specifici reati quali omicidio, stupro e falso anche in relazione a pubblici ufficiali, che quello processuale, con particolare rilievo oltre che alla competenza del tribunale ad istituti processuali come la tortura. Al diritto penale sono interamente dedicati i *Consilia seu decisiones* del messinese Mario Giurba⁵⁵ e le *Decisiones criminales* di Girolamo Basilicò.⁵⁶ Le due opere, comunque, non esauriscono l'interesse dei giuristi siciliani nei confronti della repressione criminale. La materia trova, infatti, spazio in tutte le raccolte di giurisprudenza del *Regnum*, in maniera episodica, o distribuita in un gran numero di *decisiones* sia pur all'interno di sillogi dedicate in maniera prevalente al diritto civile. Si alternano così raccolte come quella di Cutelli in cui

nes I, pp. 30, 72, 174, 251, 255, 258, 273, 307; *Decisiones* II, pp. 13, 42, 66, 114, 178, 271, 345; *Decisiones* III, pp. 51, 58, 174, 217.

⁵³ Al contratto di censo è dedicata tutta la seconda parte dell'opera di Milanese.

⁵⁴ La trattazione sulla procedura è particolarmente diffusa nella raccolta di *Decisiones* di Mario Giurba.

⁵⁵ M. GIURBA, *Consilia seu decisiones*, cit.

⁵⁶ G. BASILICÒ, *Decisiones criminales*, cit.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

compare una sola *decisio* penale dedicata allo stupro, ad altre quale quella di Mario Muta o il terzo volume della raccolta di Mastrillo in cui poco meno della metà delle *decisiones* riguardano il diritto criminale.⁵⁷

Nella raccolta di Basilicò, infine, gli *argumenta* svolgono una funzione ulteriore e singolare, oltre, infatti, a riportare il quesito di diritto che verrà dibattuto nella *decisio*, spesso ne anticipano il contenuto o i punti su cui verterà la disquisizione dottrinale. Così ad esempio nell'*argumentum* della *decisio* VIII: "Reus si in sine tormenti animo deficiat, an post horas teneatur brevissimum spatium complere? Et celebri ore quaestiones ad materiam tormenti Regni praxi, ac decisionibus illustratae proponuntur".⁵⁸

5. Il pretesto del caso dubbio

"Fuit dubitatum in Consistorio" è questa l'espressione con la quale hanno inizio la maggior parte delle *decisiones* del Consistorio. L'espedito retorico affidato anche ad espressioni simili, del tipo: "Non semel vidi in Supremis his Tribunalibus altercatur", dà immediatamente conto del "movente" da cui trae origine tutta la trattazione che seguirà e cioè il caso dubbio, o meglio, la lacuna da risolvere. Questo esordio serve a fornire una patina di oggettività alla selezione delle decisioni da pubblicare, selezione che in realtà dipendeva da una valutazione soggettiva dell'autore, inevitabilmente discrezionale.⁵⁹ Ogni compilazione, infatti, lungi dall'esaurirsi in una passiva registrazione della casistica forense, costituiva anzitutto l'occasione per imporre all'attenzione dei colleghi la cultura del curatore.⁶⁰ È questa un'impronta che il curatore sembra voler lasciare già in sede di

⁵⁷ Così, ad esempio, sono meno di dieci le *decisiones* inerenti a controversie di diritto penale presenti nelle raccolte di Milanese, Intriglioli, e Caracciolo e Lanza; arrivano invece a trentotto, sulle novantacinque totali, nel secondo volume della raccolta di Del Castillo.

⁵⁸ BASILICÒ, *Decisiones criminales*, cit., p. 111.

⁵⁹ Qualche spunto di carattere generale sull'attività selettiva dell'interprete in E. BETTI, *Teoria generale della interpretazione*, Milano 1990, I, p. 324.

⁶⁰ I magistrati del Cinque-Seicento, così come rilevato da P. GIANNONE, *Istoria civile del Regno di Napoli*, a cura di A. Marongiu, Milano 1971, VI, 1, XXXIV, cap. VIII, pp. 253-254, "si rendevano illustri non meno per le toghe che per le opere che davano alle stampe". Cfr. le penetranti osservazioni di WATSON, *La formazione*, p. 48 sul prestigio assicurato ai giuristi pratici dalle opere scritte e ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni*, cit., p. 131. Va dunque ridimensionata la convinzione di VAN CAENEGEM, *I signori*, cit., p. 51 circa un presunto anonimato dei giudici continentali rispetto ad avvocati e docenti.

cernita del materiale giurisprudenziale da trattare, la scelta infatti cade su processi in cui l'autore era stato personalmente impegnato come giudice, magari relatore, semplice componente del collegio giudicante o delegato, ma soprattutto su quelle pronunce che meglio permettono di sviluppare il percorso eminentemente dottrinale che caratterizza la *decisio*. In tal senso, si prediligevano nodi problematici che risultavano controversi sia nei tribunali siciliani che nell'ambito di quel diritto comune cinque-seicentesco che proprio nelle raccolte di *decisiones* trovava i mezzi adatti per veicolare e far risultare risolutive le proprie *auctoritates* dottrinali.

All'interno delle raccolte, la sentenza è identificata attraverso il nome delle parti,⁶¹ l'oggetto della controversia, l'*iter* processuale attraverso cui la stessa giunge fino all'assunzione da parte dell'autorità giudicante ed in fine la decisione del supremo tribunale, della quale, solitamente, viene fatta rapida menzione, al termine della trattazione, con l'indicazione della data.⁶² Ma la presenza di tali elementi non è necessaria e costante, anzi all'interno delle raccolte si alternano *decisiones* nelle quali essi sono tutti presenti ad altre nelle quali si assiste ad una vera e propria "trattazione di problemi giuridici su base giurisprudenziale",⁶³ in cui l'elemento dottrinale in alcun modo lascia spazio alla narrazione in fatto, in questi casi dall'assenza di taluno dei sopra citati elementi si può addirittura giungere al semplice riferimento ad una pronuncia, citata in chiave puramente esemplificativa ed identificata con la semplice data.

Volendo scendere nello specifico della struttura narrativa delle singole raccolte, si nota immediatamente che il trattamento riservato all'enunciazione dei particolari del caso concreto costituisce uno degli elementi peculiari e distintivi delle singole opere.

⁶¹ Queste vengono identificate con il nome ed il cognome, tranne che in alcuni casi di *decisiones* di materia penale, nelle quali, specialmente nella raccolta di Intriglioli, l'identità delle parti è celata da una semplice lettera "N", apposta in luogo di nome e del cognome del reo.

⁶² La data è effettivamente uno degli elementi identificativi della sentenza citati con più costanza e puntualità nelle raccolte. Una delle rare eccezioni è costituita dall'opera di Milanese, nella quale la data della sentenza compare in maniera sporadica nel secondo libro, mentre addirittura una sola volta nel primo (aprile 1591, MILANESE, *Aureae Decisiones*, cit., p. 81). Questo è un dato difficilmente spiegabile avendo soprattutto in una raccolta in cui gli altri elementi che qualificano il caso dubbio sono presenti invece con regolarità.

⁶³ Per tale definizione cfr. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e Istituzioni*, cit., p. 85 ss.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

All'interno di un quadro generale caratterizzato, per tutte le raccolte dall'occasionalità nella narrazione del dato concreto e dei suoi elementi, che denota l'assoluta subordinazione del materiale giurisprudenziale alle esigenze dottrinali dell'autore, si può delineare un distinto rapporto dei curatori con il caso giudiziario.

Ad esempio, la raccolta di *Decisiones* di Mario Giurba, pur lasciando uno spazio preponderante alle *auctoritates* dottrinali, presenta nella maggior parte delle *decisiones* una trattazione ordinata della fattispecie concreta: la menzione delle parti, all'inizio della *decisio*, la breve narrazione dell'oggetto del contendere, seguita dall'*iter* processuale della controversia giunta fino al Concistoro, ed infine dalla citazione della delibera del supremo tribunale.⁶⁴ Di questa viene riportata la data, elemento comune alle raccolte, e un estratto del dispositivo originale; elemento, questo, che costituisce la peculiarità della silloge di Giurba. Così al termine di ciascuna *decisio* si trovano in corsivo laconiche espressioni del tipo: *oppositiones reijciantur* oppure *oppositiones stent a secunda* che il tribunale rispettivamente rigettasse o accogliesse le richieste delle parti oppponenti. Sempre con riguardo agli elementi qualificativi della sentenza, va da ultimo ricordato che, solitamente, nelle *decisiones* di Mario Giurba si sottolinea che il tribunale ha statuito *communi omnium voto*, quasi a voler porre in evidenza la compattezza interna al collegio nel momento deliberativo.⁶⁵

Un simile ordine nella trattazione del fatto concreto è anche riscontrabile nella raccolta di Mario Muta, nella quale vi è comunque da aggiungere l'attenzione prestata all'*iter* processuale descritto in maniera minuziosa. Così, nella *decisio* XLII, riguardante l'esecuzione di un con-

⁶⁴ Il proposto schema viene derogato in due sole circostanze, GIURBA, *Decisiones*, cit., pp. 61-63, 149-152, nelle quali manca totalmente la trattazione del caso concreto. Mentre in un'altra *decisio* (GIURBA, *Decisiones*, cit., pp. 80-83) riguardante l'operatività della prescrizione quinquennale rispetto alla domanda di salario avanzata dal servo nei confronti del padrone, mancano l'indicazione del nome delle parti e la data della sentenza, che comunque riconosce il diritto al salario negando quindi l'operatività della prescrizione.

⁶⁵ Un medesimo trattamento dei tratti qualificativi della fattispecie concreta viene riservata da Giurba nell'altra sua raccolta i *Consilia seu decisiones*. Ed è questo un dato per nulla scontato, avendo soprattutto riguardo alle differenze tematiche tra le due raccolte, ed alla diversità dei generi letterari, *decisio* in una e *consilia* nell'altra, utilizzati dall'autore.

tratto di compravendita, ed in particolare il momento di decorrenza degli interessi, *l'iter* che porta al giudicato conta ben quattro sentenze interlocutorie. Le prime due, favorevoli al convenuto, sono della Curia Pretoriana di Palermo e del Concistoro; le altre due, inclini alle ragioni del ricorrente, promanano della Curia delle prime appellazioni di Palermo e della Regia Gran Corte civile, con sede a Messina. La pronuncia definitiva è decisa dalla Regia Gran Corte criminale in qualità di giudice delegato.⁶⁶ La descrizione particolareggiata della complessità del cammino necessario per giungere ad una sentenza definitiva sembra il frutto di una precisa opzione politica fatta dall'autore, di critica nei confronti di un sistema di appelli, che se formalmente richiedeva tre pronunce concordi per giungere al giudicato, in realtà, a causa di riforme anche parziali delle sentenze e ricorsi straordinari in via di supplica al sovrano, nei fatti richiedeva un *iter* ben più lungo e complesso.⁶⁷

Quest'attenzione prestata all'*iter* processuale risulta particolarmente interessante, poiché non solo ci restituisce una nitida immagine della complessità del sistema giudiziario, ma anche perché, almeno da un altro profilo fa della raccolta di Muta un *unicum* rispetto alle altre sillogi dell'Isola. Queste, infatti, tendono ad appiattire *l'iter* liquidandolo brevemente e selezionando pronunce in cui i supremi tribunali tendono a confermare le rispettive sentenze vicendevolmente, al fine di costruire un'immagine fondata sulla compattezza e l'armonicità degli organi giudicanti siciliani.⁶⁸ Viceversa Muta, di tali organi pare riportare una dialettica diversa, forse più veritiera, fatta di rapporti tutt'altro che semplici, in cui una corte, magari per affermare la propria supremazia, suole spesso disattendere, anche in parte, il giudicato di un altro tribunale parimenti supremo, innescando una lunga spirale fatta di continue revisioni di sentenze.

Per quanto riguarda invece le raccolte di Mastrillo e Del Castillo, esse si caratterizzano per una discontinuità notevole rispetto all'esposizione

⁶⁶ MUTA, *Decisiones*, cit., pp.232-241.

⁶⁷ Solitamente, comunque, *l'iter* procedimentale descritto da Muta nelle *decisiones* selezionate è meno complesso. Spesso il tribunale giudicante è la Regia Gran Corte in sede criminale, presso la quale le controversie giungono, solitamente, dopo esser transitate dalla Regia Gran Corte in sede civile e dal Concistoro.

⁶⁸ Questa compattezza coinvolge anche i tribunali locali, almeno secondo l'immagine che ne fornisce Caracciolo e Lanza, nella cui raccolta, le sentenze della Corte Pretoriana di Palermo vengono sempre confermate dalla Regia Gran Corte.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

del fatto concreto. È possibile, comunque, cogliere un filo conduttore in questa disorganicità, per certi versi, soltanto apparente. Infatti, si può affermare che nel primo libro di entrambe le raccolte, in tutte le *decisiones* vi è comunque la presenza di qualche dato utile alla ricostruzione del caso controverso che, se anche alle volte non viene dettagliatamente descritto, è sempre individuato, quantomeno, dal nome delle parti e dalla data della sentenza.⁶⁹ Non mancano, specialmente nel primo libro della raccolta di Del Castillo, le *decisiones* in cui oltre ai soliti elementi se ne aggiungono ulteriori a qualificare il fatto concreto. Esempio emblematico è la *decisio* XVII dove viene dato ampio spazio alle modalità di esecuzione di una sentenza riguardante una causa ipotecaria ed alla fine l'autore dà anche conto della propria presenza all'interno del collegio e del nome degli altri giudici in tal modo: "fumus iudices Sp. de Caietano ego & Sp. Horatius Vanni modo meritissimus iudex eiusdem Tribunalis stante suspitione Sp. Domitij de Pattis alterius collegae".⁷⁰

La trattazione del caso giudiziario è invece totalmente assente in quasi tutte le *decisiones* degli altri libri delle due raccolte; in particolare, nel secondo libro di Del Castillo e nel terzo di Mastrillo. Questo dato non pare casuale, se si osserva che le *decisiones* in questione non promanano dal Concistoro;⁷¹ venendo meno l'*auctoritas* formale della sentenza, proveniente dal supremo tribunale, scema anche l'interesse per il caso concreto e l'autore si concentra completamente sulla esposizione in diritto; mancando, dunque, completamente il "movente" del caso dubbio, così viene giustificata la trattazione: "Quae omnia sunt annotanda, quia quotidie evenire possent".⁷²

Altro significativo esempio, forse ancora più evidente, di netta differenza nel trattamento degli elementi costitutivi il fatto concreto,

⁶⁹ Esempi di tal genere, in cui il caso è individuato soltanto dal nome delle parti o dalla data della sentenza sono frequenti nel primo libro della raccolta di Mastrillo, in particolare si veda MASTRILLO, *Decisiones* I, cit., pp. 10-11, 35-36, 39-41, 76-78, 78-80.

⁷⁰ DEL CASTILLO, *Decisiones*, I, cit., p. 116.

⁷¹ Pur essendo, infatti, intitolate come *Decisiones* del Concistoro, in realtà queste due parti delle raccolte includono, disordinatamente, materiale giurisprudenziale che non pare promanare dal Supremo Tribunale. Si tratta, piuttosto, stando agli scarsi dati forniti, di sentenze provenienti da altri organi giudiziari quali ad esempio la Curia Arcivescovile di Palermo, nel caso di Del Castillo, che peraltro della corte fu assessore, o, venendo a Mastrillo, si riportano controversie in cui l'autore decide da solo, quale giudice delegato. Ed infine si riscontrano anche casi non decisi perchè ancora pendenti.

⁷² DEL CASTILLO, *Decisiones*, II, cit., p. 357.

nell'ambito delle due parti di una medesima raccolta, è riscontrabile nelle *Decisiones* di Mario Cutelli. Nel primo tomo della sua opera, il giurista catanese dedica ampio spazio alla trattazione del *casus*, descrivendolo minuziosamente, come nessun altro degli autori siciliani; nell'intestazione, posta in testa alla singola *oratio*, sono sistematicamente menzionate le parti, l'autorità giudicante ed il nome dei giudici, mentre nel resto dell'*oratio* sono indicati tutti gli elementi idonei a qualificarlo, con in coda la sentenza, riportata, il più delle volte, per intero ed in corsivo.⁷³ Una descrizione, quella appena accennata, che implica necessariamente la profonda conoscenza delle carte processuali che peraltro vengono spesso citate.⁷⁴

Nel secondo tomo, della stessa raccolta, invece, ci si trova di fronte a *decisiones* che, nella loro brevità, si caratterizzano per uno scarso livello di approfondimento con specifico riferimento al *casus*. Così, nell'intestazione, all'inizio della singola *decisio*, sono indicate le parti ma non, come invece nel primo tomo, il nome dei giudici o il tribunale decidente, che non viene menzionato spesso nemmeno nel resto della trattazione. I fatti dai quali scaturisce la controversia non sono quasi mai descritti, così come le date delle sentenze che solitamente mancano; risulta difficile anche intuire il ruolo dell'autore e l'eventuale sua presenza tra i giudicanti.⁷⁵

⁷³ In particolare, se la sentenza è posta alla fine dell'*oratio*, tutta la descrizione del *casus* è concentrata nella parte iniziale, dopo l'intestazione, in uno spazio corsivo denominato *facti species*, dedicato appunto alla lunga e particolareggiata trattazione "in fatto", distanziata graficamente da quella "in diritto", che costituisce la vera *allegatio* dell'autore.

⁷⁴ Proprio la dovizia dei particolari, nella narrazione, ed uno stile notevolmente stereotipato e formale, testimoniato dalle intestazioni nonché dalle invocazioni a Cristo, danno evidentemente conto dello stretto legame, in questo caso, tra l'opera di dottrina e le *allegationes* effettivamente presentate in giudizio dall'autore. È anche questa una scelta peculiare di Cutelli, che non pare discendere, comunque, dal tipo di atti che l'autore riproduce nella raccolta. Infatti, in altre sillogi in cui vengono riproposti atti di parte come ad esempio *consilia*, ed è il caso dei *Consilia seu decisiones* di Giurba o dell'opera di Intriglioli, lo stile più elaborato, ma allo stesso tempo con partizioni meno formali, sembra richiamare più lo schema della *decisio*, quindi di un'opera di dottrina, che quello di un documento processuale.

⁷⁵ Un esempio emblematico, in tal senso, è fornito dalla *decisio XVIII*, CUTELLI, *Decisiones I*, pp. 157-160, nella quale si tratta della possibilità di confondere più titoli e più dignità nella stessa persona. Non vengono citate la data ed addirittura il nome delle parti, le quali non sono menzionate neanche nell'intestazione. La discussione

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

Comune a tutte le raccolte è l'utilizzo di espressioni quali: "ita ego iudicavi" oppure *iudicavimus* le quali danno atto di un altro elemento importante nella ricostruzione della vicenda giudiziaria, cioè della presenza dell'autore nel collegio giudicante. Altre volte, ancora, il curatore rende noto il proprio voto. Così, ad esempio, Mastrillo manifesta, in una *decisio* del primo libro, il proprio dissenso rispetto alla pronuncia del collegio giudicante: "Consistorium die 29 Novembris 1602 [...] confirmavit provisionem factam per M.R.C. [...] ego tamen votavi contrarium".⁷⁶ Queste espressioni sono di notevole rilievo perché sono spesso, specialmente quando la descrizione della fattispecie risulta lacunosa, gli unici indizi rivelatori, non solo della presenza dell'autore nel giudizio, ma anche del suo ruolo, se consulente o giudicante; in particolare, in quest'ultimo caso, viene anche chiarito se aveva formulato la sentenza da solo o in seno ad un collegio.

Garsia Mastrillo, nella sua raccolta, fornisce spesso particolari interessanti, che non solo riguardano il ruolo da lui rivestito nella singola controversia, ma sono altresì utili per ricostruire tratti della carriera dell'autore, evidenziando le tappe del suo *cursus honorum* all'interno delle alte magistrature isolate.⁷⁷

Un diverso approccio rispetto alla prassi giudiziaria del *Regnum* è riscontrabile nella raccolta del giudice ed avvocato messinese Girolamo Basilicò.

L'autore, pur esercitando con successo l'attività forense sia in Sicilia che in Castiglia, non fu mai giudice della Regia Gran Corte, quindi non

è eminentemente dottrinale con un susseguirsi di esempi tipo quello della potestà regia che ingloba potestà feudali e su più regni, come anche le potestà temporali, oltre che spirituali del pontefice. Si fa anche un lungo riferimento alla doppia natura divina e umana di Cristo. Il tutto avvalendosi di fonti dottrinali, sia strettamente giuridiche come il feudista Pietro De Gregorio, che non, come Tacito o Aristotele.

⁷⁶ MASTRILLO, *Decisiones* I, P. 115.

⁷⁷ Così ad esempio, Mastrillo, in qualità di componente della Magna Regia Curia, fu anche giudice "aggregato" al tribunale del Sant'Uffizio per alcune particolari vertenze. Ed anche di questo il giurista dà puntuale informazione nella sua raccolta di *decisiones* (MASTRILLO, *Decisiones*, III cit., p. 239): "et pariter in Tribunali Sancti Officii, in quo uti Consultor, et iudex M.R.C. ex decreto speciali in aliquibus causis temporalibus interveni, et votum meum protuli, sic in delictis militum delinquentium simul cum subditis Magnae Curiae, ego ut iudex dicti Tribunalis [...] iudicavi.". Per altri riferimenti utili a ricostruire la carriera di Garsia Mastrillo: *Decisiones* I, cit., pp. 115, 170; *Decisiones* II, cit., pp. 7, 9, 27, 32, 36, 39, 67, 122, 150, 154, 190, 274; *Decisiones* III, cit., pp. 212, 298.

testimone diretto delle controversie citate nella sua raccolta. Ciò nonostante, proprio l'abbondanza delle sentenze citate e la vastità temporale che esse abbracciano, restituisce l'immagine di un profondo conoscitore della giurisprudenza della corte e dei suoi archivi. Una conoscenza che, svincolata dalle sole cognizioni offerte dall'episodico contatto diretto, permette di tratteggiare un quadro composito e più ampio della prassi giudiziaria trattata. Di questa l'autore non vuole fornire un'istantanea, ma un vero e proprio resoconto di ampio respiro cronologico, considerando un lasso di tempo lungo quasi un settantennio.⁷⁸

Fin dall'*argumentum*, che precede la singola *decisio* appare infatti chiaro che l'interesse dell'autore è quello di prendere le mosse da un nodo problematico, per poi analizzare, ricostruendola, la giurisprudenza che disciplina un intero istituto o una determinata fattispecie criminosa.⁷⁹ Legato ad un simile scopo è il trattamento della fonte giurisprudenziale. La *decisio* trae origine da una controversia, discussa solitamente dinnanzi alla Regia Gran Corte; di questa l'autore menziona il nome del reo (o dei rei), ne descrive la condotta criminosa ascrittagli e cita brevemente la sentenza con la relativa data. Si tratta sin qui di uno schema comune agli altri curatori di raccolte di *decisiones*. Ma a differenza di costoro, Basilicò non si sofferma su un'unica controversia. Dopo aver esposto un primo *casus*, infatti, il campo d'indagine si amplia e la *decisio* prosegue con la proposizione di una serie di altri quesiti su aspetti peculiari della materia trattata, dibattuti in varie pronunce giurisprudenziali. Que-

⁷⁸ Nella raccolta sono riportate sentenze di tribunali siciliani, prevalentemente della Regia Gran Corte, che riguardano nella maggior parte dei casi il secolo XVII fino al 1663. Ma sono anche riscontrabili due esempi di pronunce della fine del Cinquecento, menzionati nella *Decisio XXIX*, riguardanti la possibilità di applicare al minore la forgiudica. In esse appare evidente la discontinuità nella giurisprudenza della Regia Gran Corte sulla questione, infatti, nel 1582 il Tribunale decide di applicare l'istituto a un minore, senza tener conto del suo particolare *status* personale. Mentre nel 1594 la stessa Corte decide in senso diametralmente opposto, mossa dalla *ratio* che, non potendosi applicare al minore la pena di morte, allo stesso modo non potrà applicarsi la forgiudica. BASILICÒ, *Decisiones criminales*, cit., p. 289.

⁷⁹ Può essere preso come esempio l'*argumentum* della *decisio VIII*, nel quale ad un primo quesito su un aspetto particolare legato alla tortura: "Reus si in fine tormenti animo deficiat, an post horas teneatur brevissimum spatium complere", si aggiunge che verranno altresì trattate "celebriores quaestiones ad materiam tormenti Regni praxi, ad decisiones illustratae proponuntur". BASILICÒ, *Decisiones criminales*, cit., p. 111.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

sto è il vero cuore della *decisio*. Si assiste, dunque, all'affastellarsi di citazioni giurisprudenziali che celano, sotto un apparente disordine espositivo, un intento ordinante della materia penale. Proprio a tal fine viene proposto un vasto resoconto del trattamento ad essa riservato dalla prassi giudiziaria.

6. La *solutio*: uno scontro di *auctoritates*

Il vero cuore della *decisio* è rappresentato dalle innumerevoli citazioni di *auctoritates* le quali supportano la costruzione dottrinale edificata dal curatore. È proprio costui che tra le *rationes* a confronto sceglie la *communis opinio* risolutoria del caso controverso, avvalorando e selezionando un percorso, rispetto agli altri citati, idoneo a giustificare la sentenza finale del tribunale. La sentenza, dunque, appare da un lato semplice appendice della costruzione dottrinale prospettata, dall'altro rappresenta un'indispensabile *auctoritas* formale confirmatoria delle *auctoritates* sostanziali riportate dall'autore nella *decisio*.⁸⁰

Analizzare una *decisio*, ed in particolare penetrarne la *communis opinio* dunque, è un gesto simile a quello di entrare nella biblioteca di un giurista del Seicento, composta da testi di diritto di diversa provenienza e genere, posti magari in modo disordinato e conosciuti non tutti allo stesso modo dal proprietario della biblioteca stessa. Il quale alcuni libri li ha effettivamente letti, di altri conosce solo i titoli, di alcuni neanche quelli. Ma ciò che effettivamente importa è la riconosciuta autorevolezza di tali testi nel sistema e nelle dinamiche del diritto comune.

In effetti le raccolte siciliane offrono davvero un'imponente *demonstratio* di fonti dottrinali, una panoramica vastissima e atemporale in cui, forse con scarso metodo ma lodevole puntiglio, si facevano convivere giureconsulti di epoche ed orientamenti i più disparati.

Non v'è dubbio, peraltro, che la tentazione di affastellare *auctoritates* del tutto eterogenee al solo scopo di conferire alle sentenze una legittimazione culturale non contribuiva certo a far maturare nelle fila della magistratura un approccio critico con le fonti della *scien-*

⁸⁰ La qualifica di *auctoritas* formale alla sentenza è attribuita da MASSETTO, *Sentenza*, cit., pp.1200-1202.

tia juris. Era tuttavia una opportunità per mettere a confronto istituti e procedure maturati in ambienti eterogenei, e per verificare in che modo magistrature diverse risolvessero fattispecie analoghe.⁸¹

In una simile abbondanza di fonti la *solutio* al caso controverso può giungere sia dai più rinomati esponenti della dottrina medievale quali: Bartolo da Sassoferrato,⁸² Filippo Decio, Baldo ed Angelo degli Ubaldi, Azzone ed Enrico da Susa, che da opere, strettamente connesse alla pratica forense, quali i commentari al *Ritus* alfonsino dei siciliani di Cumia⁸³ e Muta,⁸⁴ ed il commento *Super ritibus* del tribunale della Vicaria del napoletano Prospero Caravita. La *communis opinio*, in definitiva è tutto questo insieme, essendo formata da diversi apporti che le provengono dalle opere di dottrina, dalla fonte normativa, ed infine dalla prassi giurisprudenziale offerta dalle sentenze delle diverse corti europee.

I curatori delle raccolte citano il diritto che fa parte della loro cultura giuridica, ma non tutti i libri di questa “biblioteca virtuale” sono conosciuti allo stesso modo. E così, Mario Giurba, nei *Consilia seu decisiones*, dopo aver enunciato un concetto giuridico elenca un enorme massa di fonti, che denota sicuramente l’erudizione del messinese, ma non la conoscenza effettiva delle stesse, in quanto in alcun modo vengono argomentate. Cosa opposta, invece accade nella raccolta di Basilicò o in quella di Mastrillo dove le fonti non solo vengono citate ma addirittura “parlano” per bocca dell’autore, il che ne denota una profonda conoscenza.

⁸¹ Sul tema si veda GORLA, *I tribunali*, cit., pp. 467-469. Nella “naturale” predisposizione alla comparazione tra i giuristi moderni crede anche L. MOCCIA, *Prospetto storico delle origini e degli atteggiamenti del moderno diritto comparato. (Per una teoria dell’ordinamento giuridico “aperto”)*, in “Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile”, L (1996), pp. 187-188.

⁸² *L’opinio Bartoli*, in particolare, gode di un riconoscimento formale e di una portata “quasi normativa”, così ad esempio viene definita un’opinione del giurista di Sassoferrato, in materia di delegazione di pagamento, da DEL CASTILLO, *Decisiones*, I, cit., p. 242, “Et licet communis usus totius Italiae aprobaverit opinionem Bartoli”.

⁸³ In particolare, il commentario di Giuseppe Cumia è la fonte maggiormente citata nella raccolta di *Decisiones* di Giurba per risolvere le controversie di natura processual civilistica, legate all’interpretazione del *Ritus* alfonsino.

⁸⁴ Questo commentario è citato soprattutto dallo stesso Muta nella sua raccolta, ma anche in maniera quantitativamente rilevante da Del Castillo, ad esempio si veda, *Decisiones*, I, cit., pp. 198, 212, in questi due casi, in particolare, vertenti rispettivamente sui requisiti di validità della *litis contestatio*, e sulla restituzione della dote, l’autore tiene a sottolineare l’intimità del rapporto con Muta definito: “*condiscipulus meus*”.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

Dalla lettura delle *decisiones* emerge in maniera incontrovertibile che su molti argomenti ed istituti si fosse formata una solida *communis opinio*, supportata dal pensiero di giuristi di riconosciuta fama, i quali, anche a causa di un gioco fatto di frequenti citazioni, acquistavano credibilità ed autorità.

Così, per la materia feudale particolarmente citato, tra i *doctores* siciliani è il messinese Pietro De Gregorio, uno dei maggiori feudisti isolani, parente di Garsia Mastrillo. Proprio attraverso i numerosissimi richiami, a quella che forse è l'opera più significativa del proavo, il trattato *De concessione feudorum*, Mastrillo costruisce una solida *communis opinio*, sull'origine del feudo e sulle preminenze della potestà baronale nei suoi rapporti con i vassalli e con la monarchia. Questa costruzione si avvale anche del costante richiamo al *De subfeudis honorum* di Mario Freccia, ai *Commentarii in Consuetudines Parisienses* di Domoulin e al *De feudis* di Zasio; in particolare le frequenti citazioni degli ultimi due autori sono segno inequivocabile di un'attenzione, da parte di Mastrillo, per le dottrine d'Oltralpe, dovuta alla formazione napoletana, e per le teorie sul carattere patrimoniale del feudo.⁸⁵

Stretto è sicuramente il legame con i giuristi napoletani, culturalmente affini, quali De Ponte, Tapia, Rovito, che offrono un valido sostegno dottrinale alle pretese politiche di decisionisti siciliani come Mastrillo, Cutelli o Giurba, che da tempo auspicavano un ridimensionamento della carica viceregia a vantaggio di un forte ceto togato in rapporto diretto con la monarchia, sul modello napoletano.⁸⁶

⁸⁵ Gli autori citati costituiscono la base della trattazione di tutte le controversie in materia feudale, sia nella raccolta di Mastrillo, per la quale si veda come esempio: *Decisiones*, I, cit., pp. 30, 72, 174; *Decisiones*, II, cit., pp. 13, 42, 66, che in quelle di Del Castillo (*Decisiones*, I, cit., pp. 106, 281, 319) e Giurba (*Decisiones*, cit., pp. 242, 328), i quali menzionano gli stessi autori rinviando alle citazioni presenti nelle *decisiones* di Mastrillo.

⁸⁶ Emblematico in tal senso è un *consilium* di GIURBA, *Consilia seu decisiones*, cit., pp. 112-132, nel quale si dibatte sulla possibilità che a nominare un giudice stratigoto morto prima della scadenza del mandato oltre al sovrano sia anche il vicerè. L'autore si schiera decisamente per difendere il privilegio dell'elezione diretta dei magistrati cittadini da parte del sovrano contro la pretesa viceregia di nominare il successore dello stratigoto. Nel *consilium*, che riporta nozioni preliminari sui limiti del potere viceregio, Giurba accentua il già innegabile valore politico allegando opinioni di influenti magistrati napoletani, quali Tapia o Rovito, ma anche dei siciliani Mastrillo e Giacomo Gallo. Alla fine, la Curia Stratigoziale, delegata dal re, decide che il privilegio non sia concedibile al vicerè.

Tra le *autoritates* i decisionisti annoverano, oltre alla dottrina dei *doctores* anche le pronunce delle corti giudiziarie straniere. Le raccolte presentano, infatti, i segni di una massiccia e profonda contaminazione con la decisionistica italiana ed europea.⁸⁷

Dalla lettura delle *decisiones* appare chiaro come di norma, i tribunali siciliani, così come le altre le corti supreme europee, attribuissero alle pronunce straniere un valore meramente persuasivo: le reputavano cioè, semplici criteri di orientamento, opinioni valutabili ma non cogenti: tutte le sentenze emesse in altri ordinamenti erano dotate di autorità *probabilis* e non *necessaria*. L'attribuzione del carattere *probabilis tantum* alla decisione estera permetteva di far dipendere il relativo credito dall'autorevolezza della magistratura che l'aveva emanata o dal prestigio dell'autore che l'aveva pubblicata e non già dall'influenza politica del paese di provenienza.⁸⁸

Come visto, per l'indubbia comunanza culturale e politico-istituzionale, dovuta alla comune appartenenza ai domini spagnoli, continuo era lo scambio di idee e di soluzioni pratiche tra la decisionistica del Regno *citra* e *ultra* *Pharum*. Si spiega così l'enorme numero di citazioni di sentenze del Sacro Regio Consiglio napoletano, conosciute attraverso le raccolte di *decisiones* di d'Afflitto, Capece, Minadoi e soprattutto De Franchis.⁸⁹

Molto menzionate sono anche le *Decisiones* del Senato di Mantova raccolte da Giovan Pietro Sordo, così come quelle del Senato di

⁸⁷ Secondo GORLA, *I tribunali*, cit., p. 526, le corti supreme degli Stati italiani, in generale, rivelarono una tendenza cosmopolita particolarmente accentuata anche a causa del controllo particolarmente blando complessivamente esercitato su di esse dal potere politico.

⁸⁸ Questa concezione elaborata da MILETTI, *Stylus, iudicandi*, cit., p. 246, trovava conferma, secondo l'autore, nei fatti. Se si tenta di ricostruire, attraverso i repertori a stampa, una sorta di mappa dei legami reciproci dei decisionisti europei e, indirettamente, tra i rispettivi tribunali risulta evidente che ordinamenti politicamente marginali riuscivano a diffondere con successo la propria giurisprudenza in grandi Stati nazionali o addirittura nelle corti giudiziarie del paese dominante. Così ad esempio, i compilatori meridionali non riservarono un particolare riguardo ai propri omologhi iberici, i quali invece conoscevano molto bene le raccolte meridionali, specialmente quelle napoletane.

⁸⁹ Il legame con la cultura giuridica napoletana risulta particolarmente evidente nella raccolta di Mastrillo, anche se le citazioni di *decisiones* di compilatori partenopei non mancano neanche nelle opere di Del Castillo e Giurba. È, per citare un esempio, tra i tanti possibili, proprio quest'ultimo che nella sola *decisio* XXXXII, *Decisiones*, cit., p.153 cita De Franchis, Ursilli e Minadoi.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

Piemonte, di Antonio Tesauo. Anche se in numero più ridotto non mancano nemmeno le *decisiones* della Rota di Genova collezionate da Bellonio, e quelle della Sacra Rota, di Francesco Mantica.⁹⁰

Per quanto riguarda i tribunali europei, sicuramente i compilatori siciliani conoscevano, anzitutto, l'attività del Parlamento di Parigi, specie attraverso le spesso citate raccolte di Le Quoc e Papon; un posto preminente, tra le corti del *Midi* francese, spetta sicuramente alle decisioni del Parlamento di Grenoble raccolte da Guy Pape. Molto citata è anche la silloge di Gerard de Maynard, avente ad oggetto la prassi giudiziaria del Senato di Tolosa.

Così come gli altri compilatori meridionali, anche quelli siciliani non riservano un particolare riguardo ai propri omologhi iberici, riducendo al minimo i riferimenti alle compilazioni spagnole.⁹¹

In definitiva le *auctoritates* scelte dagli autori risultano essere tappe di un percorso dottrinale creato dal curatore stesso, il quale, come visto, si disinteressa dell'ordine tecnico-formale nelle citazioni; prestando maggiore attenzione nel "riversare" nella *decisio* il diritto che meglio conosce, col fine forse di ostentare il suo bagaglio di conoscenze giuridiche.

Dalle raccolte di *decisiones* emerge con chiarezza che all'interno degli alti tribunali siciliani si fosse, col tempo, formato un *stilus curiae* cui spesso viene fatto riferimento con locuzioni del tipo: "stilus ultimus servari debet". Ciò su cui pare particolarmente interessante porre l'attenzione è la reale forza di tale *stilus* e il rapporto che lo lega alle pronunzie giurisprudenziali. Certamente esso non ha forza di legge. Garsia Mastrillo, ad esempio, afferma che "sententia erat transacta in rem iudicatam et [...] faciebat ius inter partes".⁹² La sentenza fa dunque stato solo tra le parti e non ha valore di precedente vincolante

⁹⁰ Il solo Giurba mostra una particolare deferenza nei confronti delle *decisiones* del marchigiano De Amantis, si veda ad esempio *Decisiones*, cit., p. 175.

⁹¹ A tal proposito, A. GARCIA Y GARCIA, *Universidad y sociedad en la edad media española*, in *Universidad, cultura y sociedad en la edad media*, coord. S. Aguadè Nieto, Alcalá de Henares 1994, pp. 156-157, parla dell'influenza pressochè unilaterale tra la decisionistica elaborata in Spagna e nell'Italia meridionale, rilevando addirittura una soggezione della prima rispetto alla seconda. Ciò si spiegherebbe anzitutto considerando che la letteratura giuridica iberica si presentava sin dal medioevo alquanto arretrata, meno prolifica ed accademicamente poco autorevole rispetto a quella italiana e francese.

⁹² MASTRILLO, *Decisiones I*, cit., p.103.

erga omnes.⁹³ È sempre Mastrillo a confermare che le sentenze di qualsiasi tribunale possono essere contraddette e mutate poiché mutevoli, secondo il diverso orientamento dei giudici, sono gli orientamenti giurisprudenziali della Regia Gran Corte o del Concistoro.⁹⁴

Quanto sopra accennato, comunque, non impedisce che “Magna Regia Curia uti mater veritatis et aequitatis sempre adit prescriptio-nes” e che la stessa influisca in via interpretativa sul significato da attribuire alle leggi. Si tratta di un intervento che rimane pur sempre eccezionale e non intende porsi in concorrenza con la potestà legislativa ordinaria, il cui solo detentore nel *Regnum* è il principe.⁹⁵

Volendo concludere, si può affermare che in Sicilia l’atteggiamento costante verso il precedente giurisprudenziale fosse simile a quello tenuto nei confronti di qualsiasi altra *auctoritas* e che la sua influenza derivasse dal prestigio del tribunale e dei giudici, da una prassi costante. Le sentenze degli alti tribunali, sia che fossero citati nella forma elaborata di una *decisio* edita a cura di un giurista che nella forma originale, erano allegate per suffragare un’interpretazione sostenuta e mai come precedenti vincolanti, con forza pari alla legge. Sarà forse

⁹³ CORTESE, *Sulla scienza giuridica*, cit., p.131, evidenzia come in Sicilia, almeno fino a tutto il secolo XVI, non sembra verificarsi il fenomeno osservato per Napoli ove le *decisiones* del d’Afflitto diventano fonte primaria per il carattere quasi normativo gradatamente assunto. Questo pensiero è idealmente completato da ROMANO, *Tribunali*, cit., p. 285, il quale osserva che le Corti Supreme dell’isola, sebbene influiscano con le loro interpretazioni sulla portata delle norme, lo fanno conscie dell’eccezionalità di un intervento di esclusiva prerogativa del principe, giudice supremo e legislatore; pertanto esse non sono creatrici di leggi neanche nei momenti di crisi dell’ordinamento quando, anzi, la decadenza del sistema politico e delle Istituzioni sembra coinvolgere insieme anche le strutture giudiziarie. Su posizioni analoghe si è di recente anche posta R. SORICE, “...*quae omnia bonus iudex considerabit...*”. *La giustizia criminale nel Regno di Sicilia (secolo XVI)*, Torino 2009, p. 31.

⁹⁴ Sul tema così si esprime MASTRILLO, *Decisiones I*, cit., 180b. “et communem opinionem dicit esse Blascus Lancea super eadem Bulla et ibidem Saccanus ubi refert ita sempre temporibus suis fuisse iudicatum per Magnam Regiam Curiam [...] et secundum predicta iudicavit Concistorium pro Ioseph Salito de mense Iunii 1604 confermando sententiam Magnae Regiae Curiae et alias fuit iudicatum in Sancto Officio pro Octavio Bugio contra Iacobum Staiti. Est tamen advertendum quod hodie in Regno est recepta illa opinio quod...et ita passim iudicatur novissime in supremis his tribunalis per decisionem doctissimi Octavii Corsetti, in eius repetitione et sentire videtur Solas in loco citato num.3., vers. securius tamen”.

⁹⁵ INTRIGLIOLI, *Decisiones aureae*, cit., p. 82.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

per tale ragione che nessuna delle sillogi siciliane di *decisiones* riesce ad affermarsi e ad avere un'autorità ed un'influenza sul sistema giudiziario locale come quella di Matteo D'Afflitto per Napoli.⁹⁶

A conferma di quanto fin qui detto, basta citare il pensiero di Giuseppe Cumia, il quale così si esprime sulla valenza dello *stilus*, "si vero *stilus* fuerit, & tunc quidam dicunt, quod *stilus* contra ius non valet, quia iudex deputatus ad ius reddendum, non habet potestatem derogandi legi, vel statutum condendi contra ius commune".⁹⁷

7. La *communis opinio* e le *decisiones* penali

- L'interpretazione della legge

Anche nelle *decisiones* di materia penale la giurisprudenza del Regnum costituisce un ineludibile movente, ma, come è tipico del genere letterario, i nodi problematici che gli autori scelgono di affrontare costituiscono altrettanti oggetti di riflessione e luoghi di approdo di una *communis opinio* le cui basi dottrinali valicano i confini dell'Isola. In tal modo la *solutio* scelta dal tribunale nella sentenza trova una legittimazione culturale ampia, fondata su apporti dottrinali eterogenei, ma tutti accomunati dalla riconosciuta autorevolezza. Dalle raccolte, quindi, si evidenzia una profonda conoscenza, da parte dei giuristi siciliani, delle fonti e dei meccanismi che affondano le radici nel sistema di diritto comune. In tal modo, nelle loro *decisiones* riescono a raccordare la prassi giudiziaria siciliana con la dottrina penalistica europea.

Nel diritto siciliano fanno così il loro ingresso, perché citati nelle *decisiones*, i più rinomati criminalisti, soprattutto Cinque-Seicenteschi. Le opere teoriche e pratiche di autori quali Farinacci, Marsili, Follerio

⁹⁶ Proprio tale influenza sull'ordinamento che si sarebbe concretizzata nella vincolatività dei precedenti giudiziari del Sacro Regio Consiglio napoletano, è stata fortemente ridimensionata da MILETTI, *Tra equità e dottrina*, cit., pp. 53-81, il quale ha parlato in proposito di "ambizione normativistica della giurisprudenza" destinata, comunque a rimanere soltanto un'ambizione, sottolineando, altresì, la "matrice ideologica" dell'insistenza sul valore vincolante e "legislativo" delle pronunce del Sacro Regio Consiglio da parte dei decisionisti napoletani, a cui corrispondeva, nella realtà, la frequente contraddittorietà delle sentenze.

⁹⁷ CUMIA, *In ritus Magnae Regiae Curiae*, cit., p. 10.

e Carerio fanno parte di quell'autorevole *communis opinio* costantemente interrogata dai giuristi siciliani per risolvere le controversie penali che essi scelgono di trattare nelle proprie raccolte.

La dottrina, innanzitutto, fornisce gli strumenti per intervenire sulla normativa regia, in termini di completamento della stessa e di sua pratica attuazione. Emblematico è in tal senso il trattamento riservato nelle *decisiones* allo stupro. Si tratta dell'unico delitto i cui caratteri erano espressamente delineati dal *Ritus Magnae Regiae Curiae*. In virtù del capitolo 166 della previsione Alfonsina, infatti:

*Item, si committitur stuprum sine raptu, & violentia, punitur maleficus ad relegationem in quinquennium: qui per passam voluntarie non possit accusari, sed per alios, quorum interest, scilicet, per parentes, & collaterales usque ad septimum gradum, secundum formam iuris Civilis: si vero committatur cum raptu, & violentia, punitur poena ultimi supplicii.*⁹⁸

Si delineavano così due diverse condotte riconducibili al reato, da queste poteva scaturire uno stupro "semplice" punibile con un quinquennio di relegazione ed uno stupro "qualificato", compiuto con ratto e violenza, che comportava, in caso di condanna, la pena di morte.

Si trattava della normativa fondamentale nel *Regnum* in materia di stupro e ad essa facevano costante riferimento i giuristi siciliani, Sottolineando, peraltro, la chiarezza della legge del sovrano, tanto che "...sic posita hac evidentia poenae in stupro dispositae, nullum esset loco Iudicis arbitrio [...]"⁹⁹. Ma volendo entrare all'interno delle singole *decisiones*, e nella costruzione logico discorsiva creata dagli autori, la realtà è diversa. L'atto normativo, infatti, pur costantemente menzionato non è la fonte della risoluzione delle controversie sullo stupro, anzi diviene esso stesso diritto controverso. Necessita dell'intervento della dottrina che lo completa rendendolo effettivamente applicabile.

L'elemento più dibattuto nei supremi tribunali del *Regnum* è indubbiamente l'esatta portata da attribuire alla violenza e al ratto nello stupro. Tale qualificazione è indispensabile per determinare la presenza o meno delle due circostanze aggravanti nei casi controversi. Da questo deriva il diverso trattamento sanzionatorio pre-

⁹⁸ *Capitula*, cit., t. I, pp. 261-262.

⁹⁹ BASILICÒ, *Decisiones criminales*, cit., p. 196.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

visto dal testo alfonsino, che dal quinquennio di relegazione per lo stupro “semplice” può giungere fino alla pena di morte nella fattispecie criminosa aggravata.

Per delimitare i confini della violenza e del ratto, i giuristi siciliani si affidano soprattutto alla dottrina citata in due *decisiones* in tema di stupro rispettivamente di Matteo D’Afflitto e Antonio Tesauero, inerenti alla giurisprudenza del Sacro Regio Consiglio di Napoli e del Senato di Torino.¹⁰⁰ Applicata alla prassi giudiziaria del *Regnum*, tale dottrina produce l’effetto di legittimare le pretese punitive del Regio Fisco in ordine alle richieste di applicazione di pene capitali. Innanzitutto viene, infatti, accolta la nozione ampia di stupro ereditata dal diritto comune, in virtù della quale il reato includeva qualsiasi tipo di rapporto sessuale avvenuto fuori dal matrimonio.¹⁰¹ Di conseguenza risultano anche ampliati gli spazi di applicazione sia della violenza che del ratto. Nel primo caso si può arrivare a configurare uno stupro violento anche solo in presenza di una promessa di matrimonio non mantenuta.¹⁰² Basta, invece, la semplice seduzione per poter configurare il ratto della donna stuprata.

¹⁰⁰ M. D’AFFLITTO, *Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani...*, Venetiis 1584, pp. 211-212; A. TESAURO, *Nouae decisiones sacri senatus Pedemontani*, Venetiis 1591, pp. 12-16. I due autori, nell’affrontare la tematica dello stupro, fanno un utilizzo diverso della *decisio*, testimoniando della versatilità di un genere letterario modellabile dai giuristi a seconda degli scopi perseguiti. Mentre D’Afflitto, infatti analizza, in quello che in realtà è un *consilium*, una singola controversia avente ad oggetto uno stupro, che si sostanzia nel bacio dato in luogo pubblico ad una vergine matura d’età. Tesauero realizza invece un trattatello, in cui non viene esaminata una singola questione, ma tutta la materia del rapporto sessuale illecito con i connessi problemi derivanti dalla filiazione. Sulle due *decisiones* cfr. M. ASCHERI, *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo. Lezioni e documenti*, Torino 2003, pp. 156-158; ID., *Una “decisio” cinquecentesca del senato piemontese in materia di “stuprum”*, in *La funzione del giudice nell’esperienza giuridica*, a cura di U. Santarelli, Pisa 1983, pp. 207-218.

¹⁰¹ Sul legame tra storia e diritto penale si veda M. SBRICCOLI, *“Deterior est condicio foeminarum”*. *La storia della giustizia penale alla prova dell’approccio di genere*, in *Innesti. Donne e genere nella storia sociale*, a cura di G. Calvi, Roma 2004, pp. 73-91. Per un approccio storico ai reati sessuali ed allo stupro cfr. N. DAVIDSON, *Theology, Nature and the Law: Sexual Sin and Sexual Crime in Italy from the Fourteenth to the Seventeenth Century*, in *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, ed. by T. Dean, K.J.P. Lowe, Cambridge 1994, pp. 74-98; *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglion, Bologna 2004.

¹⁰² Sui limiti della violenza nello stupro, elaborati dalla dottrina di diritto comune si veda G. ALESSI, *Stupro non violento e matrimonio riparatore. Le inquiete peregrinazioni*.

Per tale via, in una *decisio* di Del Castillo, si dibatte sulla pena da applicare ad un reo che per due anni aveva intrattenuto rapporti carnali con una fanciulla in casa del padre di lei.¹⁰³ Essendo la donna incinta ed appropinquandosi il momento del parto, il reo la conduce in un'altra casa per paura che i parenti la uccidano. Secondo il Regio Fisco si tratta di una condotta meritevole della condanna a morte, in quanto integrebbes un stupro perpetrato con violenza e con ratto. La donna, infatti, sarebbe stata convinta ad avere rapporti carnali per mezzo di lusinghe, ma soprattutto tramite una promessa di matrimonio. Il sottrarla poi dalla casa del padre basterebbe a far pensare ad un rapimento. La difesa, invece, mira ad far rientrare la condotta del reo nello stupro "semplice", punibile con la ben più mite pena del quinquennio di relegazione. Alla fine la Regia Gran Corte decide di non applicare la pena di morte facendo soprattutto leva sull'abbandono volontario, da parte della fanciulla, della casa del padre e sull'assenza di una prova certa rispetto alle promesse del reo. Ad escludere la fattispecie aggravata di stupro sono quindi la mancanza di costrizione sulla donna ed una carenza probatoria rispetto alla condotta posta in essere dal reo. Non viene invece per nulla smentita la costruzione dottrinale della violenza e del ratto, figure dagli ampi e spesso indefiniti confini.

Si tratta di un dato che accomuna la *decisio* di Del Castillo alle altre dei giuristi siciliani in materia di stupro. Nella quasi totalità di queste le difese riescono nell'intento di non far condannare i rei a morte. Ciò soprattutto grazie alla sfiducia che i giudici del *Regnum* riservavano a quello che risultava spesso essere l'unico mezzo utile per provare la violenza ed il ratto, vale a dire l'accusa proveniente direttamente dalla stuprata o da qualche donna componente della sua famiglia. Sul punto, molto citato nelle *decisiones* siciliane, quale vera autorità, è Garsia Mastrillo. Il giurista palermitano, nella sua *decisio* CXCI nel descrivere la condotta di un ufficiale che *sub praetextu officii stupraverat puellam virginem*, critica una sentenza che a Catania aveva condannato in un caso simile, il reo alla pena di morte, riscontrando uno stupro aggravato dalla violenza, provato peraltro dalle sole accuse della stuprata. In modo opposto giudicava invece il collegio di cui Mastrillo faceva par-

nazioni dogmatiche della seduzione, in I tribunali del matrimonio (secoli XV- XVIII), a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2006, pp. 609-640.

¹⁰³ DEL CASTILLO, *Decisiones*, cit., pp. 550-555.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

te, infatti, “et ex hac ratione nonnulli ex dominis videbantur inclinare in eadem opinionem, sed quia in casu isto, non constabat de violentia, nisi per dictum mulieris cui super hoc credendum non erat”.¹⁰⁴

Su un piano di continuità con Mastrillo, si colloca Cutelli. Nell'unica *decisio* della sua raccolta dedicata al diritto penale, egli, infatti, tratta il *casus* di due stupratori, nei confronti dei quali le uniche prove attestanti la violenza nello stupro erano le dichiarazioni della stuprata e di alcune consanguinee di questa.¹⁰⁵ Nel corso della sua *oratio* in difesa dei due rei, Cutelli cita a più riprese Mastrillo, per avvalorare la tesi secondo cui nella prassi giudiziaria del *Regnum* non bastava, per provare la violenza dello stupro, l'accusa della stuprata e di sue familiari. Si tratta inoltre di un difetto probatorio non sanabile nemmeno con un numero elevato di testimonianze accusatorie, se comunque provenienti da donne, reputate soggetti non credibili. Sul punto pare esservi una sostanziale continuità nelle *decisiones* siciliane; Cutelli enfatizza tale dato scagliandosi contro l'unica voce che è fuori da questo coro, vale a dire quella di Muta. Il giurista, infatti, in una sua *decisio* tendeva ad accordare maggiore credibilità nei confronti delle dichiarazioni della stuprata al fine di facilitare la prova della violenza. Contro tale tesi si schiera decisamente Cutelli, che così apostrofa l'operato del collega: “quare resultat, evanescet illationem Mutae in dicta decisione, qui dum nimis est in scribendo repetitionis, & contradictionis vitio laborat, ac multa per eum tradita non subsistunt”.¹⁰⁶ È un attacco tanto diretto da risultare inusuale nel quadro piuttosto edulcorato offerto solitamente dai decisionisti siciliani, molto attenti a restituire un'immagine compatta del ceto togato dell'Isola.

In definitiva, comunque, spetterà al giudice la libera valutazione sulla credibilità e portata probatoria delle dichiarazioni delle testimoni.

- Il sistema probatorio

La problematica maggiormente dibattuta nelle *decisiones* criminali siciliane è quella della prova del reato. Si tratta di un tema che coinvolge trasversalmente tutti i delitti, a cui i giuristi siciliani dedicano un'attenzione particolareggiata.

¹⁰⁴ MASTRILLO, *Decisiones*, cit., p. 333.

¹⁰⁵ CUTELLI, *Decisiones*, cit., pp. 219-226.

¹⁰⁶ CUTELLI, *Decisiones*, cit., p. 226.

L'immagine che la dottrina vuole restituire è fortemente ancorata al sistema della prova legale, in virtù del quale si richiedeva un elevato livello di certezza al fine di addivenire alla condanna penale. Una prova *plena* che, secondo l'espressione consueta, doveva necessariamente essere *luce meridiana clariora*.¹⁰⁷ Viene così delineato un ordinamento formalmente caratterizzato da una serie di garanzie chiare, ed in un certo senso imprescindibili a favore del reo. Ma si tratta di postulati, che elaborati nel corso del medioevo, devono necessariamente fare i conti con un diritto penale a cui l'accentramento statale seicentesco ha impresso un deciso carattere di pubblicizzazione, in virtù del quale il delitto è visto prima di tutto come un'offesa alla *Respublica* e la punizione come un elemento essenziale alla sua stessa difesa.¹⁰⁸

La pena così diviene una necessità a cui subordinare anche la pienezza della prova richiesta astrattamente per la condanna, con temperamenti ed eccezioni giustificati dall'esigenza punitiva specialmente dei reati gravi o comunque di difficile prova, come nel caso dei *crimina occulta*.¹⁰⁹ È proprio lo scarto tra previsione astratta ed effettiva prassi giudiziaria a costituire il nodo problematico più ricorrente. La via scelta per legittimare queste aporie del sistema è sempre legata al pervasivo ed onnipresente *arbitrium* del giudice; in ambito proba-

¹⁰⁷ Su tale inciso, che a partire dalla Costituzione del Codice giustiniano C. 4.19.25 caratterizzerà come elemento essenziale la prova nel processo penale per tutto il medioevo fino all'età moderna, e più in generale sul sistema probatorio in tale periodo, si vedano G. ALESSI, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra Evo Medio e Moderno*, Napoli 1979, p. 3 ss.; F. CORDERO, *Riti e sapienza del diritto*, Bari 1985, pp. 555-568; *La preuve. Moyen age et temps modernes, deuxième partie*, Bruxelles 1965.

¹⁰⁸ Si tratta di un processo di statalizzazione che segna il passaggio dalla giustizia penale negoziata, tipica del mondo medievale, alla giustizia penale egemonica, incarnata dallo stato moderno. Per una dettagliata descrizione di questo fenomeno cfr. M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Roma-Bari 2002, pp. 163 ss; ID., *"Vidi communiter observari". L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 27 (1998), pp. 231-268. Sui caratteri esteriori che lo caratterizzano, quali la ritualità e quasi sacralità del momento giudiziario, o l'evidenza delle pene, si veda F. TOMAS Y VALIENTE, *El derecho penal de la Monarquía Absoluta (siglos XVI-XVII-XVIII)*, Madrid 1969, pp. 24 ss.

¹⁰⁹ Sui temperamenti *extra ordinem* alle garanzie processuali, giustificati da finalità repressive, sono di sicuro interesse le riflessioni di L. LACCHÈ, *"Ordo non servatus". Anomalie processuali, giustizia militare e "specialia" in Antico Regime*, in "Studi Storici", 29 (1988), pp. 360-384.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

torio l'*arbitrium* si traduce in un potere ampiamente discrezionale che si sostanzia nella ricerca e nella valutazione degli elementi idonei a formare il convincimento del giudice.¹¹⁰

Al sistema probatorio sono dedicate la metà delle *decisiones* selezionate da Basilicò. Fin dall'esordio della raccolta, si dibatte, infatti, se applicare ad un reo di omicidio la pena ordinaria, vale a dire quella capitale, sulla base di soli indizi indubitati, in assenza quindi di una prova diretta del delitto, formata su testimonianze, documenti e soprattutto confessione. Secondo il diritto comune, la *plena probatio* è il presupposto per la comminazione della pena edittale, specialmente nei casi in cui essa comporti la condanna a morte. Un abbassamento del grado di certezza nell'accertamento del reato comporta di conseguenza una pena straordinaria, che pur venendo incontro all'esigenza di non lasciare impuniti i rei per insufficienza di prove, si caratterizza per essere una punizione sicuramente più mite.¹¹¹ Il compromesso tra garanzie probatorie ed esigenze repressive, che si sostanzia in un vantaggio sanzionatorio per il condannato, sembra essere un assunto oramai consolidato nel sistema giudiziario siciliano. Nella *decisio*, tuttavia, il principio di diritto comune pur venendo più volte ribadito, viene in realtà confutato. Basilicò, infatti, seguendo costantemente la *communis opinio* seicentesca in tema probatorio - Farinacci, Mennochio, Mascardi, ma soprattutto la dottrina di area tedesca rappresentata da Carpzov e Mattheus - ricostruisce la disciplina degli indizi, evidenziandone la complessità, tanto che *in materia indiciorum non potest dari certa regula*, per poi sottolineare per tal via che *ea remittuntur arbitrio prudentis iudicis*.¹¹²

Ma l'apertura all'arbitrio del giudice nella definizione degli indizi funge anche da utile "grimaldello" per scardinare l'assunto della impossibilità di assimilare indizi a prove piene. Sempre enfaticamente proclamato e difeso in tutta la *decisio* sulla scorta della dottrina di diritto

¹¹⁰ In generale sull'*arbitrium* del giudice che da potere *extra ordinem* finisce per coinvolgere l'intero sistema giudiziario, si vedano le considerazioni di MECCARELLI, *Arbitrium*, cit.

¹¹¹ Sulla riduzione della pena in caso di condanna fondata su presunzioni o indizi cfr. P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, Milano 1954, II p. 10 ss; ALESSI, *Prova legale*, cit., pp. 20, 31 e *passim*; I. ROSONI, *Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano 1995, p. 97 ss.

¹¹² BASILICÒ, *Decisiones criminales*, cit., p. 12.

comune e dall'attestata vigenza nella prassi giudiziaria siciliana,¹¹³ tale principio era infatti disatteso dalla sentenza della Regia Gran Corte, con la quale si condannava il reo alla pena capitale sulla base di soli indizi indubitati; accogliendo così le richieste del Fisco Regio. Il tribunale secondo Basilicò aveva fondato la propria decisione essenzialmente sul principio del libero convincimento del giudice, senza cenno alcuno a garanzie di tipo probatorio, poiché "probare nihil aliud est quam instruere animum iudicis, ut certus sit ad credendum id quod intenditur, ut ex hoc deveniat ad condemnationem, sed hoc habetur ex indiciis indubitatis; ergo ex indiciis indubitatis habetur probatio sufficiens ad condemnandum".¹¹⁴La pena arbitraria, dunque, poteva giungere fino alla condanna capitale del reo. In tal senso, il giudice si presentava come il gestore del sistema sanzionatorio del *Regnum*, potendo in virtù dell'*arbitrium* irrogare ogni tipo di sanzione dalla più lieve a quella più afflittiva, quale la condanna capitale.¹¹⁵

Ruolo centrale è analogamente svolto dal giudice anche nella gestione della testimonianza, il mezzo di prova a cui più volte Basilicò

¹¹³ Della vigenza nel *Regnum* di tale principio danno atto GIURBA, *Consilia seu decisiones*, cit., p. 294, ma soprattutto Mario Cariddi, il quale viene sovente utilizzato da Basilicò per la sua conoscenza diretta della prassi giudiziaria siciliana in quanto giudice della Regia Gran Corte. In particolare sulla possibilità di condannare a morte sulla base di soli indizi, egli afferma decisamente che "nunquam vidisse practicatam talem opinionem, nec aliquem punitum poena mortis ex indiciis indubitatis in Regno.". BASILICÒ, *Decisiones criminales*, cit., p. 8.

¹¹⁴ BASILICÒ, *Decisiones criminales*, cit., p. 4. Si tratta di una visione del provare avallata da P. DEL POZZO, *De Syndicatu. Celeberrimi necnon peritissimi I. V. interpretis summique practici d. Paridis de Puteo Neapolit. In materiam syndacatus omnium officialium tractatus... una cum apostillis d. Benedicti Vada...*, Venetiis 1556, p. 346, ma soprattutto, come sottolineato da Basilicò (p. 5), "in pluribus Regiis Consiliis attestatur, in Supremis Tribunalibus, et in Senatu, qui habet facultatem decidendi secundum conscientiam...". A conferma di ciò viene riportata sul punto la giurisprudenza di due supreme corti quali la Reale Udienza di Cagliari e la Sacra Regia Audentia di Valenzia, nelle raccolte di *Decisiones* di G. DEXART, *Selectarum iuris conclusionum in sacro regio Sardinensi praetorio digestarum et decisarum centuria*, Neapoli 1646, pp. 34, e F.J. DE LEON, *Decisiones sacrae regiae audientiae Valentinae... Tomus Secundus*, Matrini 1625, fol. 56b.

¹¹⁵ Sull'influenza dell'*arbitrium* del giudice nel sistema sanzionatorio degli ordinamenti della prima età moderna cfr. MECCARELLI, *Arbitrium*, cit., pp. 195 ss; B. SCHNAPPER, *Les peines arbitraires du XIIIe an XVIIIe siècle*, in "Tijdschrift voor Rechtsgeschiedens" 41 (1973), pp. 237-277; B. DURAND, *Arbitraire du juge et consuetudo delinquendi: la doctrine pénale en Europe du XVI an XVIII siècle*, Montpellier 1993.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

fa riferimento, in quanto nella prassi costituisce il modo migliore per giungere alla prova piena del delitto nei molteplici casi in cui la verità processuale non giunga direttamente dalla confessione del reo. Ad un generale riconoscimento della libera valutazione sulla credibilità e portata probatoria delle dichiarazioni dei testimoni, la dottrina, nelle controversie selezionate da Basilicò, aggiunge la costruzione di un potere *extra ordinem* in capo al giudice tale da consentirgli di risolvere alcune problematiche particolarmente controverse anche agendo al di fuori delle regole che fondano il sistema giudiziario siciliano.

Ecco, dunque, che “iudex motus ab aequitate, quasi ex gratia possit probationes admittere, non obstante lapsu termini”¹¹⁶: si tratta di un potere assimilabile alla grazia che nel caso di specie il giudice applica ammettendo le dichiarazioni, fatte al proprio confessore, da un condannato che prima del patibolo scagiona i soggetti che in giudizio, sotto tortura, aveva accusato come suoi complici in un omicidio. Il nodo problematico della *decisio* non verte tanto sull’ammissibilità di questa testimonianza in discolpa, avvenuta in maniera stragiudiziale -quindi priva delle richieste formalità, e oltre i termini concessi a difesa- quanto piuttosto sul valore e sulla credibilità da attribuire a queste dichiarazioni.

Il Fisco Regio -la pubblica accusa- non riteneva veritiere le testimonianze per due ordini di ragioni. Innanzitutto, poiché un soggetto vicino alla morte avrebbe potuto tendere per natura ad alleggerirsi l’anima, quindi in questo caso, a discolpare i presunti complici. L’accordare poi indiscriminata credibilità a dichiarazioni discolpanti rese da soggetti comunque già riconosciuti colpevoli, significava affidare, in definitiva, a costoro la scelta punitiva, indebolendo visibilmente il potere repressivo dello stato.¹¹⁷

Gli avvocati dei presunti complici, dal canto loro, controbattevano sostenendo che le affermazioni a discolpa si dovessero presumere vere proprio in ragione del contesto in cui erano state rilasciate, vale

¹¹⁶ BASILICÒ, *Decisiones criminales*, cit., p. 312. Si tratta comunque di un’espressione che Basilicò mutua da G.C. CALVINO, *De aequitate tractatus nouus vsuque receptissimus liber secundus... Auctore Iulio Caesare Caluino*, Mediolani 1643, p. 147.

¹¹⁷ A sostegno delle ragioni del Fisco sono citati, J. MENOCHIO, *De arbitriis iudicium quaestionibus et causis*, Venetiis 1624, p. 273; G. MASCARDI, *Conclusiones omnium probationum ac quaestionum quae in utruque foro quotidie versantur... Taurinorum* 1590, p. 235; G.P. SURDI, *Decisiones sacri Mantuani Senatus, a Ioanne Petro Surdo Casalensi iurecons...Liber primus*, Venetiis 1615, p. 250.

a dire durante la confessione dinnanzi al ministro di culto. È questo un momento sacro in cui il condannato in punto di morte si confronta con il proprio foro interno, mentendo al quale compirebbe un sacrilegio nei confronti di Dio.¹¹⁸ Quindi è ipotizzabile che in tale frangente egli non menta, cosa invece plausibile quando, spinto dal *metus* provocato dalla tortura, aveva reso la testimonianza accusatoria.¹¹⁹ A rafforzare la tesi difensiva viene citato il siciliano Mario Giurba. Il giurista messinese costituisce un costante ed autorevole punto di riferimento dottrinale per Basilicò in tutta la raccolta, in quanto autore dei *Consilia seu decisiones*, opera interamente dedicata al diritto penale. Ma nella *decisio* in questione il rinvio viene fatto alle *Lucubrationes* di Giurba sul diritto patrio messinese; in queste l'autore si riferisce genericamente alle dichiarazioni di colui che *mortis periculo sit* attribuendogli un alto grado di credibilità, poiché equiparate a quelle pronunciate sotto giuramento.¹²⁰ In realtà il riferimento fatto da Giurba alle dichiarazioni del morente non riguarda l'ambito probatorio, ne tantomeno la testimonianza; inerisce invece al *pactum* ed alle disposizioni *post mortem*. Ma come è tipico dei generi letterari rientranti nell'ambito del diritto comune, quindi anche della *decisio*, il legame con il contenuto della citazione spesso è molto vago, poiché ciò che importa è l'autorevolezza della fonte citata. Con un abile lavoro di decontestualizzazione, frutto di un'interpretazione estensiva, l'autorità diventa poi funzionale a sostenere una determinata tesi.

Tra i due orientamenti, Basilicò pare propendere per una terza via che gli viene fornita da Farinacci. Il giurista romano, pur affidandosi all'arbitrio del giudice nel risolvere simili questioni, avverte comunque la necessità di guidarlo, offrendogli una soluzione fondata sull'equilibrio tra i mezzi di prova sussistenti nella controversia. Egli sostiene, infatti, che se la dichiarazione accusatoria resa sotto tortura era *sola et nuda*, vale a dire non suffragata da altri indizi, allora

¹¹⁸ Sul sacramento della confessione del condannato a morte quale fonte di costante scontro tra il potere temporale e quello spirituale fin dal medioevo, si vedano le recenti riflessioni di A. PROSPERI, *Delitto e perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana. XIV-XVIII secolo*, Torino 2013, pp.60-68.

¹¹⁹ Si tratta di una tesi che è suffragata dal sivigliano A. CRAVETTA, *Consilia d. Aymonis Crauettæ a Sauillano ex Genoliae do. Causidicis omnibus longe utilissima.*, Lugduni 1543, p. 126.

¹²⁰ GIURBA, *Lucubrationes*, cit., p. 205.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

la successiva discolpa avrebbe avuto effetto pienamente liberatorio nei confronti dei rei. Nel caso invece di un'accusa suffragata da altri elementi probatori, una successiva dichiarazione in discolpa avrebbe posto nel nulla la precedente accusa ma non gli eventuali indizi residuali, i quali potevano ad esempio essere computati ai fini della sottoposizione del reo alla tortura.¹²¹ Ed è proprio a tale orientamento, la cui vigenza nel *regnum* è confermata anche da Garsia Mastrillo,¹²² che si uniforma la Regia Gran Corte giudicando discolpati i rei.

Ma più spesso Basilicò evidenzia orientamenti che preservino le prioritarie esigenze repressive dello stato. Così ad esempio, secondo quanto oramai consolidato in dottrina da molti secoli, il discredito profondo con cui vengono valutati alcuni crimini, come ad esempio la blasfemia, può anche giustificare l'ammissibilità come testi di soggetti solitamente reputati incapaci a testimoniare, con il precipuo scopo di giungere alla piena prova e quindi alla certa punizione ... *in hoc crimine ob sui gravitatem et enormitatem*.¹²³ Sempre in materia testimoniale, si segue la regola secondo cui, ai fini della piena valenza probatoria, siano necessarie almeno due testimonianze concordanti su un dato punto, non bastando una singola dichiarazione.

¹²¹ Cfr. P. FARINACCI, *Praxis et theorica criminalis...Cum summaris et indice ne dum principalium sed etiam rerum ac sententiarum selectarum locupletissimo*, Venetiis 1609, p. 707. Sulla derogabilità per alcuni soggetti, come ad esempio gli infami, all'impossibilità di testare si veda G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, in P. Del Giudice (cur.), *Storia del diritto italiano*, Milano 1927, III p. 433 ss.; FIORELLI, *La tortura giudiziaria*, cit., p. 42 ss.

¹²² In particolare Basilicò menziona la decisio XIX di MASTRILLO, *Decisiones*, cit., p. 76, ma anche P. FOLLERIO, *Practica criminalis d. Petri Follerii...dialogice contexta, secundum dispositionem Capitulorum, Constitutionum, Pragmaticarum et Rituum Regni Neapolitani*, Venetiis 1557, p. 303, per quel che attiene al Regno di Napoli.

¹²³ BASILICÒ, *Decisiones criminales*, cit., fol. 258a. Si tratta di un principio a sostegno del quale Basilicò cita T. DECIANI, *Tractatus criminalis d. Tiberii Deciani...omnibus plane cum in foro, tam in scholis versantibus, non minus necessarius quam utilis. Tomus secundus*, Taurinorum 1593, p. 8, il quale esplicitamente asserisce che *Testes autem etiam inhabiles, et infames contra blasphemum admittuntur*. Dall'autorevole giurista udinese, Basilicò eredita sia pur in maniera tratatizia altre due *auctoritates* ben ancorate alla prassi giurisprudenziale napoletana e francese utili da citare sul tema, ma comunque molto richiamate in tutto il resto della raccolta vale a dire T. GRAMMATICO, *Consilia criminalia et fiscalia... Vota eiusdem relata in regio Collateranensi concilio...*, Lugduni 1566, p. 504; e N. BOHIER, *Decisiones Burdegalenses summa diligentia et eruditione collectae, et explicatae...*, Venetiis 1603, p. 605.

Tale assunto è confermato, se non addirittura rafforzato, nella *decisio* VII nella quale si analizza un reato considerato gravissimo, vale a dire il parto supposto o falso, messo cioè in scena dalla donna magari per nascondere la propria sterilità. Costei va condannata a morte mentre per l'ostetrica l'opinione preferita dalla dottrina è la pena arbitraria che può giungere fino alla morte, decisa dal giudice in ragione delle circostanze del caso. Si tratta di un reato occulto, quindi di difficile prova, ed in virtù di tale ragione la *communis opinio* dei *doctores* sostiene che "una omnium sententia est quod probetur praesumptionibus, cum sit de criminibus, quae abscondite, et summa diligentia ad fallendam veritatem oculosque aspicientium committantur".¹²⁴ Le presunzioni sono quasi tutte legate al campo medico-legale, in cui autorità più citata è Paolo Zacchia, secondo il quale indizio di parto falso potrebbe ad esempio essere l'età avanzata della donna o la non evidenza esteriore della gravidanza.¹²⁵ Ma nonostante una costruzione probatoria che in generale richiede soltanto indizi e presunzioni per giungere alla condanna, pare proprio che almeno in materia testimoniale, invece, non possano tollerarsi deroghe. Si afferma, infatti, l'insufficienza della singola testimonianza per provare pienamente anche un reato di tal genere poiché, con un garantismo quasi sorprendente, Basilicò sostiene che "...necesse est ut per duos contestes probentur, neque obstat quod partus suppositio sit crimen gravissimum, nam haec gravitas infert ad augendam poenam delicti iam plene probati, nonautem ad modum procedendi vel inquirendi [...]".¹²⁶

Tra i mezzi probatori, la confessione era l'unico in grado di fungere da sicuro anello di congiunzione tra la verità processuale e quella fattuale; tale identità è assicurata proprio dalle dichiarazioni autoac-

¹²⁴ BASILICÒ, *Decisiones criminales*, cit., p. 109.

¹²⁵ Pur fornendo delle presunzioni utili alla prova del delitto comunque è lo stesso P. ZACCHIA, *Quaestiones medico-legales. Accedunt interpolationes, & auctaria ex novis inventis, & observationibus recentiorum auctorum cura Joannis Danielis Horstii... Tomus primus*, Romae 1621, p. 255, a sostenere la difficoltà di affermare con certezza se la donna sia gravida o meno. Sul medico romano Paolo Zacchia e sul suo contributo nella formazione della moderna medicina legale si vedano i contributi presenti in *Paolo Zacchia. Alle origini della medicina legale 1584-1659*, a cura di A. Pastore- G. Rossi, Milano 2008.

¹²⁶ BASILICÒ, *Decisiones criminales*, p. 109.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

cusatorie del reo.¹²⁷ Per la pienezza del suo livello probatorio, la confessione rappresentava una costante “ambizione” verso cui tendevano i giudici del *Regnum*. Il compito della dottrina, così come appare dalle *decisiones*, era quello di realizzare tale ambizione, colmando gli eventuali vizi formali che si opponevano ad una confessione giuridicamente perfetta. Venivano così create una serie di finzioni giuridiche, spesso frutto di una disinvolta interpretazione del dettato normativo, grazie alle quali il reo, pur non essendolo, doveva apparire comunque confesso, al fine di far scattare le conseguenze sanzionatorie.

In tale modo, si risolveva l’annoso problema delle confessioni estorte sotto tortura, ma non ratificate successivamente in giudizio. Giurba e Basilicò si occupano del tema prendendo spunto da una controversia in cui un falsario di monete per tre volte aveva revocato le confessioni rese sotto tortura.¹²⁸ Parte della dottrina propendeva per la liberazione del reo o per una pena straordinaria, sicuramente più lieve di quella edittale, poiché “...ex quo confessio absque ratificatione nunquam poterit satis esse ad condemnationem; ratificatio enim cum tortura est illa, quae confessionem validat [...]”¹²⁹. Ma nel *Regnum*, la questione aveva trovato, secondo Basilicò e Giurba, soluzione normativa con una prammatica del viceré Marco Antonio Colonna del 1576, con la quale si riconosceva un elevato grado di credibilità alla confessione resa sotto tortura.¹³⁰ L’atto normativo, pur nella sua genericità, viene comunque utilizzato dai due giuristi come fonte giustificativa per la sentenza del-

¹²⁷ P. FIORELLI, *Confessione (storia)*, in *Enciclopedia del Diritto* 8, Milano 1961, p. 867 ss.; P. MARCHETTI, *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano 1994, p. 22 ss..

¹²⁸ GIURBA, *Consilia seu decisiones*, cit., pp. 399-402; BASILICÒ, *Decisiones criminales*, cit., pp. 114-133.

¹²⁹ BASILICÒ, *Decisiones criminales*, cit., p. 125. A sostegno di tale tesi viene citato J. ZANGER, *Tractatus duo: unus de exceptionibus alter de quaestionibus seu Torturis rerum...*, Amstelodami 1643, p. 580.

¹³⁰ *Costituzioni Prammaticali del Regno di Sicilia fatte sotto il fedelissimo governo dell'Illustrissimo ed Eccellentissimo Vicerè, Luogotenente et Capitano Generale Il Signor M.A. Colonna...*, Palermo 1583, 29. La prammatica si inquadra all'interno della politica repressiva del viceré Marco Antonio Colonna, volta soprattutto a combattere l'impunità goduta da banditi e forgiudicati. Questa era causata dalla protezione ad essi accordata dalla nobiltà siciliana in cambio di preziosi favori consistenti nella commissione di crimini efferati. Sul tema si veda G. GIARRIZZO, *La Sicilia dal Cinquecento*, cit., p. 238 ss.

la Regia Gran Corte con la quale si condannava il falsario alla pena ordinaria della decapitazione, oltre alla confisca dei beni. Seguendo, infatti, l'opinione di Jacopo Menochio, secondo cui "confessio ficta a lege recepta tantum operetur quantum vera",¹³¹ la dottrina isolana con un'abile operazione interpretativa, ritrova nell'atto viceregio il riconoscimento espresso della finzione giuridica per la quale "habetur illa negatio ratificationis pro ratificatione".¹³²

Il legame tra la confessione e la tortura appare inscindibile. La dottrina Cinque-Seicentesca ha ben chiara la differenza a livello teorico tra una confessione libera ed una ottenuta tramite i tormenti, ma nei fatti tale distinzione, che dovrebbe ovviamente implicare un differente grado di credibilità, sbiadisce, sopraffatta dalla necessità di ottenere la confessione a tutti i costi.

Dalle *decisiones* risalta che la tortura era divenuta nel *Regnum* lo strumento ordinario per giungere alla confessione. Sui tormenti e sulle modalità della loro esecuzione era decisivo l'arbitrio del giudice. Spetta alla dottrina far apparire tale arbitrio non illimitato, delineandone i confini.¹³³

La *communis Doctorum sententia*, dunque, stabilisce che la tortura debba avere carattere residuale e che comunque da essa non si possa partire nell'indagine, dovendo altresì sussistere fondati indizi che ne legittimino l'applicazione.¹³⁴ La dottrina, quindi percepisce con chiarezza la natura estremamente afflittiva dell'istituto; da qui i ripetuti inviti al giudice *ad clementiam et benignitatem semper propenso, et regulato*, oltre che a non proseguire nei tormenti all'infinito. Altro aspetto che accomuna i giuristi è quello di reputare applicabile la tortura soltanto ai reati più gravi, vale a dire quelli

¹³¹ Cfr. J. MENOCHIO, *De praesumptionibus, Coniecturis, signis et indicis*, Venetiis 1609, p. 77.

¹³² BASILICÒ, *Decisiones criminales*, cit., p. 125. Sul punto, GIURBA, *Consilia seu decisiones*, cit., p. 357, cita la medesima situazione del contumace, anche lui considerato confesso sempre in virtù di una finzione giuridica.

¹³³ Sui limiti che i giuristi elaborano, con riferimento alla tortura regolata, la quale spesso si contrappone alla tortura praticata si veda M. SBRICCOLI, *Torturamentum idest torquere mentem. Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in *La parola all'accusato*, a cura di J.C.M. Vigueue- A. Parravicini Bagliani, Palermo 1991, pp.30-33.

¹³⁴ Sugli indizi precedenti che secondo la dottrina legittimano l'imposizione della tortura cfr. K. PENNINGTON, *Torture and Fear. Enemies of Justice*, in "Rivista di diritto comune" 19 (2008), pp. 203-242, consultabile on line <http://faculty.cua.edu/pennington.TortureEssay.htm>.

che in caso di confessione prevedano per il reo una pena, sia ordinaria che straordinaria, non inferiore a quella corporale. Ma tali principi non paiono trovare riscontro nella prassi giudiziaria del *Regnum*.

La tortura, infatti, è un elemento costante nella quasi totalità delle *decisiones* criminali, costituendo il mezzo di ricerca della prova più diffuso, il vero punto di avvio dell'indagine giudiziale da cui cercare altri indizi utili alla condanna del reo. La gestione dei tormenti è demandata alla discrezionalità del giudice, il quale appare libero di torturare anche per reati punibili con pene arbitrali lievi. Per tale via si può sottoporre a tortura anche oltre le tre volte usuali nel regno, perché ad esempio in una di queste il tormento viene reputato particolarmente breve.¹³⁵ Allo stesso modo, decisiva è la valutazione delle circostanze del delitto fatta dal giudice; così la tortura è applicabile anche alla fattispecie di un furto di beni di modesto valore, qualora ad esempio, venga computata come circostanza aggravante la violenza, poiché in tale caso "non punitur furtum, sed qualitas adiecta furto".¹³⁶ Si può, da ultimo, torturare il reo di reati punibili con pena pecuniaria o addirittura in cause civili, qualora si riscontri la presenza di un possibile reato connesso.¹³⁷ Un quadro che aderisce perfettamente alla procedura *ex abrupto*, che nata come straordinaria, diviene il modo più comune di perseguire i crimini nella Sicilia del Seicento.¹³⁸ In tale contesto, la tortura risulta spesso più afflittiva della pena stessa.

¹³⁵ BASILICÒ, *Decisiones criminales*, cit., p. 123, cita, a tal proposito, un esempio in cui proprio in ragione della brevità del primo tormento, la Regia Gran Corte ordina di sottoporre per la quarta volta a tortura un reo di omicidio su mandato.

¹³⁶ BASILICÒ, *Decisiones criminales*, cit., p. 121. In particolare, sulla possibilità per il giudice di punire con pena arbitraria il reo di furto, si vedano le riflessioni di G. ALESSI, *Furto e pena. Aspetti del dibattito nel tardo diritto comune*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno" 2 (1973), p. 544.

¹³⁷ In questa ultima occasione, Basilicò non cita a sostegno dell'estensione della tortura anche nelle cause civili, casi tratti dalla giurisprudenza siciliana, quanto piuttosto dall'affine prassi napoletana così come riportata da G.L. RICCIO, *Decisiones aurei curii archiepiscopalis neapolitani, in quibus praxis rerum civilium, criminalium, & ecclesiasticarum in eadem Curia tractatarum dilucide continetur*, Venetiis 1647, p. 27. Ma soprattutto, S. GUAZZINI, *Tractatus ad defensam inquisitorum, carceratorum, reorum, & condemnatorum super quocunque crimine... Liber primus et tomus secundus*, Venetiis 1649, p. 80, in cui l'autore chiarisce che si può addivenire alla tortura anche nelle cause civili in *suspecto de occultatione bonorum*, fornendo gli esempi del tutore nei confronti dei beni del pupillo o della madre tutrice dei beni dei figli.

¹³⁸ Sono due i modi di procedere, sommario ed ordinario, previsti dal Rito alfonsino, Alfonso, Capp. 141-142 in TESTA, *Capitula I*, cit., p. 254. Ad esse si affiancherà la

- L'immunità ecclesiastica

Così come visto per lo stupro, anche negli altri reati trattati nelle *decisiones* penali siciliane, quali ad esempio omicidio o furto, la dottrina, interpretando il dettato normativo, qualifica giuridicamente le fattispecie criminose. Questo implica necessariamente il delineare le figure stesse di reato al fine di ascrivere i comportamenti dei trasgressori. Si tratta, come è evidente, di un passaggio essenziale per addivenire alla pena da applicare. Ma in un simile percorso, la dottrina non può tralasciare quegli istituti che trasversali a più reati, si frappongono alla loro ordinaria punibilità. Tra questi, un ruolo centrale assume certamente l'immunità ecclesiastica.¹³⁹

Il diritto d'asilo vive in maniera parallela agli ordinamenti penali di età moderna, costituendone, da una parte un elemento *extra ordinem*, e dall'altra un'indispensabile valvola di sfogo nei confronti delle derive repressive che caratterizzavano gli stati assoluti. L'istituto viene disciplinato alla fine del sedicesimo secolo con la Bolla *Cum alias*.¹⁴⁰ La Bolla elencava i *crimina atrociora*, vale a dire i casi esclusi dal godimento dell'immunità; quindi descriveva la procedura di estrazione del reo dal luogo sacro e la fase decisionale, decisiva per la sorte del confugiato. La norma pontificia disciplinava, per la prima volta, una materia gestita fino a quel momento liberamente dalla dottrina, la quale comunque rimaneva protagonista attraverso l'attività interpretativa svolta sul testo normativo dai giuristi.

Le *decisiones* penali siciliane dedicate all'immunità ecclesiastica prendono spunto da controversie sorte nei tribunali del *Regnum* dall'applicazione della Bolla di Gregorio XIV. Particolarmente dibattuta è la parte del testo normativo che disciplinava i soggetti esclusi dal godimento del diritto di asilo, vale a dire:

procedura *ex abrupto*, la quale fin dal Cinquecento si diffonderà a tal punto da divenire la prassi più utilizzata nel regno. Su questo tema si veda diffusamente SORICE, "...*Quae omnia bonus*, cit., pp. 64 ss., e la bibliografia ivi citata.

¹³⁹ Per la ricostruzione storica dell'istituto si rinvia a C. LATINI, *Il privilegio dell'immunità. Diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'età moderna*, Milano 2002 ed alla bibliografia ivi citata. Utili spunti vengono altresì offerti da K. HÄRTNER, *Vom Kirchenasyl zum politischen Asyl: Asylrecht und Asylpolitik im frühneuzeitlichen Alten Reich*, in *Das antike Asyl. Kultische Grundlagen, rechtliche Ausgestaltung und politische Funktion*, a cura di M. Dreher, Köln 2003, pp. 301-336.

¹⁴⁰ GREGORIO XIV, *Cum alias* in *Bullarum privilegiorum ac diplomatuum romanorum pontificum amplissima collectio*, typis et sumptibus Hieronymi Mainardi, Romae 1751, n. XVII, 24 maggio 1591, p. 3.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

*Publici latrones, viarumque grassatores, qui itinera frequentata, vel publicas stratas obsident, ac viatores, ex insidiis agrediuntur, aut depopulatores agrorum, quive homicidia et mutilationes membrorum in ipsis ecclesiis, earumve Coemeteriis committere non verentur, aut qui proditorie proximum suum occiderit, aut assassinii, vel haeresis, aut laesae Maiestatis in personam ipsiusmet Principis rei.*¹⁴¹

Un elenco di crimini eterogenei, che da quelli tipici del banditismo arrivavano fino alla lesa maestà, passando per l'omicidio semplice sia pur commesso con prodizione. Nell'ambito dei reati elencati dalla Bolla, la dottrina seicentesca si assume il compito di chiarire e dare pratica attuazione a quegli elementi qualificativi delle fattispecie criminosa a cui il testo canonico attribuiva rilevanza, ai fini dell'esclusione dal godimento del diritto d'asilo.

Così i giuristi del *Regnum*, nelle loro *decisiones*, si soffermano sulla prodizione, una qualità che aggrava l'omicidio del consanguineo, tanto da escludere il reato dal godimento dell'immunità ecclesiastica. La definizione dell'omicidio proditorio risultava essere rilevante nella prassi giudiziaria siciliana, poiché come spesso ripetuto nelle *decisiones*, le controversie su tale questione *quotidie evenire possent*. Ma affrontare questa tematica era anche il modo per la dottrina giuridica siciliana per riconnettersi ai maggiori criminalisti europei. *Doctores* del calibro di Farinacci, Ambrosini e Del Bene, infatti, incentravano le loro speculazioni proprio sull'interpretazione della Bolla *Cum alias*.¹⁴² Sono costoro che guidano i giuristi siciliani nel delineare i tratti dell'omicidio proditorio, quello cioè commesso *per industrias et per insidias*.

È proprio la *communis opinio doctorum* che ispira Del Castillo in una sua *decisio* in cui si tratta di una controversia non ancora giunta ad una sentenza definitiva, ma che fornisce all'autore un utile spunto per delineare in maniera chiara i contenuti della prodizione. Innanzitutto viene chiarito che “*sunt notanda duo verba per industrias, &*

¹⁴¹ GREGORIO XIV, *Cum alias*, cit., pp. 2-3.

¹⁴² Cfr. A. AMBROSINI, *Commentaria in bullam Gregorij 14. Pont. Max. de immunitate, et libertate ecclesiastica,...* authore Alexandro Ambrosino Forosempronensi... *Cum duplici... indice locupletissimo...*, Parmae, 1612; T. DEL BENE, R. P. D. Thomae Del Bene... *De immunitate et iurisdictione ecclesiastica opus absolutissimum in duas partes distributum [...]*, Avenione, 1659; P. FARINACCI, *De immunitate ecclesiarum & confugientibus ad eas, ad interpretationem Bullae Gregorii 14. Appendix ad quaestionem 28*, Romae, 1621.

per *insidias*, quae non sunt sinonima, nec convertuntur, omnis enim qui occidit per *insidias*, occidit per *industrias*, non tamen ex controverso". Decisive per configurare l'omicidio proditorio non sono tanto le macchinazioni e gli atti pratici posti in essere, quanto piuttosto le *insidias*. Queste vengono realizzate da colui che "a tergo alium occidit, vel quocunque alio modo interficit hominem nihil tale praecaventem, maxime cum nulla esset praecavendi causa, seu qui dolose circumvenit alium".¹⁴³ Del Castillo, dunque, mutua dai criminalisti seicenteschi una costruzione di omicidio proditorio incentrata sulla non prevedibilità da parte della vittima del delitto che subirà. Una visione questa che si ritrova in tutte le *decisiones* siciliane sull'immunità ecclesiastica. Ciò che invece muta nei vari autori è l'adattamento della costruzione dottrinale alla prassi giudiziaria siciliana.

Avviene così che Mario Giurba selezioni, nella sua raccolta, sentenze nelle quali l'assenza di prevedibilità, richiesta per configurare l'omicidio proditorio, venga infine superata grazie ad esempio ad una precedente inimicizia tra il reo e la vittima. In tal modo, la condotta criminosa "declassava" ad omicidio semplice, fattispecie che non rientrando tra quelle previste dalla Bolla di Gregorio XIV, rendeva possibile, a favore del reo rifugiatosi in luogo sacro, l'applicazione dell'immunità ecclesiastica. Quella di Giurba è un'opzione che può essere certamente legata alla natura stessa della sua opera, che raccoglieva in numero preponderante *consilia* tendenti a non far applicare la pena ai rei difesi dall'autore; quindi si voleva restituire l'immagine di una diffusa applicazione dell'immunità nella prassi giudiziaria del *Regnum*. Nei dieci *consilia* che il giurista messinese dedica all'istituto, infatti, il principio fondamentale è che *ecclesiae immunitati in dubio favendum est*.¹⁴⁴ Tale assunto determina un ampliamento delle maglie del diritto d'asilo, grazie anche ad un'interpretazione letterale delle fattispecie eccettuate previste dalla bolla di Gregorio XIV.

Tra i crimini esclusi dal godimento dell'immunità ecclesiastica, la costituzione pontificia menziona anche il *crimen laesae maiestatis*. Si

¹⁴³ DEL CASTILLO, *Decisiones*, cit., p. 353.

¹⁴⁴ Il principio è letteralmente espresso da Giurba nel *Consilium X* (GIURBA, *Consilia seu decisiones*, cit., p. 60), in cui si dà, altresì, una nozione alquanto ampia di luogo immune. Si chiarisce, infatti che "Immunitatis privilegium ad omne quod ecclesiae inhaereat extendi... quae enim religiosi inhaerent religiosa sunt". (p. 57).

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

tratta di un reato la cui rilevanza centrale nel corso del Cinque-Seicento lo erge a paradigma stesso delle politiche repressive dello stato moderno.¹⁴⁵ In un diritto penale che funge da *instrumentum* di potere e controllo sociale da parte del sovrano, la dottrina costruisce una figura ampia di *crimen laesae maiestatis*, un "sistema aperto" in cui far rientrare gran parte delle ribellioni o insubordinazioni nei confronti dell'autorità statale, ed enfatizzarne il forte disvalore attraverso la necessaria durezza repressiva.¹⁴⁶

Basilicò tratta della lesa maestà in relazione aldiritto d'asilo, riportando ampiamente un caso non inerente alla prassi giudiziaria siciliana, ma che comunque dovette suscitare sicuro interesse anche nel *Regnum*. Si tratta dell'assassinio perpetrato, nel 1650, nei confronti dell'ambasciatore inglese residente a Madrid. Il punto controverso è se applicare ai rei, estratti a forza da una chiesa in cui avevano trovato rifugio, l'immunità ecclesiastica. Secondo la pubblica accusa, infatti, coloro che uccidono un legato regio si macchiano del reato di lesa maestà, in quanto assassini di un soggetto che viveva sotto la protezione del sovrano, a cui era stata garantita proprio dal sovrano l'incolumità, per tale ragione non potranno godere dell'immunità ecclesiastica in ragione della bolla di Gregorio XIV.¹⁴⁷

Secondo la difesa dei rei, invece, si tratta di "semplice" omicidio, non commesso in chiesa, quindi proprio secondo la bolla pontificia non escluso dal diritto d'asilo. L'uscita dall'orbita della lesa maestà è giustificata per un verso con la non conoscenza da parte dei rei della qualità di legato del soggetto assassinato, la cui consapevolezza, es-

¹⁴⁵ Sul tale reato si veda ampiamente M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974, *passim*.

¹⁴⁶ Per questa orientamento sul *crimen laesae maiestatis* visto come "...a" container" or rather a "system" of a dimension we might qualify as "autopoietic"...", cfr. L. LACCHÈ, *Lese Majesty: the Conceptualisation of a Political Crime between Legal History and Historiography*, in *Revoluten und politische Verbrachen zwischen dem 12. Und 19. Jahrhundert. Rechtliche Reaktionen und juristisch-politische Diskurse*, a cura di A. De Benedictis-K. Harter Francoforte 2013, p. 66.

¹⁴⁷ BASILICÒ, *Decisiones criminales*, cit. p. 136. Nel ricostruire le ragioni del Fisco, Basilicò si rifà, rinviandovi diffusamente, a Giurba ed al suo *consilium C*, che è una vera *miscellanea ad ecclesiae immunitae*. In particolare alla prima parte in cui il giurista messinese pare poter supportare le ragioni del Fisco quando sostiene decisamente che "*qui per insidias occidit non gaudet, ecclesiae immunitate...*". GIURBA, *Consilia seu decisiones*, cit., p. 694.

senziale per la sussistenza del *crimen maiestatis*, deve essere provata dal Fisco “*cum non praesumatur*”.¹⁴⁸ Ma soprattutto viene negata la legittimità stessa dell’ambasciatore, in quanto tale qualità può essere attribuita solo dal sovrano, nel caso di specie, invece, l’attribuzione venne fatta da quei parlamentari inglesi che del sovrano Carlo I Stuart erano stati gli assassini, quindi costoro non potevano avere dei legittimi legati con la Spagna. Comunque, sempre secondo la difesa, anche se di *crimen laesae maiestatis* si potesse parlare, i rei dovrebbero godere ugualmente dell’immunità ecclesiastica poiché in virtù di un’interpretazione letterale bolla di papa Gregorio XIV ad escluderla sarebbe una lesa maestà perpetrata esclusivamente contro la persona del sovrano. È quest’ultima un’opzione avvalorata dalla dottrina che Basilicò identifica quale *communis opinio* sull’immunità e l’interpretazione della bolla pontificia, quindi dai trattati e commentari sul tema di Menochio, Farinacci, Ambrosini, Gambacorta oltre a quelli dei siciliani Diana e Mario Italia. Alla fine per tre sentenze conformi venne stabilito che i rei godessero dell’immunità ecclesiastica.

La decisione incontra il pieno favore di Basilicò,¹⁴⁹ non tanto per ragioni strettamente giuridiche quanto piuttosto per la forte carica etica che pare sorreggerla. Secondo l’autore, infatti, “*in hac nece adderant circumstantiae nobiles, Christianae, piae, omnium laudibus efferendae, et quae ad posterum memoriam transeant*”,¹⁵⁰ questo perché i rei agirono per vendicare il proprio re ucciso, quindi, come nel caso dell’assassino che uccide l’infedele, anche a costoro va riconosciuta l’immunità ecclesiastica. In tale circostanza, dunque, pur non applicandosi la disciplina repressiva legata al *crimen maiestatis*, si ottiene un risultato forse ancor più rilevante da un punto di vista ideologico, nell’ottica della protezione e dell’intangibilità della figura del sovrano.

¹⁴⁸ BASILICÒ, *Decisiones criminales*, cit. p. 138. In particolare, secondo la difesa dei rei, la qualità di legato non era in questo caso accompagnata dalla *magnificentia ac splendore* consueti per gli ambasciatori inglesi in Spagna. Questo risultava, ad esempio, dal fatto che vivesse “[...] in hospitio, quo alij inferioris fortunae homines morari solebat [...]”.

¹⁴⁹ Addirittura. ed è un caso unico nella raccolta, Basilicò loda il patrono dei rei Gabriel de Bolanos definendolo “*dissertissimus Jurisconsultus*”. BASILICÒ, *Decisiones criminales*, cit., p. 142.

¹⁵⁰ BASILICÒ, *Decisione criminales*, cit., p. 141.

Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae

Ma che la concessione del diritto d'asilo, nella decisione precedente, rappresenti un qualcosa di "*extra ordinem*" nella raccolta, legato più ad esigenze politiche che all'effettiva prassi giudiziaria è confermato dalle altre *decisiones* incentrate sull'immunità ecclesiastica.¹⁵¹ In esse viene infatti sempre data un'interpretazione estensiva della bolla di Gregorio XIV, in modo da moltiplicare le fattispecie escluse dall'immunità, per limitarne nei fatti la concessione. Per tale via, ad esempio, Basilicò ritiene esclusi dall'immunità quei delitti che pur non espressamente previsti dalla bolla pontificia siano comunque egualmente o addirittura maggiormente turpi, questo perché "*mens in statutis attendenda est, non verba*"; se quindi la Costituzione annovera l'omicidio o il ferimento consumati in chiesa, si chiede retoricamente l'autore "*[...] quid dixisset de alijs enormia delicta committentibus?*".¹⁵² L'immunità è vista in generale come un ostacolo alle esigenze repressive pressanti nel *Regnum*, in quanto le pene comunque infliggibili dal giudice ecclesiastico erano non adeguate poiché considerate eccessivamente blande.

¹⁵¹ In realtà già alla fine della stessa *decisio* (p. 145), viene riconosciuta la possibilità di ampliare la previsione di *crimen laesae maiestatis* della bolla di Gregorio XIV, oltre che alla persona del principe anche ai suoi consiglieri. In questo, Basilicò segue M. CUTELLI, *De prisca, et recenti immunitate ecclesiae ac ecclesiasticorum libertate generales controuersiae in duos libros distinctae... Tomus prior summo pontifici dicatus*, Madriti 1647, p. 47, ma di questo viene criticata la ragione giustificativa addotta per tale ampliamento, infatti, nota sottilmente Basilicò, i consiglieri possono essere assimilati al principe non come sostenuto da Cutelli, in quanto *personae Principis*, ma poiché "*[...] in Principe includuntur Consiliarij, cum sint pars totius*".

¹⁵² BASILICÒ, *Decisiones criminales*, cit., p. 72.

Appendice

La seguente appendice contiene una selezione di *decisiones* e *consilia* di materia penale tratte da G. BASILICÒ, *Decisiones criminales Magnae Regiae Curiae Regni Siciliae*, Madriti 1669 e da M. GIURBA, *Consilia seu decisiones criminales*, Messanae 1626.

La numerazione delle *decisiones* e dei *consilia* rispetta quella delle edizioni consultate.

DECISIO I

ARGUMENTUM: An reus, ex indiciis indubitatis, possit poena ordinaria puniti, et quid servetur in Regno Siciliae, totaque indiciorum materia, accuratè discutitur.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Si tratta di un caso di omicidio.

PERCORSO DOTTRINALE: Ci si chiede se sia possibile condannare il reo alla pena ordinaria di morte sulla base di soli indizi.

La dottrina concorda sulla necessità di fondare la condanna a pena ordinaria su una prova piena, ed in particolare sulla confessione del reo. Non sarebbero sufficienti indizi sia pur concordanti. Ma il principio viene nel corso della trattazione temperato facendo riferimento all'arbitrio del giudice che, signore del sistema probatorio, può liberamente valutare le prove e colmare il divario tra indizi e prova piena. Per tale via, si può giungere a condannare il reo a pena ordinaria soltanto sulla base di indizi concordanti.

SENTENZA: La Regia Gran Corte condanna il reo alla pena ordinaria prevista per l'omicidio, vale a dire la pena di morte. **Anno 1646.**

DECISIO II

ARGUMENTUM: Fures sacrilegi, qua poena puniantur, et plura de impunitate uni ex sociis concessa, et an Princeps possit ex iustitia eam concedere, et an concessa impunitate veniendi, sit etiam redeundi. An fides data à Principe servari debeat, quid haeretico, vel hosti, an idem de Iudice, et non incuriosae ad materiam quaestiones.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Si tratta di un furto commesso in chiesa da parte di più soggetti.

PERCORSO DOTTRINALE: Si analizzano le responsabilità dei partecipanti al reato e ci si interroga sulla possibilità da parte del principe di concedere l'impunità ad uno di essi, poiché aveva svelato all'autorità pubblica l'identità dei complici.

In virtù di un primo orientamento si sostiene che non sia conforme a giustizia la differenziazione delle pene nei confronti di rei che hanno partecipato alla commissione del medesimo delitto.

Un secondo orientamento, a cui aderisce anche l'autore, asserisce invece che il furto in chiesa integrando un sacrilegio va sottoposto ad una pena arbitraria. Il giudice può decidere arbitrariamente di graduare le pene, che dalla carcerazione nelle regie triremi possono giungere fino alla condanna a morte. Potrà quindi decidere di sottoporre a pena più lieve il reo che aiutò l'autorità pubblica svelando i nomi dei complici altrimenti rimasti ignoti.

Non rientra invece tra le potestà del giudice quella di concedere l'impunità al reo. Si tratta di un potere che spetta soltanto al principe, che può concedere il salvacondotto per qualsiasi reato.

SENTENZA: La Regia Gran Corte condanna i rei a morte, ad eccezione di quello che svelò il nome dei complici; costui, infatti, viene condannato alla reclusione a vita nelle regie triremi. **Anno 1628.**

DECISIO III

ARGUMENTUM: An cadaver se ipsum occidentis, gaudeat immunitate Ecclesiastica, et an poena ad ipsum extendatur. Quid de propicidio dispositum, de Jure Divino, Canonico, Civili, Romanorum. Quid de eo senserint Haebrei, Graeci, Romanique Philosophi, et penè casus omnes disputantur, et examinantur.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Si tratta di un reo che dopo aver commesso un omicidio si rifugia in una chiesa dove catturato si suicida.

PERCORSO DOTTRINALE:

Primo quesito: Ci si interroga sulla possibilità di estendere l'immunità ecclesiastica anche al cadavere. La dottrina concorda su una risposta negativa. L'immunità, infatti, è istituto di cui può godere l'uomo in quanto essere vivente, dotato di corpo e di anima. Secondo la dottrina, quindi, il cadavere, in cui permarrrebbe solo la dimensione corporale dell'uomo, è escluso dal godimento dell'immunità e può essere consegnato al giudice ordinario.

Secondo quesito: Ci si interroga sulla possibilità di applicare la pena ordinaria al reo che prima di suicidarsi aveva commesso omicidio. In virtù di un primo orientamento, la morte estinguerebbe il giudizio e la pena non andrebbe quindi applicata sul cadavere. Un secondo orientamento, sostenuto anche dall'autore, propenderebbe, invece, per l'esecuzione della pena. Questo per la funzione di esempio che essa esplicherebbe nei confronti degli altri consociati, scoraggiandoli a commettere gli stessi crimini del condannato.

SENTENZA: La Curia Arcivescovile di Palermo dichiara il cadavere escluso dal godimento dell'immunità ecclesiastica e lo consegna al giudice ordinario. La Regia Gran Corte condanna il cadavere a due giorni di sospensione sulla forca. **Anno 1640.**

DECISIO IV

ARGUMENTUM: An ex pluribus nefandis possit reus pluries torqueri. Simulque celebriores quaestiones huius criminis disceptantur.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: si tratta di un reo che aveva commesso più volte il crimine di natura sessuale della sodomia.

PERCORSO DOTTRINALE: Ci si interroga sulla possibilità di purgare più volte con la tortura colui che aveva reiterato il crimine di sodomia. L'autore costruisce un percorso dottrinale in cui vengono innanzitutto chiariti i contorni del crimine sessuale. Si evidenzia l'estrema gravità della sodomia, un crimine considerato contrario alla natura dell'uomo e per il quale il reo non ha nemmeno diritto alla difesa in giudizio. Basandosi su una simile premessa, suffragata da un gran numero di sentenze citate, la dottrina concorda sulla possibilità di sottoporre più volte a tortura il reo.

SENTENZA: La Regia Gran Corte, dopo aver sottoposto più volte a tortura il reo, lo condanna a morte.

DECISIO V

ARGUMENTUM: Delinquens, pendente articulo immunitatis, an pro his delictis privetur beneficio immunitatis, et an extractus per vim ab Ecclesia exiens à carceribus, si hominem occidat, et capiatur in loco non immuni gaudeat, et selectae quaestiones ad materiam eandem discutiuntur, et praesertim celebris quaestio Panormi habita de rixantibus appensatè in Ecclesia, quorum alter inimicum occidit, an omnes excludantur ab immunitate, de quo, et consultatio ad Sanctissimum, eiusque decisio.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Non c'è una controversia, ma più casi citati a supporto della costruzione dottrinale.

PERCORSO DOTTRINALE:

Primo quesito: Ci si interroga sulla possibilità, da parte del giudice ordinario, di punire un reo che, nel medesimo periodo in cui sta godendo dell'immunità ecclesiastica, commette un altro reato. Un primo orientamento, rifacendosi all'interpretazione letterale della Bolla *Cum alias* di Gregorio XIV, sostiene l'impossibilità assoluta di sottrarre il reo all'autorità ecclesiastica. L'autore, pur concordando con questo orientamento, ritiene, comunque, che la bolla pontificia non sia sovente applicata nei tribunali del *Regnum*. Alla fine, pare prevalente un secondo orientamento, in virtù del quale il reo che stia godendo dell'immunità ecclesiastica possa essere temporaneamente sottratto dal giudice ordinario per essere giudicato e scontare la condanna per l'altro reato commesso e per cui non era immune. Successivamente, comunque, il reo dovrà essere restituito all'autorità ecclesiastica, per continuare a godere dell'immunità.

Secondo quesito: La dottrina si interroga sull'interpretazione della bolla *Cum alias* per quel che riguarda il reato di omicidio. L'autore propende per un'interpretazione non letterale dell'atto normativo, quanto piuttosto estensiva. Per tale via sarebbe escluso dal godimento dell'immunità, non solo il reo di omicidio volontario, fattispece espressamente prevista dalla bolla, ma anche colui che commette un omicidio casuale, non pienamente voluto. L'interpretazione che tende ad escludere il più possibile l'applicazione dell'immunità ecclesiastica, spinge inoltre la dottrina a considerare non immuni tutti i partecipanti ad una rissa culminata con un assassinio, e non soltanto il reo che sferrò il colpo mortale.

SENTENZA: non presente.

DECISIO VI

ARGUMENTUM: Seditiosi, quomodo puniendi, et an sciens coniurationem aut seditionem contra Principem, et non revelans, incidat in poenam Maiestatis, et quid si revelans probare non possit, et quando quis teneatur revelate delinquentes.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Si tratta di una rivolta scoppiata a Bronte, sedatala i capi vengono condotti a Messina per essere giudicati alla presenza del viceré e della Regia Gran Corte.

PERCORSO DOTTRINALE:

Primo quesito: Si dibatte sulla possibilità di far rientrare la sedizione ed in generale la rivolta al principe all'interno del *crimen laese maiestatis*. La dottrina concorda sulla risposta affermativa, e sulla conseguente sottoposizione dei capi della rivolta alla pena di morte, prevista per la lesa maestà. Si sottolinea inoltre la necessità di reprimere severamente le ribellioni al potere del principe, col duplice fine di punire i responsabili ed essere da esempio per gli altri.

Secondo quesito: Ci si interroga sulla pena da infliggere a colui che pur essendo a conoscenza della congiura, non l'aveva denunciata.

In virtù di un primo orientamento, anche questa condotta darebbe luogo ad un crimine di lesa maestà, perché colui che sapeva, denunciando, poteva impedire la rivolta. Un secondo orientamento, invece, ritiene non possibile assimilare le condotte di chi agisce e di chi solamente era conscio della congiura. Quindi coloro che non rivelano sono da punire con pena arbitraria, e non, come coloro che agirono nella rivolta, alla pena ordinaria della morte.

L'autore concorda con il primo, e più severo, orientamento. Ed anzi ritiene obbligatoria la denuncia anche nel caso in cui si abbia una scarna notizia di una congiura finalizzata ad una rivolta, non suffragata da alcuna prova. Sono infine obbligati a denunciare tutti, con l'unica eccezione degli ecclesiastici che hanno appreso la notizia durante la confessione.

SENTENZA: I capi della rivolta vengono sottoposti a pena di morte. A pene arbitrarie più lievi vengono sottoposti gli altri rei che parteciparono alla rivolta sia agendo che semplicemente omettendo di denunciare. **Anno 1637.**

DECISIO VII

ARGUMENTUM: Poena dantis poculum ad abortionem, et sententiae omnes de animatione faetus referuntur, et plura de poculis amatoriis, sive philtris, quaeque de his disceptari possunt, examinantur, necnon et aliqua de partu supposito, et ex quibus probetur praesumptionibus.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Si tratta del caso di un marito che procura il veleno alla moglie per farla abortire.

PERCORSO DOTTRINALE:

Primo quesito: La controversia viene usata come movente per una vasta trattazione sul tema della punibilità dei soggetti partecipanti al procurato aborto. La premessa è la distinzione tra feto formato e feto non formato. La dottrina concorda nell'identificare nella presenza dell'anima l'elemento distintivo tra i due stati del feto. Questo sarebbe animato, quindi formato, intorno al quarantesimo giorno dal concepimento. Da questo momento mutano le pene per il procurato aborto. Se, infatti, il crimine viene punito con pene arbitrali fin quando il feto non è formato, la severità delle pene muta in caso di feto animato. Da questo momento, il trattamento sanzionatorio è equiparato a quello previsto per l'omicidio. La madre andrà così punita con la pena di morte; mentre coloro che la aiutarono nel praticare l'aborto, l'ostetrica o ad esempio il marito che le procurò il veleno, subiranno una pena arbitrale che potrà comunque arrivare fino alla morte.

Secondo quesito: Vengono analizzate altre due condotte criminose, il somministrare pozioni amorse e il simulare un parto. Si tratta di due delitti accomunati, dalla dottrina, dal disvalore morale che essi suscitano, per questa ragione devono essere puniti con pene arbitrali particolarmente severe che possono giungere fino alla morte, indipendentemente dall'effettiva offensività che le condotte possono raggiungere.

SENTENZA: Il marito che aveva procurato il veleno per l'aborto viene condannato a cinque anni di esilio.

DECISIO VIII

ARGUMENTUM: Reus, si in fine tormenti animo deficiat, an post horas teneatur brevissimum spatium complere? Et celebres quaestiones ad materiam tormenti Regni praxi, ac decisionibus illustratae proponuntur.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Si tratta di un caso in cui un soggetto è inquisito per aver dato del veleno al fratello, sottoposto a tortura, questa viene interrotta poiché il tormentato sembra essere sul punto di perdere i sensi.

PERCORSO DOTTRINALE: La dottrina si interroga sulla possibilità di ripetere la tortura nel caso in cui questa venga interrotta e quindi non portata a termine.

In virtù di un primo orientamento, la tortura anche se non portata a termine deve considerarsi comunque completata, tenendo conto delle cattive condizioni di salute del reo.

Un secondo orientamento, invece, propende per la ripetizione della tortura. Questa non può, infatti, considerarsi espletata fin quando non viene effettivamente portata a termine. A meno che le condizioni di salute del reo non lo pongano in pericolo di vita in caso di ripetizione dei tormenti. L'autore propende per quest'ultima visione, considerando che le condizioni di salute dell'inquisito non paiono così gravi da essere incompatibili con la tortura. Si deve, inoltre tener conto della particolare gravità del delitto, che non autorizza pietà nei confronti del suo autore.

Secondo quesito: La dottrina analizza la tortura in vari aspetti. La premessa è che l'istituto, fondamentale per ottenere la confessione del reo, non deve, comunque, fornire il pretesto per abusi da parte del giudice, visto il carattere fortemente afflittivo dei tormenti. In tal senso, l'arbitrio del giudice nella gestione della tortura dovrebbe essere limitato dall'obbedienza alle leggi e all'equità. Ma allo stesso tempo, si delinea, nei fatti, un ampio potere del giudice nell'esecuzione della tortura. Egli, infatti, può liberamente valutare gli indizi idonei a supportare la tortura, e ne può decidere la ripetizione in relazione a circostanze di fatto, quali la resistenza fisica del reo o la particolare tenuità dei tormenti.

La dottrina affida, inoltre, all'arbitrio del giudice, la risoluzione dell'annoso problema delle confessioni rese sotto tortura ma poi ritrattate dal reo. In casi simili, infatti, il giudice può liberamente attribuire rilevanza alla confessione anche se questa viene successivamente ritrattata.

SENTENZA: La Regia Gran Corte decide di sottoporre il reo una seconda volta a tortura e, svolto il processo, lo condanna a due anni di esilio. **Anno 1641.**

DECISIO IX

ARGUMENTUM: Reus, si extra Regno capiatur datoque termino extraordinario, opponat per vim extractum fuisse à Satellitibus Judicis Saeularis ab Ecclesia, in qua commorabatur, an haec exceptio admitti debeat? Et an occidentes aliquem, qui vivat sub securitate Regis gaudeant immunitate Ecclesiastica? Et refertur causa caedis Angliae Residentis, Matrili perpetratae, et an occidens Consiliarium Principis ex odio privato, committant crimen Maiestatis? Et an gaudeat immunitate Ecclesiastica?

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Si tratta di un reo che compie un omicidio e ne tenta un altro non realizzandolo. Si rifugia in una chiesa dalla quale viene estratto a forza dagli ausiliari del giudice secolare.

PERCORSO DOTTRINALE:

Primo quesito: La dottrina si interroga sulla legittimità dell'estrazione a forza del reo dal luogo sacro. Nel caso prospettato, l'orientamento prevalente propende per la non interruzione del diritto d'asilo. Il processo davanti al giudice ordinario dovrebbe, quindi, essere sospeso ed il reo dovrebbe essere restituito all'autorità ecclesiastica dalla quale era stato violentemente sottratto.

Nello stesso quesito dottrinale, si cita il caso dell'omicidio dell'ambasciatore inglese in Spagna. L'ambasciatore è un funzionario che gode della protezione del principe e la sua uccisione darebbe luogo ad una lesa maestà, crimine a cui non sarebbe applicabile l'immunità ecclesiastica. Nonostante queste premesse, la dottrina, anche in questa fattispecie, ritiene che i rei debbano godere dell'immunità ecclesiastica, questo perché non erano a conoscenza dello *status* della vittima e del suo ufficio.

Secondo quesito: Ci si interroga se incorra in crimine di lesa maestà colui che uccida o tenti di uccidere per odio privato un consigliere del re. Intanto si premette che il consigliere del re è la base su cui si fonda lo Stato. I consiliari compongono il corpo del sovrano costituendone le membra. Ne scaturisce, quindi, che la loro uccisione cagiona un crimine di lesa maestà, e questo indipendentemente dalle motivazioni del delitto che possono non riguardare l'ufficio del funzionario regio. Il reo che uccida il consigliere si rende responsabile di un *crimen laesae maiestatis* e non potrà eventualmente godere dell'immunità ecclesiastica.

SENTENZA: Il reo non gode dell'immunità ecclesiastica. Dopo essere stato torturato viene condannato a morte sulla forca. **Anno 1629.**

DECISIO X

ARGUMENTUM: An possit resisti Officialibus, qui post tempus praefixum, mandatum Judicis, et Superioris exequantur, et an Magistratui resisti, si iniuste operetur, an occidi, an effringi carceres, an vis vi repelli, cum nece Superiorum, Rex ille sit, aut Imperator, et an à lictoribus possint impunè occidi, qui resistant?

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Si tratta di un reo che si oppone in maniera violenta agli ufficiali delegati del giudice alla consegna di un documento del giudizio. Era comunque trascorso il termine di due mesi tra la redazione e la consegna dell'atto, motivo per cui la giurisdizione del giudice era cessata.

PERCORSO DOTTRINALE:

Primo quesito: La dottrina chiarisce in maniera non equivoca la gravità della resistenza ai delegati del giudice, si tratta di un oltraggio nei confronti del magistrato. Il reo di questo reato potrà subire una condanna arbitraria che potrà giungere fino alla pena di morte. Unica scusante in simili casi potrebbe essere l'aver agito contro un'ingiustizia perpetrata dall'autorità giudiziaria che ponga in pericolo la vita stessa del reo.

Ma nel caso in discussione, la resistenza fu compiuta contro dei delegati del giudice che agivano oltre il termine di vigenza della giurisdizione del magistrato. L'azione violenta doveva essere quindi considerata compiuta contro privati cittadini ed il reo doveva incorrere in una pena arbitraria lieve.

Secondo quesito: Ci si chiede se gli ufficiali che legittimamente eseguono un atto giudiziario possano impunemente uccidere coloro che resistono. La risposta concorde della dottrina è negativa. Gli ufficiali dovranno essere sottoposti a pena arbitraria, a meno che non uccidano per espresso mandato del giudice, trattandosi di un crimine atroce, o per salvarsi dai resistenti.

SENTENZA: La Regia Gran Corte decide che il reo resistente ai delegati del giudice, che comunque agivano oltre il termine di durata della giurisdizione del magistrato, doveva essere sottoposto a pena lieve e non corporale. **Anno 1635.**

DECISIO XI

ARGUMENTUM: An Judex compater in Sacramento Chrysmatis possit recusari, et plura ad intellectum pragmaticarum Regni Siciliae,

Appendice

loquentium de suspicionibus, et an Prorex possit recusari, et quid de super servatum sit in Regno, necnon et litterae Suae Catholicae Maie-
statis in pluribus casibus, et an Ministri omnes sint suspecti, et plura
ad materiam suspicionum enumerantur.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Si tratta di una causa criminale nella quale una parte, davanti alla Regia Gran Corte, eccepisce la ricusazione del presidente del tribunale in quanto unito dal vincolo del battesimo con la moglie dell'altra parte.

PERCORSO DOTTRINALE: Un primo orientamento ritiene infondata l'eccezione di ricusazione in quanto il giudice dovrebbe ritenersi non imparziale solo in quei casi in cui sia parente o affine di una delle parti.

L'autore invece propende per la ricusazione del giudice oltre che eventualmente di altri ufficiali fino al viceré, in tutti i casi in cui questi soggetti, trovandosi a dirimere una controversia abbiano un legame di carattere anche soltanto spirituale con una delle parti. In particolare il vincolo creato da un sacramento rende i cristiani parenti alla stregua dei consanguinei.

SENTENZA: La controversia risulta ancora pendente presso la Regia Gran Corte.

DECISIO XII

ARGUMENTUM: Petens à Principe gratiam delicti, nulla facta mentione alterius gratiae, ob aliud delictum concessae, an sit nulla? Et an Princeps sit solutus legibus? An de quolibet delicto possit gratiam facere. An tollere reo defensiones? An sit causa concedendi gratiam, vel mitigandi poenam ob bonum, quod ex aliquo delicto Reipublicae nascatur= Adducuntur exempla, et discutitur tota quaestio.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Si tratta dell'opposizione di una vittima alla concessione della grazia al suo aggressore.

PERCORSO DOTTRINALE: La dottrina è concorde nel ritenere che il principe abbia un ampio potere di grazia, ma nel caso prospettato vi sono due problemi procedurali che renderebbero illegittima la grazia concessa. Il primo è legato alla condotta del reo che nel momento di chiedere la grazia aveva occultato di avere già usufruito di un provvedimento di clemenza per altri reati. Un secondo problema riguarda la non convocazione della vittima al momento della conces-

sione della grazia. La dottrina comunque, ribadendo l'ampia potestà del sovrano che lo porrebbe al di sopra delle leggi, pare concordare sulla liceità della grazia concessa.

SENTENZA: La controversia risulta ancora pendente.

DECISIO XIII

ARGUMENTUM: An sint poena furti puniendi fures alicuius rei, cuius Dominus non inveiatur, et plura ad furti materiam congeruntur.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Si tratta del furto compiuto da due ladri ai danni di un soggetto che ignorava di essere proprietario del bene rubato.

PERCORSO DOTTRINALE: In virtù di un primo orientamento non si tratterebbe di furto per l'assenza della consapevolezza da parte del derubato. Mentre un secondo orientamento tende a privilegiare l'avvenuta condotta di sottrazione fraudolenta di un bene, al verificarsi della quale si sarebbe sempre in presenza di un furto. Eventualmente il reato potrebbe punirsi con una pena arbitraria.

Con pena arbitraria dovrebbero punirsi pure i ladri di beni di scarso valore oppure il creditore che rubi al proprio debitore.

SENTENZA: La Regia Gran Corte sottopone a tortura i rei. Il primo confessa e viene condannato a tre anni sulla triremi, mentre il secondo che resiste alla tortura viene scarcerato.

DECISIO XIV

ARGUMENTUM: Infligens alapham in Palatio Principis, vel vulnerans, qua poena sit puniendus. Et quid coram principe, vel M.R.C.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Si tratta di uno schiaffo dato in seguito ad una rissa nella parte inferiore del palazzo del principe.

PERCORSO DOTTRINALE: La dottrina concorda nel ritenere la condotta del reo un'ingiuria grave e da punire severamente in ragione del luogo in cui venne commessa, il palazzo del principe. Nonostante la remissione della querela da parte della vittima, si deve applicare una pena arbitraria. La reverenza per il palazzo va estesa anche alle sue adiacenze.

SENTENZA: La Regia Gran Corte condanna il reo alla pena arbitraria di un anno di esilio presso l'isola di Pantelleria.

DECISIO XV

ARGUMENTUM: De poena Stupri, de Jure Divino, Canonico, Civili et Capitulo Regni Regis Alphonsi 166. Deque eius actione coram competenti Iudice proponenda, et an ad diversos Iudices possit recurri, deque eius diversis speciebus, signis et quaestionibus in unum congestis.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Si tratta di un caso di stupro. Il padre asserisce che la figlia è stata stuprata e chiede che lo stupratore la sposi. La causa è prima discussa nella Curia Arcivescovile di Palermo, la quale fa il monito al reo di sposare la fanciulla. Al rifiuto del reo, la corte lo obbliga a sposarla o altrimenti a riconoscerle una dote cospicua. Il padre, reputando la somma non consona all'offesa subita dalla figlia, propone gravame al tribunale della Regia Monarchia che obbliga il reo al matrimonio. In caso di mancato adempimento, lo condanna ad un risarcimento in denaro e all'esilio per tre anni. A questo punto il reo chiede al Concistoro la revisione della sentenza. Il tribunale riforma parzialmente la sentenza, condannando il reo a sposare la fanciulla e in caso di inadempimento al pagamento di una somma di denaro imputabile a dote, oltre a due anni di esilio. Alla fine, la causa giunge alla Regia Gran Corte, sede criminale.

PERCORSO DOTTRINALE: La dottrina dibatte sulla pena da applicare in caso di stupro.

Innanzitutto si delineano i caratteri dello stupro che è reato gravissimo perché lede la dignità e l'onorabilità della donna. Nel *Regnum*, lo stupro violento e con ratto è punito con la pena di morte. In caso di mancanza di violenza o ratto è prevista la relegazione per cinque anni sulla regia triremi e, in base alla volontà della stuprata, il reo sarà obbligato a sposarla oppure a costituire in suo favore una dote. Secondo la dottrina comunque sarà il giudice a chiarire i connotati della violenza e del ratto, ed anche in caso delle due aggravanti, il magistrato potrà infliggere al reo una pena arbitrale che giunga fino alla condanna capitale.

SENTENZA: La Regia Gran Corte conferma la sentenza del Concistoro e condanna il reo a sposare la fanciulla e in caso di inadempimento al pagamento di una somma di denaro imputabile a dote, oltre a due anni di esilio. **Anno 1640.**

DECISIO XVI

ARGUMENTUM: Volens occidere Titium, si occidat Maevium, ad puniendus sit poena ordinaria homicidii? Et plures quaestiones in controversiam vocantur, de homicidio doloso, casuali, necessario, ad vitae defensionem, vel honoris.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Si tratta di un reo che vuole uccidere deliberatamente un nemico ma per errore uccide un'altra persona.

PERCORSO DOTTRINALE: La dottrina si interroga sulla possibilità di applicare al reo la pena ordinaria pur in presenza di un omicidio commesso ai danni di una persona diversa da quella voluta.

In virtù di un primo orientamento, si tratta di omicidio casuale al quale non si deve applicare la pena ordinaria prevista per l'omicidio. Mancherebbe il dolo specifico di compiere il delitto contro quella determinata vittima.

In senso opposto, si replicava che il reo deve essere punito con la morte, perché nonostante l'errore e indipendentemente da questo vi è comunque una volontà criminale. Due sono gli elementi della punibilità di un crimine, la volontà di farlo e la realizzazione. Ed in questo caso si hanno entrambi: la volontà di uccidere un uomo e la realizzazione cioè l'uccisione e l'errore non incide nella configurazione del reato.

SENTENZA: la Regia Gran Corte condanna il reo alla pena ordinaria. **Anno 1640.**

DECISIO XVII

ARGUMENTUM: Familiaris Tribunalis Sanctissimae Inquisitionis pro tentato delicto de exceptis, an gaudeat foro? Et an filius familias, familiaris et officialis, item, an uxor, vidua, familiares et servi gaudeant fori privilegio?

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Un reo che aveva commesso un tentativo di crimine sessuale ai danni di un fanciullo, chiede in quanto membro dell'Inquisizione la remissione al tribunale del Sant'Ufficio.

PERCORSO DOTTRINALE:

Primo quesito: In virtù di un primo orientamento, il reo dovrà essere giudicato dal giudice ordinario e quindi dalla Regia Gran Corte, per la gravità del crimine sessuale commesso.

Appendice

Un secondo orientamento invece sostiene la remissione del reo al Sant'Ufficio poiché il crimine non fu consumato ma si era arrestato alla soglia del tentativo. Questa soluzione convince anche l'autore.

Secondo quesito: Dalla controversia traggono origine altri quesiti sulla remissione dei membri dell'Inquisizione al Sant'Ufficio. La dottrina concorda su una remissione ampia nei confronti dell'inquisitore e dei suoi familiari, figlio, moglie e addirittura servo. Mentre auspica un restringimento delle maglie nella remissione nel caso di parenti dei familiari dell'inquisitore.

SENTENZA: Si stabilisce la remissione del reo al Sant'Ufficio. **Anno 1632.**

DECISIO XVIII

ARGUMENTUM: Rusticus, qui immissus in suo agro igne, damnum vicinia intulit, qua poena sit puniendus? Et de incendio dolo, et culposo, deque variis ad id legum dispositionibus in toto jure dispersis, mox de dolo, de casu fortuito, de culpa eiusque speciebus, probatione, praesumptione ac poenis cuiuscumque gradus, deque variis incendiorum casibus adductis, pugnantibus Doctorum sententiis singulatim agitur.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Si tratta di un contadino che incendiando della paglia nella sua proprietà, provoca dei danni nei terreni dei vicini a causa del propagarsi dell'incendio.

PERCORSO DOTTRINALE: Secondo gli avvocati del reo si tratta di caso fortuito che non dovrebbe dar luogo ad obbligazione risarcitoria nei confronti dei vicini né a pena per il reato di incendio. Non vi sarebbe colpa e soprattutto dolo, quindi non si può configurare l'esistenza di un reato. Infatti qualunque pena prevista dalla legge deve badare all'animo ed al proposito di delinquere del reo. Il dolo poi non può essere presunto, ma deve essere provato dagli attori che chiedono il risarcimento.

In virtù di un opposto orientamento, invece, anche se non si potrebbe configurare il dolo, permarrebbe comunque una negligenza nella condotta del reo che la renderebbe colposa.

SENTENZA: La Regia Gran Corte assolve dal punto di vista penalistico il reo. Sarà invece responsabile per i danni cagionati ai vicini poiché causati da colpa sia pur lieve. **Anno 1642.**

DECISIO XIX

ARGUMENTUM: Testis, qui pro Fisco testimonium dixit, an possit à parte contra eundem in testem reproduci? Et an testis contra producentem plenè probet, ita ut nullo modo possit impugnari, plenissimè agitur. Et de fide testibus adhibenda à Judice et an non curantis probationibus, et actis Judex ex benè informata conscientia possit proferre, et de vi testium in criminalibus, et demum quomodo probeatur negativa, et quam vim faciat eiusque qualitates, an eam Judex in plenè probato delicto possit reiicere?

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: La controversia riguarda la possibilità per la difesa del reo di interrogare un testimone convocato dal Fisco regio (la pubblica accusa) a suo vantaggio.

PERCORSO DOTTRINALE:

Primo quesito: In senso positivo si argomenta che il testimone introdotto dal Fisco può poi essere risentito dalla difesa anche per preservare l'uguaglianza delle parti in giudizio. Quindi se il Fisco convoca ed esamina dei testi non può impedire che siano sentiti dalla difesa. Ma l'opinione contraria, preferita dall'autore e favorevole al fisco pare riscuotere più successo in dottrina, perché reputata più confacente al diritto comune.

Secondo quesito: Altro quesito, solamente dottrinale, riguarda la possibilità per l'unico testimone di far prova piena contro colui che lo abbia prodotto. Sembra esserci accordo sul principio che l'unico teste, tacitamente approvato (dalla parte produtente) faccia piena prova contro la parte stessa. Un altro orientamento dottrinale ritiene necessaria la presenza di presunzioni concludenti che si aggiungano all'unica testimonianza affinché questa faccia una prova piena.

SENTENZA: La Regia Gran Corte riconosce solo al Fisco la possibilità di interrogare il testimone che aveva convocato in giudizio **Anno 1640.**

DECISIO XX

ARGUMENTUM: Remissio vassallorum quando à M.R.C. sit degenanda Baronibus, ob causae continentiam, cum pluribus ad materiam. Et de subiectis foro militari, vel iis Baronibus, qui habent jurisdictionem in eodem loco, ubi residet Prorex et M.R.C.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Si tratta di un processo davanti alla Regia Gran Corte con più inquisiti, alcuni dei quali sono vassalli e chiedono la remissione al foro baronale.

PERCORSO DOTTRINALE: La dottrina ritiene che la richiesta di remissione non debba essere accolta data l'indivisibilità della causa e la preminenza della Regia Gran Corte. Ci si chiede poi in caso di complicità in un unico reato di un chierico e un laico se vigga la contiguità ed indivisibilità delle controversie. In un simile caso, la dottrina pare concordare sulla divisibilità delle controversie. Il chierico dovrà quindi essere giudicato dal giudice ecclesiastico mentre il laico dal giudice secolare. La dottrina pare inoltre concordare sulla non vincolatività per il giudice a cui la causa è rimessa delle risultanze probatorie formatesi dinnanzi al giudice remittente. Costui, infatti, sarà libero di formare nuove prove.

SENTENZA: Viene negata la remissione per i vassalli alla corte baronale ed il processo continua nella Regia Gran Corte. **Anno 1638.**

DECISIO XXI

ARGUMENTUM: Blasphemiae et iniuriae contra Beatissimam Virginem, Sanctissimam Crucem, Sanctorumque Imagines, an RR. Inquisitorum, an Judicis Saecularis, an utrorumque cognitio sit, disceptatur. Deque poenis blasphemantium latissimè agitur et an Judex cuius jurisdictio in qualitate fundatur possit de ea qualitate cognoscere.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Si tratta di un atto di blasfemia compiuto contro il crocifisso. Viene posta una questione procedurale sul giudice competente a giudicare, il Sant'Ufficio o la Regia Gran Corte, che già aveva messo in carcere il reo.

PERCORSO DOTTRINALE: Si fa la distinzione e divisione all'interno della figura criminosa della blasfemia. Se essa è commessa con finalità eretiche, competenti a giudicare possono essere sia il tribunale laico che quello ecclesiastico; invece nel caso in cui l'atto blasfemo sia commesso senza finalità eretica ma per rabbia o ubriachezza competente è il solo giudice laico. Nel caso proposto pare che il reo abbia agito spinto proprio da rabbia.

In ogni caso, comunque si tratta di un reato gravissimo che integra una lesa maestà divina e la pena può giungere fino alla condanna a morte. Inoltre per la prova del reato possono essere ammessi anche testimoni reputati inabili per provare gli altri delitti.

SENTENZA: La Regia Gran Corte, nonostante la richiesta degli Inquisitori, ritenne propria la competenza ed il Fisco chiese la pena di morte.

DECISIO XXII

ARGUMENTUM: Poena osculantis mulierem honestam, et an ad probandum adulterium, plena ex hoc praesumptio habeatur. Plura de osculi antiquitate, usu, speciebus apud sacra litteras, prophanamque eruditione. Quo in more sit, receptaque consuetudine, apud omnes Orbis Nationes et an sit punibile, si praecedat matrimonii fides, cum adimplemento. Et an litterae amatoriae inventae penes amasios plene probent adulterium.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Si tratta della pena a cui vada sottoposto un reo che ha baciato una donna reputata onesta.

PERCORSO DOTTRINALE:

Primo quesito: Secondo una parte della dottrina la pena deve essere la morte, mentre secondo un'altra il reo deve essere condannato alla reclusione nella tremiti.

Secondo quesito: Ci si chiede poi se sia sufficiente il bacio per provare l'adulterio così da condannare alla pena prevista per chi incorra in questo reato.

Un primo orientamento risponde affermativamente al quesito poiché l'adulterio è un reato occulto quindi gli indizi, come il semplice bacio, bastano a provarlo.

Un secondo orientamento ritiene invece resta: insufficiente il bacio per provare in maniera certa dell'adulterio. Il bacio può fornire prova tutt'al più di un tentativo di adulterio, punibile con pena arbitraria decisa dal giudice. Il bacio da solo, quindi non proverebbe l'adulterio ma se unito ad altri indizi fornirebbe invece una prova piena del reato.

SENTENZA: La Regia Gran Corte condanna il reo a cinque anni sulla regia tremiti. **Anno 1608.**

DECISIO XXIII

ARGUMENTUM: Poena banniti apportantis arma prohibita et quid si dum insequitur Justitia Saecularis, ea proiiciat, et annotationes, ad intellectum Pragmaticarum in Regno de prohibita armorum apportatione.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Si tratta di un reo già bandito dalla Curia Stratigoziale di Messina per omicidio. Sul punto di essere catturato nuovamente dall'autorità giudiziaria, perché responsabile di un altro delitto, costui spara un colpo di fucile ed una volta preso getta l'arma.

PERCORSO DOTTRINALE: Si dibatte sulla possibilità di infliggere al reo la pena prevista dalle prammatiche del Regno per colui che veniva colto in flagrante con un'arma, pena che era quella di morte. La dottrina pare concorde nel ritenere che in questo caso dovesse applicarsi la pena di morte, perché la condotta del reo che aveva gettato l'arma prima di essere catturato sarebbe equiparabile a quella di colui che viene colto in flagranza di reato con l'arma. In simili casi, comunque, la gradazione della pena spetterà al giudice, che tiene conto della gravità del reato per cui si è banniti e del fatto che esso sia pienamente provato o meno.

SENTENZA: La Regia Gran Corte condanna il reo all'esilio. **Anno 1627.**

DECISIO XXIV

ARGUMENTUM: Guidaticum obtentum absque mentione alterius guidatici iam obtenti, an sit nullum? Et quaestiones circa stylym, et intellectum concessionis guidatici.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Si tratta di un reo che usufruisce di un secondo salvacondotto dal principe, ma nella richiesta per ottenerlo non menziona di aver già ottenuto, in passato e per altri reati, uno stesso atto di clemenza da parte del principe.

PERCORSO DOTTRINALE: Il quesito che si pone la dottrina riguarda la validità di un secondo secondotto concesso all'insaputa del primo. La dottrina prima chiarisce che il salvacondotto è una grazia che si sostanzia nella sospensione temporanea della pena, ed è concesso dal principe. Nel *Regnum*, il salvacondotto non può comunque mai sospendere la pena per i crimini di natura sessuale e per la lesa maestà. Dopo questa premessa, la dottrina pare concorde nel riconoscere la nullità del secondo salvacondotto.

SENTENZA: La Regia Gran Corte condanna a morte il reo non considerando valido il secondo salvacondotto.

DECISIO XXV

ARGUMENTUM: Fingens se alium, et hoc figmento munera auferens, an sit puniendus et furti teneatur? Casus ob Siculi ingenii acumen elegantissimus.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Una donna sotto mentite spoglie si reca in un accampamento nemico per recuperare dei beni che erano stati precedentemente rubati.

PERCORSO DOTTRINALE: Ci si interroga sulla possibilità di qualificare come furto la condotta della donna. La dottrina pare concorde nell'escludere il furto, poiché si tratterebbe di condotta non offensiva e non supportata da dolo. La donna infatti, aveva agito per recuperare dei beni rubati dai nemici, beni che le erano stati regalati volontariamente dal detentore poiché la riteneva una principessa tedesca. L'unico elemento che pare avere rilevanza penale nella condotta è la temerarietà, attributo che non si addice alle donne.

SENTENZA: La Regia Gran Corte non riconosce il crimine di furto ma soltanto la temerarietà nel comportamento della donna e la condanna a pena arbitraria mite. **Anno 1642.**

CONSILIUM I

ARGUMENTUM: Quam politicae prudentiae rationem, in optimo administrandi Regni genere, Principi sequi liceat?

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Viene chiesto all'autore un consulto sulla natura della potestà del principe e sulle ragioni della sua vincolatività.

PERCORSO DOTTRINALE: La *potestas* del principe anche se assoluta, poiché delegata da Dio, deve tuttavia essere temperata con la ragione e la sapienza. Il sovrano la deve esercitare per tutelare, custodire i sudditi, in luogo di Dio. Il fine precipuo dello Stato è la conservazione di se stesso. Alla sovranità partecipano anche il viceré e i magistrati, le cui prerogative sono però limitate e comunque subordinate alla potestà del principe, il quale può agire contro le leggi o dispensare dall'obbedienza alle stesse soltanto quando sia indispensabile per la tutela dell'interesse pubblico.

SENTENZA: Non presente.

CONSILIUM II

ARGUMENTUM: Plures alium vulnerantes, qua digni sint poena, si vel ex uno, vel ex pluribus vulneribus, sequuta est mors. Quidve agendum, contra aggressorum multitudinem, ad dolosum homicidium concurrentium.

Appendice

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Si tratta di un omicidio a seguito di rissa. Nell'incertezza dell'autore della ferita poi risultata letale, ci si interroga sulle responsabilità dei singoli partecipanti all'evento litigioso.

PERCORSO DOTTRINALE: In virtù di un primo orientamento, tutti i partecipanti alla rissa andrebbero condannati a pena ordinaria per omicidio. Mentre in senso opposto, si argomenta che la mancanza nella certezza dell'effettivo uccisore porterebbe all'assoluzione di tutti i rei. Un orientamento "intermedio" lascia invece al giudice la possibilità di infliggere una pena arbitraria. Giurba, invece, attribuisce rilievo centrale all'*animus* degli aggressori, i quali, indipendentemente dall'autore della ferita letale, sembrano tutti accomunati dalla volontà deliberata di uccidere. Elemento quest'ultimo corroborato dall'utilizzo di armi durante la rissa. In conclusione, la prova dell'elemento psicologico dovrebbe, secondo l'autore, rendere tutti i rei sottoponibili pena ordinaria prevista per l'omicidio.

SENTENZA: Non presente, si rinvia al Consilium VI.

CONSILIUM III

ARGUMENTUM: Bannitus pro delicto in contumaciam, an proprie bannitus (ex lege Regni) sit, ut impune possit occidi etiam ad vindictam & non iniustae zelo.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Continuazione della controversia precedente. Si analizza un'argomentazione addotta a difesa dai rei, fondata sulla qualità di bandito della vittima. Circostanza quest'ultima che scriminerebbe i suoi uccisori.

PERCORSO DOTTRINALE: Un primo orientamento, pare favorevole ai rei. Secondo un principio di diritto comune, infatti, la persona bandita potrebbe essere impunemente uccisa indipendentemente dal motivo, sia per fare giustizia ma anche semplicemente per odio privato. Questo perché si tratta di un nemico della città da cui era stato allontanato.

Ma l'autore propende per l'opposto orientamento che non scrimina gli uccisori del bandito. Il principio di diritto comune, infatti, non può autorizzare, secondo Giurba, i sudditi a farsi autonomamente giustizia, appropriandosi di una prerogativa che spetta soltanto allo Stato. In secondo luogo non si può giustificare l'uccisione del bandi-

to, quando questa è commessa per odio privato. In ultimo bisognava anche considerare che la vittima era stata bandita non per aver commesso un reato, ma per essere contumace in un processo a suo carico. Circostanza questa che contribuiva ad alleggerire il discredito nei confronti dell'ucciso. Per queste ragioni, Giurba auspicava la condanna a morte dei rei.

SENTENZA: Non presente, si rinvia al consilium VI.

CONSILIIUM IV

ARGUMENTUM: Brevitate temporis, an consilij & tractatus praesumptio excludatur. Ne armatus delicto assistens, pro auxilio, poenam subeat ordinariam.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Continuazione della controversia introdotta nel consilium II. Si analizza la condotta di un reo che pur armato e presente durante la rissa, non colpì la vittima.

PERCORSO DOTTRINALE: Un primo orientamento equiparava la condotta del reo a quella degli altri partecipanti alla rissa che colpirono a morte la vittima. Si tratterebbe, infatti, pur sempre di un aiutante comunque partecipe dell'intento omicida. Per tale ragione anche questo reo, non agente, dovrebbe essere sottoposto alla pena ordinaria prevista per punire l'omicidio, vale a dire la morte.

L'autore, invece, abbraccia un diverso orientamento, volto ad escludere l'applicazione della pena ordinaria. E questo in conseguenza della non configurabilità del dolo, quale elemento psicologico della condotta del reo. La perentorietà della rissa e la non provata esistenza di un accordo preventivo con gli altri partecipanti alla stessa, escludeva, infatti, nel reo la consapevolezza dell'intento omicida comune invece in coloro che poi effettivamente agirono. Permaneva soltanto, la condotta materiale di un soggetto che era presente alla rissa e che sia pur armato mai aveva colpito la vittima. Quindi, secondo Giurba, il reo solamente aiutante doveva essere condannato a pena straordinaria, più mite della morte, stabilita in modo arbitrale dal giudice.

SENTENZA: Non presente, si rinvia al consilium VI.

CONSILIIUM V

ARGUMENTUM: Falsos testes, criminali in causa, pro sui defensione per se, vel procuratorem suum producens. Qua puniendus sit poena?

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Continuazione della controversia introdotta nel consilium II. Si analizza la condotta di uno dei rei (quello che non colpì la vittima) che aveva prodotto in giudizio, a sua discolpa, delle testimonianze rivelatesi false. In simili circostanze il Capitolo 79 del sovrano Carlo V prevedeva per le cause penali, che il reo venisse considerato soccombente in giudizio.

PERCORSO DOTTRINALE: L'*iter* seguito nella *decisio* consiste nell'interpretazione del testo normativo.

Per un primo orientamento, la norma sottintendeva al fine di ottenere la soccombenza del reo in giudizio, il requisito della conoscenza da parte di questi della falsità delle dichiarazioni ancor prima che venissero rese dinnanzi al giudice dal testimone. Ma, come nel caso controverso, nell'incertezza sulla effettiva consapevolezza della falsità delle dichiarazioni da parte del reo, si sarebbe dovuto propendere per la presunzione di non conoscenza da parte di quest'ultimo. Una visione rafforzata dalla circostanza che la produzione dei testimoni era stata effettuata dal procuratore del reo.

L'autore invece propende per la condanna a morte del reo. In virtù di un orientamento secondo il quale nel dubbio si deve sempre presumere la conoscenza da parte del reo della falsità delle dichiarazioni rese dai testimoni da lui prodotti a propria discolpa. Una tale interpretazione del testo del Capitolo 79 del sovrano Carlo V, permette di elaborare la finzione giuridica che equipara la produzione di testimoni mendaci alla confessione che prova pienamente la colpevolezza del reo e lo rende sottoponibile a pena ordinaria.

SENTENZA: Non presente, si rinvia al consilium VI.

CONSILIUM VI

ARGUMENTUM: Iudex sit in poenis irrogandis arbitrium a lege habeat, an naturalis mortis poenam reo possit imponere? & quando?

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Continuazione della controversia introdotta nel consilium II. Ci si chiede se il giudice nell'infliggere pene arbitrali possa giungere fino alla condanna a morte del reo.

PERCORSO DOTTRINALE: Per un primo orientamento, il giudice nell'infliggere pene arbitrali può giungere fino alla condanna a morte. Questo poiché la legge nell'attribuirgli la potestà punitiva lo dota di un *arbitrium* che comprende tutte le pene compresa quella di morte.

Un secondo orientamento esclude tra le pene arbitrali la morte del reo, al fine di non rendere illimitato l'arbitrio del giudice.

Da ultimo, l'autore propende per la possibilità di annoverare anche la pena di morte tra quelle arbitrali, ma soltanto nel caso in cui a giudicare sia il principe o dei magistrati supremi, il cui *arbitrium* non pare incontrare limiti. Salvo comunque i casi di reati atroci, nel giudizio dei quali anche i magistrati minori potranno condannare a morte il reo.

SENTENZA: La Regia Gran Corte, consultato il viceré, condanna a morte tutti i partecipanti alla rissa ad eccezione del reo che era presente ed armato alla rissa ma non aveva colpito la vittima, costui viene condannato alla reclusione nella triremi a vita. **Anno 1617.**

CONSILIUM VII

ARGUMENTUM: Proxenetā in assassinio, an reus sit mortis? Non secus, ac mandans & mandatarius, homicidio iam sequuto.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Si tratta di un omicidio su commissione, condannati alla furca la mandante e l'esecutore materiale dell'assassinio si dibatte sulla possibilità di infliggere la stessa pena all'intermediaria, cioè a colei che materialmente consegnò la somma di denaro all'esecutore dell'omicidio poi commesso.

PERCORSO DOTTRINALE: Un primo orientamento, favorevole all'intermediaria, evidenzia la differente condotta di questa rispetto a coloro che idearono ed attuarono in fine l'assassinio. Si sottolinea, inoltre, l'assenza di un vantaggio diretto per l'intermediaria, la quale non pare aver percepito alcun compenso per la sua opera.

Un secondo orientamento, poi risultato vincente in giudizio, propende per la condanna a morte dell'intermediaria al pari della mandante e dell'esecutore dell'omicidio. La donna, infatti, consegnando la ricompensa per l'assassinio aveva, con la sua condotta, partecipato al delitto, prestando un aiuto determinante. Per tale ragione anche lei doveva essere condannata a morte.

SENTENZA: La Regia Gran Corte condanna la rea a morte tramite forca. **Anno 1596.**

CONSILIUM VIII

ARGUMENTUM: Confessio illius, qui febris quartana laborans torqueri (de iure) non potuit, an noceat confitentis ad mortis poenam, si ratificata etiam sit.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Si tratta della rilevanza probatoria di una confessione resa da un sospettato di omicidio sot-

Appendice

toposto a tortura, il quale era affetto da febbre durante lo svolgimento dei tormenti. La confessione era stata poi comunque ratificata dal reo.

PERCORSO DOTTRINALE: Per un primo orientamento, confacente alle ragioni della pubblica accusa, il Fisco regio, la confessione è valida sia per la presunzione giuridica in virtù della quale ciò che è detto in confessione si presume vero, ma anche perché il malessere sofferto dal reo era lieve. Da un punto di vista formale, inoltre, la confessione era stata successivamente ratificata dall'accusato, in tal modo sanando eventuali vizi e rendendola formalmente perfetta.

Un secondo orientamento, cui mostra di aderire l'autore, invece propende per la nullità della confessione e quindi anche della successiva ratifica poiché comunque fatta a seguito di confessione nulla. Il reo, infatti, non poteva continuare ad essere torturato una volta scoperta la febbre e la successiva ratifica fu altresì viziata dal timore della ripetizione dei tormenti.

Infine, ci si affida all'arbitrio del giudice, per valutare la correttezza nello svolgimento della tortura.

SENTENZA: La Regia Gran Corte condanna il reo a dieci anni di carcere con pena arbitraria che gli risparmia la pena di morte. **Anno 1613.**

CONSILIUM IX

ARGUMENTUM: Recusatus iudex, si cum alijs iudicibus criminali in causa processerit, nullum ipso iure est quicquid actum fuerit.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Si tratta di un caso di omicidio compiuto con la partecipazione di più autori. In base alle testimonianze raccolte dai giudici della Curia Stratigoziale di Messina uno dei rei deve essere sottoposto a tortura. Ma vi è pendente una richiesta di ricasazione per un componente del collegio giudicante che poi viene accolta. Si pone il problema di stabilire se tutti gli atti istruttori compiuti dal giudice ricasato siano nulli ed invalidino altresì la decisione finale.

PERCORSO DOTTRINALE: In tutta la trattazione si sostiene la nullità degli atti a cui partecipano giudici ricasati. Solo in casi residuali, la potestà degli altri componenti il collegio, non ricasati, può sanare il vizio e non invalidare la sentenza.

SENTENZA: La Regia Gran Corte dichiara nulli gli atti compiuti dal giudice ricasato e le deliberazioni da questi derivanti. **Anno 1621.**

CONSILIUM X

ARGUMENTUM: Reus in domo parrochi a seculari magistratu captus, ecclesiastica an gaudeat immunitate. Delictum ut sit de casibus a Gregorij XIV Bulla exceptis, an consumatum esse debeat.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: Si tratta di un ferimento avvenuto durante una rissa a casa del parroco della chiesa.

PERCORSO DOTTRINALE: Due sono i quesiti:

Primo quesito: Se la casa del parroco possa considerarsi luogo sacro alla stregua della chiesa e quindi idoneo ad escludere l'intrusione dell'autorità secolare.

Secondo quesito: Se il ferimento avvenuto in luogo sacro sia tra le fattispecie escluse dalla Bolla di Gregorio XIV dal godimento dell'immunità ecclesiastica.

In virtù di un primo orientamento, si godrebbe dell'immunità ecclesiastica soltanto nel caso in cui il reo trovi rifugio in chiesa, data la destinazione di culto del luogo.

Un secondo e più permissivo orientamento che trova l'approvazione dell'autore invece fa rientrare nella nozione di luogo di culto anche la dimora del parroco, in quanto pertinenza e continuazione della chiesa.

Per quel che attiene al secondo quesito, in tutta la trattazione si sostiene che le ferite procurate dal reo con colpi di scopetta non facciano presumere un delitto compiuto con animo proditorio che escluderebbe l'immunità secondo la Bolla di Gregorio XIV, ma invece siano verosimilmente riconducibili ad una rissa semplice.

SENTENZA: la Curia Arcivescovile stabilisce che il reo goda dell'immunità. **Anno 1618.**

Fonti e Bibliografia

Fonti

- Ambrosini A., *Commentaria in bullam Gregorij 14. Pont. Max. de immunitate, et libertate ecclesiastica, ... authore Alexandro Ambrosino Forosempronienensi... Cum duplici... indice locupletissimo...*, Parmae, 1612.
- Artale F., *Feudales decisiones Regni Siciliae adnexis justificationibus suffragiorum ad supremum Regis Senatus via recognoscendi transmissis*, Neapoli 1752.
- Bartolo da Sassoferrato, *Tractatus de ordine iudiciorum*, ed. Martin, Jena 1826.
- Basilicò G., *Decisiones criminales Magnae Regiae Curiae Regni Siciliae*, Madriti 1669.
- Bassianus I., *Libellus de ordine iudiciorum*, in *Bibliotheca juridica Medii aevi. Scripta anecdota antiquissorum glossatorum*. II, a cura di A. Gaudenti, Bologna 1892.
- Bohier N., *Decisiones Burdegalenses summa diligentia et eruditione collectae, et explicatae...*, Venetiis 1603.
- Bulgaro, *De iudiciis*, ed. Wunderlich, *Anecdota quae ad processum civile spectant*, Gottingen 1841.
- Calvino G.C., *De aequitate tractatus nouus vsuque receptissimus liber secundus... Auctore Iulio Caesare Caluino*, Mediolani 1643.
- Capitula regni Siciliae*, a cura di F. Testa, Panormi 1741, 2 voll. (rist. an. a cura di A. Romano, *Capitula regni Siciliae*, tomi I, II, *Monumenta Iuridica Siciliensia*, voll. VI. 1,2, Soveria Mannelli (CZ) 1999).
- Caracciolo O., *Decisiones curiae Pretoris Felicis Urbis Panormi*, Panormi 1641.

Bibliografia

- Conversano M., *Commentaria super ritu Regni Siciliae scribentium, quae in Curiis ad decisionem causarum necessaria ante manu scripta ad omnibus allegabantur...*, Panormi 1614.
- Corsetto O., *Quaestiones forenses super ritu Magnae Regiae Curiae Regni Siciliae*, Panormi 1615.
- Cravetta A., *Consilia d. Aymonis Crauettae a Sauillano ex Genoliae do. Causidicis omnibus longe utilissima...*, Lugduni 1543.
- Cumia G., *In ritus Magnae regiae Curiae ac totius Regni Siciliae Curiarum commentaria praxique super eiusdem Magnae Regiae Curiae ritibus [...]*, Panormi 1578.
- Cutelli M., *De prisca, et recenti immunitate ecclesiae ac ecclesiasticorum libertate generales controuersiae in duos libros distinctae... Tomus prior summo pontifici dicatus*, Matriti 1647.
- D'Afflitto M., *Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani ... Venetiis* 1584.
- Deciani T., *Tractatus criminalis d. Tiberii Deciani... omnibus plane cum in foro, tam in scholis versantibus, non minus necessarius quam utilis. Tomus secundus*, Taurinorum 1593.
- De Franchis V., *Decisiones Sacri Regii Consilii Neapoletani*, Venetiis 1580.
- De Gregorio P., *De concessione feudi tractatus cum additionibus... don Garsiae Mastrilli giureconsulti eiusdem authoris pronepotis*, Panormi 1598.
- Del Bene, R.P.D. *Thomae Del Bene... De immunitate et iurisdictione ecclesiastica opus absolutissimum in duas partes distributum...*, Avenione, 1659.
- De Leon F.J., *Decisiones sacrae regiae audientiae Valentinae... Tomus Secundus*, Matriti 1625, fol. 56b De Luca G.B., *Theatrum Veritatis ac Justitiae*, Lugduni 1697.
- De Luca G.B., *Il Dottor volgare*, Firenze 1843, 4 voll.
- De Napoli A., *Decisiones Tribunalis M.R.C. sedis plenae Regni Siciliae in causis possessorii successione*, Panormi 1780.
- Del Castillo G.F., *Decisionum Tribunalis Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae liber primus*, Panormi 1613.

- Del Castillo G.F., *Decisionum Tribunalis Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae liber secundus, quibus accedunt aliquae notabiles decisione set praesertim Magnae Regiae Curiae...*, Panormi 1622.
- Del Castillo G.F., *Decisiones Magnae Regiae Curiae Regni Siciliae quibus accedunt aliquae causarum delegatarum... liber tertius ac etiam additionibus ad primam decisionum partem*, Panormi 1629.
- Del Pozzo P., *De Syndicatu. Celeberrimi necnon peritissimi I. V. interpretis summiq[ue] practici d. Paridis de Puteo Neapolit. In materiam syndacatus omnium officialium tractatus... una cum apostillis d. Benedicti Vada...*, Venetiis 1556.
- Dexart G., *Selectarum iuris conclusionum in sacro regio Sardiniensi praetorio digestarum et decisarum centuria*, Neapoli 1646, pp. 34.
- Di Blasi F.P., *Pragmaticae Sanctiones Regni Siciliae, III*, Panormi 1791.
- Facella G., *Tractatus quatuor de recta administratione iustitiae principum, iudicum aliorumq[ue] officialium...*, Panormi 1643.
- Farinacci P., *Praxis et theorica criminalis...Cum summaris et indice ne dum principalium sed etiam rerum ac sententiarum selectarum locupletissimo*, Venetiis 1609.
- Farinacci P., *De immunitate ecclesiarum & confugientibus ad eas, ad interpretationem Bullae Gregorii 14. Appendix ad quaestionem 28*, Romae, 1621.
- Folliero P., *Practica criminalis d. Petri Follerii...dialogice contexta, secundum dispositionem Capitulorum, Constitutionum, Pragmaticarum et Rituum Regni Neapolitani*, Venetiis 1557.
- Giurba M., *Decisionum novissimae Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae*, Messanae 1616.
- Giurba M., *Consilia seu decisiones criminales*, Messanae 1626.
- Grammatico T., *Consilia criminalia et fiscalia... Vota eiusdem relata in regio Collateranensi concilio...*, Lugduni 1566.
- Gregorio XIV, *Cum alias in Bullarum privilegiorum ac diplomatum romanorum pontificum amplissima collectio, typis et sumptibus Hieronymi Mainardi*, Romae 1751, n. XVII, 24 maggio 1591, pp. 1-3.

Bibliografia

- Guazzini S., *Tractatus ad defensam inquisitorum, carceratorum, reorum, & condemnatorum super quocunque crimine...Liber primus et tomus secundus*, Venetiis 1649.
- Intrigliolo N., *Decisiones aureae Magnae Regiae Curiae Regni Siciliae*, Panormi 1609.
- La Lumia I., *Estratti di un processo per lite feudale del secolo XV concernenti gli ultimi anni del regno di Federico III e la minorità della regina Maria*, Documenti per Servire alla Storia di Sicilia, ser. I, v. 3, Palermo 1878.
- Mascardi G., *Conclusiones omnium probationum ac quaestionum quae in utroque foro quotidie versantur...Taurinorum* 1590.
- Mastrillo G., *Decisionum Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae, Liber Primus*, Panormi 1606.
- Mastrillo G., *Decisionum Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae, Liber Secundus*, Panormi 1610.
- Mastrillo G., *De magistratibus eorumque imperio et iurisdictione*, Panormi 1616.
- Mastrillo G., *Decisionum Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae, Liber Tertius*, Panormi 1621.
- Menochio J., *De praesumptionibus, Coniecturis, signis et indiciis*, Venetiis 1609.
- Menochio J., *De arbitriis iudicium quaestionibus et causis*, Venetiis 1624.
- Milanese F., *Aureae decisiones Regiae Curiae Regni Siciliae*, Venetiis 1595, tt. I-II.
- Muta M., *Capitulorum Regni Siciliane... lucubrationem*, Panormi 1605-1627, tt. VI.
- Muta M., *Decisiones novissimae Magnae Regiae Curiae supremisque magistratus Regni Siciliae*, Panormi 1619.
- Pape G., *Decisiones Gratianopolitanae*, Grenoble 1490.
- Perno G., *XXIII consilia pheudalia...*, Messanae 1537 (rist. an. con introduzione di A. Romano, Messina 1995).
- Prammatica de reformatione Tribunalium*, edita in J. Cesino Foglietta, *Pragmaticae Regni Siciliae*, II, Panormi 1700.

- Praxisque super eiusdem Magnae Regiae Curiae ritibus in operis calce...*,
Panormi 1618.
- Riccio G.L., *Decisiones aurei curii archiepiscopalis neapolitani, in quibus praxis rerum ciuilium, criminalium, & ecclesiasticarum in eadem Curia tractatarum dilucide continetur*, Venetiis 1647.
- Rocchetti G.B., *Ordine de' giudizj civili del Regno di Sicilia secondo l'odierna osseroanza, colla sposizione delle leggi civili, canoniche e sicole che v'hanno relazione, illustrate dalla storia e ridotte agli usi del foro*, Palermo 1803-1805, 9 v.
- Strada A., *Quietationes.. contra disceptationis don Ignatii Gastonis*,
Panormi 1688.
- Surdi G.P., *Decisiones sacri Mantuani Senatus, a Ioanne Petro Surdo Casalensi iurecons...Liber primus*, Venetiis 1615.
- Tesauro A., *Nouae decisiones sacri senatus Pedemontani*, 1591.
- Zacchia P., *Quaestiones medico-legales. Accedunt interpolationes, & auctaria ex novis inventis, & observationibus recentiorum auctorum cura Joannis Danielis Horstii... Tomus primus*, Romae 1621.
- Zanger J., *Tractatus duo: unus de exceptionibus alter de quaestionibus seu Torturis rerum...*,Amstelodami 1643.

Studi

- Ajello R., *Il preilluminismo giuridico. Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, II, Napoli 1965.
- Alessi G., *Furto e pena. Aspetti del dibattito nel tardo diritto comune*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno" 2 (1973), pp. 535-605.
- Alessi G., *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra Evo Medio e Moderno*, Napoli 1979.
- Alessi G., *Stupro non violento e matrimonio riparatore. Le inquiete peregrinazioni dogmatiche della seduzione*, in *I tribunali del matrimonio (secoli XV- XVII)*, a cura di S. Seidel Menchi, D.Quaglioni, Bologna 2006, pp. 609-640.

Bibliografia

- Amico V., *Dizionario topografico della Sicilia*, tradotto dal latino ed annotato da G. Di Marzo, 2 v., Palermo 1855-1856 (rist. an. Sala Bolognese 1983).
- Anderson B., *Comunità immaginate: origini e diffusione dei nazionalismi*, Roma 1996.
- Arenaprimo G., *I lettori dello Studio messinese dal 1636 al 1678*, in *CCCL anniversario della Università di Messina. I professori, I*, Messina 1900, pp. 232-237.
- Ascheri M., *Rechtsprechungs und Konsiliensammlungen*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, a cura di H. Coing, Band II Neuere Zeit (1500-1800), München 1976, pp. 1113-221.
- Ascheri M., *Una "decisio" cinquecentesca del senato piemontese in materia di "stuprum"*, in *La funzione del giudice nell'esperienza giuridica*, a cura di U. Santarelli, Pisa 1983, pp. 207-218.
- Ascheri M., *I grandi tribunali e la ricerca di Gino Gorla*, in Aa. Vv., *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, a cura di M. Sbriccoli e A. Bettoni, Milano 1983, pp. xi-xxxiii.
- Ascheri M., *Tribunali Giuristi e Istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna 1989.
- Ascheri M., *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo. Lezioni e documenti*, Torino 2003.
- Ascheri M., *L'unificazione giuridica della Toscana lorenese (1814): "La giustizia è religiosamente amministrata"*, in *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana 1814*, Milano 2004, pp. vii-xvi.
- Ascheri M., *Tribunali italiani d'Antico regime*, in *Tavola rotonda 1. Conversazioni di storia delle Istituzioni politiche e giuridiche dell'Europa mediterranea*, Milano 2004, pp. 11-23.
- Auria V., *Diario delle cose occorse nella città di Palermo e nel Regno di Sicilia (1653-1674)*, in G. Di Marzo (a cura di), *Biblioteca storica e letteraria di Sicilia*, V, Palermo 1870 (rist. an. Sala Bolognese 1973).

Bibliografia

- Baviera Albanese A., *L'istituzione dell'ufficio di Conservatore del Real Patrimonio e gli organi finanziari del regno di Sicilia nel sec. XV (Contributo alla storia delle magistrature siciliane)*, in "Il Circolo Giuridico", 1958, pp. 2-127.
- Baviera Albanese A., *L'ufficio di Consultore del Vicerè nel quadro delle riforme dell'organizzazione giudiziaria del secolo XVI in Sicilia*, in "Rassegna degli Archivi di Stato", Palermo 1960 (ora in EAD., *Scritti minori*, Soveria Mannelli, 1992, pp.109-158).
- Baviera Albanese A., *Diritto pubblico e Istituzioni amministrative in Sicilia. Le fonti*, Roma 1981.
- Baviera Albanese A., *Problemi della giustizia in Sicilia nelle lettere di un uomo di toga del cinquecento*, in G. Motta (a cura di), *Studi dedicati a Carmelo Trasselli*, Soveria Mannelli 1983.
- Beck Varela L., *The Diffusion of Law Books in Early Modern Europe: a Methodological Approach, Spatial and Temporal Dimensions for Legal History. Research Experiences and Itineraries*, a cura di M. Meccarelli - M. J. Solla Sastre, Frankfurt am Main 2016, pp. 195-239.
- Bellabarba M., *La giustizia nell'Italia moderna*, Bari 2008.
- Bellomo M., *Problemi e tendenze della storiografia giuridica siciliana tra Ottocento e Novecento*, in *La presenza della Sicilia nella cultura degli ultimi cento anni*, Palermo 1977, pp. 989-1004.
- Bellomo M., *Cultura giuridica nella Sicilia catalano-aragonese*, in "Rivista Internazionale di Diritto Comune", 1 (1990), pp. 151-177.
- Belloni A., *L'insegnamento giuridico in Italia e in Francia nei primi decenni del Cinquecento e l'emigrazione di Andrea Alciato*, in *Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medio Evo ai nostri giorni. Strutture, Organizzazione, Funzionamento*, a cura di A. Romano, Messina 1995, pp. 137-158.
- Benigno F., *La questione della capitale: lotta politica e rappresentanza degli interessi nella Sicilia del Seicento*, in "Società e Storia", 13 (1990), pp. 27-63.
- Benigno F., *Favoriti e ribelli. Stili della politica barocca*, Roma 2011.
- Berengo M., *L'Europa delle città*, Torino 1999
- Besta E., *Il diritto pubblico in Italia meridionale dai Normanni agli Aragonesi*, Padova 1929.
- Birocchi I., *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002.

Bibliografia

- Birocchi I., *La formazione dei diritti patri nell'Europa moderna tra politica dei sovrani e pensiero giuspolitico, prassi ed insegnamento*, in *Il Diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*. Atti del Convegno internazionale, Alghero, 4-6 novembre 2004, a cura di I. Birocchi e A. Mattone, Roma 2006, pp. 17-73.
- Bloch M., *Apologia della storia*, Torino 1969.
- Boulanger M., *Justice et absolutisme. La grande Ordonnance Criminelle d'août 1670*, in "Revue d'histoire moderne et contemporaine", 47 (2000), 1, *Ordre et désordres, XVII^e-XX^e siècles*, pp. 7-36.
- Burmeister K.H., *Das Studium der Rechte im Zeitalter des Humanismus im deutschen Rechtsbereich*, Wiesbaden 1974.
- Busacca A., *Storia della legislazione del Regno di Sicilia dai primi tempi fino all'epoca sveva*, Messina 1852.
- Caenegem Van R.C., *I signori del diritto: giudici, legislatori e professori nella storia europea*, Milano 1991.
- Caenegem Van R.C., *I sistemi giuridici europei*, Milano 2003.
- Calasso F., *La legislazione statutaria nell'Italia meridionale*, Bologna 1929.
- Calasso F., *Medioevo del diritto. I. Le fonti*, Milano 1954.
- Calasso F., *Introduzione al diritto comune*, Milano 1970.
- Capdeferro i Plà J., *Ciència y experiència. El jurista Fontanella (1575-1649) i les seves cartes*, Barcellona 2012.
- Caravale M., *Il regno normanno di Sicilia*, Milano 1966.
- Caravale M., *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994.
- Caravale M., *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Roma Bari 1998.
- Caravale M., *Alle origini del diritto europeo. Ius commune, droit commun, common law nella dottrina giuridica della prima età moderna*, Bologna 2005.
- Caroni P., *Statutum et silentium. Viaggio nell'entourage silenzioso del diritto statutario*, in "Archivio Storico Ticinese", 118 (1995), pp.134-146.
- Case Law in the making, The Techniques and Methods of Judicial Records and Law Reports, vol.2: Documents*, a cura di A. Wijffels, Berlin 1997.

Bibliografia

- Catalano G., *Le ultime vicende della Legazia Apostolica in Sicilia*, Catania 1950.
- Catalano Tirrito M., *Storia documentata della R. Università di Catania. Parte prima. L'Università di Catania nel secolo XV. Appendice*, Catania 1913 (rist. Sala Bolognese 1975).
- Catalano Tirrito M., *L'Università di Catania nel Rinascimento (1434-1600)*, in *Storia dell'Università di Catania dall'origine ai nostri giorni*, Catania 1934, pp. 1-98.
- Cavanna A., *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*. I, Milano 1979.
- Cavanna A., *La storia del diritto moderno (secoli XVI-XVIII) nella più recente storiografia italiana*, Milano 1983.
- Ciotti Grasso P., *Del diritto pubblico siciliano al tempo dei normanni*, Palermo 1883.
- Cocchiara M. A., *Diritto e Cultura nella Sicilia Medievale e Moderna. Le edizioni giuridiche siciliane (1478-1699)*, prefazione di Andrea Romano, Soveria Mannelli 1994.
- Cocchiara M.A., *Istituzioni giudiziarie e amministrazione della giustizia nella Sicilia borbonica*, Milano 2003.
- Coing H., *Die europäische Privatrechtsgeschichte der neuere Zeit als einheitliches Forschungsgebiet: Probleme und Aufbau*, in "Ius commune" 1 (1967), p. 1-33.
- Coing H., *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, voll. I-III/3, München 1973-1986.
- Comparato V.I., *Viaggiatori inglesi in Italia tra Sei e Settecento: la formazione di un modello interpretativo*, in "Quaderni storici", 42, 1979, pp. 851-886.
- Cordaro Clarenza V., *Storia del diritto siculo*, V, Palermo 1848.
- Cordero F., *Riti e sapienza del diritto*, Bari 1985.
- Corrao P., *Governare un regno. Potere società e Istituzioni in Sicilia fra trecento e quattrocento*, Napoli 1991.

Bibliografia

- Corrao P., *Centri e periferie*, in Aa. Vv., *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 187-216.
- Cortese E., *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medievale*, Napoli 1966.
- Cortese E., *Sulla scienza giuridica a Napoli tra Quattro e Cinquecento in Scuola, diritto e società nel mezzogiorno medievale d'Italia*, I, a cura di M. Bellomo, Catania 1985 (ora in *Id, Scritti*, a cura di I. Birocchi e U. Petronio, Spoleto 1999, pp. 841-942).
- D'Alessandro V., *Politica e società nella Sicilia aragonese*, Palermo 1963.
- Darton R., *What is the history of books?*, in "Daedalus", 111 (3) 1982, pp. 65-83.
- Davidson N., *Theology, Nature and the Law: Sexual Sin and Sexual Crime in Italy from the Fourteenth to the Seventeenth Century*, in *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, edited by T. Dean, K.J.P. Lowe, Cambridge 1994, pp. 74-98.
- Dawson J.P., *The oracles of the law*, Anna Arbor 1968 (tr. it. *Gli oracoli del diritto*, a cura di R. Giurato, Napoli 2014).
- De Stefano F.P., *Orazio Persio iuris consultus materanus (1580-1649) e la raccolta inedita dei suoi consilia*, in "Rivista di Storia del diritto italiano", LXIII (1990), pp. 34-67.
- Di Blasi G.E., *Storia cronologica de' Vicerè, Luogotenenti e Presidenti del Regno di Sicilia*, Introduzione di I. Peri, 5 v., Palermo 1974.
- Di Chiara F., *Fonti per una storia dei Grandi Tribunali in Sicilia: le decisiones di Garsia Mastrillo (1606-1624)*, in "Archivio Storico Siciliano", serie IV 32 (2006), pp. 95-110.
- Di Chiara F., *The Judge in the Seventeenth century: a royal official between legislation, doctrine and case law. The Sicilian case*, in *Proceedings of the 16th International Conference on the History of Concepts* (Bilbao 29-31 August 2013), Bilbao 2013, pp. 267-272.
- Di Chiara F., Pasciuta B., *Mastrillo Garsia*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna 2013, II, pp. 1304-1305.

- Di Chiara F., *Rao, Giovanni Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 86, Roma 2016.
- Di Chiara F., *Il diritto penale del Regnum Siciliae in una raccolta di decisiones della seconda metà del Seicento*, in "Glossae. European Journal of Legal History", 13 (2016), pp. 182-206 (indirizzo on line <http://www.glossae.eu>).
- Die peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. von 1532 (Carolina)*, a cura di G. Radbruch, Reclam, Stuttgart 1975.
- Di Giovanni P., *Guido delle Colonne e i giudici in Sicilia nei secoli XIII e XV*, Roma 1884.
- Dilcher G., *Franz Wieacker als "Germanist". Mit einigen Bemerkungen zu seiner Beziehung zu Marx, Nietzsche und Max Weber*, in *Franz Wieacker. Historiker des modernen Privatrechts*, a cura di O. Behrends e E. Schumann, Göttingen 2010, pp. 223-252.
- Dizionario dei siciliani illustri*, Palermo 1939.
- Durand B., *Arbitraire du jure et consuetudo delinquendi: la doctrine pénale en Europe du XVI an XVIII siècle*, Montpellier 1993.
- Duve T., *Von der Europäischen Rechtsgeschichte zu einer Rechtsgeschichte Europas in globalhistorischer Perspektive*, in "Rechtsgeschichte", 20 (2012), p. 18-71.
- Duve T., *European Legal History – Concepts, Methods, Challenges*, in *Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches*, a cura di T. Duve, Frankfurt am Main 2014, pp. 29-66.
- Edigati D., *Gli occhi del Granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca*, Pisa 2009.
- Emanuele Gaetani di Villabianca F.M., *Della Sicilia nobile*, I-III, Palermo 1754-1775.
- Emanuele Gaetani di Villabianca F.M., *Notizie storiche intorno agli antichi uffizi del Regno di Sicilia*, Opuscoli di autori Siciliani, VI-II-XVIII, Palermo 1767-1777.
- Englische und Kontinentale Rechtsgeschichte: ein Forschungsproject*, a cura di H. coing e K.W. norr, Berlin 1985.

Bibliografia

- Ermini G., *Il diritto comune pontificio e la sua bibliografia*, prefazione a *Guida bibliografica per lo studio del Diritto Comune Pontificio*, in "Roma", 2 (1934) (ora in *Scritti di diritto comune*, a cura di D. Segaloni, Padova 1976, pp. 129-208).
- Ermini G., *La giurisprudenza della Rota Romana come fattore costitutivo dello "Ius Commune"*, in Id., *Scritti di diritto comune*, a cura di D. Segaloni, Padova 1976, pp. 285-298.
- European Legal History: Sources and Institutions*, a cura di O.F. Robinson, T.D. Fergus e W.M. Gordon, London 1994.
- European Supreme Courts: A Portrait Through History*, a cura di A. Wijffels, C.H. Van Rhee, London 2013.
- Fallico G., *Magistrature ed archivi in Sicilia*, (Istituto di Storia del Diritto e delle Istituzioni – Università degli Studi di Messina, *working papers* n. 1, dattiloscritto) Messina 1987, pp. 13-32.
- Fiorelli P., *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, Milano 1954.
- Fontana A., *Amphitheatrum legale...seu bibliotheca legalis amplissima*, Parmae 1688 (rist. Torino 1961).
- Freda D., *La dottrina dei lawyers. Le raccolte di giurisprudenza nell'Inghilterra dei Tudor*, Napoli 2009.
- Gallo C.D., Oliva G., *Gli annali della città di Messina*. Nuova edizione..., Messina 1877-1893, 6 v. (rist. Sala Bolognese 1980).
- Garcia y Garcia A., *Universidad y sociedad en la edad media española*, in Aa. Vv., *Universidad, cultura y sociedad en la edad media*, coord. S. Aguadè Nieto, Alcalá de Henares 1994, pp. 136-157.
- Gaudio M., *L'Università di Catania nel secolo XVII*, in *Storia dell'Università di Catania dalle origini ai giorni nostri*, Catania 1934.
- Genuardi L., *L'ordinamento giudiziario in Sicilia sotto la monarchia normanna e sveva*, il Circolo giuridico "L. Sampolo" di Palermo, XXXVI, Palermo 1905, pp. 261-278.
- Genuardi L., *La procedura civile in Sicilia dall'epoca normanna al 1446*, Palermo 1906.

- Genuardi L., *Parlamento siciliano*, Bologna 1924.
- Giannone P., *Istoria civile del Regno di Napoli*, a cura di A. Marongiu, Milano 1971.
- Giardina C., *Studi di storia del diritto*, Palermo 1951.
- Giardina C., *Mario Giurba*, in *Studi di storia del diritto*, I, Palermo 1951, pp. 395-396.
- Giarrizzo G., *Rosario Gregorio. Nota introduttiva*, in *Illuministi italiani... Riformatori delle antiche Repubbliche, dei Ducati, dello Stato pontificio e delle Isole*, a cura di G. Giarrizzo, G. Torcellan e F. Venturi, VII, Milano-Napoli 1965, pp. 1154-1179.
- Giarrizzo G., *Illuminismo*, in *Storia della Sicilia*, diretta da R. Romeo, IV, Palermo 1980, pp. 791-805.
- Giarrizzo G., *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, in V. D'Alessandro -G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*, in *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, XVI, Torino 1989.
- Giunta De Pasquale G., *Biografia di Mario Giurba giureconsulto messinese*, in "La lanterna di Messina", I (1846), pp. 49-61.
- Gorla G., *Il ricorso alla legge di un "luogo vicino" nell'ambito del diritto comune europeo*, estr. da "Foro Italiano", XCIV (1969), fasc. 5.
- Gorla G., *L'origine e l'autorità delle raccolte di giurisprudenza*, in "Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi", XLIV (1970), pp. 4-23.
- Gorla G., *Unificazione "legislativa" e unificazione "giurisprudenziale". L'esperienza del diritto comune*, in "Foro italiano", IV (1977), pp.1-30.
- Gorla G., *I Tribunali Supremi degli Stati italiani. fra i secc. XVI e XIX, quali fattori della unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione fra Stati (Disegno storico-comparatistico)*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, I, Firenze 1977, pp. 445-532.
- Gorla G., *Un Centro di studi storico-comparativi sul "Diritto comune europeo" in " Il Foro italiano*, V (1978), pp. 313-322.
- Gorla G., *La "communis opinio totius orbis" et la reception jurisprudentielle du droit au cours des XVI^e, XVIII^e et XVIII^e siècles dans la "Civil*

Bibliografia

- Law" et la "Common Law", in New Perspectives for a Common Law of Europe, a cura di M. Cappelletti, Stuttgart 1978.*
- Gorla G., *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano 1981.
- Gorla G., *Procedimento individuale. Voto dei singoli giudici e collegialità "rotale": la prassi della Rota di Macerata nel quadro di quella di altre Rote o simili tribunali fra i secoli XVI e XVIII*, in Aa. Vv., *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, a cura di M. Sbriccoli e A. Bettoni, Milano 1993, pp. 3-78.
- Grandi tribunali e rote nell'Italia di antico regime*, a cura di M. Sbriccoli e A. Bettoni, Milano 1993.
- Gregorio R., *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, a cura di A. Saitta, Palermo 1972, 3 voll.
- Gregorio R., *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano*, Palermo 1794.
- Grossi P., *La categoria del dominio utile e gli homines novi del quadrivio cinquecentesco*, ora in Id., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992.
- Grossi P., *L'ordine giuridico medievale*, Roma Bari 1995.
- Guastini R., *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Milano 1993.
- Guastini R., *Il giudice e la legge. Lezioni di diritto costituzionale*, Torino 1995.
- Guelfi e ghibellini nell'Italia del Rinascimento*, a cura di M. Gentile, Roma 2005.
- Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, a cura di H. Coing, II, pt. 2 Neuere Zeit (1500-1800), München 1976. *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, a cura di H. Coing, II, pt. 2 Neuere Zeit (1500-1800), München 1976.
- Harter K., *Vom Kirchenasyl zum politischen Asyl: Asylrecht und Asylpolitik im frühneuzeitlichen Alten Reich*, in *Das antike Asyl. Kulturelle Grundlagen, rechtliche Ausgestaltung und politische Funktion*, a cura di M. Dreher, Köln 2003, pp. 301-336.
- Hespanha A.M., *Storia delle Istituzioni politiche*, Milano 1993.
- Hespanha A.M., *Introduzione alla storia del diritto europeo*, Bologna 1999.

- Hespanha A.M., *Form and content in early modern legal books. Bridging the gap between material bibliography and the history of legal thought*, in "Rechtgeschichte", XII (2008), pp. 29-64.
- Hilaire J. - Bloch C., *Connaissance des decisions de justice et origine de la jurisprudence*, in Aa. Vv., *Judicial records, Law reports and the growth of case law*, Berlin 1989, pp. 47-68.
- Hosbawn E.J., Ranger T. (a cura di), *L'invenzione della tradizione*, Torino 1983.
- Il potere di giudicare. Giustizia pena e controllo sociale negli stati d'antico regime (secoli XI-XVIII)*, a cura di M. Chittolini e M.A. Romani, "Cheiron" (numero monografico), 1 (1983).
- Irti N., *L'età della decodificazione*, Milano 1979.
- Judicial records, law reports and the growth of the Case-law*, a cura di J.H. Baker, Berlin 1997.
- Koschaker P., *Europa und das römische Recht*, Monaco 1958.
- Koenisberger H.G., *Il governo della Sicilia sotto Filippo II di Spagna*, London 1951, rifuso in Id., *The Practice of Empire*, Ithaca- New York 1969.
- Krynen J., *Qu'est-ce qu'un Parlement qui représente le roi?*, in *Excerptiones iuris: Studies in Honor de André Gouron*, edited by B. Durand - L. Mayali, Berkeley 2000, pp. 353-366.
- Lacchè L., "Ordo non servatus". *Anomalie processuali, giustizia militare e "specialia" in Antico Regime*, in "Studi Storici", 29 (1988), pp. 360-384.
- Lacchè L., *Lese Maiesty: the Conceptualisation of a Political Crime between Legal History and Historiography*, in *Revolten und politische Verbrachen zwischen dem 12. Und 19. Jahrhundert. Rechtliche Reaktionen und juristisch-politische Diskurse*, a cura di A. De Benedictis-K. Harter Francoforte 2013, p. 61-74.
- La Mantia V., *Il palazzo dei Tribunali in Palermo e le sedi delle magistrature (sec. XIV/XX)*, in "Archivio Storico Siciliano" n.s., XLV (1924), pp. 304-363.

Bibliografia

- La Mantia V., *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia, comparata con le leggi italiane e straniere dai tempi antichi sino ai presenti*, Palermo 1866 e 1874, 2 voll.
- La preuve. Moyen age et temps modernes, deuxième partie*, Milano 1965.
- Latini C., *Il privilegio dell'immunità. Diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'età moderna*, Milano 2002.
- Laudani C., *Studio storico sulle magistrature in Sicilia*, Ribera 1909.
- Lombardi L., *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano 1967.
- Lomonaco F., *Lex Regia. Diritto, filologia e fides historica nella cultura politico-filosofica dell'Olanda di fine Seicento*, Guida, Napoli 1990.
- Maffei D., *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano 1956.
- Mancuso F., *Per la storia della motivazione della sentenza nei secoli XVI/XVIII (Note a margine a studi recenti con il testo di una sentenza del 1229)*, in "Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile", XLIX (1995), pp. 285-310.
- Mancuso F., *Exprimere causam in sententia: ricerche sul principio di motivazione della sentenza nell'età del diritto comune classico*, Milano 1999.
- Maravall J.A., *La cultura del Barocco*, Bologna 1985.
- Marchetti P., *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano 1994.
- Massetto G.P., *Monarchia spagnola, Senato e Governatore: la questione delle grazie nel Ducato di Milano. Secoli XVI-XVII*, in "Archivio storico lombardo", CXVI (1990), pp. 75-112.
- Massetto G.P., *Sentenza (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Milano 1989, pp. 1200-1245.
- Meccarelli M., *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998.
- Miletti M.N., *Tra equità e dottrina. Il Sacro Regio Consiglio e le «Decisiones» di V. de Franchis*, Napoli 1995.
- Miletti M.N., *Stylus judicandi. Le raccolte di decisiones del Regno di Napoli in età moderna*, Napoli 1998.

- Mira G.M., *Bibliografia siciliana*, Palermo 1875.
- Mongitore A., *Bibliotheca Sicula sive de scriptoribus siculis*, I, Panormi 1708.
- Moccia L., *Prospetto storico delle origini e degli atteggiamenti del moderno diritto comparato. (Per una teoria dell'ordinamento giuridico "aperto")*, in "Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile", L (1996), pp. 181-193.
- Mugnos F., *Teatro genologico delle famiglie nobili titolate feudatarie ed antiche nobili del fedelissimo Regno di Sicilia...*, Palermo 1647-1670, 3 voll. (rist. an. Sala Bolognese 1978-1979).
- Napoli M.T., *Mario Giurba e la "Iustitia politica" a Messina nel Seicento*, in *Studi in onore di E. Cortese*, Roma 2001, pp. 448-470.
- Napoli M.T., *Giurba Mario*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 57, Roma 2001, pp. 112-116.
- Napoli M.T., *Garsia Mastrillo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 72, Roma 2008.
- Napoli M.T., *Giurba Mario*, in *Dizionario biografico dei Giuristi italiani*, (XII-XX secolo), Bologna 2013, I, pp. 1032-1034.
- Narbone A., *Bibliografia sicola sistematica o apparato metodico alla storia letteraria della Sicilia*, Palermo 1850-1855, 4 voll.
- Nigido-Dionisi, G. *L'Accademia della Fucina di Messina (1639-1678) ne' suoi rapporti con la storia della cultura in Sicilia*, Catania 1903.
- Novarese D., *Studi e cultura giuridica in Sicilia fra "500 e 600": la biblioteca di un giudice messinese*, in *Studi e diritto nell'area mediterranea in età moderna*, a cura di A. Romano, Soneria Mannelli 1993, pp. 154-191.
- Novarese D., *Istituzioni politiche e studi di diritto fra Cinque e Seicento. Il Messanense Studium generale tra politica gesuitica e istanze egemoniche cittadine*, Milano 1994.
- Orlando D., *Biblioteca di antica giurisprudenza siciliana*, Palermo 1851 (rist. sala Bolognese 1982).
- Ortolani G.E., *Biografia degli uomini illustri della Sicilia*, Palermo 1817-1821, 4 voll. (rist. an. Bologna 1971).
- Osler D.J., *The Myth of European Legal History*, in "Rechtshistorisches Journal" 16 (1997), pp. 393-410.

Bibliografia

- Osler D.J., *Jurisprudence of the Baroque. A census of Seventeenth century Italian legal imprints*, Frankfurt am Main 2006.
- Pace G., *La laurea del giurista siciliano Garsia Mastrillo*, in "Rivista internazionale di diritto comune", 9 (1998), pp. 130-160.
- Palmeri N., *Memorie sulle magistrature di Sicilia dall'epoca normanna sino a noi*, Memorie su la Sicilia, Palermo 1842.
- Pasciuta B., *Gerarchie e policentrismo nel regno di Sicilia. L'esempio del Tribunale Civile di Palermo (sec.XIV)*, in "Quaderni Storici", n.s. 97 (1998), pp. 143-169.
- Pasciuta B., *In Regia Curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale*, Torino 2003.
- Pasciuta B., *Placet regie maiestati. Itinerari della normazione nel tardo medioevo siciliano*, Torino 2005.
- Pasciuta B., "Ratio aequitatis": *modelli procedurali e sistemi giudiziari nel "Liber Augustalis"*, in *Gli inizi del diritto pubblico europeo. 2, Da Federico I a Federico II*, a cura di G. Dilcher- D.Quagliani, Bologna - Berlin, 2008, pp. 123-165.
- Pasciuta B., *Le fonti giudiziarie del Regno di Sicilia tra tardo Medioevo e prima Età Moderna: le magistrature centrali*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna (Atti del Convegno di Studi, Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008)*, a cura di A. Giorgi, S. Moscardelli, C. Zarrilli, Siena 2012, pp. 315-330.
- Pastore A., *Introduzione*, in *Confini e frontiere nell'età moderna: un confronto fra discipline*, a cura di A. Pastore, Milano 2007, pp.7-21.
- Pennington K., *Torture and Fear. Enemies of Justice*, in "Rivista di diritto comune" 19 (2008), pp. 203-242.
- Petronio U., *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, I, Milano 1977.
- Petronio U., *I Senati giudiziari*, in *Il Senato nella storia. Il Senato nel medioevo e nella prima età moderna*, Roma 1997, pp. 355-453.
- Piano Mortari V., *Gli inizi del diritto moderno in Europa*, Napoli 1980.

Bibliografia

- Piergiovanni V., *Una raccolta di sentenze della Rota civile di Genova nel XVI secolo*, in Aa. Vv., *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, a cura di M. Sbriccoli e A. Bettoni, Milano 1993, pp. 70-95.
- Policastro S., *Grandi ed illustri siciliani del passato dal VII secolo a.C. al 1968 d.C.*, Catania 1968.
- Prodi P., *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000.
- Prosperi A., *Delitto e perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana. XIV-XVIII secolo*, Torino 2013.
- Quagliani D., *Tra bartolisti e antibartolisti. L'umanesimo giuridico e la tradizione italiana nella methodus di Matteo Gribaldi Mofa (1541) in Studi di storia del diritto medievale e moderno*, a cura di F. Liotta, Milano 2000, pp. 185-209.
- Quagliani D., *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, Bologna 2004.
- Ratio decidendi, Guiding Principles of Judicial Decisions, I. Case Law*, a cura di W.H. Bryson e S Dauchy, Berlin 2006.
- Reina P., *Delle notizie storiche della città di Messina*, II, Messina 1668.
- Rizzo Pavone R.M., *L'Archivio di Stato di Catania e le fonti per la storia dello "Studium" siciliano*, in "Siciliae Studium generale", II.1, *Insegnamenti e professioni. L'Università di Catania e le città di Sicilia*, a cura di G. Zito, Introduzione di M. Bellomo, Catania 1990, pp. 77-88.
- Roberti M., *Lodovico Antonio Muratori e il tramonto del diritto comune*, in "Rivista di Storia del diritto italiano", IX (1936), pp. 12-36.
- Rocchetti G.B., *Diritto feudale comune e siculo*, Palermo 1912.
- Romano A., *Giuristi siciliani dell'età aragonese. Berardo Medico, Guglielmo Perno, Gualtiero Paternò, Pietro Pitrolo*, Milano 1979.
- Romano A., *Introduzione*, in *Capitula regni Siciliane*, a cura di F. Testa, Panormi 1741, 2 voll. (rist. an. a cura di A. Romano, tt. I, II, *Monumenta Iuridica Siciliensia*, voll. VI. 1,2, Soveria Mannelli 1999).
- Romano A., *La Regia Gran Corte del Regno di Sicilia*, in *Case Law in the making. The Techniques and Methods of Judicial Records and Law Reports, 1. Essays*, edited by A. Wijffels, Berlin 1997, pp. 111-161.

Bibliografia

- Romano A., *Le decisiones della Regia Gran Corte del Regno di Sicilia. Forma delle sentenze, registrazione, raccolte*, in *Case Law in the making, The Techniques and Methods of Judicial Records and Law Reports*, 2. Documents, edited by A. Wijffels, Berlin 1997, pp. 137-194.
- Romano A., *"Legum doctores" e cultura giuridica nella Sicilia aragonese. Tendenze, opere, ruoli*, Milano 1984.
- Romano A., *Guglielmo Perno da Siracusa cittadino palermitano*, in *Scritti in memoria di Mario Condorelli*, Milano 1988, pp. 281-294.
- Romano A., *Tribunali, giudici e sentenze nel regnum Siciliae (1130-1516)*, in *Judicial records, law reports and the growth of the Case - law*, edited by J.H. Baker, Berlin 1997, pp. 211-301.
- Rosoni I., *Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano 1995.
- Rovito P.L., *Respublica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, Napoli 1981.
- Rovito P.L., *Alle origini del costituzionalismo: mediazione giuridica e potere degli apparati tra Cinque e Seicento*, in *Nuovi moti per la formazione del diritto*, Padova 1988, pp. 162-202.
- Saitta A., *Introduzione a R. Gregorio, Considerazioni sopra la Storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, Palermo 1973, I, pp.7-28.
- Salonen K., *Papal justice in the late Middle Ages: the Sacra Romana Rota*. Routledge, Londra-New York 2016.
- Salvioli G., *Storia della procedura civile e criminale*, Milano 1927.
- Savelli R., *Tribunali, "Decisiones" e giuristi: una proposta di ritorno alle fonti*, in *Aa. Vv., Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P.Schiera, Bologna 1994, pp. 397-421.
- Savelli R., *Censori e giuristi. Storie di libri, di idee e di costumi (secoli XVI-XVII)*, Milano 2011.
- Savelli R., *Il libro giuridico tra mercato, censure e contraffazioni. Su alcune vicende cinque-seicentesche*, in *Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto per Vito Pierviviani*, Milano 2011, pp. 33-66.

- Sbriccoli M., *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi dell'età comunale*, Milano 1969.
- Sbriccoli M., *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974.
- Sbriccoli M., *Tormentum idest torquere mentem. Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in *La parola all'accusato*, a cura di J.C.M. Vigueue- A. Parravicini Bagliani, Palermo 1991, pp.17-33.
- Sbriccoli M., *"Vidi communiter observari". L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in *"Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno"*, 27 (1998), pp. 231-268.
- Sbriccoli M., *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Roma-Bari 2002, pp. 163-205.
- Sbriccoli M., *"Deterior est condicio foeminarum". La storia della giustizia penale alla prova dell'approccio di genere*, in *Innesti. Donne e genere nella storia sociale*, a cura di G. Calvi, Roma 2004, pp. 73-91.
- Scholz J.M., *Collecciones de jurisprudencia y de dictámenes*, in Antonio Pérez Martín - J.M. Scholz, *Legislacion y jurisprudencia en la Espana de antiguo regimen*, prologo de M. Peset, Universidad de Valencia, Valencia 1978, pp. 277-336.
- Sciuti Russi V., *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli 1983.
- Sciuti Russi V., *Il governo della Sicilia in due relazioni del primo Seicento*, Napoli 1984.
- Sciuti Russi V., *Mario Cutelli*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 31, Roma 1985, pp. 529-533.
- Sciuti Russi V., *Mario Cutelli. Una utopia di governo*, Acireale 1994.
- Siciliano Villanueva L., *Sulla legislazione aragonese in Sicilia. Note comparative*, in *"Rivista di legislazione comparata"*, I (1903), pp. 1-57.
- Smith A.D., *The Cultural Foundations of Nations: Hierarchy, Covenant and Republic*, Malden 2008.
- Sorice R., *"...quae omnia bonus iudex considerabit..."*. *La giustizia criminale nel Regno di Sicilia (secolo XVI)*, Torino 2009.

Bibliografia

- Stein P., *I fondamenti del diritto europeo. Profili sostanziali e processuali dell'evoluzione dei sistemi giuridici*, Milano 1987 (nuova edizione, a cura di A. De Vita, M.D. Panforti e V. Varano, Milano 1995).
- Stolleis M., *Il Quadro europeo*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 104 (2013), pp. 33-41.
- Strafrecht, Strafprozess und Rezeption. Grundlagen, Entwicklung und Wirkung der Constitutio Criminalis Carolina*, a cura di P. Landau, F.C. Schroeder, Frankfurt am Main 1984.
- Tarello G., *Storia della cultura giuridica moderna. I. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976.
- Taruffo M., *L'obbligo di motivazione della sentenza civile tra diritto comune e illuminismo*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa, Atti del III Congresso Internazionale della Società italiana di storia del diritto*, Firenze 1977, III, pp. 599-633.
- Tavilla C.E., *Saggio di ricerca per una raccolta di notizie tradite sullo Studio etneo per i secoli XVI e XVII*, in "Siciliae Studium generale", II,2, *Insegnamenti e professioni. L'Università di Catania e le città di Sicilia*, a cura di G. Zito, Introduzione di M. Bellomo, Catania 1990, pp. 267-279.
- The courts and the development of commercial law*, a cura di V. Piergiovanni Berlin 1987.
- The Trial Jury in England, France, Germany 1700-1900*, a cura di A. Padoa Schioppa, Berlin 1987.
- Tomas y Valiente F., *El derecho penal de la Monarquía Absoluta (siglos XVI-XVII-XVIII)*, Madrid 1969.
- Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2004.
- Trasselli C., *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V. L'esperienza siciliana 1475-1525*, I, Saveria Mannelli 1982.
- Vallone G., *Le Decisiones di Matteo D'Afflitto*, Milano 1988.
- Venturi F., *L'Italia fuori d'Italia*, in *Storia d'Italia*, III, *Dal primo Settecento all'Unità*, Torino 1973, pp. 987-1482.

Bibliografia

- Verdet Martínez N., *Francisco Jerónimo De León. Cultura política y práctica administrativa en la Valencia de los Austrias menores*, Tesis Doctoral Inédita, Valenzia, 2014.
- Verga M., *Decadenza italiana e idea d'Europa (XVII-XVIII sec.)*, in "Storica", 22, 2002, pp. 7-33.
- Villari R., *Politica barocca. Inquietudini, mutamento e prudenza*, Bari 2010.
- Watson A., *La formazione del diritto civile*, Bologna 1986.
- Wieacker F., *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung*, Göttingen 1967.
- Wijffels A., *Orbis exiguus. Foreign legal authorities in Paulus Christianaeu's Law Reports in Ratio decidendi: guiding principles of judicial decisions. 'Foreign' Law*, II, Berlin 2010, pp. 37-62.
- Winkelmann E., *Bischof Harduin von Cefalu und sein Prozess*, in "Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung", 1 (1985), pp. 1-42.
- Winkler V., *Der Kampf gegen die Rechtswissenschaft. Franz Wieackers 'Privatrechtsgeschichte der Neuzeit' und die deutsche Rechtswissenschaft des 20. Jahrhunderts*, Hamburg 2014.
- Zacchia P., *Alle origini della medicina legale 1584-1659*, a cura di A. Pastore - G. Rossi, Milano 2008.

Visita il nostro catalogo:



Finito di stampare nel mese di
Ottobre 2017
Presso la ditta Photograph s.r.l – Palermo
Editing e typesetting: Edity Società Cooperativa
per conto di NDF